

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Riassunto
dei risultati della procedura di consultazione concernente
l'avamprogetto della commissione peritale

relativo alla

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Ufficio federale degli stranieri
Giugno 2001

Indice

	Pag.
1	Introduzione 3
2	Pareri e proposte 4
21	Osservazioni di fondo sull'avamprogetto sottoposto a consultazione 4
211	Valutazione generale..... 4
212	Politica d'ammissione..... 6
213	Capitolo sulla politica migratoria..... 7
214	Ricongiungimento familiare..... 7
215	Integrazione..... 8
216	Disposizioni penali, provvedimenti e rimedi giuridici..... 8
22	Pareri relativi ai singoli articoli della nuova legge sugli stranieri 10
22.01	Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione (art. 1-2) 10
22.02	Capitolo 2: Politica migratoria (art. 3-6) 11
22.03	Capitolo 3: Entrata e partenza (art. 7-11) 19
22.04	Capitolo 4: Soggiorno sottostante a permesso, obbligo di notificazione (art. 12-19)..... 25
22.05	Capitolo 5: Condizioni d'ammissione 32
22.051	Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa (art. 20-29) 32
22.052	Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa (art. 30-32) 58
22.053	Sezione 3: Deroghe alle prescrizioni d'ammissione (art. 33) 61
22.06	Capitolo 6: Regolamento del soggiorno (art. 34-43) 64
22.07	Capitolo 7: Ricongiungimento familiare (art. 44-52) 76
22.08	Capitolo 8: Integrazione (art. 53-55) 93
22.09	Capitolo 9: Documenti di viaggio per stranieri privi di documenti e apolidi (art. 56) 99
22.10	Capitolo 10: Fine del soggiorno 100
22.101	Sezione 1: Estinzione e revoca dei permessi (art. 57-58)..... 100
22.102	Sezione 2: Misure di allontanamento e di respingimento (art. 59-65) 103
22.103	Sezione 3: Sfratto (art. 66-68) 111
22.104	Sezione 4: Misure di sicurezza e misure coercitive (art. 69-74) 114
22.11	Capitolo 11: Ammissione provvisoria (art. 75-79) 128
22.12	Capitolo 12: Doveri in generale (art. 80-83) 139
22.13	Capitolo 13: Obblighi delle autorità (art. 84-88) 145
22.14	Capitolo 14: Protezione dei dati (art. 89-96) 149
22.15	Capitolo 15: Rimedi giuridici (art. 97-100) 157
22.16	Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative (art. 101-108) 160
22.17	Capitolo 17: Emolumenti (art. 109) 170
22.18	Capitolo 18: Disposizioni penali (art. 110-113) 170
 Appendice Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione	
	(compreso l'elenco delle abbreviazioni) 173

Allegato: riassunto separato delle prese di posizione in margine all'iniziativa parlamentare Goll (96.461)
"Diritti specifici accordati alle migranti" (in francese)

1 Introduzione

Con la mozione Simmen il Consiglio federale fu incaricato, nel marzo 1993, di elaborare una legge sulla migrazione. Su incarico dell'allora capo del DFGP, l'ex direttore dell'Ufficio federale dei rifugiati, Peter Arbenz, elaborò un rapporto sulla politica migratoria svizzera. Lo stesso fu presentato nel maggio 1995 per essere poi sottoposto, nello stesso anno, a una vasta procedura di consultazione che si rivelò assai controversa.

Nel settembre 1996 il Consiglio federale istituì la commissione peritale "Migrazione", incaricata di elaborare proposte concrete per la futura politica migratoria sulla base del rapporto Arbenz nonché dei risultati della pertinente procedura di consultazione. La commissione presentò il suo rapporto nell'agosto 1997. Nella sua presa di posizione dell'8 giugno 1998, il Consiglio federale dichiarò che le conclusioni e le proposte della commissione coincidevano ampiamente con i suoi obiettivi nel settore migratorio.

Il 10 settembre 1998, l'allora capo del DFGP incaricò un'altra commissione peritale di elaborare un avamprogetto di revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). I lavori si conclusero nell'aprile 1999, dopodiché l'avamprogetto di legge fu nuovamente rielaborato dall'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) sulla base dei risultati di una consultazione circostanziata degli uffici.

Onde garantire una situazione iniziale chiara, il 13 dicembre 1999 il Consiglio federale decise di rimandare la procedura di consultazione a dopo la votazione del 21 maggio 2000 sull'Accordo bilaterale con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Il 5 luglio 2000 esso approvò l'avamprogetto del DFGP, posto in consultazione fino al 10 novembre 2000.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE nonché i suoi Stati membri prevede per i cittadini degli Stati dell'UE un disciplinamento globale della circolazione delle persone (soprattutto per quel che concerne l'entrata, l'ammissione, la regolamentazione del soggiorno, l'attività lucrativa e il ricongiungimento familiare).

Per queste persone, l'avamprogetto di una nuova legge sugli stranieri sarà applicabile in maniera sussidiaria soltanto nei pochi casi in cui l'accordo e le previste disposizioni d'applicazione non prevedono alcun disciplinamento o se il disciplinamento previsto nella LStr è più vantaggioso.

Su richiesta della commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, i Cantoni incaricati dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri sono stati invitati, nel contesto del trattamento dell'iniziativa parlamentare Goll "Diritti specifici accordati alle migranti", a pronunciarsi anche in merito alle proposte del Consiglio nazionale circa una modifica della LDDS vigente (vedasi in merito anche il rapporto sull'avamprogetto di legge, n. 26, nonché la documentazione in allegato).

I numerosi pareri (149) dimostrano l'ampio interesse suscitato dall'avamprogetto. La maggior parte dei pareri sono assai circostanziati e fondati, e contengono una quantità di proposte e desideri di modifica. Il presente rapporto dei risultati della procedura di consultazione si limiterà pertanto a un mero sunto delle principali opinioni e proposte.

2 Pareri e proposte

21 Osservazioni di fondo sull'avamprogetto sottoposto a consultazione

211 Valutazione generale

In maniera generale, la revisione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), concepita come legge quadro, è stata accolta positivamente. Com'era da aspettarsi, le opinioni divergono alquanto per quel che concerne l'orientamento e il contenuto della nuova legge.

Si distinguono due posizioni di fondo:

Da un lato è criticato il fatto che l'avamprogetto di legge crea troppi diritti non giustificati per i cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS. Ciò rischia di aumentare gli abusi e di complicare inutilmente le procedure.

D'altro canto è espressa l'opinione secondo cui l'avamprogetto sia permeato dalla "paura dell'inforestieramento" e presenti pertanto uno spiccato carattere di "polizia degli stranieri". I nuovi diritti e le semplificazioni avanzati dall'avamprogetto sarebbero insufficienti, segnatamente rispetto all'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l'UE; l'inasprimento delle disposizioni penali e dei provvedimenti volti a lottare contro gli abusi non sarebbero necessari.

Da ambo le parti si levano voci che respingono l'avamprogetto di legge e richiedono un nuovo progetto più conforme alle loro aspettative.

JU, BL, ZG, SH, TG, SO, PLR, PPD, PLS, econo, SAV, USAM, SWM, SSIC, CP, SVZ, ASCHPE, FSI, HGU, CFR, CUS, SIG,

approvano i principi essenziali dell'avamprogetto di legge. SO, PLS lo approvano in quanto corrisponde agli sviluppi attuali. Si sottolinea particolarmente che l'avamprogetto deve fungere da base a una politica migratoria a lungo termine e deve pertanto attribuire un'importanza centrale alla capacità e alla volontà d'integrazione anche da parte della popolazione svizzera. Ciò, unitamente a una conseguente lotta agli abusi, avrà un impatto positivo sulla convivenza della popolazione straniera e della popolazione indigena. SAV, CP accennano al problema, insoluto, delle numerose entrate illegali nel settore dell'asilo e al problema che sussiste a livello di controlli.

BE, GeBe, CFS, BS, CTIE,

deplorano la mancanza di soluzioni innovative. Secondo loro non resta gran che dell'idea iniziale di una legge migratoria che comprenda la politica del mercato del lavoro, economica, d'asilo, estera e dello sviluppo. Mancano inoltre quasi del tutto provvedimenti volti a promuovere a livello di legge una politica d'integrazione circostanziata ed efficace. BS approva le semplificazioni procedurali perseguite.

GR, SG, ZH, NW, GL, AG, AI, LU, UDC, ACPS, ACS

affermano che l'avamprogetto di legge non corrisponde alle loro attese e va pertanto rielaborato. Esso non dà nessuna pista per lottare contro o contenere la forte pressione migratoria in provenienza da Stati non membri dell'UE/AELS (Stati terzi). Al contrario, esso propone una serie di nuovi diritti non giustificati per i cittadini di Stati terzi – sulla base dell'Accordo bilaterale con l'UE (in particolare per quel che concerne il rilascio e la proroga dei permessi nonché il ricongiungimento familiare). Queste cerchie, unitamente a BL, ucs, temono che la quantità di nozioni giuridiche non determinate e di nuovi diritti avanzati dall'avamprogetto conferiscano un potere ancor maggiore ai tribunali, segnatamente al Tribunale federale, per quel che concerne il diritto in materia di stranieri. Ora, dal punto di vista delle responsabilità politiche in questo settore, occorrerebbe evitare di rendere questo settore ancor più "giuridico". Le proposte avanzate dall'avamprogetto lascerebbero inoltre temere un indesiderato fenomeno di complicazione, prolungamento e rincaro delle procedure di polizia degli stranieri. Anche VS, BS, SH, LU, BE, UR si uniscono a quest'interpretazione. ZG afferma invece che si può difficilmente evitare di introdurre nozioni giuridiche non determinate. Il PPD raccomanda di procedere con parsimonia nel creare maggiori diritti e respinge dal canto suo taluni di questi nuovi diritti garantiti dalla legge. TG prevede che, in una prima fase, il Tribunale federale sarà assalito da un crescente numero di ricorsi, ma che in ultima

analisi la giurisprudenza dell'Alta Corte avrà un impatto positivo sulla prassi dei Cantoni, armonizzandola e rendendola più chiara.

TF

sottolinea dal canto suo che l'avamprogetto sottovaluta l'ulteriore carico di lavoro che necessariamente scaturirà dai nuovi diritti garantiti dalla legge. Occorre dunque perseguire una limitazione per quel che concerne l'accesso al TF. Le norme materiali previste, che creano i nuovi diritti, devono contenere criteri più chiari e il più possibile maneggevoli.

UDC

osserva che nel settembre 2000, respingendo l'iniziativa per una regolamentazione dell'immigrazione (iniziativa del 18%), il sovrano ha riposto la propria fiducia nelle promesse del Consiglio federale per quel che concerne la nuova legge sugli stranieri, aspettandosi da tale testo di legge i mezzi necessari per limitare efficacemente l'immigrazione. Ora, l'avamprogetto di legge non tiene adeguatamente conto di questa fiducia.

DS

rinunciano esplicitamente a pronunciarsi in quanto ritengono che la nuova legge sugli stranieri altro non è se non un modo per gettare polvere negli occhi del popolo svizzero. Tutto lascia infatti presagire che, con o senza la nuova legge, si assisterà in avvenire a un'immigrazione sfrenata.

GE, VD, ZG, GeBe, PLS, ACS, FSSC

approvano i nuovi diritti e le nuove possibilità, segnatamente per quel che concerne il ricongiungimento familiare e la mobilità geografica e professionale. GeBe ritiene che occorre accettare le complicazioni procedurali che ne deriveranno, anche se le nozioni giuridiche vanno formulate in maniera più chiara. ACS reputa importante che le procedure non vengano allungate. VD, FSSC, SEI vorrebbero che il disciplinamento per cittadini di Stati terzi ammessi nel nostro Paese corrispondesse per quanto possibile a quello previsto dall'Accordo bilaterale con l'UE. NE è parimenti dell'avviso che i diritti garantiti dalla legge vadano sviluppati ancor più chiaramente.

PS, PES, PSdL, CFF, FSAG, CSP, JDS, SSF, Frap!, Inbi, CISS, ZüRe, olym, ff, MiBE, FIZ, nos, bf, fz, mcp, ccsi, COES

respingono l'avamprogetto di legge e chiedono una nuova rielaborazione con la partecipazione di tutte le cerchie interessate. Secondo loro la disparità di diritti tra cittadini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di Stati terzi sarebbe discriminante e quindi intollerabile; i nuovi diritti previsti sarebbero del tutto insufficienti. Tutti i migranti dovrebbero poter godere, per quanto possibile, dello stesso statuto giuridico, indipendentemente dalla provenienza nazionale, etnica, professionale e sociale; la distinzione tra "straniero" e "straniero proveniente da Stati terzi" è per loro alquanto problematica. L'avamprogetto terrebbe inoltre troppo poco conto della situazione specifica delle migranti. Queste critiche sono parzialmente condivise da CFR, CRS, CAR, OSAR, CSIAS, CVS.

SIG

approva essenzialmente l'avamprogetto di legge, anche se teme possibili effetti discriminanti del sistema d'ammissione binario (frutto dell'Accordo bilaterale con l'UE). Esso sottolinea il pericolo di distinguere tra stranieri economicamente utili e inutili.

PS, USS, JDS

propongono di creare tre leggi distinte: una legge sulla migrazione, una sull'integrazione e una riguardante esclusivamente l'asilo. In generale (unitamente a MiBE) propongono l'abolizione dell'obbligo del visto e delle misure coercitive. Occorre regolarizzare la situazione delle persone non esercitanti attività lucrativa prive di permesso (è quanto chiedono anche SSF, SolB, ZüRe, MiBE). Le persone che dimorano clandestinamente nel nostro Paese sono sfruttate dai loro datori di lavoro. Esse sono anzitutto vittime dell'attuale politica d'ammissione restrittiva e discriminante.

PS, JDS, ccsi

sostengono che l'avamprogetto di legge sarebbe troppo fortemente influenzato dalla votazione sull'iniziativa per una regolamentazione dell'immigrazione, facendosi la eco delle idee xenofobe avanzate dal comitato d'iniziativa. Il risultato netto della votazione popolare avrebbe però dimostrato che gli Svizzeri sono più aperti nei confronti degli stranieri di quanto si pensasse.

Anche la CFR si oppone al previsto inasprimento delle misure coercitive e chiede che una perizia indipendente esamini la compatibilità di tali misure con gli obblighi internazionali della Svizzera e con la Costituzione federale.

GR, SG, AI, GeBe, ACPS, ucs, ACS, FSSS,

osservano che il diritto in materia di stranieri e il diritto in materia d'asilo vanno viepiù confondendosi, soprattutto per quel che concerne l'esecuzione. Occorre pertanto esaminare da vicino l'eventualità di una fusione tra UFDS e UFR, o comunque di una nuova ripartizione delle mansioni tra i due uffici.

NW, FSSC, USS,

auspicano una subordinazione totale o parziale della legislazione in materia di stranieri al DFEP (seco). BL reputa che la ripartizione delle mansioni tra Confederazione e Cantoni non è sufficientemente chiara.

ZH, UDC

auspicano che la Confederazione assuma determinate mansioni nel settore dell'esecuzione della legge. Si tratta di mansioni d'interesse generale del Paese, quali il controllo al confine, il procurare documenti di viaggio presso rappresentanze straniere, il coordinamento delle espulsioni per via aerea e la creazione di un "pool" di accompagnatori. L'UDC desidera vedere ottimizzata la mansione della Confederazione che consiste nel proteggere la frontiera e desidera che il Corpo guardie di confine sia trasferito in seno al DFGP.

Le opinioni divergono anche per quel che concerne i nuovi obblighi di assistenza e di rinvio delle compagnie aeree. ZH approva tali obblighi, mentre le associazioni padronali, le compagnie aeree e i rispettivi gruppi di interessi li reputano eccessivi. Le istituzioni di soccorso e le organizzazioni attive nel settore dell'asilo sono parimenti assai critiche in merito, in quanto il compito di assicurare il controllo di confine sarebbe trasferito in mani private, il che comporterebbe degli svantaggi per i richiedenti l'asilo.

Alcuni Cantoni, unitamente all'ACPS, propongono che sia introdotta una partecipazione della Confederazione ai costi di espulsione per stranieri entrati illegalmente in Svizzera all'infuori del settore dell'asilo. Essi adducono quale argomento il fatto che i Cantoni di confine o sul cui territorio si trova un aeroporto sono particolarmente colpiti da tali costi, pur esplicando le loro mansioni nell'interesse dell'intero Paese. Ciò vale segnatamente nel contesto degli accordi internazionali di riammissione.

212 Politica d'ammissione

Le opinioni divergono per quel che concerne le disposizioni d'ammissione avanzate dall'avamprogetto per le persone esercitanti attività lucrativa provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS.

Da un lato è approvata l'ammissione mirata di dirigenti, specialisti e altri lavoratori qualificati. Ciò sulla base della limitazione della popolazione straniera, tuttora perseguita, nonché della priorità accordata ai bisogni dell'economia svizzera. Si tratta inoltre di ovviare a una situazione economica indesiderata come pure di evitare il dumping salariale e un aumento della disoccupazione in caso di andamento congiunturale negativo. Per compensare tali limitazioni è proposto il promovimento di programmi di formazione e di perfezionamento in Svizzera.

D'altro lato, l'idea dell'ammissione mirata è respinta per i seguenti motivi: bisogni regionali e settoriali dell'economia, difficoltà nel reclutare manodopera non qualificata proveniente da Stati dell'UE/AELS, andamento demografico in Svizzera, inconvenienti della "fuga" di personale qualificato in provenienza da Paesi in via d'industrializzazione o di sviluppo ("brain-drain"). Vi è inoltre chi avanza la possibilità di acquisire il personale mancante mediante programmi di perfezionamento in Svizzera. D'altro canto vi è chi teme che una politica d'ammissione restrittiva provochi un aumento della migrazione economica mediante i canali della politica d'asilo oppure sotto forma di entrate illegali che sfociano poi nel lavoro nero – il tutto con il contributo di organizzazioni di passatori. Alcune cerchie consultate ritengono inoltre

che sovente le donne sono sfavorite dal punto di vista della formazione e sono pertanto particolarmente discriminate dalla procedura d'ammissione. Alcune organizzazioni sindacali, unitamente al PS, propongono di creare una commissione tripartita incaricata di verificare che i contratti di lavoro per stranieri cittadini di Stati terzi rispettino la priorità della manodopera indigena nonché le condizioni salariali e lavorative (non dunque di esaminare il grado di qualifica del personale né di operare un contingentamento della stessa). Onde evitare il dumping salariale è proposto un salario minimo di 3000 franchi. Il nuovo permesso per dimoranti temporanei è parimenti considerato problematico in quanto rischia prima o poi di sostituire il permesso per stagionali, con tutti gli aspetti negativi che tale statuto comporta. Alcune cerchie propongono di introdurre un diritto di soggiorno per le vittime della violenza, della tratta di esseri umani e per i testimoni di tali crimini, valido durante e dopo il processo. Occorre inoltre migliorare la situazione delle ballerine di cabaret, sancendola esplicitamente nella legge. Anche tra i fautori di un'ammissione restrittiva si levano voci che chiedono soluzioni più flessibili volte a sostenere determinati settori o regioni nell'interesse economico della Svizzera (segnatamente nei settori edile, alberghiero e agricolo). In tale contesto è proposta l'introduzione di un permesso speciale per dimoranti temporanei destinato alla manodopera ausiliare. Tale permesso, limitato a qualche mese, escluderebbe la trasformazione in un permesso durevole nonché la possibilità del ricongiungimento familiare.

213 Capitolo sulla politica migratoria

Poche cerchie consultate approvano il secondo capitolo "Politica migratoria" nella forma proposta. Alcune di esse vorrebbero abolirlo del tutto in quanto contiene anche elementi di altri settori politici (p. es. politica d'asilo, aiuto allo sviluppo, politica estera). Altre cerchie chiedono che tale tema sia sviluppato ulteriormente o addirittura faccia l'oggetto di una legge a parte. In generale le opinioni convergono nell'affermare che tale capitolo riveste un'importanza giuridica minima in quanto formato unicamente da disposizioni programmatiche.

214 Ricongiungimento familiare

Unitamente all'ammissione in vista di esercitare attività lucrativa, il ricongiungimento familiare è il tema che ha riscontrato maggiore interesse, suscitando opinioni peraltro assai controverse.

Alcune cerchie consultate sono di principio d'accordo con i disciplinamenti proposti in materia di ricongiungimento familiare. Esse sottolineano che dei miglioramenti in questo settore – quali la possibilità per i dimoranti temporanei di farsi raggiungere dai familiari – faciliterebbero considerevolmente il reclutamento di manodopera specializzata altamente qualificata. Vi è comunque chi reputa le disposizioni sul ricongiungimento familiare troppo generose – anche rispetto alle possibilità d'ammissione limitate per persone esercitanti attività lucrativa – e tali da eliminare un'importante possibilità di manovrare l'immigrazione in provenienza da Stati non membri dell'UE. Altre cerchie consultate propongono di rinunciare interamente ai provvedimenti per lottare contro gli abusi e suggeriscono invece di applicare ai cittadini di Stati terzi la stessa regolamentazione in materia di ricongiungimento familiare prevista dall'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l'UE. Sporadicamente affiora la richiesta di un disciplinamento per le coppie di stesso sesso e per le coppie che vivono nel concubinato, indipendentemente dal "partenariato registrato" che si prevede di introdurre nel CC. Le opinioni divergono inoltre fortemente per quel che concerne l'iniziativa parlamentare Goll del 12 dicembre 1996 (vedi valutazione separata in allegato).

Il nuovo diritto proposto dall'avamprogetto in base al quale lo straniero può, a determinate condizioni, farsi raggiungere dai familiari, è controverso. Gli avversari temono che vada perso un importante strumento che consente tuttora di manovrare le immigrazioni, e che vi sia da aspettarsi procedure assai lunghe. I fautori di questo diritto vi vedono un importante strumento d'integrazione nonché di unificazione delle prassi cantonali.

La maggior parte delle cerchie consultate sono favorevoli alla possibilità del ricongiungimento familiare anche per i dimoranti temporanei; anche qui è in parte espresso il desiderio di fare di questa possibilità un

diritto. Alcune cerchie consultate temono tuttavia che le famiglie tentino di rimanere in Svizzera anche dopo la scadenza dei permessi. Si prevedono inoltre difficoltà nella scolarizzazione dei fanciulli.

I Cantoni (tranne FR, NE e JU), i partiti di governo (tranne il PS) e le associazioni padronali approvano esplicitamente la condizione della convivenza dei coniugi per poter fruire del diritto al rilascio di un permesso. Tra i principali avversari di tale condizione vi sono le organizzazioni femminili, le istituzioni di soccorso e i sindacati, i quali sono in parte favorevoli al rilascio di un permesso già prima del matrimonio.

Cinque Cantoni e alcune organizzazioni di lavoratori si oppongono di principio a che gli interessati continuino a beneficiare di un permesso anche dopo lo scioglimento dell'unione familiare. Alcune cerchie consultate (tra cui 10 Cantoni) potrebbero approvare tale diritto, tuttavia solo dopo una determinata durata del soggiorno (p.es. 3 – 5 anni). Dieci Cantoni, i partiti di governo e i sindacati approvano la proposta della commissione peritale. Le organizzazioni femminili e le istituzioni di soccorso come pure NE propongono che il diritto al rilascio di un permesso indipendente dalla situazione familiare sia possibile già subito dopo l'entrata

Età massima dei figli per il ricongiungimento familiare: la maggior parte dei Cantoni desiderano abbassare tale età da 18 a 12 - 14 anni. Altre cerchie consultate propongono al contrario di elevarla a 21 anni (analogamente a quanto previsto dall'Accordo bilaterale con l'UE).

Termine generale di cinque anni per il ricongiungimento familiare tardivo o differito: la maggior parte dei Cantoni nonché PPD, UDC e una parte delle associazioni professionali approvano tale disciplinamento. Una maggioranza propone di ridurre tale termine a 2 – 3 anni. Sindacati, opere d'aiuto e organizzazioni femminili vorrebbero invece che si rinunciasse a tale disposizione.

Dalla consultazione emerge che 18 Cantoni, le autorità incaricate dell'esecuzione (SVZ) e i partiti di governo (tranne il PS) non desiderano che la lotta ai matrimoni di compiacenza sia disciplinata nel CC. In caso di abuso evidente, il matrimonio va rifiutato o dichiarato nullo. Alcuni Cantoni rifiutano già tuttora di celebrare siffatti matrimoni, anche se vi è chi contesta che vi sia una base legale sufficiente per tale modo di agire. Altre cerchie consultate respingono questo modo di procedere in quanto gli ufficiali di stato civile non sono in grado di effettuare indagini in tal senso oppure perché una politica d'ammissione più generosa renderebbe superflui i matrimoni di compiacenza.

215 Integrazione

Una parte delle cerchie consultate trovano il capitolo sull'integrazione troppo corto e deplorano l'assenza di una definizione di tale concetto. Esse ritengono inoltre che, oltre alle misure di promovimento da parte dello Stato, occorrerebbe menzionare anche il fatto che gli stranieri sono tenuti a integrarsi nella realtà del nostro Paese. La limitazione alle persone che soggiornano in Svizzera a lungo termine e legalmente è pure criticata da più parti. Alcune cerchie consultate sarebbero favorevoli a una "legge sull'integrazione" a parte.

È inoltre espressa l'opinione secondo cui l'appoggio della Confederazione agli sforzi integrativi andrebbe formulato quale un dovere cui essa sarebbe tenuta per legge (e non solo quale disposizione potestativa).

216 Disposizioni penali, provvedimenti e rimedi giuridici

Numerose cerchie consultate sono generalmente favorevoli al potenziamento delle fattispecie penali e dei provvedimenti nonché all'introduzione di pene minime in caso di recidiva. Ciò vale segnatamente per la lotta all'attività di passatori e la possibilità di escludere dall'attribuzione di appalti pubblici i datori di lavoro resisi colpevoli. Ciò diminuirebbe l'attuale disparità di trattamento tra i lavoratori clandestini e i loro datori di lavoro.

Altre prese di posizione sostengono invece che gli attuali controlli e provvedimenti nel settore del lavoro nero sono sovente percepiti come contraddittori rispetto alla realtà economica e politica del nostro Paese. Ciò a maggior ragione se si desidera mantenere il sistema d'ammissione binario. Le multe e le pene

comminatorie contro i datori di lavoro sarebbero ragionevoli al confronto con l'intero diritto penale, risp. con le pene comminatorie nei confronti dei passatori.

Stando a un vasto numero di prese di posizione, i provvedimenti proposti per lottare contro gli abusi scaturirebbero da una irrazionale paura dell'inforestieramento e sarebbero del tutto eccessivi e inaccettabili. Si potrebbe ad esempio rinunciare a pronunciare una pena comminatoria se il datore di lavoro colpevole rispetta le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione. Controlli di polizia smisurati e non rispettosi della protezione dei dati e dei diritti garantiti dalla legge non possono essere tollerati.

Anche la limitazione dei rimedi giuridici a livello cantonale è controversa. Il TF prevede, quale risultato dell'avamprogetto di legge, un aumento della sua mole di lavoro. Non è possibile prevedere se, quando e in che modo sarà possibile fronteggiare questo aumento della mole di lavoro. In ogni caso occorrerà limitare l'accesso al TF nel settore del diritto in materia di stranieri.

22 Pareri relativi ai singoli articoli della nuova legge sugli stranieri

22.01 Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione (art. 1 -2)

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- a. determina i principi essenziali della politica migratoria;
- b. disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché il loro ricongiungimento familiare e ne incoraggia l'integrazione.

SSIC

Stralciare il capitolo e formulare il tenore dell'articolo 1 come segue:

1. *La Confédération mène une politique migratoire globale qui tient compte de façon appropriée de tous les aspects de la migration.*
2. *La présente loi régit l'entrée, la sortie, l'admission et le séjour des étrangers en Suisse, leur regroupement familial et l'encouragement de l'intégration.*

Pareri delle cerchie consultate

ACS

Vorrebbe che in questo articolo fosse detto chiaramente che la Svizzera è un Paese d'immigrazione.

Ad lett. b:

GR, VS, JU, ZG, GL, AI, UR, ACPS

desiderano che siano menzionate anche la fine involontaria del soggiorno e le misure di allontanamento e di respingimento.

CFR

vorrebbe che la formulazione sottolineasse maggiormente il carattere reciproco dell'integrazione tra popolazione svizzera e straniera.

NE

propone che sia parimenti menzionato il disciplinamento dell'attività lucrativa.

BS

vorrebbe che sin dal presente articolo fosse menzionata più chiaramente la politica d'integrazione.

UDC

vuole stralciare la parola "promovimento" alla lettera b. Il promovimento dell'integrazione non può essere obiettivo di una legge. Lo può essere unicamente il disciplinamento delle misure integrative.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge s'applica se non vi sono altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera che disciplinano lo statuto giuridico degli stranieri. Ciò è il caso segnatamente per i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le persone bisognose di protezione.

² La presente legge s'applica ai cittadini di Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati solo se l'Accordo, del 21 giugno 1999, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede uno statuto giuridico più favorevole.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 2**

PLR

vorrebbe che fossero menzionati anche gli Stati dell'AELS.

GeBe

rileva che non si è optato per una formulazione neutra rispetto al sesso (testo tedesco).

22.02 Capitolo 2: Politica migratoria (art. 3 -6)**Osservazioni generali**

SO, UDC, CP, AUSL, SIG, HGU, ks, Frabina, SolF

sono fondamentalmente d'accordo con i principi di politica migratoria proposti dall'avamprogetto, benché gli stessi rivestano un carattere poco più che pragmatico. SO solleva volutamente la domanda di sapere se regna chiarezza e unità per quel che concerne il contenuto dei singoli punti. Il fattore decisivo è invece che la realtà della migrazione sia riconosciuta mediante l'introduzione di pertinenti direttive in una legge e che sia tracciata la direzione da prendere per quel che concerne tale questione. Alcune prese di posizione chiedono inoltre che siano formulati esplicitamente i bisogni specifici delle migranti.

FR, VS, VD, NE, JU, BS, BL, AR, SH, TG, OW, SZ, AG, LU, UR, GeBe, PLS, PEV, ucs, CFS, CFR, COFF, CRS, CAR, HEKS, CSP, FSAG, JDS, OSAR, FCPS, CVS, UNLD, KFG, mcp

approvano, seppur con determinate riserve, l'introduzione di principi per la politica migratoria. AR, GL, NW, AI esprimono nel contempo forti dubbi per quel che concerne il senso che può avere un tale disciplinamento a livello di legge. SH, OW, SZ, LU, UR, PEV, ucs, CFR, JDS vogliono allargare o precisare i principi. TG, AR, SH, AG partono dall'idea che tali principi, assai generali, non costituiscono un ausilio concreto per le decisioni e che quindi non possono rivestire una grande importanza a livello pratico.

VD, NE, FSSC, FSM, CTIE

deplorano che non sia creata una legge quadro per tutti i settori della politica migratoria disciplinati a livello di legge. Le difficoltà giuridiche e politiche a ciò connesse dovrebbero essere prese in considerazione nell'interesse di una maggior trasparenza e di una miglior comprensione dei testi di legge. VD, NE, BS, BE, PSdL, SEI, CFS, ACS, HEKS, CAR ritengono contraddittorio il fatto che l'avamprogetto di legge contiene sì taluni principi generali per una politica migratoria ma disciplina principalmente solo il diritto in materia di stranieri in senso stretto. Esso non pone obiettivi strategici sostanziali per quel che concerne i settori maggiormente interessati dalle questioni legate alla migrazione,

¹ FF 1999 5978

ovvero immigrazione, emigrazione, integrazione, asilo, naturalizzazione, diritti politici, politica economica e del mercato del lavoro, assicurazioni sociali, lotta al razzismo, politica di sicurezza e politica estera, politica di ritorno, ecc. La CFS desidera introdurre un'indicazione secondo cui la LStr comprende unicamente la legislazione in materia di stranieri e d'integrazione; i rimanenti settori politici andrebbero trattati nel contesto di altri atti legislativi. Stando all'ACS, i conflitti a livello di obiettivi tra i singoli ambiti politici vanno presentati chiaramente, indicando i meccanismi atti a risolvere tali conflitti.

GR, ZG, ZH, ZG, PLR, UDC, PS, PSdL, SAV, econo, USAM, SWM, SSA, UCS, FRSP, SSIC, GaSu, FSI, FSSC, ACPS, SOS, OSAR, SSF, ff, oym, FraP!, FIZ, nos, fz

si oppongono all'introduzione di principi di politica migratoria nell'avamprogetto di legge. Essi reputano segnatamente erroneo introdurre nella LStr principi generali senza portata normativa che dovrebbero inoltre valere anche per altre leggi di uguale valore. Secondo l'UDC, il principio più importante della politica migratoria dovrebbe essere l'osservanza delle capacità di ammissione della Svizzera e l'esaurimento di tutte le possibilità di manovra connesse con tale osservanza. È inoltre formulato il desiderio di una legge a parte sull'integrazione. Secondo GR, ZG, PSdL le poche disposizioni proposte non bastano. Una legge non deve contenere principi politici e programmi governativi, bensì obiettivi chiaramente formulati e verificabili. ZG propone quale soluzione possibile di menzionare i principi nel contesto del messaggio relativo alla nuova legge. Per il PSdL la politica migratoria abbozzata nell'avamprogetto è troppo superficiale e caratterizzata da una posizione difensiva.

ZH, AR, AG

considerano invece importante che gli eventuali obiettivi della politica migratoria siano formulati il più apertamente possibile a livello di legge onde garantire alle autorità un'indispensabile libertà d'azione. Il legittimo interesse della popolazione a una politica migratoria trasparente può essere ossequiato in altro modo.

VS, VEP, USAM, SEI, SOS, SSF, oym, MiBe, mozaik,

formulano il desiderio esplicito di una netta separazione tra politica in materia di stranieri e politica d'asilo. Il settore dell'asilo non si basa sui bisogni – perlopiù economici – del nostro Paese, bensì sulla convenzione di Ginevra in materia di rifugiati, sulle necessità personali dei richiedenti l'asilo nonché sulla situazione politica in Stati terzi.

VD

critica il fatto che le complesse connessioni tra settore dell'asilo e settore degli stranieri presenti nel lavoro quotidiano delle autorità, non sono illustrate con sufficiente chiarezza.

Inbi

percepisce il capitolo in questione come un semplice alibi e deplora il fatto che la Svizzera non sia presentata come un Paese che si può ormai definire d'immigrazione. Il capitolo andrebbe riscritto in maniera indipendente sotto la responsabilità di un ufficio federale indipendente responsabile per migrazione e integrazione. Le funzioni di controllo e le mansioni politiche e integrative non dovrebbero, su scala federale, essere assunte dal medesimo dipartimento.

Art. 3 Principio generale

¹ La Confederazione persegue una politica migratoria coerente e globale, che tiene conto in modo adeguato di tutti gli aspetti della migrazione.

² La politica migratoria comprende:

- a. la politica in materia di stranieri;
- b. la politica in materia d'asilo;
- c. la politica d'integrazione;
- d. la politica esterna in materia di migrazione.

³ Il Consiglio federale emana un rapporto periodico circa la situazione attuale della politica migratoria.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SH

vorrebbe che fosse meglio definito il concetto di "politica migratoria coerente e globale".

CSP

vorrebbe che fosse introdotta una nuova lettera e che definisca la politica della solidarietà internazionale quale parte integrante della politica migratoria.

Cpv. 2

CFS

propone di completare nel modo seguente: La politica migratoria comprende *anzitutto*:
Quale motivo essa adduce l'esistenza di altri settori, quali ad esempio la politica d'informazione.

CAR, analogamente a CRS, OSAR, CFR, CVS

propongono un testo modificato (precisazione; la comunicazione è inoltre importante nella lotta alla xenofobia):

2 La politica migratoria comprende:

- a. *la politica d'ammissione degli stranieri;*
- b. *la politica d'ammissione dei richiedenti l'asilo, rifugiati, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente;*
- c. la politica d'integrazione;
- d. la politica esterna in materia di migrazione;
- e. *la politica di comunicazione* (vedi anche il desiderio espresso da kurz)

GeBe, mozaik

deplorano l'assenza della politica di naturalizzazione e dei diritti politici.

UNLD, HEKS

rilevano che manca la menzione della politica di ritorno e della politica d'informazione (vedi rapporto Hug del 1997). HEKS vorrebbe che figurassero parimenti la politica in materia di sviluppo e di diritti umani.

Cpv. 3

FSM

sostiene che il rapporto periodico dovrebbe basarsi anche su perizie indipendenti e vere e proprie valutazioni del Consiglio federale (è quanto sostiene anche CAR). Ciò richiederebbe un potenziamento del Registro centrale degli stranieri (RCS), il quale attualmente non contiene dati concernenti la qualifica professionale, le conoscenze linguistiche, ecc.

Ulteriori richieste

FCPS

reputa che l'articolo in questione altro non è che un programma formale. Esso non contiene obiettivi e orientamenti né dice chechessia sulla portata della politica perseguita. Le nozioni di "politica in materia di stranieri", "politica d'asilo" e "politica esterna in materia di migrazione" non sono definite più da vicino né tanto meno concretizzate. Manca soprattutto una definizione chiara del ruolo della politica dello sviluppo (DSC), della politica dei diritti umani e della politica del ritorno in seno alla politica migratoria.

FraP!

propone una formulazione che prevede tra l'altro un disciplinamento conforme ai principi della parità di trattamento, del divieto di qualsiasi discriminazione e delle convenzioni internazionali. Occorre lottare contro i pregiudizi razzisti. Questo articolo deve sostituire il capitolo 2.

Art. 4 Ammissione

Le condizioni d'ammissione degli stranieri garantiscono quanto segue:

- a. il reclutamento dei lavoratori avviene nell'interesse dell'economia del Paese. Per l'ammissione ad esercitare un'attività lucrativa sono determinanti le possibilità d'integrazione professionale e sociale a lungo termine degli stranieri;
- b. è tenuto conto in modo adeguato degli interessi culturali e scientifici della Svizzera;
- c. gli stranieri sono accolti allorché obblighi di diritto internazionale, motivi umanitari o ragioni familiari lo esigano;
- d. l'immigrazione non ostacola l'evoluzione demografica e sociale equilibrata.

Pareri delle cerchie consultate

NE,

di principio, è d'accordo con gli obiettivi, non però con la loro sequenza. Quest'ultima sembra infatti evocare una prevalenza assoluta degli obiettivi economici su quelli culturali e scientifici. Proposta:

- a. le recrutement de travailleurs étrangers s'opère dans le respect des intérêts économiques, sociaux, démographiques et culturels du pays.
- b. Les étrangers sont accueillis pour des motifs de réunion de la famille ou humanitaires et lorsque des obligations de droit international le prescrivent.

TG

propone che questo articolo sia inserito al capitolo 5.

OW

sostiene che non solo le opportunità di integrazioni sono un fattore determinante, bensì anche e soprattutto i bisogni concreti dell'economia al momento dell'ammissione.

AI

propone quale nuovo titolo dell'articolo "Principi d'ammissione". A suo modo di vedere le parti concernenti il mercato del lavoro nonché le considerazioni attorno al ricongiungimento familiare dovrebbero figurare negli articoli 20 segg.

VEP

ritiene che questo articolo è orientato in maniera unilaterale ai bisogni economici, mentre bisognerebbe che fosse formulato in funzione del benessere generale della società. Lo sviluppo demografico (invecchiamento della popolazione) parla inoltre contro una limitazione ai sensi dell'articolo 4 lettera d.

PPD

propone una nuova formulazione dal punto di vista linguistico:

Die Zulassungsvoraussetzungen für Ausländerinnen und Ausländer stellen folgendes sicher:

- a. *eine im Interesse der Gesamtwirtschaft erfolgende Rekrutierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ausschlaggebend für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit sind die individuellen beruflichen und gesellschaftlichen Integrationschancen der Ausländerinnen und Ausländer;*
- b. *eine angemessene Berücksichtigung der kulturellen und wissenschaftlichen Bedürfnisse der Schweiz;*
- c. *eine Gewährung von Aufnahme, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Gründe oder die Vereinigung der Familie es erfordern;*
- d. *eine ausgeglichene demographische und soziale Entwicklung.*

JDS

propone una nuova formulazione dell'articolo:

- a. *le recrutement de la main-d'œuvre s'opère en vue d'assurer le bien-être de la population résidente, en particulier pour satisfaire ses besoins économiques, sociaux et de la santé, e dans l'intérêt de l'économie locale et nationale;*
- b. *les intérêts culturels, sportifs et scientifiques de la Suisse sont pris en compte de façon appropriée;*
- c. *les étrangers ont le droit de séjourner et de travailler en Suisse lorsque des obligations de droit international le prescrivent et que des motifs humanitaires prépondérants, la protection de droits privés, de la santé, de la vie familiale ou de liens analogues l'exigent.*
- d. *(abolir)*

Motivazione:

Considerando esclusivamente gli interessi economici del Paese, la lettera a viene meno al compito costituzionale di vegliare al benessere di tutti gli strati della società. La nuova formulazione alla lettera c dovrebbe consentire di riconoscere, nelle situazioni elencate, un diritto al rilascio di un permesso che può essere fatto valere anche dinanzi al Tribunale federale. La lettera d va stralciata in quanto formulata in maniera troppo indeterminata, portando così a una situazione di incertezza giuridica.

CTIE

propone:

- a. *le recrutement de travailleurs étrangers s'opère dans le respect des intérêts économiques, sociaux, démographiques et culturels du pays;*
- b. *les étrangers sont accueillis pour des motifs de réunion de la famille ou humanitaires et lorsque des obligations de droit international le prescrivent.*

Lett. a, 1° periodo:

FSSC, Inbi, olym, MiBe, FraP!, MiRA, FIZ, fz, nos, SolF

sostengono che l'ammissione non deve avvenire unicamente in base ad interessi economici, bensì nell'interesse dell'intera società. CSP propone pertanto che questo periodo sia stralciato, anche perché non sarebbe possibile verificare per davvero se i presupposti sono adempiti o no.

HGU

... avviene nell'interesse *a lungo termine*...

FSI

... avviene nell'interesse *durevole*...

FSM

ritiene che l' "interesse economico del Paese" per l'ammissione andrebbe definito più da vicino. Vi è inoltre il pericolo di ripetere gli errori commessi in passato nel reclutare manodopera poco qualificata. Un monitoraggio esterno all'amministrazione consentirebbe di garantire gli interessi della Svizzera a lungo termine. Il termine "reclutamento" andrebbe sostituito mediante la nozione più moderna di "ammissione" (è quanto sostengono anche GeBe, SACC).

Lett. a, 2° periodo:

PPD

ritiene che i pertinenti criteri andrebbero commentati, fissati e concretizzati più da vicino nel contesto dell'ordinanza.

FSM, SolF

propongono di rinunciare a menzionare le "possibilità d'integrazione sociale". Non esiste una definizione comunemente riconosciuta di questo termine non definito.

Let. b:

CUS

...sono appoggiati gli interessi culturali...

CSP

propone di stralciare questa lettera in quanto non chiaramente definita e non applicabile.

Let. c:

CSP

propone che siano menzionate anche le coppie di stesso sesso e le coppie di concubini.

Let. d:

FSSC

propone di sostituire "non ostacola" con "contribuisce a".

CFR, FSAG, FSM

reputano la formulazione troppo negativa in quanto sembra voler scongiurare un presunto momento pericoloso della migrazione. Ora, la Svizzera è fortemente tributaria della migrazione dal punto di vista dello sviluppo demografico.

Proposta CFR, CRS, CAR, FSM, CVS, ASZ:

... die Zuwanderung trägt einer ausgeglichenen und sozialen Entwicklung Rechnung

CSP, Inbi, MiBE

proporgono di stralciare la lettera d in quanto basata su considerazioni di tipo allarmistico per quel che concerne l'infestieramento.

Ulteriori richieste

FSSC

propone di usare questo articolo quale introduzione al capitolo 5.

GR, SG, AI, ACPS

proporgono di stralciare questo articolo in quanto troppo indeterminato e privo di portata normativa. Caso mai, occorrerebbe menzionare anche aspetti sociali quali la capacità delle scuole e l'offerta di posti di apprendistato, ambedue criteri determinanti per l'ammissione degli stranieri. LU vorrebbe inoltre che, nel contesto del ricongiungimento familiare, fossero menzionati anche punti di vista dell'integrazione.

SH, SZ, GeBe

ritengono che le nozioni non determinate di questo articolo non sono atte ad aiutare le autorità nell'interpretare o delimitare i testi di legge. Sarebbe pertanto auspicabile concretizzare maggiormente tali nozioni. SZ deplora inoltre l'assenza di una chiara gerarchia delle priorità. GeBe considera sprezzante ed egoista l'orientare la politica d'ammissione in funzione dei soli bisogni statali ed economici del Paese ospite; non è inoltre chiaro quale sia il rapporto dello sviluppo democratico e sociale con l'ammissione.

ACS

richiede parimenti una presentazione dei conflitti, a livello di obiettivi, tra i singoli criteri d'ammissione e le proposte di soluzione. A tal fine occorrerebbe elaborare anche un assetto della Confederazione in materia di politica migratoria.

Art. 5 Integrazione

L'integrazione degli stranieri è promossa segnatamente al fine di:

- a. incoraggiare gli stranieri a familiarizzarsi con i dispositivi statali e sociali e con le condizioni di vita che prevalgono sul piano locale;
- b. stimolare la comprensione tra popolazione svizzera e straniera e facilitare la loro convivenza nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto;
- c. garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la parità di possibilità, segnatamente per quanto concerne formazione, attività professionale, vita sociale e culturale e cure sanitarie.

Prese di posizioni delle cerchie consultate

ZH, JDS, CSP

auspicano che venga definito il termine "integrazione".

Proposta JDS, CSP:

L'intégration est l'approfondissement des relations entre les membres de la société, notamment entre les Suisses et les immigrants ainsi qu'entre les différents groupes d'immigrants, par l'instauration d'une égalité de chances, de droits et de devoirs.

Le prese di posizione di JDS, CSP contengono ulteriori proposte di formulazione per l'articolo 5. Esse sono favorevoli segnatamente a misure integrative indipendentemente dallo statuto di polizia degli stranieri nonché a un diritto alla parità di opportunità.

TG, FSSC

propongono che il presente articolo sia ripreso al capitolo 8 (Integrazione).

OW, USAM

reputano che l'avamprogetto non illustri in maniera sufficientemente chiara i compiti concreti di Cantoni, Comuni e Confederazione nel settore dell'integrazione.

PLR

vorrebbe che figurasse anche l'obbligo degli stranieri di rispettare l'ordine giuridico e sociale svizzero. Il rispetto di tale obbligo dovrebbe costituire un importante criterio per le decisioni delle autorità in materia di concessione di diritti protetti dalla legge.

PEV

si pronuncia a favore di un complemento che faccia riferimento alla necessità di apprendere una lingua ufficiale. I datori di lavoro devono contribuire all'integrazione ad esempio mediante un appoggio finanziario oppure impartendo corsi linguistici durante il tempo lavorativo (anche SEI, CSP, JDS).

GeBe

vorrebbe in particolare che si rinunciasse alla limitazione delle misure integrative alle sole persone che soggiornano legalmente e a lungo termine nel nostro Paese.

ucs

desidera che i Comuni e le Città siano menzionati esplicitamente quali partner nel contesto del lavoro integrativo.

SEI

trova la descrizione dell'integrazione troppo esigua e unilaterale.

CTIE

vorrebbe che le disposizioni in materia d'integrazione fossero riprese in una legge quadro unitamente ai principi della politica migratoria.

FSM

afferma che le disposizioni sull'integrazione vanno adeguate all'ordinanza sull'integrazione, entrata in vigore nel frattempo.

KFG, SolF

auspicano che sia introdotta una lettera d che sancisca il promovimento dell'integrazione specifica delle donne.

Inbi

auspica una legge sull'integrazione a parte (come pure PS, SSF) e vorrebbe che fosse menzionato anche il riconoscimento di diplomi e certificati professionali stranieri. Essa è favorevole al diritto di voto e di eleggibilità per gli stranieri (come pure ALD, SOS, CSP, JDS, COES, che auspicano la menzione del promovimento della naturalizzazione) nonché alla creazione di un Ufficio federale della migrazione e dell'integrazione indipendente.

Let. b:

CFS propone la seguente formulazione:

... das gegenseitige Verständnis zwischen *und unter* der schweizerischen und ausländischen Bevölkerung zu wecken und zu *fördern* La seconda proposta è appoggiata da CRS, CAR, CFR, kurz.

olym, MiBE

propongono la seguente formulazione:

.. zu wecken den gegenseitigen Respekt zu fördern und den gesellschaftlichen Status von MigrantInnen aufzuwerten. La menzione della parità donna-uomo è richiesta anche da bf.

Let. c:

FSSC, CVS, CTIE, olym, ff, MiBE

propongono di stralciare "a lungo termine". CVS, Olym, MiBE vorrebbero che si rinunciasse anche al termine "legalmente"; occorre inoltre menzionare il promovimento della partecipazione.

SOS

propongono il seguente complemento, onde sottolineare anche il promovimento: ...“gleiche Chancen sicherzustellen und die Fähigkeiten und Ressourcen der Migrantinnen und Migranten für die Aufnahmegesellschaft fruchtbar zu machen.“

Art. 6 Politica esterna in materia di migrazione

La politica esterna in materia di migrazione mira agli obiettivi seguenti:

- a. diminuzione della migrazione involontaria mediante l'adozione, negli Stati di provenienza, di provvedimenti che promuovono i diritti dell'uomo, la democrazia, lo Stato di diritto, di misure volte a prevenire e gestire i conflitti e a favorire uno sviluppo sociale ed economico che sia ecologico, durevole ed equilibrato. A tal scopo, la Confederazione collabora con altri Stati e con organizzazioni internazionali;
- b. collaborazione internazionale segnatamente nei settori dell'asilo e della riammissione degli stranieri;
- c. disciplinamento della circolazione delle persone con altri Stati.

Pareri delle cerchie consultate

KFG, bf

auspicano che sia formulato anche l'obiettivo della parità donna-uomo.

Let. a:

SH:

.... "A tal scopo, la Confederazione collabora con *gli Stati di provenienza* e con organizzazioni internazionali."

GeBe

La nozione di "Stati di provenienza" va sostituita mediante un'espressione più adeguata.

PEV

deplora l'assenza di un obbligo di fornire diverse prestazioni per gli Stati di provenienza dei migranti involontari; si dovrebbero inoltre prendere in considerazione solo gli accordi di riammissione conclusi con Stati che garantiscono il rispetto dei diritti umani.

FSSC

ritiene che vada menzionato esplicitamente l'aiuto allo sviluppo.

HEKS, CRS

Le opere d'aiuto e altre ONG vanno menzionate esplicitamente in qualità di partner (lett. a). La collaborazione internazionale si riferisce inoltre anche al settore degli stranieri (lett. b).

CAR

propone di aggiungere una frase volta a salvaguardare la cooperazione allo sviluppo, sinora coronata di successo: "e con organizzazioni internazionali. *Die finanziellen Mittel, die die Bestrebungen zur Verminderung der unfreiwilligen Migration unterstützen, dürfen die für die Entwicklungszusammenarbeit des Bundes bereitgestellten Mittel nicht tangieren.*"

Let. b

GeBe

reputa infelice l'espressione "riammissione" e vorrebbe che il concetto fosse meglio definito.

22.03 Capitolo 3: Entrata e partenza (art. 7 - 11)**Art. 7 Condizioni d'entrata**

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. è in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;
- b. è, se del caso, in possesso di un visto;
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
- d. non mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici né le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. non è colpito da nessuna misura di respingimento;

² Se è previsto un soggiorno di breve durata, la partenza dalla Svizzera al termine dello stesso può essere data per scontata.

³ Lo straniero che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa necessita di un visto o dell'assicurazione di rilascio del permesso di dimora o di breve durata.

⁴ Il Consiglio federale determina il tipo di documenti di legittimazione necessari per il passaggio del confine e stabilisce i casi in cui non è necessario un visto o un'assicurazione giusta il capoverso 1 lettera b e il capoverso 3.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

GR, per analogia ACPS, CSP

La disposizione è formulata in termini troppo generali, lasciando un margine d'interpretazione troppo esteso (p.es. lett. c e d).

VS, FR, VD

esigono che sia precisato che si tratta di condizioni d'entrata cumulative.

SG, SH, GR, AI, VS, BL, GL, ACPS, per analogia GeBe

osservano che l'avamprogetto parte, a giusto titolo, dal presupposto di un obbligo generale del visto. Qui occorre formulare la cosa in termini di diritto positivo; come minimo occorre stralciare l'espressione "se del caso" alla lettera b.

BL

L'espressione "se del caso" va sostituita mediante la formulazione "fatti salvi i capoversi 3 e 4".

TG

propone che per lo meno a livello di ordinanza sia stabilito che i "mezzi finanziari necessari al soggiorno" (lett. c) vanno calcolati sulla base delle direttive CSIAS.

PES, SSF, nos, MiBE, olym, fz, MKS

chiedono che siano stralciate le lettere b e d in quanto la lettera a e il capoverso 4 bastano a disciplinare la questione.

PES, SSF, gat, nos, MiBE, olym, fz, MKS

chiedono che sia stralciata la lettera c onde evitare di discriminare gli immigranti provenienti da Stati non membri dell'UE rispetto ai cittadini di Stati dell'UE.

PS, PES, CSP, JDS, FIZ, MKS

chiedono che sia stralciato e revocato l'obbligo del visto d'entrata in quanto discriminante e controproducente (fomenta l'illegalità nonché l'attività criminale dei passatori).

Cpv. 2

ZH, in parte SZ, USAM, GeBe

propongono che, anziché parlare di "soggiorno di breve durata", si usi l'espressione "soggiorno limitato". La "breve durata" andrebbe definita.

AG

non trova giusto che la partenza scontata al termine del soggiorno sia definita quale condizione normativa solo per i soggiorni di breve durata. Esso propone che tale criterio debba essere rispettato per tutti i casi di soggiorno il cui scopo è limitato nel tempo.

VS

propone di riunire i capoversi 3 e 4 in un solo capoverso.

VS, LS

chiedono che l'espressione "può essere data" venga sostituito mediante "sia".

UDC

propone la formulazione seguente, per motivi inerenti alla garanzia della partenza: *"Ist ein Aufenthalt von kürzerer Dauer vorgesehen, muss zudem die Wiederausreise garantiert werden."*

PES, ucs, gat, nos, MKS, in parte FIZ, MiBE, olym, fz

chiedono che il capoverso sia stralciato in quanto superfluo e formulato in maniera non chiara. Si chiedono inoltre se tale disposizione va interpretata nel senso che occorre presentare un biglietto di ritorno, prevedere il denaro per il viaggio di ritorno o firmare una dichiarazione secondo la quale l'interessato è disposto a rientrare in patria alla fine del soggiorno.

Inbi

chiede che il capoverso sia stralciato onde consentire a persone provenienti da cosiddetti "Paesi d'asilo potenziali" di venire in Svizzera per visitare i loro familiari e rinvia in merito alla CEDU.

CSP

trova la formulazione "...la partenza dalla Svizzera... può essere data per scontata" troppo vaga e chiede che vi si rinunci.

Cpv. 3

BE

constata che le persone che restano in Svizzera per meno di tre mesi e che intendono esercitarvi attività lucrativa (p.es. suonatori girovaghi) non necessitano un permesso per dimoranti temporanei e chiede pertanto che sia introdotta la seguente modifica: "Lo straniero che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa e intende soffermarsi per oltre tre mesi necessita dell'assicurazione di rilascio del permesso di dimora o di breve durata."

BL

osserva che non è chiaro se l'assicurazione del rilascio del permesso sostituisce il visto.

PES, SSF, FIZ, nos, MiBE, olym, fz, MKS

chiedono che il capoverso sia stralciato in quanto la lettera a e il capoverso 4 bastano per il disciplinamento della questione.

Cpv. 4

GeBe, ACS

trovano che non sia chiaro se sia richiesto il visto e un'assicurazione di rilascio del permesso oppure se basti l'uno o l'altra. È pertanto auspicabile una formulazione più chiara.

Ulteriori richieste

SG, SH, GR, AI, BL, GL, NW, ACPS, e analogamente TI

ritengono che in questo articolo vadano disciplinate chiaramente anche le condizioni d'entrata per stranieri non esercitanti attività lucrativa. Manca soprattutto la prescrizione secondo cui anche le persone che entrano in Svizzera in vista di trascorrervi un periodo di oltre tre mesi necessitano un'assicurazione di rilascio del permesso o di un pertinente visto se sottostanti all'obbligo del visto. Ciò segnatamente onde evitare che determinati stranieri desiderosi di soggiornare durevolmente in Svizzera scelgano questa via di facile accesso al nostro Paese – senza assicurazione di rilascio del permesso e senza visto –, costringendo le autorità d'esecuzione a rilasciare un permesso di dimora dinanzi al "fatto compiuto", oppure ad avviare una laboriosa procedura di allontanamento.

OW

ritiene che occorra disciplinare i presupposti in caso di modifica dello scopo iniziale del soggiorno per stranieri non esercitanti attività lucrativa.

BL

trova che la questione di sapere in che casi è necessario un visto d'entrata è tuttora risolta in maniera insoddisfacente. In un articolo specifico occorrerebbe prescrivere esplicitamente l'obbligo di sollecitare un visto presso l'autorità competente per il futuro luogo di domicilio o di lavoro prima di entrare in Svizzera onde stabilirvisi o esercitarvi attività lucrativa. La domanda andrebbe depositata direttamente all'autorità in questione oppure per il tramite della rappresentanza di Svizzera nel Paese del domicilio attuale del richiedente.

OSAR, SOS, CRS

propongono un capoverso 5 dal tenore seguente: "*Vorbehalten bleiben die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz und die besonderen Bestimmungen des Asylgesetzes*". La menzione esplicita della riserva degli obblighi di diritto internazionale pubblico accrescerebbe l'attenzione delle persone incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 8 Rilascio del visto

¹ Su incarico della competente autorità federale o cantonale, il visto è rilasciato dalla rappresentanza all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

² In caso di rifiuto del visto, l'autorità federale competente emana, su richiesta, una decisione sottoposta a tassa.

³ Per la copertura di eventuali spese di assistenza o legate allo sfratto, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia limitata nel tempo, la conclusione di un'assicurazione, una cauzione o altre garanzie.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SG, GR, AI, VS, GL, ACPS, GeBe, e analogamente BE, AR, FR, JU, LS

propongono il seguente complemento: "*Bei Besuchsaufenthalt erteilt das BFA die Aufträge*".

LU, AG

sono dell'avviso che la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni vada effettuata con la massima trasparenza.

BL

trova che non è chiaro in che casi le autorità cantonali e in quali le autorità federali possono dare il mandato di rilasciare il visto e cosa implica esattamente tale mandato. È inoltre poco chiaro se le rappresentanze di Svizzera all'estero avrebbero o no la possibilità di esaminare il rilascio del visto e in quali casi potrebbero rifiutare tale rilascio.

PES, SSF, nos, MiBE, olym, fz, MKS, in parte CSP

chiedono lo stralcio dell'intero articolo in quanto non pertinente nella presente legge. Esso andrebbe invece discusso nel contesto dell'ordinanza.

Cpv. 2

BL

si chiede se il capoverso 2 vada interpretato nel senso che la Confederazione non potrebbe incaricare un'autorità cantonale del rilascio di un visto.

NE

propone che sia evocata esplicitamente la possibilità di ricorso.

Cpv. 3

ZH

osserva che, per motivi legati a un forte rischio di spese a carico della mano pubblica, si dovrebbe esigere che il garante si impegni anche a coprire eventuali spese mediche. Il capoverso 3 andrebbe pertanto riformulato in modo da aggiungere alla dichiarazione di garanzia anche la copertura di eventuali spese assistenziali, sanitarie e legate allo sfratto.

GeBe

constata delle inesattezze a livello linguistico nel testo tedesco ("...kann.....andere Sicherheiten verlangt werden").

OSAR, CAR

accolgono favorevolmente l'estensione delle possibilità di garanzia.

Inbi

chiede che sia stralciato il passaggio "una cauzione o altre garanzie".

Cpv. 4

Inbi

chiede che il capoverso sia stralciato.

Art. 9 Posti di confine

¹ L'entrata e la partenza avvengono ai posti di confine designati come aperti al traffico dal dipartimento federale competente.

² Il Consiglio federale determina le deroghe e disciplina il piccolo traffico di confine.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

PES, SSF, gat, FIZ, nos, MiBE, olym, fz, MKS

chiedono che il capoverso sia stralciato in quanto persegue un controllo totale e poco sensato dei moti migratori.

SAV, econo

chiedono che sia introdotto il seguente complemento: *"Die Einhaltung dieser Bestimmung ist durch geeignete und ausreichende Kontrollmassnahmen zu gewährleisten."*

Cpv. 2

GR

propone che il disciplinamento del piccolo traffico di confine sia lasciato alla competenza dei Cantoni o che comunque questi ultimi siano sentiti prima che sia sancita una regolamentazione di diritto federale.

Art. 10 Controllo alla frontiera

¹ Le persone che entrano ed escono dalla Svizzera possono essere controllate alla frontiera.

² Se l'entrata è rifiutata, la competente autorità federale emana, su richiesta, una decisione sottoposta a tassa. La richiesta va inoltrata immediatamente dopo il rifiuto dell'entrata.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SAV, USAM, econo

propongono la seguente modifica: *"Ein- und ausreisende Personen sind an der Grenze zumindest in ausreichenden Stichproben zu kontrollieren."*

CSP

trova la formulazione incomprensibile.

Cpv. 2

BE

propone di stralciare il capoverso 2 e di mantenere la possibilità del respingimento informale. La possibilità di esigere una decisione formale nasconde il rischio di vedersi intrufolare in tal modo una "procedura di diritto in materia d'asilo". Prima dell'emanazione di tale decisione, l'impiegato doganale dovrebbe infatti accordare non solo il diritto di essere ascoltato – il che comporterebbe già di per se difficoltà linguistiche pressoché insormontabili – ma sarebbe inoltre tenuto a decidere in materia di effetto sospensivo.

SG, AI,

raccomandano, per motivi legati alla praticabilità e alla leggibilità della nuova legge sugli stranieri, una ripetizione delle disposizioni in materia d'entrata per il deposito di domande d'asilo alla frontiera, o per lo meno un rinvio alle stesse.

NE

propone che sia menzionata esplicitamente la possibilità di ricorso.

UDC

teme un inutile lavoro amministrativo mediante le decisioni sottoposte a tassa e propone pertanto la formulazione seguente: *"Denjenigen Personen, die die Einreisevorschriften nicht erfüllen, wird die Einreise formlos verweigert."*

CFR, OSAR, CAR, CRS

ritengono grave che un ricorso contro l'emanazione di un divieto d'entrata sia, di fatto, impossibile. Essi propongono la formulazione seguente: *"Wird die Einreise verweigert, erlässt die zuständige Bundesbehörde auf Verlangen eine gebührenpflichtige Verfügung. Das Begehren ist innert 10 Tagen zu stellen."*

GeBe

propone di inserire un passaggio nella legge, secondo cui la persona allontanata va resa attenta al fatto che, se desidera una decisione immediata, ne deve fare richiesta subito dopo il rifiuto dell'entrata.

Art. 11 Competenza in materia di controllo alla frontiera

¹ Le autorità competenti dei Cantoni di confine eseguono il controllo delle persone alla frontiera.

² Su richiesta dei Cantoni di confine, il Consiglio federale può conferire al Corpo delle guardie di confine incombenze di controllo delle persone alla frontiera.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

ZH, e analogamente GR, in parte UDC

chiedono che la competenza federale esplicita in materia di controllo di confine sia motivata. Determinate mansioni legate all'esecuzione – come ad esempio l'effettuazione dei controlli di confine agli aeroporti internazionali – potrebbero senz'altro, alle medesime condizioni di finanziamento dei salari, essere assicurate dai Cantoni.

BS

chiede che la competenza per quel che concerne il controllo di confine sia fissata nella legge solo dopo la conclusione del progetto USIS.

NE

si chiede se i Cantoni dovrebbero cofinanziare il controllo di confine, il che non sarebbe auspicabile.

PES, SSF, nos, MKS

chiedono lo stralcio dell'intero articolo in quanto non pertinente nella presente legge. Esso andrebbe invece discusso nel contesto dell'ordinanza.

22.04 Capitolo 4: Soggiorno sottostante a permesso, obbligo di notificazione (art. 12 - 19)

Pareri delle cerchie consultate

NW, GL, AR, AI, GR, SG, ZG, BE, VS

propongono che in un articolo a parte sia detto esplicitamente che nei casi in cui l'entrata avviene in vista di stabilirsi in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa oppure in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa, la domanda va depositata obbligatoriamente prima dell'entrata, presso l'autorità competente per il futuro luogo di domicilio. La domanda va fatta pervenire direttamente a detta autorità oppure alla rappresentanza di Svizzera nel Paese dell'attuale soggiorno del richiedente.

ZH

Nell'ottica del necessario controllo e di un'eventuale ulteriore esecuzione dell'allontanamento non è soddisfacente il fatto che le persone desiderose di rimanere in Svizzera possano entrare nel nostro Paese senza garanzia che otterranno un pertinente permesso. Al momento del rilascio di un permesso di dimora iniziale, pertanto, si deve esigere, di regola, che la pertinente domanda sia depositata dall'estero e che l'entrata avvenga solo una volta assicurato il rilascio del permesso. Possono essere consentite deroghe unicamente nel caso di domande depositate per lo straniero all'estero desideroso di entrare in Svizzera da un garante che già soggiorna legalmente nel nostro Paese.

BL

considera la ripartizione in obbligo del permesso e di notificazione, condizioni d'ammissione e regolamento del soggiorno generalmente troppo complicata. Non è chiaro se vi debbano essere un permesso di dimora e un permesso di lavoro distinti. Dal punto di vista sistematico sarebbe più semplice riprendere tutte le disposizioni nel contesto di un capitolo che disciplini la dimora senza attività lucrativa nonché riassumere in un ulteriore capitolo le disposizioni in materia di dimora con attività lucrativa. Il tutto preceduto da disposizioni generali.

SolB

propone che sia introdotto un articolo che spieghi in che modo si possa legalizzare la situazione delle persone il cui soggiorno non è regolato.

Art. 12 Soggiorno senza attività lucrativa

¹ Per un soggiorno senza attività lucrativa di tre mesi al massimo, lo straniero non necessita di un permesso, a meno che nel visto non sia stata fissata una durata inferiore di soggiorno.

² Se lo straniero prevede un soggiorno senza attività lucrativa di una durata di oltre tre mesi, egli necessita di un permesso. Lo stesso va sollecitato presso l'autorità competente per il luogo ove risiede.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

CSP

Il soggiorno non sottostante all'obbligo del visto dovrebbe comportare almeno sei mesi.

Cpv. 2

LU

chiede se per luogo di residenza s'intende il domicilio ordinario e se l'autorità competente per tale luogo è l'autorità cantonale o un'autorità comunale. Le nozioni di luogo di dimora, domicilio ordinario e luogo di soggiorno sono descritte in maniera inesatta.

SH

Propone le seguenti precisazioni all'ultimo periodo del capoverso 2: *"Diese ist vor der Einreise bei der am Wohnort zuständigen Behörde oder zu deren Händen bei den Schweizer Vertretungen im Land des gegenwärtigen Aufenthaltes des gesuchstellenden Ausländers zu beantragen."*

Ulteriori richieste

NW, LU, GL, AI, GR, BL, SG, BE, ACPS, e analogamente UR, FR, LS

sono dell'avviso che l'inoltro preliminare di una pertinente domanda, segnatamente per le persone senza attività lucrativa, sia importante. Non bisogna che, grazie a un soggiorno di visita, per matrimonio, per cure mediche o altre ragioni simili, gli interessati approfittino per perseguire, di fatto, un soggiorno permanente.

Art. 13 Soggiorno con attività lucrativa

¹ Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera sollecita un permesso di dimora indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va sollecitato presso l'autorità competente per il luogo ove risiede.

² Il permesso può essere rilasciato unicamente allo straniero titolare di un visto o al beneficiario dell'assicurazione di rilascio del permesso giusta l'articolo 7 capoverso 3. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

³ È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

GL, AI, GR, BL, SG, AG, BE, ACPS, ACS GeBe,

Sovente, al momento della firma del contratto di lavoro o del deposito della domanda, l'interessato non è ancora al corrente del luogo di dimora. La disposizione andrebbe pertanto completata introducendo la possibilità, in alternativa al luogo di dimora, di inoltrare la domanda presso il futuro luogo di lavoro.

BS

Bisogna che sia detto più chiaramente che la domanda del permesso va depositata prima dell'inizio dell'attività lucrativa. Occorre inoltre precisare a chi spettano quali obblighi (nel contesto della domanda) – al datore di lavoro o al lavoratore.

ZH

La disposizione va completata nel senso che anche l'attività esercitata presso una ditta nella quale il richiedente esplica un ruolo dirigenziale vada qualificata quale attività indipendente, nonostante la qualità giuridica della stessa. L'attuale disciplinamento relativo all'attività lucrativa senza assunzione d'impiego non sottostante a permesso di otto giorni al massimo in un periodo di 90 giorni andrebbe ripreso nel testo di legge. Nell'interesse della sicurezza e chiarezza giuridica si dovrebbe poter desumere direttamente dalla legge in quali casi sussiste l'obbligo del permesso e in quali no.

NE

si chiede se l'autorità competente è quella cantonale o comunale. Occorre precisare che si tratta dell'autorità cantonale.

AG

Per le persone che intendono esercitare in Svizzera un'attività lucrativa di breve durata e senza assunzione d'impiego (p.es. colloqui d'affari), l'obbligo di procurarsi un permesso di lavoro rappresenta uno sforzo sproporzionato. Il disciplinamento sancito all'articolo 15 dovrebbe coprire anche i settori di cui agli articoli 13 e 14.

Cpv. 2

BL

Dal punto di vista della sistematica, la presente disposizione andrebbe inserita nel capitolo relativo al regolamento del soggiorno.

GR

Né dalla legge né dal rapporto esplicativo si può desumere quali siano le deroghe in questione. Si deve evitare che le stesse siano trattate in maniera troppo disinvolta.

SSF, fz, MiBE, nos, olym
propengono di stralciare il capoverso.

Cpv. 3

JDS, SSF

La definizione di attività lucrativa è troppo ampia. Si dovrebbe poter parlare di attività lucrativa ai sensi della LStr solo quando è raggiunto un introito sottostante a AVS.

È inoltre proposto di inserire la seguente disposizione:

"³Die zuständige kantonale Behörde kann für den Aufenthalt bis zum Bewilligungsentscheid eine provisorische Bewilligung für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erteilen."

USAM

La nozione di guadagno va precisata indicando che si tratta di un'attività svolta contro remunerazione.

fz, MiBE, nos, olym,
propengono il testo seguente: *"Als Erwerbstätigkeit gilt jede normal entlohnte Arbeit"*.

Art. 14 Obbligo di notificazione dell'arrivo

Lo straniero che necessita di un permesso si notifica presso la competente autorità svizzera del luogo di domicilio, prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

Pareri delle cerchie consultate

NE

si chiede se l'autorità competente è quella cantonale o comunale. Occorre precisare che si tratta dell'autorità cantonale.

VD

La formulation de cette disposition paraît problématique: comment l'étranger pourra-t-il annoncer son arrivée à son lieu de résidence avant qu'il n'y vienne séjourner ("avant le début du séjour"). Dès lors qu'il serait opportun d'insérer dans la loi l'obligation d'annonce dans un délai fixé après l'arrivée dans la commune de résidence, pourquoi ne pas maintenir l'obligation d'annonce dans le délai de 8 jours. (Quest'osservazione concerne solo il testo francese.)

ASCHPE, in parte GR

Il termine di notifica di otto giorni andrebbe ripreso. Manca inoltre il riferimento all'obbligo di notifica in caso di cambiamento d'indirizzo all'interno del Comune (da inserire per lo meno nell'ordinanza).

BL

Se la domanda è depositata prima dell'entrata, questo articolo va stralciato.

Art. 15 Prestazione di servizi transfrontaliera

Per facilitare la prestazione di servizi transfrontaliera a favore di determinati gruppi di stranieri e di determinate attività lucrative il Consiglio federale può emanare disposizioni derogative per quel che concerne l'obbligo di sollecitare un permesso o di notificarsi.

Pareri delle cerchie consultate

NW, GL, AI, GR, BL, SG, ZG, SH, ACPS, GeBe, in parte BE, UDC, ACS

Da questa disposizione si dovrebbero poter desumere gli obblighi concreti del prestatore di servizio. Invece, è attribuita al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni derogatorie nonostante non siano riconoscibili le prescrizioni valide generalmente per i prestatori di servizi. La formulazione è difficilmente comprensibile e andrebbe interamente riveduta.

L'attuale regola degli otto giorni andrebbe ripresa nella LStr. Il prestatore di servizi dovrebbe poter apprendere del tutto chiaramente quali condizioni d'entrata deve adempire e a quali condizioni sottostà all'obbligo del visto.

Art. 16 Procedura di notificazione dell'arrivo

¹ Al momento della notificazione dell'arrivo, lo straniero presenta un documento di legittimazione. Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti.

² L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale del Paese d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

CAR, OSAR, CRS

In determinati casi potrebbe essere difficile procurarsi documenti di legittimazione. Ciò nonostante, lo straniero dovrebbe avere la possibilità di notificarsi, risp. l'autorità dovrebbe poter procedere alla notifica.

Cpv. 2

LU

Bisogna che sia chiaro se l'autorità competente può esigere senza condizione alcuna un estratto del casellario giudiziale, il che è il caso tuttora nella prassi, e se vada mantenuto lo status quo.

GL, AR, AI, GR, BL, SG, ACPS, in parte FSSC

sono favorevoli al fatto che l'estratto del casellario giudiziale non è più richiesto automaticamente in tutti i casi. La legge dovrebbe tuttavia prevedere una competenza della polizia degli stranieri di verificare per altre vie adeguate la reputazione degli stranieri che depositano una domanda.

ZH, BL, SG, AG, BE, in parte FR, NE, CPD

La nozione di "altri documenti" è indeterminata. Per motivi legati alla protezione dei dati e alla trasparenza si dovrebbe sancire, per lo meno a livello di ordinanza, quali documenti o categorie di documenti s'intendono.

TI, SAV

La prescrizione potestativa andrebbe trasformata in una prescrizione vincolante.

Ulteriori richieste

GR, ACPS

Sarebbe auspicabile completare la disposizione precisando che la notifica può, risp. deve avvenire solo dopo la produzione di tutti i documenti necessari.

SVZ

Già al momento della procedura di notifica dei richiedenti l'asilo dovrebbe essere richiesto un documento di stato civile del Paese d'origine (atto di nascita, atto di matrimonio). Occorrerebbe inoltre che i dati dell'UFR (carte d'identità, altri documenti di stato civile, verbali d'audizione) fossero direttamente consultabili.

Art. 17 Notificazione della partenza

Lo straniero a beneficio di un permesso di dimora notifica all'autorità competente del luogo di domicilio la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

Pareri delle cerchie consultate

AI, SG, SH, TI, ACPS, ASCHPE

Onde facilitare le procedure è proposto, a determinate circostanze, di rinunciare all'esame della notifica. A tal scopo, nel settore degli stranieri occorrerebbe procedere a una promessa giuridica in virtù della quale si possa partire dal presupposto (quasi per legge) che una volta trascorso il periodo del soggiorno previsto, lo straniero lascerà il Paese senza tentare di ottenere una proroga del permesso.

UR

deplora l'assenza di un termine minimo.

NE

si chiede se l'autorità competente è quella cantonale o comunale. Occorre precisare che si tratta dell'autorità cantonale.

Art. 18 Notificazione da parte di terzi

¹ L'alloggiatore a pagamento notifica lo straniero all'autorità competente.

² Il datore di lavoro deve notificare l'inizio e la fine dei rapporti di lavoro con uno straniero all'autorità competente del luogo di domicilio dell'interessato o, se si tratta di un frontaliero, all'autorità competente del luogo di lavoro.

³ Il Consiglio federale fissa i termini di notificazione e le deroghe all'obbligo di notificazione.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

ZH, VS

La formulazione contenuta nell'articolo 2 capoverso 2 LDDS: "Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve..." va preferita a quella di "alloggiatore a pagamento" contenuta nell'avamprogetto. Le disposizioni relative all'obbligo di notifica vanno ridotte al minimo necessario.

NE

si chiede se l'autorità competente è quella cantonale o comunale. Occorre precisare che si tratta dell'autorità cantonale.

LS

Der Begriff "gewebsmässig" solle durch "gegen Entgelt" ersetzt werden. (Concerne solo il testo tedesco.)

Cpv. 2

LU, OW, AI, GR, BL, UDC, ACPS, AUSL, e analogamente JU, VS, LS

L'obbligo di notificarsi è previsto solo per il rapporto datore di lavoro - lavoratore. Attualmente numerosi affari non vengono più svolti in virtù di un contratto di lavoro bensì del diritto in materia di ordini e commissioni. Occorre dunque prevedere una normativa adeguata in materia.

NE

propone che la competenza spetti in maniera unitaria all'autorità sul posto di lavoro.

AR, SG

La notifica da parte del datore di lavoro circa l'inizio e la fine dei rapporti di lavoro va comunicata anche all'ufficio di controllo in materia di assicurazione malattia.

AUSL

critica l'introduzione dell'obbligo di notifica per il datore di lavoro. Esso andrebbe mantenuto solo laddove non sia possibile rilevare altrimenti i dati necessari.

SZ

propone di rinunciare al capoverso.

ASCHPE

L'obbligo di notifica del datore di lavoro attualmente vigente non ha potuto essere applicato (segnatamente per le PMI). In avvenire si deve pertanto rinunciare alla notifica presso il controllo degli abitanti. Tanto più che, giusta l'articolo 40 LStr, il cambiamento di posto può avvenire senza permesso.

SSA

Per i lavori stagionali, la notifica dovrebbe avvenire con maggiore flessibilità (dovrebbe bastare l'indicazione della settimana).

Cpv. 3

GL, AI, GR, BL, SG, ZG, AG, ACPS, GeBe

Nell'interesse della completezza e leggibilità della nuova legge sugli stranieri, i termini generali per le notifiche dovrebbero essere regolamentati nella legge.

Ulteriori richieste

ZG

chiede che sia mantenuto il disciplinamento attuale (art. 2 cpv. 1 LDDS).

Art. 19 Soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

¹ Lo straniero entrato legalmente può soggiornare in Svizzera fino alla decisione di rilascio o meno del permesso, sempreché si sia notificato entro il termine previsto. La decisione relativa alla proroga del permesso può parimenti essere attesa in Svizzera.

² L'autorità cantonale competente può emanare una disposizione derogativa se l'entrata è avvenuta adducendo uno scopo del soggiorno diverso o se lo esige la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna ed esterna.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

BS

Il disciplinamento proposto è nell'interesse degli stranieri ma non contribuirebbe a risolvere la crisi a livello dell'esecuzione. È pertanto proposto un nuovo orientamento della concezione della legge. La decisione relativa al permesso dovrebbe essere attesa, di principio, nel Paese d'origine. Onde evitare un eccessivo formalismo si potrebbe prevedere che gli stranieri entrati legalmente in Svizzera possono aspettare l'esito della domanda nel nostro Paese sempreché un esame sommario della situazione e delle condizioni giuridiche dimostri che sono soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso. Ciò consentirebbe inoltre di evitare rigori inutili.

USAM

La decisione relativa al rilascio del permesso va, di principio, attesa all'estero. Il capovero andrebbe completato aggiungendo che lo straniero dev'essere in grado di far fronte con i propri mezzi alle spese per il proprio sostentamento (anche per il cpv. 2).

SSF, fz, MiBE, nos, olym, e analogamente IGA

propongono la seguente modifica:

"MigrantInnen, die während ihres bewilligungsfreien Aufenthaltes eine Arbeitsstelle gefunden haben, dürfen sich bis zur Erteilung der (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhalten. Der Entscheid über die Verlängerung einer Bewilligung kann ebenfalls in der Schweiz abgewartet werden. Die zuständige kantonale Behörde kann bis zum Bewilligungsentscheid eine provisorische Bewilligung für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erteilen."

Motivo: durante il soggiorno non sottostante a permesso, i migranti che lo desiderano possono cercare un impiego o un altro modo di trovare di che vivere. Se vi riescono, sarebbe loro rilasciato un permesso per dimoranti temporanei.

Inbi

La possibilità di attendere in Svizzera la decisione relativa al permesso dovrebbe poter valere anche per le persone entrate illegalmente nel nostro Paese.

Cpv. 2

ZH

In caso di entrata precedente per uno scopo diverso dovrebbe continuare ad essere possibile l'allontanamento senza formalità. Lo stesso dovrebbe valere in riferimento all'obbligo di partenza una volta scaduto il termine di validità del permesso e in caso di introduzione di una nuova domanda.

PLR

Una decisione derogativa dovrebbe essere emanata anche per le persone che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti e necessitano quindi del sostegno dello Stato.

PEV

Anche se l'entrata è avvenuta adducendo un altro scopo del soggiorno, la decisione relativa al rilascio del permesso deve in ogni caso poter essere attesa in Svizzera.

SSF, gat, fz, MiBE, nos, olym, FIZ

propone di stralciare il capovero 2.

Ulteriori richieste

NW, LU, GL, AI, GR, SG, SZ, SH, TI, ACPS, e analogamente AR, OW, BL, ZG, UR, VS, UDC respingono la concezione proposta in materia d'entrata e propongono di rielaborarla completamente. Il disciplinamento proposto favorisce l'immigrazione a tappe in quanto consente agli stranieri di entrare in Svizzera in virtù di titoli di soggiorno facilmente ottenibili (p.es. visto per visita) e di introdurre poi in un secondo tempo – volutamente – la domanda di un altro titolo di soggiorno che richiede l'adempimento di presupposti più esigenti. Il fatto che il richiedente è autorizzato ad attendere in Svizzera l'esito della sua domanda favorisce il ricorso alle vie legali e rischia, in ultima analisi, di mettere in forse anche la questione dell'esecuzione (datore di lavoro soddisfatto, bambini scolarizzati, problematica dei casi particolarmente rigorosi, ecc.).

Data l'elevata proporzione di stranieri nonché la crescente pressione migratoria, è necessario rendere più restrittive le condizioni d'entrata. Sarebbe pertanto corretto che lo straniero dovesse aspettare all'estero la decisione concernente il suo permesso e potesse attendere la stessa in Svizzera solo a condizioni restrittive disciplinate dalla legge.

UDC, e analogamente Gebe propongono la seguente formulazione:

¹ *Ein Antrag zur Erteilung einer neuen Bewilligung in der Schweiz hat vom Ausland aus zu erfolgen und dessen Behandlung ist dort zu erwarten.*

² *Der Entscheid über die Verlängerung einer bestehenden Bewilligung kann in der Schweiz abgewartet werden.*

³ *Die zuständige kantonale Behörde kann eine abweichende Verfügung treffen, wenn der Antragstellende ausreichende Gründe nachweisen kann."*

22.05 Capitolo 5: Condizioni d'ammissione (art. 20 - 33)

22.051 Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa (art. 20 -29)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, BS, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, JU, LS sono di principio d'accordo con le prescrizioni d'ammissione, fatte salve diverse osservazioni (vedi anche commenti ai singoli articoli). Nell'interesse di uno sviluppo demografico e sociale armonico, l'immigrazione in provenienza da Stati non membri dell'UE/AELS va mantenuta al più basso livello possibile (ZH). Taluni Cantoni si dicono preoccupati dagli effetti negativi del sistema di ammissione per quel che concerne il lavoro nero e le domande d'asilo (p. es. FR, TI) nonché della disparità di trattamento tra cittadini dell'UE e altri stranieri (p.es. SO). AI auspica che l'ammissione sia regolata da criteri più oggettivi. TI chiede una definizione più chiara di nozioni chiave quali "interesse economico del Paese", "manodopera qualificata", ecc.

SO

approva le condizioni d'ammissione proposte, considera l'apertura del mercato del lavoro svizzero come necessaria, anche dal profilo demografico, e ritiene che il disciplinamento derogatorio non sia sufficientemente vincolante. SO propone pertanto un disciplinamento esplicito nella legge secondo cui il Consiglio federale, in caso di penuria di manodopera all'interno del Paese o nell'UE, garantisca l'entrata e la dimora di quadri e specialisti provenienti da altri Paesi.

VD

disapprova le condizioni d'ammissione, considerandole troppo rigide e discriminanti nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS. Il disciplinamento non tiene inoltre sufficientemente conto dei bisogni dell'economia per quel che concerne la manodopera poco qualificata.

GE

disapprova l'avamprogetto segnatamente in quanto non conforme ai bisogni futuri dell'economia svizzera (p. es. domanda di manodopera meno qualificata proveniente da Stati terzi) né alle realtà della migrazione.

PLR

appoggia di principio una regolamentazione più restrittiva per i cittadini di Stati terzi, anche se trova che, per evitare il moltiplicarsi di casi di lavoro nero, si dovrebbe prevedere un permesso limitato a 3 o 4 mesi senza diritto al ricongiungimento familiare e senza diritto alla trasformazione del permesso di dimora in permesso di domicilio.

PPD

approva le condizioni generali d'ammissione per le persone esercitanti attività lucrativa provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS ed approva parimenti il sistema di ammissione binario.

PS

disapprova generalmente le condizioni generali d'ammissione e le condizioni d'ammissione specifiche per persone (esercitanti attività lucrativa) provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS (rifiuto dell'avamprogetto di legge).

PES

lascia intendere di essere favorevole alla parità di trattamento dei migranti, indipendentemente dal Paese di provenienza e dalle qualifiche professionali.

DS

disapprovano di principio la politica d'ammissione.

PSdL

si oppone con forza a una "legge specifica" per determinati gruppi di stranieri e chiede la parità di trattamento per tutti gli immigranti.

CFF

approva pur ponendo delle riserve, ovvero il rispetto della parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione (sesso, formazione, ecc. / vedi anche le prese di posizione delle organizzazioni femminili).

CFR

disapprova le condizioni d'ammissione (la limitazione alla manodopera "qualificata" proveniente da Stati terzi rischia di infrangere il principio della parità di trattamento e non tiene conto della situazione specifica delle migranti).

CUS

chiede che, per lo meno a livello di ordinanza, sia stabilito che le scuole superiori possano assumere anche in avvenire la manodopera straniera anche in provenienza da Stati terzi per i bisogni della ricerca e dell'insegnamento. Essa auspica che l'ammissione di studenti stranieri continui ad essere garantita e che i tirocini siano autorizzati anche in avvenire.

CSD

constata che è disatteso il principio della formulazione non sessista (capitolo 5, sezione 1, art. 20 lett. a, 26 cpv. 1, 26 cpv. 3 lett. a, 29: Arbeitgeber, Spezialisten, Investoren und Unternehmer, Anbieter – nella versione tedesca)..

ACS

chiede che, per una buona prassi d'esecuzione, siano previste norme giuridiche chiare ed univoche per quel che concerne le condizioni d'entrata.

ucs

approva perlomeno le condizioni d'ammissione, pur auspicando ulteriori norme giuridiche più esatte.

GeBe

approva le condizioni generali d'ammissione ponendo tuttavia importanti riserve. Ad eccezione del diritto d'asilo, è giusto limitare l'entrata di stranieri provenienti da regioni vincolate da trattati internazionali, a condizione che la Svizzera si impegni, nel contempo, seriamente a migliorare le condizioni vitali in tali Paesi. Nell'ottica della parità di diritti, tuttavia, è generalmente problematico applicare condizioni d'ammissione differenziate.

JDS

hanno grandi riserve nei confronti delle condizioni d'ammissione e chiedono uno statuto unitario per quel che concerne il diritto in materia di stranieri, calcato sullo statuto dei cittadini di Stati dell'UE/AELS. L'ammissione non deve, di principio, sottostare a condizione limitativa alcuna.

CVS

non si identifica con le condizioni d'ammissione. La suddivisione in cerchie è particolarmente discutibile in quanto suddivide gli esseri umani in categorie inammissibili dal punto di vista etico.

FCPS

non può, per vari motivi, appoggiare le condizioni d'ammissione e trova ad esempio che l'atteggiamento culturale da adottare nei confronti di una popolazione straniera particolarmente densa in determinate regioni non sia un riflesso di difesa nei confronti dell'immigrazione, bensì misure volte a promuovere attivamente l'integrazione degli stranieri. La FCPS si oppone inoltre all'idea di conferire alle autorità la competenza di selezionare gli stranieri, e contesta l'intenzione di limitare l'immigrazione in provenienza da Stati terzi ai soli specialisti. Essa chiede una politica d'ammissione umana, che tenga conto delle esigenze sociali ed economiche e che sia di competenza del mercato libero del lavoro.

CSP

respinge le condizioni generali d'ammissione in quanto le trova inammissibili (preferenza all'ammissione di manodopera qualificata e forte limitazione dell'ammissione di manodopera poco qualificata proveniente dai Paesi più poveri).

SAV (econo)

è di principio favorevole alle condizioni generali d'ammissione per persone esercitanti attività lucrativa provenienti da Stati dell'EU/AELS e considera le condizioni personali specifiche per cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS quali la vera e propria disposizione centrale, da non edulcorare in alcun modo se il Consiglio federale non vuole perdere di vista l'obiettivo della stabilizzazione. Econo rinvia alle osservazioni del SAV e aggiunge che l'assetto della politica in materia di stranieri deve tuttavia tenere conto anche degli interessi legittimi dei diversi rami e regioni. Ciò concerne anzitutto il lavoro stagionale nelle regioni di montagna (richiesta delle camere di commercio dei Cantoni GR, JU, TI e VS, membri di econo, con riferimento all'art. 26).

SWM

approva la concezione di fondo ed appoggia – anziché un sistema a punti – le disposizioni di legge e le istruzioni che disciplinano il potere discrezionale; SWM appoggia inoltre l'articolo 26; occorre tuttavia evitare che il permesso per dimoranti temporanei si trasformi di fatto in una nuova possibilità di immigrazione per il personale poco qualificato proveniente da Stati non membri dell'UE/AELS. L'interesse economico del Paese quale base per la prassi d'ammissione va circoscritto.

CP

ritiene che il mondo economico auspica che venga fatta la minima differenza possibile, nella limitazione delle ammissioni, tra cittadini UE e cittadini di altri Stati. Occorre inoltre sancire nella legge il principio di celerità nel disbrigo delle procedure di permesso (concorrenza tra le scuole)!

FRSP

approva di principio le condizioni d'ammissione, pur esprimendo preoccupazione per i limiti imposti alle possibilità per le multinazionali di reclutare ed assumere i propri quadri (tra cui la manodopera fresca di diploma e con poca esperienza) entro tempi ragionevoli, segnatamente se provenienti da Stati terzi. FRSP auspica che questo tema sia oggetto di attenzione e benefici di agevolamenti. Ci si chiede inoltre se, a determinate condizioni, non si debbano aprire le frontiere anche alla manodopera poco qualificata, ad esempio proveniente da Paesi dell'est.

USAM

approva solo in parte le condizioni d'ammissione e in particolare trova inammissibile il principio restrittivo, sancito nella legge, del reclutamento di personale qualificato al di fuori dell'EU/AELS. In situazioni particolari dal punto di vista economico o del mercato del lavoro dovrebbe sussistere la possibilità di assunzione anche per manodopera non qualificata (competenza del Consiglio federale).

Forum PMI

auspica che le condizioni d'ammissione siano modificate in modo, ad esempio, da consentire anche a lavoratori poco o non qualificati provenienti da Stati terzi di essere ammessi in qualità di dimoranti temporanei a determinate condizioni, come per esempio durante soggiorni di vacanza o nel periodo della raccolta nel settore agricolo. La legge dovrebbe veicolare maggiore trasparenza e sicurezza.

SSIC

approva, seppur con riserve imperative (vedi contributi in margine ai singoli articoli).

GaSu (compreso ASCO)

non è soddisfatta delle condizioni d'ammissione avanzate (troppo poca importanza accordata a criteri di economia pubblica; il sistema di ammissione binario non migliorerebbe la situazione del mercato del lavoro nel settore alberghiero – penuria di personale ausiliare, ecc.).

SSA

accetta il fatto che occorre limitare l'ammissione di manodopera proveniente da Stati terzi. La salvaguardia di interessi dell'economia generale del Paese a lungo termine non dovrebbe escludere l'ammissione di persone per lavori più umili. Basterebbe concepire in modo adeguato la politica in materia di permessi. SSA respinge il sistema d'ammissione nel suo insieme.

USC, SOBV, ASF, UCS

disapprovano le condizioni generali d'ammissione. Infatti, anche i settori che non trovano il personale necessario entro lo spazio dell'UE/AELS (anche il personale poco o non qualificato) dovrebbero avere la possibilità di reclutare tale personale all'infuori di tale spazio. Una regolamentazione restrittiva dell'immigrazione sarebbe di per sé accettabile. È ricordato che si potrebbero prevedere programmi di formazione e perfezionamento, organizzati dalle associazioni professionali, destinati anche a cittadini di Stati terzi.

SACC

deplora l'abolizione del cosiddetto "modello a tre cerchi" e auspica una procedura d'ammissione più generosa e più celere per la manodopera di imprese della "nuova economia" nonché per il trasferimento di collaboratori all'interno delle imprese. SACC avanza numerose proposte relative alla competenza del Consiglio federale a livello di ordinanza.

USS

trova le condizioni d'ammissione largamente inaccettabili; la sua filosofia si basa sulla libera circolazione e la parità di trattamento, unitamente a misure di controllo relative alle condizioni lavorative e alle prestazioni sociali per tutti i lavoratori. L'USS è pertanto contraria a privilegi accordati al personale altamente qualificato proveniente da Stati terzi; criteri sociali, culturali e umanitari nonché uno sviluppo armonico e sostenibile dell'economia debbono parimenti entrare in linea di conto.

FSSC

esprime un accordo di fondo, pur con qualche riserva; ovvero accetta l'intenzione di non ammettere manodopera non qualificata proveniente da Stati terzi, e chiede che non si ritorni sulla delega della competenza al Consiglio federale, discussa in seno alla commissione peritale, in materia di deroga a tale principio in casi particolari per quel che concerne la situazione economica e del mercato del lavoro (ostacolo a processi di adeguamento strutturale, ecc.).

FSI

approva il concetto di fondo, in particolare l'ammissione di manodopera proveniente da Stati terzi. Si preoccupa tuttavia della possibile tentazione, in avvenire, di creare tutta una serie di disciplinamenti derogatori in funzione dei desideri dell'economia (varie riserve).

SEI

chiede la parità di trattamento per i cittadini di Stati terzi ammessi legalmente rispetto ai cittadini dell'UE.

HGU

spera che il concetto di base proposto verrà realizzato e che le deroghe saranno mantenute a un livello minimo.

Organizzazioni femminili e di donne migranti

disapprovano gran parte delle condizioni d'ammissione, che trovano troppo calcate su criteri puramente economici. Le donne provenienti da Stati terzi (vedi prese di posizione relative all'art. 26) possono immigrare praticamente solo in vista di matrimonio o di un'attività nel settore del commercio sessuale, oppure in maniera illegale. Le limitazioni previste rischiano di aumentare i casi di lavoro nero e le precarie condizioni di soggiorno di favorire lo sfruttamento e il dumping salariale.

FSAG, IGA, CISS

disapprovano le condizioni d'ammissione. I motivi di tale posizione sono un orientamento troppo unilateralmente volto a promuovere l'economia e la mancata considerazione dell'importanza della manodopera poco qualificata per i lavori che gli Svizzeri non vogliono effettuare (art. 26). IGA propone quasi un nuovo sistema limitativo e di esprime in dettaglio in margine agli articoli 20 – 29, segnatamente chiedendo lo stralcio degli articoli 26 e 27. CISS afferma che in futuro l'ammissione di lavoratori non potrà essere limitata alla sola manodopera altamente qualificata (bisogni dei settori noti dal punto di vista dell'economia pubblica).

Inbi

critica il modello di ammissione binario in quanto razzista e afferma che i cittadini svizzeri coniugati con un cittadino di uno Stato terzo sono confrontati a numerose quanto inaccettabili vessazioni (ingiustificato sistema di apartheid).

FSM, UNLS

forniscono una presa di posizione interessante, accennando tra l'altro alle numerose nozioni indefinite segnatamente nel settore delle condizioni d'ammissione (interesse economico del Paese, ecc.) e al fatto che il sistema proposto è inferiore, per quel che concerne trasparenza, equità e coerenza, a quello del sistema a punti concepito con grandi sforzi dalla commissione peritale Hug nel 1997. A seconda dell'autorità che decide dell'ammissione (autorità competente/i o commissioni tripartite), il grande margine di discrezionalità è problematico. Sono inoltre richieste definizioni più chiare. Infine è accennato al fatto che non esiste un'opinione univoca tra gli studiosi circa il fabbisogno futuro dell'economia per quel che concerne la manodopera altamente qualificata o meno qualificata (proveniente da Stati terzi). UNLS è dell'opinione che diverse attività che devono essere svolte da manodopera meno qualificata non possono più essere effettuate da manodopera svizzera o proveniente dall'UE (la situazione del mercato del lavoro è simile in tutta Europa!). L'impossibilità di reclutare manodopera poco qualificata proveniente da Stati terzi finirebbe inevitabilmente col provocare una recrudescenza del lavoro nero. Occorre pertanto trovare soluzioni per coprire i veri bisogni dell'economia.

Kel, SLAP, rei

chiedono che la nuova legge sia concepita conformemente alla Costituzione federale (protezione da ogni forma di discriminazione in base alla forma di esistenza); in particolare occorre completare i pertinenti articoli, al capitolo 5 "Condizioni d'ammissione", in modo che i partner stranieri di coppie di stesso sesso ottengano un titolo di soggiorno senza attività lucrativa.

ALD

ritiene che, per motivi legati alla sistematica del testo di legge, l'articolo 26 debba precedere le altre condizioni d'ammissione alla sezione 1 del capitolo 5; è inoltre dell'avviso che la Svizzera continuerà a dipendere dall'immigrazione di manodopera poco qualificata proveniente da Stati terzi e che la priorità al personale specializzato altamente qualificato contraddice determinati obiettivi della politica migratoria (promovimento dello sviluppo economico e sociale negli Stati di provenienza).

gat

disapprova le condizioni generali d'ammissione (art. 20 - 29) e respinge anche le condizioni personali d'ammissione per cittadini di Stati terzi.

SSF

disapprova le condizioni generali d'ammissione nonché, di principio, le misure limitative (criteri contraddittori; è rifiutata l'idea di una legge speciale per un determinato gruppo di stranieri; è richiesta la parità di trattamento di tutti gli immigranti rispetto ai cittadini di Stati dell'UE/AELS). In tal senso, è richiesto lo stralcio degli articoli 24, 26 e 27.

SIG

approva solo in parte le condizioni d'ammissione. Ci si sarebbe potuta aspettare una legislazione più generosa in materia. Le nozioni giuridiche indeterminate quali "alloggio adeguato" o "interesse economico del Paese" disturbano. Sono inoltre sollevati i seguenti quesiti: sono giustificate le differenze per quel che concerne le qualifiche tra cittadini UE e non? È in grado un'autorità di polizia degli stranieri di valutare se un'attività è nell'interesse economico del Paese? È necessaria la conoscenza di una lingua nazionale o bastano delle nozioni d'inglese (sovente i grandi manager o specialisti stranieri nel nostro Paese parlano esclusivamente l'inglese).

mozaik

considera problematiche le condizioni d'ammissione e le condizioni personali e ritiene che, se si vuole dare la priorità agli interessi economici del Paese, occorre abolire le gerarchie regionali (UE e altri). Le qualifiche individuali devono avere la priorità e bisogna che anche la manodopera non qualificata proveniente da Stati terzi possa entrare in linea di conto.

Art. 20 Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- a. è stata depositata da un datore di lavoro una domanda per un posto di lavoro disponibile;
- b. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 - 28.

Pareri delle cerchie consultate

SZ, OW, NW

chiedono che l'articolo 20 lettera a sia formulato come segue: „.....für die Besetzung einer offenen Stelle“.

FR, VS, VD, LS

chiedono che venga precisato che le condizioni vanno adempite in modo cumulativo (la richiesta si riferisce anche agli articoli 21 e 28).

BS

ritiene che il passaggio "per un posto di lavoro disponibile" vada stralciato senza essere sostituito, in quanto ogni domanda dev'essere accompagnata da un contratto di lavoro.

AI, SG, GR, TI

chiedono una definizione legale dell'attività lucrativa dipendente. In essa si dovrebbe inoltre stabilire che vi è attività lucrativa indipendente anche nel caso in cui l'interessato è subordinato a un datore di lavoro ma esplica un ruolo dirigenziale in seno all'impresa. TI chiede che in avvenire gli apprendisti non siano più considerati come esercitanti attività lucrativa e propone che ciò sia sancito a livello di ordinanza.

NE

reputa che in casi speciali si debba poter ricorrere a deroghe, ad esempio per gli specialisti altamente qualificati (anche per l'art. 24).

ACS, GeBe

chiedono una definizione legale dell'attività lucrativa dipendente.

ACPS

chiede una definizione legale dell'attività lucrativa dipendente così da poter rispondere segnatamente ai pertinenti interrogativi (delimitazione rispetto all'attività indipendente).

AUSL

chiede che l'articolo 20 lettera a venga precisato come segue: „... für die Besetzung einer offenen Stelle...“.

Art. 21 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- a. ciò non compromette gli interessi economici del Paese;
- b. egli può soddisfare le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività;
- c. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 e 26.

Pareri delle cerchie consultate

LU, FR, BL, GR, TG, VS, VD, gtr

chiedono che la lettera a venga meglio precisata (LU; gtr: a + b; TG, lett. b), dando luogo eventualmente ad una formulazione positiva; anche qui occorre inoltre attirare l'attenzione alla necessità di adempiere le condizioni in maniera cumulativa. BL chiede inoltre una definizione legale dell'attività lucrativa dipendente (delimitazione rispetto all'attività indipendente).

UDC

chiede che per un'attività indipendente continui ad essere richiesto, come sinora, il permesso di domicilio oppure un interesse economico preponderante.

FraP!

approva l'ammissione agevolata di lavoratori indipendenti ma chiede che siano introdotte condizioni volte ad evitare gli abusi da parte dei datori di lavoro sotto forma di un'attività indipendente apparente.

ACS

si oppone alla formulazione "gli interessi economici del Paese" all'articolo 21 lettera a, in quanto rischia di condurre a decisioni arbitrarie.

GeBe, e analogamente CSP

respinge la formulazione dell'articolo 21 lettera b (nozione giuridica troppo aperta). Partendo dal principio della libertà economica, la legge deve spiegare in modo chiaro in quali casi uno straniero non può esplicare un'attività lucrativa indipendente, ovvero in quali circostanze il diritto fondamentale alla libertà economica può essere limitato e chi decide in merito.

USAM, SSIC

chiedono una formulazione positiva dell'articolo 21 lettera a: „....., wenn das gesamtwirtschaftliche Interesse dies verlangt“. SSIC chiede inoltre che solo i domiciliati possano ottenere un permesso per svolgere un'attività indipendente.

FSI

chiede che debbano essere adempite anche le condizioni dell'articolo 27.

Art. 22 Attività lucrativa intrapresa in un secondo tempo

Le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 si applicano parimenti allo straniero ammesso per un soggiorno senza attività lucrativa ma che in seguito intende esercitare a scopo di lucro.

Pareri delle cerchie consultate

UR

ritiene che la disposizione vada formulata più concretamente così da restringere il gruppo di persone mirato.

SO

reputa che si debbano trovare delle soluzioni, in tale contesto, anzitutto per le persone che sono entrate in Svizzera a scopo di formazione (p.es. studenti universitari).

BL

troverebbe giusto sancire nella legge che gli articoli 20 e 21 non si applicano interamente alle persone entrate nel contesto del ricongiungimento familiare senza possibilità di esercitare attività lucrativa.

AR, AI, GR, GeBe

chiedono che tale articolo venga stralciato in quanto contiene una disposizione lapalissiana.

SSIC

chiede lo stralcio della disposizione in quanto si presta ad abusi.

Art. 23 Misure limitative

¹ Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di dimora (art. 35) e di breve durata (art. 34) per l'esercizio di un'attività lucrativa mediante i contingenti massimi.

² Esso sente prima il parere dei Cantoni.

³ La Confederazione dispone dei contingenti. Il Consiglio federale può attribuirli ai Cantoni.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

GL, AI

ritengono che, nel contesto della presente disposizione, vada disciplinata anche la questione dell'approvazione della Confederazione ai permessi cantonali (ev. a tutti i permessi).

FR, BL; GeBe; gtr

sono dell'avviso che il Consiglio federale debba formulare le condizioni e i principi sulla base dei quali sono fissati i contingenti nella legge (p.es. considerazione dello sviluppo demografico, BL). Tali condizioni e principi mancano anche per la trasmissione dei contingenti ai Cantoni (cpv. 3).

CSP

chiede l'abbandono del contingentamento nella sua forma attuale (in quanto promuove il lavoro nero dal momento che non tiene conto dei bisogni dell'economia; primato degli interessi economici?).

SAV, SWM, FSI, HGU, FSSC, SACC

SAV è dell'avviso che il Consiglio federale non solo deve *poter* limitare le prime entrate, ma addirittura le *deve* limitare. È quanto sostengono anche FSI e HGU. FSSC raccomanda di rinunciare alle misure limitative in quanto, data la priorità assoluta per il reclutamento di cittadini dell'UE, v'è da aspettarsi solo un numero esiguo di entrate in provenienza da Stati terzi. Altrimenti FSSC, unitamente a FSI e HGU, chiede un plafonamento globale per tutte le categorie di stranieri (maggiore trasparenza e coerenza / nessuna deroga al principio di base) che contenga tutte le categorie di permessi, anche quelli fino a quattro mesi. SACC auspica una deroga per il trasferimento di quadri all'interno dell'impresa (opinione che appoggia anche ZG: i quadri che lasciano la Svizzera dovrebbero poter essere sostituiti senza sottostare a contingente).

GaSu

è dell'avviso che in caso di surriscaldamento del mercato del lavoro si dovrebbe poter rinunciare temporaneamente a una limitazione mediante contingenti.

SSA

ritiene che, fino a quattro mesi, i permessi non debbano essere sottoposti a contingente. La proposta di lasciare a una commissione partita la competenza di stendere un preavviso relativo al mercato del lavoro è respinta.

USS

non vede la necessità di limitare il numero dei lavoratori stranieri (rilascio e proroga dei permessi sulla base di contratti di lavoro, ecc.; considerazione della priorità, controllo delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione; controlli da parte di una commissione cantonale tripartita).

Cpv. 2

FSI, HGU

Oltre ai Cantoni, il Consiglio federale dovrebbe consultare le parti sociali.

Cpv. 3

ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, BS, SH, AR, SG, GR, AG, TI, VS, VD, NE; gtr

sono contrari a una gestione centrale dei contingenti da parte della Confederazione e chiedono, con più o meno veemenza, che sia mantenuto il disciplinamento attuale, ovvero i contingenti a livello federale e cantonale (procedure più celeri e più semplici, migliore visione d'insieme dei mercati locali, migliori contatti con le imprese e conoscenza dei loro bisogni). La Confederazione dovrebbe inoltre rinunciare alla procedura di approvazione relativa ai contingenti cantonali (OW, ZG). L'uniformità della prassi potrebbe essere conseguita mediante una distribuzione mirata dei contingenti ai Cantoni nonché disposizioni d'esecuzione efficaci a livello federale (BS).

TG

ritiene che la prevista competenza della Confederazione, sancita all'articolo 23 capoverso 3, di trasferire dei contingenti ai Cantoni, non dovrebbe dipendere da considerazioni legate all'opportunità, bensì occorrerebbe specificare esplicitamente nella legge a quali condizioni si può procedere a tale trasferimento.

BL, GR

chiedono che sia esaminato un diritto generale della Confederazione (UFDS) all'approvazione dei permessi cantonali.

PLS

reputa che la gestione dei contingenti per i cittadini di Stati terzi debba restare di competenza dei Cantoni (i quali conoscono meglio le circostanze e i bisogni locali).

ACPS

chiede che sia mantenuto l'attuale sistema di contingentamento, il quale garantisce l'autonomia cantonale per quel che concerne la distribuzione dei contingenti. In un ulteriore capoverso occorrerebbe tuttavia disciplinare l'approvazione della Confederazione (UFDS).

AUSL

chiede che il primo periodo del capoverso 3 venga riformulato come segue: „*der Bund überträgt die Kontingente ganz oder teilweise an die Kantone*“. Motivi: migliore conoscenza dei bisogni dell'economia regionale nonché procedure più celeri e più semplici. La Confederazione dovrebbe beneficiare di un contingente di riserva quale compensazione per gli interessi supraregionali. Per i contingenti cantonali si dovrebbe rinunciare a una procedura di approvazione.

SAV, SWM, USAM, GaSu, SSA, FSSC, FSI

FSI propone di attribuire come sinora ai Cantoni i contingenti rimanenti nonché la competenza per il rilascio dei permessi (procedure più brevi, migliore conoscenza della situazione economica e del mercato del lavoro regionale). È quanto sostengono anche USAM, SWM, GaSu, SSA. FSSC e FSI sostengono invece che la competenza per la ripartizione dei contingenti debba restare imperativamente l'appannaggio della Confederazione.

USAM

chiede una descrizione più concreta del sistema di contingentamento (contingenti per determinate categorie di stranieri, ecc.) e si oppone a un preavviso relativo al mercato del lavoro da parte di commissioni tripartite.

Forum PMI

chiedono che i permessi per la manodopera del secondo cerchio siano rilasciati direttamente dalle autorità federali in considerazione del preavviso cantonale.

GaSu

chiede che i contingenti cantonali per i permessi siano fissati nella legge analogamente all'articolo 20.

HGU

ritiene importante garantire un'interpretazione e una gestione unitaria per tutta la Svizzera dei criteri di contingentamento. Per ciò fare occorre che un'unica autorità federale decida in ultima istanza (procedura di approvazione).

Art. 24 Priorità

¹ Uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che non è possibile reclutare un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato membro dell'UE e dell'AELS che corrisponda al profilo richiesto.

² Sono considerati lavoratori in Svizzera:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. i titolari di un permesso di domicilio;
- c. i titolari di un permesso di dimora che fruiscono di un diritto di esercitare un'attività lucrativa.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

LU, OW, ZG, BL, AI, SG, GR, TI, VS, JU

propongono di rinunciare alla dimostrazione e di limitarsi invece alla nozione di "rendere credibile". Ciò onde semplificare le procedure e dato che, nel caso singolo, il datore di lavoro non può dimostrare né gli uffici possono verificare che sono state esaurite le possibilità di reclutamento in Europa.

BE

approva la semplificazione in virtù della quale le condizioni della priorità sono esaminate solo in caso di prima assunzione d'impiego o di trasformazione del permesso per dimoranti temporanei in permesso di dimora annuale. BE auspica tuttavia che siano consentiti maggiori sforzi in vista del reclutamento (p.es. bando di concorso pubblico dei media).

FraP!

respinge la disposizione in quanto introduce una disparità di trattamento tra persone di provenienza diversa, di diverso sesso o età, con diverse opportunità di formazione e diverse situazioni finanziarie.

CFS

constata che non sono presi in considerazione i cittadini di Stati terzi residenti in Paesi dell'UE/AELS.

CUS

chiede un trattamento eccezionale per professori, ricercatori e tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 capoversi 5 e 6 OLS.

APCS

si chiede se l'autorità competente non dovrebbe avere la competenza di procedere alla decisione relativa al permesso senza che sussista una pertinente dimostrazione oppure se, onde semplificare le procedure, non si dovrebbe rinunciare del tutto alla dimostrazione e limitarsi a chiedere che la cosa sia resa credibile.

AUSL

approva la semplificazione in virtù della quale la priorità va verificata solo in caso di assunzione di un primo impiego o in caso di trasformazione del permesso per dimoranti temporanei in permesso di dimora annuale, ma chiede tuttavia che siano consentiti maggiori sforzi di reclutamento.

JDS

ritengono che i cittadini di Stati terzi non dovrebbero essere penalizzati rispetto ai cittadini dell'UE/AELS per quel che concerne il titolo di soggiorno e le possibilità di esercitare attività lucrativa.

CSP

propone di tralasciare la condizione "o un cittadino di uno Stato membro dell'UE e dell'AELS" (discriminazione dei cittadini svizzeri) e di esaminare la priorità per tutte le categorie, ma solo in occasione della prima domanda. In seguito avranno priorità tutti i lavoratori che già si trovano in Svizzera (concerne anche l'art. 24 cpv. 2).

SWM

ritiene che dovrebbe bastare il fatto di rendere credibile l'esaurimento delle possibilità di reclutamento entro lo spazio dell'UE/AELS.

GaSu

chiede che siano trovate soluzioni flessibili a seconda della situazione economica e del mercato del lavoro (nessuna dimostrazione in caso di mercato del lavoro interamente prosciugato).

SSA

chiede che il principio della priorità in caso di trasformazione del permesso (permesso di dimora annuale) vada applicato in modo restrittivo.

SACC

chiede che vengano relativizzate le esigenze relative al trasferimento di quadri all'interno dell'impresa, ecc.

FSSC, FSI

ritengono che il datore di lavoro deve assolutamente dimostrare di non aver potuto reclutare manodopera in Svizzera né entro lo spazio dell'UE/AELS. È inoltre accettato il fatto che la priorità venga esaminata solo in caso di prima entrata in Svizzera. Le deroghe giuste il capoverso 1 per stranieri provenienti da Stati terzi vanno elencate in maniera esauriente nell'ordinanza.

olym, fz, nos, MiBE

propongono di stralciare l'articolo in quanto ostacola la parità di opportunità per i cittadini di Stati terzi dal punto di vista economico e sociale e ostacola così la loro integrazione.

Cpv. 2**OW, NW, GL, BL, SH, AR, AI, SG, TI**

chiedono che sia stabilito esplicitamente che i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente non contino come lavoratori in Svizzera.

CFR

propone che in questo capoverso siano incluse anche le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (d), i richiedenti l'asilo con almeno quattro anni di soggiorno in Svizzera (e) e le persone bisognose di protezione giusta l'articolo 4 della legge sull'asilo (f) (aspetti di politica d'integrazione).

ACS

è dell'opinione che l'AVAM non è in grado di dimostrare l'intero potenziale di manodopera. Di ciò occorre tener conto nella legge, nonché al momento di emanare i dati concernenti l'assicurazione contro la disoccupazione.

ACPS

chiede che in un capoverso a parte sia precisato che i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente non sono considerati come lavoratori in Svizzera ai sensi della presente disposizione.

OSAR, HEKS, CRS

CRS chiede che siano comprese anche le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (d) e i richiedenti l'asilo con almeno quattro anni di soggiorno in Svizzera (e) (con priorità rispetto ai cittadini di Stati terzi che ancora non dimorano in Svizzera). HEKS chiede che siano aggiunte solo le persone ammesse provvisoriamente (d). CRS si associa alla proposta dell'OSAR.

ASZ

chiede che siano comprese anche le persone ammesse provvisoriamente (d), i richiedenti l'asilo con almeno quattro anni di soggiorno in Svizzera (e) nonché le persone bisognose di protezione giusta l'articolo 4 della legge sull'asilo (f) (priorità alle persone bisognose d'assistenza...).

Art. 25 Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario in uso nel ramo e nella regione.

Pareri delle cerchie consultate**ZH, LU, UR, GL, AI, SG, GR, TI, NE; GeBe**

chiedono che sia riesaminato se il controllo delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione non vada limitato alla prima ammissione, risp. propongono di estendere tale controllo nel tempo e dal punto di vista del contenuto onde evitare gli abusi (p.es. in caso di proroga o trasformazione del permesso oppure in caso di cambiamento di professione o di posto).

NW, GL; GeBe

ritengono che, se veramente si opta per essa, la norma di un controllo unico vada formulata in modo univoco e più chiaro.

UDC

chiede il mantenimento della prassi attuale per quel che concerne l'esame delle condizioni d'ammissione e chiede parimenti che il controllo non sia effettuato solo per la prima ammissione.

USAM

chiede che i controlli siano maggiormente estesi nel tempo e nel contenuto (rapporto con le prestazioni assistenziali).

ACPS

è dell'opinione che le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione non vadano verificate solo in vista del rilascio di un permesso di dimora iniziale. Se però si opta per tale variante, la norma andrebbe formulata più chiaramente nella legge.

SOS

Nell'ottica dell'estensione dell'articolo 26 alla manodopera poco o non qualificata, il SOS chiede che i datori di lavoro che assumono tali persone siano tenuti a versare loro uno stipendio netto pari ad almeno 3'000 franchi al mese, indipendentemente dal tipo di permesso.

CSP

chiede che le competenti autorità cantonali siano incaricate (dalla legge) di designare un'istanza di controllo per l'esame delle condizioni salariali e lavorative.

USAM

Un'organizzazione membro chiede che siano stabiliti criteri unitari, com'era già il caso da anni in virtù dell'articolo 9 OLS.

GaSu

auspica un controllo come quello concernente i cittadini dell'UE (sinora singoli Cantoni applicano arbitrariamente l'art. 9 OLS).

USS

chiede che per ogni lavoratore poco o non qualificato proveniente da uno Stato terzo ammesso in Svizzera, oltre alle condizioni salariali e lavorative in uso nella professione e nella ragione, sia garantito un salario mensile netto di almeno 3'000 franchi. Il SEI si associa a tale richiesta. Con ciò dovrebbe essere possibile evitare di ripetere gli errori del passato (mantenimento delle strutture in determinati rami/imprese, segnatamente nel settore alberghiero e agricolo, grazie all'impiego di manodopera straniera a buon mercato...).

FSSC, FSI

approvano l'idea di un unico controllo in vista del primo permesso.

Art. 26 Condizioni personali

¹ Possono essere rilasciati permessi per dimoranti temporanei o permessi di dimora a quadri, specialisti o altri lavoratori qualificati, cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS, sempreché ciò corrisponda agli interessi economici del Paese.

² Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro svizzero.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, si possono ammettere sulla scorta di un permesso di dimora o di breve durata:

- a. investitori e imprenditori che creano nuovi posti di lavoro;
- b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c. persone che beneficiano di conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché sia dimostrata la necessità della loro ammissione;
- d. persone che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale, trasferiti nel nostro Paese;
- e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Presenza di posizione delle cerchie consultate**PPD**

reputa che i criteri devono essere chiari ma solo indicativi. La loro concezione dovrebbe essere flessibile. Dato che a lungo termine il mercato del lavoro è imprevedibile, è possibile che occorrerà adeguarli.

UDC

raccomanda di prevedere presupposti uguali per tutte le categorie di dimoranti.

PLS

ritiene che la politica (in generale troppo) restrittiva (ammissione limitata a manodopera altamente qualificata proveniente da Stati terzi) non tiene conto dello sviluppo economico, segnatamente se non si vogliono dimenticare i rami che necessitano di manodopera poco qualificata.

VEP

disapprova la limitazione dell'ammissione a dirigenti, specialisti e lavoratori qualificati (politica migratoria e reclutamento di specialisti in Paesi in via d'industrializzazione o di sviluppo?!).

PSdL, FraP!

chiedono che l'articolo 26 sia stralciato in quanto lo sprone alla fuga dei cervelli provenienti da Paesi in via di sviluppo contraddice direttamente gli intenti di una politica migratoria solidale.

CFF

è contraria al sistema di ammissione binario e constata che l'articolo 26 prevede deroghe praticamente solo per specialisti altamente qualificati, favorendo dunque uno strato sociale privilegiato e discriminando indirettamente le donne. Le donne sono dunque doppiamente sfavorite: molte migranti provengono da Stati terzi e, a motivo di radicate concezioni relative al ruolo della donna, non dispongono delle qualifiche necessarie. Le conseguenze sono il lavoro nero, i soggiorni illegali, ecc.

CFS

esprime delle preoccupazioni. Il potenziale integrativo è più alto presso la manodopera qualificata? La limitazione alla manodopera qualificata proveniente da Stati terzi avrà solo conseguenze positive? La circoscrizione restrittiva delle condizioni personali non provocherebbe un aumento dei soggiorni illegali e delle domande d'asilo? Non vi è discriminazione sessuale e sociale? Sono inoltre sollevati altri quesiti, ad esempio come e da chi è definito e valutato l'interesse economico del Paese, nonché la questione circa la possibilità di prelevare una tassa per il promovimento dell'integrazione presso i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera, o di introdurre un sistema analogo a quello della "Green Card" accanto alla procedura puramente economica.

CFR

è dell'opinione che il sistema d'ammissione binario potrebbe avere, potenzialmente, un impatto negativo sui cittadini di Stati terzi che già vivono nel nostro Paese. Si teme inoltre che – anche nell'interesse di datori di lavoro che abbisognano di manodopera poco qualificata – gli stranieri cercheranno vieppiù di accedere al nostro Paese per il tramite del diritto d'asilo, con tutti gli svantaggi che ciò comporta.

COFF

ritiene che il sistema d'ammissione binario avrà conseguenze disastrose per le famiglie (soggiorno illegale di stranieri poco o non qualificati...).

ACS

deplora l'uso di numerose nozioni vaghe che rischiano di dar luogo a procedure laboriose. Alcune nozioni vanno meglio definite (interesse generale del Paese, investitore); andrebbero stralciate determinate deroghe (pericolo che vengano aggirate le condizioni generali d'ammissione: art. 26 cpv. 3 lett. c ed e). L'ACS approva la condizione dell'opportunità d'integrazione durevole nel mercato del lavoro, ma deplora d'altro canto che non sia ulteriormente perseguito il modello a punti. L'ACS deplora infine che non sia indicato in che modo sarà constatato il fabbisogno quantitativo di manodopera altamente qualificata e come si potrà evitare di dare maggior peso a interessi a breve termine di un determinato settore nei confronti di interessi più a lungo termine.

LS

ritiene che i rami economici più forti sono troppo privilegiati rispetto ad altri settori più tradizionali; le autorità dovrebbero piuttosto cercare di incitare gli scienziati svizzeri emigrati a ritornare nel nostro Paese piuttosto che privare i Paesi in via di sviluppo dei loro specialisti.

GeBe

non si esprime direttamente circa il principio del sistema d'ammissione binario né sull'esclusione, di fatto, dall'ammissione di manodopera poco o non qualificata proveniente da Stati terzi. Si tratta di un articolo estremamente problematico e inadeguato: nozioni indeterminate, criteri lacunosi o difficilmente verificabili, deroghe discutibili al capoverso 3, problemi nel contesto dell'obbligo di parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione, ambedue sanciti nella Costituzione federale.

mcp

deplora il fatto che gli interessi delle donne, segnatamente delle cittadine di Stati terzi, non siano presi in considerazione nelle disposizioni d'ammissione. Esso propone di disciplinare in maniera circostanziata la problematica delle ballerine di cabaret (p.es. all'art. 26 cpv. 3 lett. c).

CSP

ritiene che le condizioni speciali e personali di cui all'articolo 26 sono inaccettabili (discriminazione sulla base delle qualifiche, delle nozioni linguistiche, dell'età, ecc.; integrazione solo per quel che concerne gli aspetti economici). Occorre distanziarsi d'urgenza dallo spirito dettato da una visione improntata al profitto e a considerazioni elitarie. Neppure le deroghe in virtù del capoverso 3 trovano grazia presso il CSP.

SWM

chiede una definizione generalmente più pregnante delle nozioni utilizzate.

GaSu

chiede una soluzione speciale per i Paesi candidati a far parte dell'UE.

USC, SOBV

considerano inammissibile che non sia tenuto conto dei bisogni del settore alberghiero, edile e agricolo, né del settore sanitario, i quali necessitano parimenti di manodopera ausiliare. L'USC reputa che le condizioni di cui agli articoli 23 - 25 bastano ampiamente a garantire la limitazione dell'immigrazione di manodopera proveniente da Stati terzi e chiede pertanto che l'articolo 26 venga stralciato interamente o che venga stralciato il passaggio del capoverso 1: "quadri, specialisti o altri lavoratori qualificati". In particolare potrebbero essere reclutati lavoratori provenienti da Stati candidati a far parte dell'UE. Si deplora inoltre l'appoggio alla fuga dei cervelli provenienti da Paesi in via di sviluppo, il promovimento del lavoro nero e il sovraccarico del settore dell'asilo a motivo del trattamento preferenziale riservato ai soli lavoratori altamente qualificati.

USS

è contraria a questa disposizione elitaria, mirante la sola manodopera ben qualificata e al servizio di interessi puramente economici.

SEI

ritiene troppo restrittivo l'approccio dell'avamprogetto di legge, secondo cui per principio può essere ammessa solo la manodopera qualificata proveniente da Stati terzi. Da un lato è evocata la problematica della fuga di cervelli, e d'altro lato il pericolo che la legge non tenga conto dei bisogni effettivi dell'economia (richieste dei contadini) e dei lavoratori.

HGU

è perfettamente d'accordo che i permessi siano rilasciati solo alla manodopera qualificata e che ciò possa avvenire solo se è garantito un interesse sostenibile dell'economia generale del Paese (...no alla manodopera a buon mercato per rami economici dalla struttura fragile!) e a condizione che i presupposti personali forniscano una certa garanzia di integrazione in Svizzera.

olym, frabina, bgs, fz, bf, SolF, ff, FraBa, nos, Cevi, FIZ, MiBE, MiRA, vbe, MKS, BAFFAM chiedono (frabina, bgs, bf, FraB, ff, Fraba, Cevi, vbe solo indirettamente) che l'articolo sia stralciato interamente in quanto poggia su un profilo momentaneamente richiesto dal mercato del lavoro (manodopera qualificata) che potrebbe cambiare rapidamente. La legge dovrebbe essere più flessibile! È auspicato che tutti i migranti desiderosi di lavorare abbiano di principio libero accesso al mercato del lavoro. È inoltre accennato alla discriminazione sulla base della provenienza, dello sfondo etico e sociale e del sesso (accesso limitato per le donne provenienti da Stati terzi) ecc. È poi sollevata la questione dello svantaggio per le migranti vittime di violenza, le quali perdono il diritto di soggiorno in seguito alla separazione dal marito (lo statuto di polizia degli stranieri delle donne non dovrebbe essere vincolato a quello dei mariti) nonché della classificazione dell'attività domestica ("pendant" riproduttivo al funzionamento produttivo dell'economia) quale qualifica nell'interesse economico del Paese. Nel contesto dell'ammissione di ballerine di cabaret provenienti da Stati terzi, FIZ chiede inoltre che l'attuale disciplinamento sia ripreso, il che va riportato esplicitamente nel rapporto esplicativo; la garanzia di un diritto di soggiorno anche senza attività lucrativa per la durata del processo, onde potersi difendere da rapporti di sfruttamento e di violenza; la possibilità di cambiare ambito di lavoro.

Cpv. 1

ZH

accetta il capoverso pur auspicando che l'ordinanza rechi disposizioni più precise che non portino all'entrata incontrollata di manodopera proveniente da Stati terzi e che garantiscano che i principali rami economici e di prestazione di servizi della mano pubblica siano in grado anche in avvenire di reclutare il personale necessario – già tuttora difficilmente reclutabile entro lo spazio dell'UE/AELS.

AG

conferma esplicitamente che in avvenire il reclutamento di personale proveniente dalla seconda cerchia va chiaramente limitato alla manodopera altamente qualificata; l'interesse economico del Paese non deve passare in seconda linea a favore di interessi a breve termine di singole regioni o di associazioni professionali.

TG

ritiene che le nozioni determinanti per le decisioni sono difficili da concretizzare e rischiano pertanto di creare problemi d'applicazione (concerne cpv. 1 e 2). Con riferimento al rapporto esplicativo è inoltre ribadito che lo statuto di dimorante temporaneo non deve offrire nuove possibilità d'immigrazione per manodopera poco qualificata proveniente da Stati terzi; è tuttavia proposto uno statuto per l'ammissione di manodopera agricola per la raccolta (due a tre mesi).

SZ, OW, ZG, FR, AR, GR, TI, VS, VD, NE, JU

considerano la presente disposizione troppo rigida e chiedono che sia conferita al Consiglio federale la possibilità, a condizioni restrittive, di ammettere anche manodopera poco o non qualificata proveniente da Stati terzi (OW, FR: perlomeno in qualità di dimoranti temporanei; interesse economico del Paese, sviluppo demografico; GR, VS pensano in particolar modo ai rami stagionali nelle regioni periferiche). Numerosi Cantoni affermano inoltre che una prassi d'ammissione troppo restrittiva provoca soggiorni illegali, lavoro nero ecc. NE osserva che i criteri personali d'ammissione rendono necessario un esame da parte di un'autorità locale incaricata di decidere. JU rileva unicamente i problemi per l'agricoltura. TI osserva che, nonostante non sia prevista, di principio, la trasformazione di un permesso per dimoranti temporanei in un permesso di dimora, tale possibilità andrebbe esaminata in rigorosa applicazione degli articoli 24 – 26.

ZG

chiede che la nozione di "interesse economico del Paese" sia concretizzata in vista dell'applicazione uniforme della disposizione in tutto il Paese mediante alcuni criteri da inserire nella legge.

VEP

Proposta: *"Possono essere rilasciati permessi per dimoranti temporanei a lavoratori cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS, sempreché ciò corrisponda agli interessi economici del Paese"*. È incomprensibile come mai la Svizzera voglia ammettere esattamente importanti specialisti provenienti da Paesi in via d'industrializzazione e di sviluppo mentre non dà nessuna opportunità ai lavoratori meno qualificati (pressione sulle procedure d'asilo).

CFR

chiede che possano essere rilasciati permessi per dimoranti temporanei a quadri, specialisti e altri lavoratori cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS purché ciò corrisponda ad interessi economici e sociali.

CSIAS

si oppone a che i permessi possano essere rilasciati solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati provenienti da Stati terzi (discriminazione; promovimento del lavoro nero e di condizioni sociali sfavorevoli).

CSD, KFG

scrivono che la limitazione di principio dell'ammissione in vista di attività lucrativa ai soli cittadini di Stati dell'UE/AELS e l'ammissione puramente eccezionale di lavoratori provenienti da altri Stati, a condizione che si tratti di manodopera altamente qualificata, è direttamente discriminatoria nei confronti delle donne. Ciò deriva dalle diverse realtà, tra cui l'accesso limitato delle donne a una formazione (superiore) segnatamente negli Stati terzi.

CAR

è di principio favorevole a condizioni d'ammissione il più possibile unitarie per cittadini di Stati membri dell'UE/AELS e di Stati terzi. Proposta: *"Possono essere rilasciati permessi per dimoranti temporanei o permessi di dimora a quadri, specialisti o altri lavoratori, cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS, sempreché ciò corrisponda agli interessi economici del Paese"*. (Interesse della società svizzera nel non ammettere sul mercato del lavoro elvetico esclusivamente manodopera qualificata; con ciò si evita di favorire l'attività di passatori, il lavoro nero e la migrazione per la via dell'asilo di manodopera non qualificata).

OSAR, HEKS, CRS

condividono le vedute di CAR e sollevano gli ulteriori fatti seguenti: idea preconcepita e non comprovata che la manodopera non qualificata sia più difficilmente integrabile che non la manodopera qualificata; l'economia europea e svizzera avranno viepiù bisogno, per ragioni legate alla demografia e altri motivi, di manodopera straniera (non qualificata) – nei settori alberghiero, edile, agricolo e sanitario nonché nelle economie domestiche; discriminazione sulla base della provenienza etnica e del grado di formazione nonché del sesso (OSAR, in parte HEKS). OSAR pensa infine che sarebbe scioccante che le donne, in virtù dell'articolo 26 capoverso 3 lettera c, che presta peraltro a varie interpretazioni, ottenessero un'opportunità di immigrare sul suolo svizzero unicamente in qualità di ballerine. CRS presume che possibilità d'immigrazione quantitativamente limitate e chiaramente definite, per la manodopera non qualificata, corredate da pertinenti misure d'accompagnamento in vista dell'integrazione sociale, potrebbero diminuire l'attrattiva del mercato del lavoro nero. Per finire si esprime in merito alla nozione di "interessi economici del Paese", la quale andrebbe sottoposta a un controllo democratico (rappresentazione paritetica degli interessi).

SOS

Le osservazioni vanno nella medesima direzione che quelle di CAR, OSAR e HEKS. È specialmente menzionato il fatto che, con il sistema d'ammissione proposto per i cittadini di Stati terzi, la Svizzera sarebbe considerata come una profittatrice della fuga dei cervelli provenienti da Paesi in via di sviluppo. SOS suggerisce inoltre che siano create condizioni d'ammissione per la manodopera poco qualificata nel contesto di progetti d'aiuto allo sviluppo e che siano offerte opportunità di partecipare a programmi formativi e occupazionali limitati nel tempo (patrocinati dalle associazioni professionali e da istituzioni di pubblica utilità, ecc.).

JDS, ASZ

È rinviato alle osservazioni di CAR, OSAR, HEKS, SOS e CRS. JDS chiedono che l'articolo venga stralciato.

CVS

Oltre alla capacità di adeguamento dal punto di vista professionale si dovrebbe inoltre promuovere anche la disponibilità ad integrarsi socialmente (disponibilità personale ad integrarsi in considerazione del contesto sociale).

SAV

comunica che una minoranza delle organizzazioni membro ricorda che determinati rami economici abbisogneranno anche in avvenire di manodopera poco qualificata proveniente da Stati terzi. È quindi proposto, nel definire le condizioni d'ammissione, di inserire dei meccanismi di flessibilizzazione onde consentire ai rami interessati, in caso di forte penuria di manodopera, di ricorrere se del caso a manodopera temporanea.

CP

è dell'avviso che la legge dovrebbe prevedere una soluzione che conferisse alle autorità maggiore flessibilità in caso di penuria di manodopera – in Svizzera e nei Paesi dell'UE/AELS –, segnatamente per quel che concerne la manodopera poco qualificata (rami interessati: agricoltura, costruzione e manutenzione di giardini, vivai di piante arboree, giardinieri paesaggisti, sanità).

USAM

comunica che un'organizzazione membro chiede che vengano presi in considerazione, oltre agli interessi economici del Paese, anche gli interessi aziendali.

SSA

osserva con particolare accento che l'economia non abbisogna solo di manodopera qualificata bensì anche di lavoratori per eseguire lavori semplici. Ciò è il caso per ogni economia moderna, e non solo nei rami citati ripetutamente bensì anche nel settore della sanità (funzioni importanti e irrinunciabili). La manodopera per eseguire lavori semplici è sempre più difficile da trovare, all'interno del Paese come nell'UE. Una politica d'ammissione restrittiva provoca il fenomeno delle entrate illegali e dell'abuso del settore dell'asilo. Dovrebbe perlomeno essere possibile ammettere buoni professionisti. SSA auspica un nuovo statuto di dimorante temporaneo senza possibilità di trasformazione del permesso e con mobilità limitata (perlomeno durante il primo soggiorno).

FSSC

Proposta: "Possono essere rilasciati permessi di dimora a quadri, specialisti o altri lavoratori qualificati, cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS" (la nozione di "interessi economici del Paese" è troppo imprecisa per fungere da criterio di decisione; si intende inoltre rinunciare alla categoria "permessi per dimoranti temporanei").

FSI

approva che i permessi siano rilasciati solo alla manodopera qualificata e solo se sussiste un interesse economico del Paese a lungo termine.

Inbi

deplora il passaggio che rende impossibile ai lavoratori esterni al settore saturo di trovare un impiego (riferimento a settori quali la pulizia d'edifici, l'eliminazione dei rifiuti, i mattatoi; offerta inesistente all'interno del Paese o nell'UE). Proposta per il capoverso 1: sostituire ... "*quadri, specialisti o altri lavoratori qualificati*" mediante "*lavoratori*", e "*interessi economici*" mediante "*interessi sociali*".

Cpv. 2

ZH, BE, UR, NW, GL, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, VS

reputano che le disposizioni qui elencate, segnatamente quelle concernenti la qualifica professionale e la capacità di adattamento professionale, devono valere anche per i dimoranti temporanei (possibilità di un soggiorno fino a due anni). AG chiede che ciò sia esteso a tutte le categorie (anche ai frontalieri). VS auspica una definizione più precisa della nozione di qualifiche professionali e di manodopera qualificata.

BS

trova che la formulazione dell'articolo 26, e segnatamente del capoverso 2, è troppo indefinita.

NE

propone che si rinunci a selezionare gli stranieri desiderosi di immigrare, applicando criteri legati alla capacità di adattamento professionale e sociale. Vari studi dimostrano peraltro che il maggiore potenziale d'integrazione non risiede forzatamente nella manodopera più qualificata.

PLR

ritiene che un'integrazione riuscita non presuppone solo competenze specialistiche, bensì anche competenze sociali. Quale complemento esso propone i seguenti criteri: "capacità di adattamento sociale" e "integrazione e la vita sociale "... .

PPD

chiede che si persegua una "integrazione durevole nel mercato del lavoro e nella società svizzeri".

CFR

chiede che anche qui sia preferito l'aspetto sociale dell'integrazione ed è contrario al fatto che tra i criteri d'ammissione figurino le nozioni linguistiche e l'età dei candidati.

ACPS, AUSL; gtr

ritengono che queste condizioni d'ammissione dovrebbero valere anche per i dimoranti temporanei. AUSL condivide quest'opinione con riferimento alla qualifica professionale e alla capacità di adattamento professionale.

CAR, ASZ

Proposta: *"Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro e nel contesto sociale svizzero"* (non sono dunque favoriti unilateralmente i bisogni economici; le donne non devono essere svantaggiate a causa del loro scarso accesso alla formazione; il lavoro nell'economia domestica va considerato come una qualifica nell'interesse economico del Paese; ecc.).

SAV

propone che i criteri siano completati come segue: *"Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro, nel contesto sociale e nell'ordine giuridico svizzero,,,*

FSSC

Proposta: *„Falls die Bewilligung nicht durch den Aufenthaltszweck befristet ist, müssen die berufliche Qualifikation und Erfahrung sowie die Sprachkenntnisse eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt und die schweizerische Gesellschaft erwarten lassen“.*

FSI

vuole che i permessi possano essere rilasciati solo a coloro le cui condizioni personali, oltre alla qualifica professionale, costituiscano una certa garanzia di integrazione in Svizzera. È inoltre dell'avviso che si possa rinunciare a queste condizioni d'integrazione – non ancora concretizzate – (ad eccezione dell'età, cui vorrebbe fosse rinunciato senz'altro), per i permessi per dimoranti temporanei, solo allorché tale statuto sarà concepito in modo da non poter dare luogo a soggiorni più prolungati in Svizzera.

HGU

approva la presente disposizione solo a condizione che il permesso per dimoranti temporanei sia concepito in modo da non poter dar luogo a soggiorni più prolungati o ripetuti in Svizzera.

kurz

Proposta di complemento: *"Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro e nel contesto sociale svizzero (il valore che l'attività riproduttiva e il lavoro in seno all'economia domestica costituiscono per l'economia del Paese non è sufficientemente riconosciuto).*

Inbi

chiede lo stralcio.

Cpv. 3

ZH, LU, GL, SH, AI, SG, GR, NE

chiedono anche per queste persone un minimo di capacità d'integrazione. Gli investitori e gli imprenditori devono dimostrare di poter creare, risp. garantire posti di lavoro il più possibile qualificati e a lungo termine. NE ritiene che non ci si debba basare unicamente sulla creazione di posti lavoro; andrebbero parimenti considerati fattori quali il trasferimento di tecnologie e di "know-how" nonché il valore aggiunto dal punto di vista dell'economia pubblica, ecc. LU pensa a un esame periodico delle condizioni per la lotta agli abusi.

BL, SH, AI, SG, GR, TI

trovano questo capoverso non esente da qualsiasi carattere problematico dal punto di vista del principio della parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione sanciti nella Costituzione federale (privilegio di singoli gruppi di persone quali gli investitori, ecc.; aspetti fiscali) e auspicano (BL, SH) che anche per queste persone si applichino gli articoli 23 e 24. SH, AI, SG chiedono inoltre ulteriori precisazioni e complementi per quel che concerne le nozioni utilizzate (per garantire un'applicazione corretta!).

BE, UR, TI, NE

osservano che la questione del soggiorno delle ballerine di cabaret non è contemplata dalla legge. Data l'effettiva domanda di ballerine, soprattutto in provenienza da Stati terzi, è però importante mantenere una linea chiara (queste persone, spesso vittime della tratta di esseri umani, non dovrebbero essere spinte nell'illegalità). BE, UR propongono di mantenere il disciplinamento attuale e di prendere una posizione chiara a livello di ordinanza. UR auspica che sia trovata una soluzione sancita dalla legge. NE osserva che si tratta di una problematica di portata nazionale. TI chiede vigorosamente che siano prese misure chiare e severe.

VS

propone di prevedere, all'articolo 26 capoverso 3 lettera c, la possibilità di ammettere anche manodopera (stagionale) poco qualificata, segnatamente proveniente da Paesi che potrebbero presto entrare a far parte dell'UE, per settori quali l'albergheria e la ristorazione nonché l'agricoltura. Nell'articolo 33, la competenza per la pertinente regolamentazione andrebbe delegata al Consiglio federale.

PPD

propone di sostituire la nozione di investitori mediante quella di investitori di rilievo, così da consentire un'interpretazione più differenziata.

UDC

auspica che possano essere ammessi investitori e imprenditori che dimostrino di poter creare posti lavoro durevoli.

CFF

chiede che le ballerine di cabaret continuino a beneficiare di una deroga al principio secondo cui le persone provenienti da Stati terzi possono ottenere un lavoro solo se particolarmente qualificate. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio inserendo l'attuale disciplinamento all'articolo 26 capoverso 3 lettera c. Sono inoltre richieste ulteriori disposizioni volte a proteggere le ballerine.

CSD

deplora l'assenza di disposizioni relative alle ballerine di cabaret e chiede che queste persone continuino a beneficiare di deroghe al trattamento riservato ai cittadini di Stati terzi. Sono inoltre richiesti provvedimenti per la protezione di queste persone da condizioni di lavoro abusive ed è chiesta per loro la possibilità di cambiare settore di lavoro.

ACS; ucs, GeBe

disapprovano l'immigrazione di cittadine di Stati terzi in qualità di cosiddette artiste, le quali, una volta in Svizzera, sono costrette a prostituirsi (ACS). Dal canto loro, ucs e GeBe osservano che questo problema non è risolto.

LS

osserva che l'articolo 26 capoverso 3 lettera c si presta a un numero tale di interpretazioni possibili da rendere inapplicabili anche le altre disposizioni.

ACPS

rileva possibili problemi relativi al principio della parità di trattamento e al divieto di qualsiasi discriminazione sanciti dalla Costituzione federale, ed auspica presupposti più precisi a livello di legge.

AUSL

parte dal presupposto che il Consiglio federale debba avere la possibilità di ammettere manodopera poco qualificata proveniente da Stati terzi se ciò è nell'interesse economico del Paese e risponde a criteri demografici.

HEKS, CRS

ritengono che l'articolo 26 capoverso 3 lettera c rifletta una ben nota doppia morale. Tra le persone che beneficiano di conoscenze o attitudini professionali specifiche e che non possono essere reclutate in Svizzera o nello spazio dell'UE/AELS è citato, nel rapporto esplicativo, il personale incaricato della

pulizia di una centrale nucleare, anche se, ben inteso, si pensa anche alle ballerine di cabaret di cui sia dimostrata l'esistente domanda. In questo contesto si chiede che la problematica della tratta di esseri umani sia disciplinata nella LStr.

USAM

propone che, a seconda della congiuntura e della situazione sul mercato del lavoro, possano essere rilasciati dei permessi di dimora a cittadini di Stati terzi anche se si tratta di manodopera poco qualificata. È pertanto richiesto un complemento all'articolo 26 capoverso 3 (lettera f): „... *Personen, bei denen bedeutende Interessen der Schweizer Wirtschaft, einzelner Branchen oder Regionen eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz erforderlich machen*“. Un'organizzazione membro chiede inoltre che all'articolo 26 sia ripresa una disposizione volta a rendere possibile anche in avvenire il comprovato trasferimento di "know-how" sotto la sorveglianza delle associazioni professionali ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera c OLS.

SSIC

non è contraria al trattamento preferenziale dei quadri e degli specialisti ma chiede tuttavia che siano accordate determinate possibilità ai lavoratori poco qualificati cittadini di Stati terzi (art. 26 cpv. 3 lett. f: „... *Personen, deren Tätigkeit für den guten Gang der Wirtschaft unabdingbar ist*“).

GaSu; (ASCO)

ritiene che la dimostrazione della necessità, di cui all'articolo 26 capoverso 3 lettera c, non debba essere mantenuta (considera l'emanazione di disposizioni di legge volte a dirigere la valutazione della situazione come estremamente problematica). È inoltre richiesto un complemento al capoverso 3: (f) „... *Personen, deren Tätigkeit in der Schweiz im Interesse der Schweizer Wirtschaft, einzelner Branchen oder einzelner Regionen erforderlich ist*“. È infine richiesto un aumento netto dei contingenti per tirocinanti provenienti da Stati vicini al confine della CE. ASCO chiede anche che le ballerine di cabaret e gli artisti siano parimenti menzionati in maniera speciale al capoverso 3.

SSA

chiede che al capoverso 3 sia introdotto un passaggio volto a garantire la copertura del fabbisogno di manodopera nei settori stagionali delle regioni periferiche (ad art. 21 cpv. 2 lett. c OLS è rinviato alla presa di posizione dell'USAM).

SOBV, UCS

SOBV propone il complemento seguente all'articolo 26 capoverso 3: „... *Arbeitskräfte für benachteiligte Wirtschaftssektoren*“ (f). Tale deroga dovrebbe valere perlomeno per i soggiorni temporanei. UCS chiede che, per i lavori stagionali, possano essere ammessi cittadini di tutti gli Stati d'Europa dell'est se tale manodopera non può essere reclutata negli Stati dell'UE/AELS.

FSSC

chiede la revoca della disposizione in quanto i casi descritti alle lettere d ed e corrispondono a situazioni limitate nel tempo e le lettere b e c potrebbero essere inserite all'articolo 33 capoverso 1 (deroghe alle condizioni d'ammissione); con riferimento alla lettera a, FSSC trova che il capoverso 2 dovrebbe valere anche per investitori e imprenditori.

FSI

approva la disposizione a condizione che l'interpretazione delle disposizioni derogatorie sia assai restrittiva. FSI rileva inoltre un punto particolarmente sensibile: lettera c (ostacolo ad adeguamenti

strutturali nell'economia e sul mercato del lavoro tra l'altro mediante la negligenza della formazione e del perfezionamento all'interno del Paese; assunzione di manodopera straniera per lavori impopolari in Europa e in Svizzera; interpretazione abusiva della nozione di "conoscenze professionali specifiche" onde aggirare gli ostacoli di cui ai capoversi 1 e 2).

HGU

chiede lo stralcio dell'articolo 26 capoverso 3 lettera c in quanto, unitamente alle ulteriori deroghe previste dal capoverso, apre innumerevoli vie per sottrarsi alla legge per il tramite dell'ordinanza; la lettera c nasconde il pericolo di vedere imprese o settori economici esercitare una pressione sulle autorità, impedendo loro di applicare un'interpretazione sufficientemente ampia della nozione di "conoscenze professionali specifiche"! La scarsa competitività sul mercato del lavoro svizzero o dell'UE non basta in ogni caso a dimostrare il fabbisogno di manodopera.

Inbi

vorrebbe che alla lettera c fosse stralciato "che beneficiano di conoscenze professionali specifiche" e che fosse apportato un complemento (lettera f): „Personen, welche das Zusammenleben mit einer Schweizerin, einem Schweizer im Konkubinat für eine spätere Heirat erproben wollen“.

Art. 27 Alloggio

Lo straniero può essere ammesso ad esercitare un'attività lucrativa sulla scorta di un permesso di dimora o di breve durata unicamente se dispone di un alloggio conveniente.

Pareri delle cerchie consultate

GL, BL, AI, SG, GR

chiedono che sia prescritto dalla legge che il richiedente deve disporre di un alloggio nonché dell'accordo del fittavolo circa l'occupazione dell'alloggio in questione.

ZG, AR

chiedono lo stralcio di questa disposizione. BS rileva problemi di competenza. LU, SH, AI, SG, TG; LS chiedono che la legge rechi una descrizione più precisa della nozione di "alloggio conveniente" (onde evitare difficoltà d'applicazione), mentre TG chiede che tale precisazione avvenga a livello di ordinanza o di istruzione.

VEP, FraP!

trovano che la condizione della dimostrazione di un alloggio conveniente prima dell'entrata non è esigibile né sensata. La disposizione va pertanto stralciata.

CSIAS

propone di tralasciare la parola "conveniente" oppure di meglio precisarne il contenuto onde rendere possibile un'applicazione unitaria della disposizione.

ACPS

non trova soddisfacente l'espressione "alloggio conveniente" e chiede un disciplinamento esplicito a livello di legge secondo cui il richiedente deve disporre di un alloggio di dimensioni sufficienti nonché dell'accordo del fittavolo circa l'occupazione dell'alloggio in questione.

CAR, OSAR, CRS

rinviano ai problemi riscontrati attualmente con le pertinenti disposizioni dell'OLS e chiedono un allentamento delle esigenze in parte rigorose. È inoltre auspicato un nuovo capoverso 2: „*Der Bundesrat erlässt die entsprechenden Ausführungsbestimmungen*“.

ASZ

chiede che la disposizione sia stralciata. Motivo: l'obiettivo originario della stessa, ovvero la protezione dallo sfruttamento da parte dei datori di lavoro, è oggi superato. L'osservanza delle condizioni lavorative giusta l'articolo 25 consente di prendere in affitto un alloggio conveniente.

CVS

chiede che sia meglio definita la nozione di "alloggio conveniente" onde evitare interpretazioni differenziate.

CSP

chiede lo stralcio.

FSSC

chiede che la disposizione sia meglio precisata e che non siano fatte differenze tra cittadini dell'UE e manodopera qualificata proveniente da Stati terzi; la nozione di "alloggio conveniente" va sostituita mediante "alloggio normale" (conformemente all'accordo bilaterale), da descriversi più concretamente a livello di ordinanza.

olym, fz, nos, FIZ, MiBE, gat

chiedono lo stralcio della disposizione in quanto costituisce un ostacolo per i lavoratori meno abbienti.

Art. 28 Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa se:

- a. il suo luogo di domicilio ordinario si trova nella vicina zona di frontiera e se lavora in Svizzera entro la zona di frontiera;
- b. beneficia di un diritto di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo;
- c. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 20 - 22, 24 e 25.

Pareri delle cerchie consultate

ZH, LU, BE, OW, NW, GL, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VS; LS, GeBe

si oppongono alla parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi rispetto ai cittadini dell'UE a motivo dei potenziali abusi, risp. del pericolo di veder aggirate le prescrizioni d'ammissione ordinarie. FR chiede in particolare che i frontalieri sottostiano anche alle condizioni dell'articolo 26 ("problematica interna al Cantone"). BE, BL, AI, SG, GR, TI, GeBe chiedono che siano sanciti nella legge presupposti quali ad esempio un "permesso di soggiorno ordinario" nella zona di frontiera straniera nonché un soggiorno minimo di 12 mesi (SH 6 mesi, VS; LS un periodo determinato). VS e LS rilevano inoltre che anche in questo contesto i presupposti vanno adempiti in maniera cumulativa. TI chiede che la nozione di "zona di frontiera" sia definita chiaramente a livello di ordinanza.

UDC

Onde contenere il pericolo di vedere aggirati i provvedimenti che limitano le ammissioni, l'UDC chiede che per i cittadini di Stati terzi debba essere dimostrato il sussistere di un titolo di soggiorno ordinario nonché di un soggiorno di almeno 12 mesi nella zona di frontiera dello Stato limitrofo.

ACS

vede parimenti possibilità di abuso e chiede che le persone in questione debbano aver risieduto per un certo periodo nella zona di frontiera.

ACPS

chiede che i frontalieri che non beneficiano della cittadinanza di uno Stato dell'UE debbano essere domiciliati da almeno 12 anni nella zona di frontiera del Paese limitrofo. L'ACPS chiede inoltre che sia definita più concretamente la nozione di "diritto di soggiorno durevole".

gtr

chiede come si presenta la situazione nel caso di un frontaliere che non beneficia della cittadinanza di uno Stato dell'UE/AELS e che perde il proprio statuto di dimorante permanente nello Stato limitrofo. È proposto di disciplinare tale situazione nella legge. gtr considera infine la disposizione dell'articolo 28 troppo generosa (possibilità di aggirarla).

SWM

parte dall'idea che le zone di frontiera restano aperte ai cittadini di Stati terzi (contrariamente a quanto accade per i cittadini UE).

SSIC

chiede che la nozione di "zona di frontiera" venga meglio concretata (in vista della libera circolazione delle persone con l'UE) e che sia necessario un soggiorno di almeno sei mesi nella zona di frontiera del Paese limitrofo.

USS

trova incomprensibile che questi frontalieri continuino ad essere ostacolati, contrariamente ai loro colleghi dell'UE, per quel che concerne il diritto a cambiare posto di lavoro.

Art. 29 Ammissione di prestatori di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso per prestazioni di servizi transfrontaliere temporanee se:

- a. la sua attività non compromette gli interessi economici del Paese;
- b. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 - 27.

Pareri delle cerchie consultate**GL, ZG, FR, BL, SH, AI, SG, GR, TI**

chiedono che le condizioni per il permesso siano chiaramente definite nella legge, così da evitare difficoltà per quel che concerne la limitazione nonché onde favorire un esame unitario delle domande. BL, AI troverebbero inoltre opportuno indicare, in un secondo capoverso e in una forma adeguata, l'esistenza di accordi tra la Svizzera e i Paesi limitrofi.

UDC

propone di formulare la lettera a nel modo seguente: „...ihre Tätigkeit dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht“.

CUS

propone un articolo 29bis che disciplini le attività scientifiche temporanee di stranieri nel contesto di istituti di formazione e di ricerca in considerazione degli articoli 25 - 27 (posti temporanei legati alla realizzazione di progetti).

GeBe

propone il titolo seguente: *Zulassung von Anbieterinnen und Anbietern*

USAM, SSIC

propongono la formulazione seguente della lettera a: „... das gesamtwirtschaftliche Interesse dies verlangt“. SSIC chiede inoltre che i lavoratori interessati debbano notificare il loro arrivo prima dell'inizio dell'attività lucrativa.

22.052 Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa (art. 30 - 32)

PS, USS

Le persone senza attività lucrativa devono ottenere un permesso di dimora la cui durata dipenda dallo scopo del soggiorno (studi, cure mediche, ecc.).

USC

Propongono la seguente modifica del titolo: *"Ammissione per un soggiorno di formazione e perfezionamento o per un soggiorno senza attività lucrativa"*, in quanto vi sono numerosi programmi di formazione e perfezionamento che possono essere accompagnati da un'attività lucrativa o che avvengono nel contesto di tale attività.

Art. 30 Formazione e perfezionamento

¹ Lo straniero può essere ammesso per una formazione o un perfezionamento se:

- a. dispone di un alloggio conveniente;
- b. esistono i mezzi finanziari necessari;
- c. la partenza dalla Svizzera può essere data per scontata.

² Per i minorenni, la custodia dev'essere assicurata.

Pareri delle cerchie consultate

GL, AI, GR, BL, SG, ACPS, GeBe, in parte ZG, UDC

rilevano che l'ammissione per scopi di formazione o perfezionamento non può essere disciplinata che in maniera insoddisfacente e incompleta (i criteri di selezione sanciti dalla legge sarebbero inadeguati). Essi propongono pertanto che allievi e studenti provenienti da Paesi lontani nei quali lo standard di vita è assai inferiore a quello svizzero possano ottenere un permesso di dimora per perfezionamento unicamente se sono in grado di dimostrare che lasceranno il Paese al termine del soggiorno.

Cpv. 1

NW GL, BS, AI, GR, SG, SZ, ZG, SH, AG, UR, UDC, ACPS, AUSL, GeBe

Quale principale condizione d'ammissione per allievi e studenti occorrerebbe dimostrare che l'istituto in questione li ammette a frequentare i corsi.

BE, VD

chiedono il mantenimento del disciplinamento attuale.

VD

La disposizione riunisce le nozioni di formazione e di perfezionamento. Nella sistematica della legge, la formazione dovrebbe essere oggetto di una disposizione distinta se non si definisce come un ciclo complementare di studi, nella misura in cui le condizioni da adempiere per il rilascio di un pertinente permesso non sono identiche a quelle per un permesso di studi.

FR, VS, LS, in parte AUSL

Si dovrebbe menzionare il fatto che le condizioni vanno adempite in maniera cumulativa. Occorre inoltre precisare che lo straniero deve fornire un piano di studi (e ev. un curriculum vitae).

BS

Manca una precisazione, che riveste una certa importanza per la prassi, secondo cui i richiedenti – soprattutto gli studenti – devono adempiere, oltre alle condizioni elencate nell'avamprogetto, anche presupposti necessari per il conseguimento della formazione in Svizzera (formazione anteriore, nozioni linguistiche).

NE, PPD

La lettera c è formulata in maniera troppo restrittiva. Si deplora che proprio le persone in cui la Svizzera ha investito e che sono già assai bene integrate nel nostro Paese lo devono lasciare.

VS

Occorre meglio precisare la nozione di perfezionamento, distinguendola da quella di formazione.

BL

chiede che l'onere della prova sia posto a carico dello studente, il quale deve dimostrare la necessità della formazione nonché la garanzia della partenza.

VEP

Non è esigibile – ed è addirittura insensato – che la prova dell'alloggio vada portata prima dell'entrata.

CSP

propone di stralciare il requisito dell'alloggio conveniente e della garanzia della partenza.

CSIAS

chiede in che modo si devono calcolare i mezzi finanziari sufficienti (direttive CSIAS o salario minimo?).

JDS

chiedono che sia stralciato il requisito dei mezzi finanziari necessari.

SSF, IGA, fz, MiBE, nos, olym

chiedono lo stralcio delle lettere a, b e c. I criteri andrebbero improntati anzitutto alla "politica di sviluppo".

Inbi

Se sono adempite le condizioni, il richiedente dovrebbe avere diritto al rilascio del permesso.

Ulteriori richieste

NW, GL, AI, BL, ZG, SH, VS, TI, AUSL, GeBe, in parte SG, VEP, LS, CUS, UNLD

propongono di completare la disposizione mediante un ulteriore capoverso che concreti l'attività lucrativa di allievi e studenti. Agli studenti iscritti a scuole tecniche superiori o università riconosciute dovrebbe essere consentito un massimo di 15 ore lavorative per settimana.

NE

chiede che sia precisato quale tipo di permesso è concesso agli studenti.

BL

Nel commento è precisato che gli ulteriori dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza. Giusta la nuova Costituzione federale, il Consiglio federale può emanare delle ordinanze solo se autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Ora, l'articolo 30 non contiene una siffatta autorizzazione.

UNLD

Non è disciplinato il caso dello studente che desidera iniziare nuovi studi.

UDC

Il Consiglio federale dovrebbe poter emanare delle limitazioni per cittadini di Paesi che non sono considerati "Safe Countries".

SSA

Bisogna che continui ad essere possibile combinare formazione e tirocinio in azienda.

Art. 31 Redditiere

Il redditiere straniero può essere ammesso se:

- a. non esercita più un'attività lucrativa;
- b. ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;
- c. possiede legami stretti con la Svizzera;
- d. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Pareri delle cerchie consultate

BL

chiede se le persone anziane debbano poter essere ammesse solo se percepiscono una rendita.

TI, SSF, fz

chiedono lo stralcio della lettera b.

VEP, e analogamente CSP, gat

Ai redditiere dev'essere autorizzato il soggiorno anche se le cure sono assicurate da parenti che risiedono nel nostro Paese.

JDS

chiedono lo stralcio del requisito dei mezzi finanziari necessari.

SSIC

propone che sia introdotta una condizione supplementare, ovvero il trasferimento del centro di interessi in Svizzera.

SSF, gat, IGA, fz, MiBE, nos, olym, FIZ

propongono di inserire le seguenti possibilità alternative alle lettere c e d:

"... oder

die Unterstützung von Angehörigen nachweisen können oder

wenn sie Angehörige in der Schweiz haben, auf deren Betreuung sie angewiesen sind."

Art. 32 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso per cure mediche se il finanziamento delle stesse è garantito. Può inoltre essere richiesta una prova della necessità di una cura in Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate

NW, GL, AI, GR, BL, SG, UR, BE e analogamente BS

propongono quali ulteriori condizioni che il paziente sia tenuto a dimostrare che la partenza dopo le cure può essere data per scontata.

GL, AI, GR, BL, SG, ACPS, e analogamente BS

Soggiorni in Svizzera per cure mediche andrebbero autorizzati unicamente se può essere reso credibile che tali cure sono necessarie e non possono essere dispensate in patria.

ZH

In casi debitamente motivati, le autorità di polizia degli stranieri dovrebbero poter procedere a una verifica per quel che concerne la necessità. A tal scopo si deve prevedere la funzione di un medico di fiducia incaricato dalle autorità di polizia degli stranieri di procedere ai necessari chiarimenti in casi dubbi.

AG, BE, FR, NE, CPD

Dati circostanziati relativi alla salute di una persona sono particolarmente degni di protezione e possono essere elaborati esclusivamente da personale medico in quanto sottostanti a segreto professionale. È escluso che tali dati possano essere accessibili agli impiegati della polizia degli stranieri. La legge deve pertanto prevedere la funzione di medico di fiducia, il quale è incaricato di comunicare all'autorità di polizia degli stranieri i fatti determinanti per la decisione giusta il principio della proporzionalità.

NE

si chiede se la condizione della necessità non potrebbe essere tralasciata.

BL

rileva che le cure mediche possono essere dispensate anche ambulatoriamente. In tal caso occorre che sussista una possibilità di alloggio.

UDC

chiede che l'articolo sia formulato in maniera più univoca e propone il seguente testo:

"1...., wenn sie den Nachweis erbringen, dass die Finanzierung von Aufenthalt und Behandlung gesichert ist."

VEP

chiede che si rinunci al requisito della garanzia del finanziamento, segnatamente per le cure consigliate per motivi umanitari.

CSIAS

chiede in che modo vanno calcolati i mezzi finanziari sufficienti (direttive CSIAS o salario minimo?).

SSF, gat, fz, MiBE, nos, olym, FIZ, e analogamente IGA

L'ammissione per cure mediche dovrebbe essere possibile, per motivi umanitari, anche se il finanziamento non è del tutto garantito. Occorre segnatamente tenere conto della situazione sociale del malato nel Paese d'origine e in Svizzera.

CSP

Una persona di cittadinanza straniera dovrebbe avere diritto a cure mediche. Sarebbe auspicabile che fosse garantito il finanziamento delle stesse.

22.053 Sezione 3: Deroche alle prescrizioni d'ammissione (art. 33)

Art. 33

¹ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 20 – 32) segnatamente al fine di:

- a. disciplinare l'attività degli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 45 - 50) ;
- b. evitare i casi personali particolarmente rigorosi;
- c. tener conto di determinati interessi pubblici o fiscali;
- d. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
- e. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale o consentire la formazione e il perfezionamento;
- f. agevolare la riammissione dello straniero già titolare di un permesso di dimora o di domicilio;

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative all'attività lucrativa nonché alla partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi2), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 77) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi3). Queste disposizioni possono derogare dalle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 20 – 32.

² RS 142.31

³ RS 142.31

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

JDS, e analogamente FSI, HGU, CSP
propongono di stralciare la competenza del Consiglio federale in materia di ordinanza. I casi eccezionali determinanti andrebbero disciplinati esplicitamente nella legge.

FSI

La competenza di deroga del Consiglio federale dovrebbe essere stabilita separatamente a seconda della fattispecie, della deroga ai contingenti e di altri presupposti. Le deroghe all'articolo 23 andrebbero consentite unicamente in settori che non hanno un impatto rilevante sui contingenti.

Lett. a

SH

La prevista possibilità di facilitare l'ammissione, in vista dell'esercizio di attività lucrativa, dei coniugi e dei figli stranieri di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri domiciliati in Svizzera sarebbe discriminante nei confronti dei dimoranti e dei loro familiari. Ora, proprio per motivi legati alla politica d'integrazione, tale discriminazione va evitata ed è pertanto richiesto lo stralcio della disposizione.

SACC

Le persone entrate nel contesto del ricongiungimento familiare vanno trattate allo stesso modo e devono pertanto poter essere ammesse anche in vista di un'attività lucrativa indipendente.

Lett. b

CAR, HEKS, e analogamente FCPS, kurz

Quale complemento e precisazione delle deroghe, onde evitare "casi personali particolarmente rigorosi" si propone di integrare anche la protezione della sfera privata nonché delle persone vittime della tratta di esseri umani. Occorre inoltre consentire alle coppie di stesso sesso una convivenza del tutto legale. Potenziali vittime della tratta di esseri umani vanno protette, soprattutto se tali persone non possono rientrare in patria a motivo di una condanna sociale o di una minaccia personale.

CSP

L'espressione "*evitare*" andrebbe sostituita mediante "*tener conto di*".

FIZ, CSP

I criteri per il sussistere di un caso personale particolarmente rigoroso andrebbero fissati nella legge.

Lett. c

LU, GeBe

Dal punto di vista della parità di trattamento appare discutibile che possano essere consentite deroghe per soli motivi fiscali.

AI, GR, BL, VS, ACPS, e analogamente SH

Anziché interessi fiscali si dovrebbero evocare interessi generali di carattere politico o eventualmente di economia pubblica.

BE, VD, GeBe, FSSC, CSP

Il termine "fiscali" va stralciato (BE, VD, GeBe, FSSC), risp. concretato (CSP).

Let. e

NW, LU, AI, TG, BL, SG, ZG, AG, ACPS, GeBe, e analogamente SH, ACS deplorano che non sia fatta distinzione alcuna tra artisti autentici e ballerine di cabaret. Appare discutibile e preoccupante l'intenzione di perpetuare l'attuale prassi d'ammissione sotto tale titolo.

NE

La disposizione dovrebbe prevedere parimenti gli scambi internazionali nel settore sanitario.

FSSC

Bisognerebbe ammettere anche persone riconosciute in ambito sportivo.

CUS

Nel messaggio occorrerebbe aggiungere che un professore, in base alla propria nomina, dovrebbe potersi fare accompagnare da un assistente cittadino di uno Stato terzo.

Let. f

GR, ACPS

approvano la disposizione, anche se ritengono che vadano previsti pertinenti disciplinamenti in virtù dei quali gli interessati, una volta rientrati in Svizzera, beneficino del medesimo statuto, dal punto di vista delle assicurazioni sociali, di cui godevano prima della partenza.

CSP

approvano la disposizione benché la stessa vada meglio precisata.

Cpv. 2

FR

respinge la disposizione in quanto, soprattutto le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione, resterebbero in Svizzera più a lungo. Per queste persone si dovrebbe pertanto prevedere un accesso agevolato al mercato del lavoro.

SEI, SOS

La presente disposizione andrebbe inserita nella legge sull'asilo anziché nella LStr. I principi andrebbero per lo meno fissati in un articolo a parte.

CSP

non vede perché si dovrebbero prevedere disciplinamenti speciali per persone ammesse provvisoriamente, bisognose di protezione o per richiedenti l'asilo dal profilo dell'ammissione sul mercato del lavoro.

SOS

Le persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione e i richiedenti l'asilo dovrebbero, una volta scaduto il divieto di lavoro fissato loro, poter essere ammessi sul mercato del lavoro. Sarebbero tuttavia applicabili gli articoli 20 – 25.

Ulteriori richieste

NE

Dovrebbe essere aggiunta una lettera g che preveda deroghe onde favorire gli scambi transfrontalieri nei settori della salute, della formazione, ecc.

CFR

propone che sia aggiunta un'ulteriore lettera:

"die geistliche Betreuung sowie die kulturelle und religiöse Integration der Migrantinnen und Migranten sicherzustellen."

COFF, OSAR, JDS, CRS

propongono l'aggiunta di un'ulteriore lettera che consenta alle vittime e ai testimoni, nel contesto di un procedimento giudiziario, di ottenere un permesso temporaneo per la durata del procedimento.

FSSC

Dovrebbe essere consentita una deroga anche per le persone al beneficio di una speciale esperienza professionale, purché la loro ammissione risponda a un bisogno effettivo.

Inbi

propone l'aggiunta di un'ulteriore lettera volta a consentire la convivenza fino a sei mesi alle coppie di concubini o alle coppie di stesso sesso.

CFR, COFF, OSAR, CRS, ASZ

propongono che sia inserito un nuovo articolo (33bis) che tenga conto della problematica dei casi particolarmente rigorosi. Per motivi legati alla sistematica, anche nella LStr il disciplinamento dei casi particolarmente rigorosi dovrebbe ottenere un solido fondamento legale che vada al di là di una mera norma di delega. Se tale articolo fosse realizzato si potrebbe stralciare la lettera b dell'articolo 33 prevista nell'avamprogetto.

Proposta:

"Härtefälle:

Liegt ein persönlicher Härtefall vor, so kann als Ausnahme zu den Zulassungsvorschriften eine Jahresaufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere

a die Situation von Kindern

b die Situation von Familien

c verwandtschaftliche oder persönliche Beziehungen zu Personen in der Schweiz

d gesundheitliche Gründe

e Personen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind

f Personen, die Opfer von Gewalt in Ehe und Partnerschaft geworden sind

g die Länge der Aufenthaltsdauer in der Schweiz

h die Integration in die schweizerischen Verhältnisse

i Vorbereitung einer Heirat."

JDS

Nella legge andrebbe aggiunto un diritto di soggiorno basato sull'articolo 8 CEDU onde rilevare la fattispecie descritta da detta disposizione. Il nuovo articolo trasporrebbe esplicitamente l'articolo 8 CEDU nella legislazione nazionale e offrirebbe un sufficiente margine di manovra nell'ottica dello sviluppo della giurisprudenza degli organi di Strasburgo.

22.06 Capitolo 6: Regolamento del soggiorno (art. 34 - 43)

Osservazioni generali

UDC

propone, al posto di un "permesso per dimoranti temporanei", un permesso denominato "Zeitaufenthaltsbewilligung".

UNLD

Questo tipo di permesso solleva dei problemi per gli studenti che non avranno terminato gli studi nei termini previsti. Dato che la proroga al di là di due anni sarà impossibile, essi saranno costretti ad interrompere gli studi.

Art. 34 Permessi di breve durata

¹ Per un soggiorno limitato e che non superi un anno va rilasciato un permesso di breve durata.

² Esso può essere vincolato a condizioni.

³ Esso può essere prorogato fino a due anni. Se vi è attività lucrativa, la proroga sarà di regola possibile unicamente se il datore di lavoro resta lo stesso.

⁴ Potrà essere accordato un nuovo permesso di breve durata solo dopo una ragionevole interruzione del soggiorno in Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

PS, HEKS, CVS, CNG, USS

sono contrari a questo permesso di breve durata in quanto rischia di essere trasformato in una forma di statuto di stagionale. I permessi per dimoranti temporanei non devono superare la durata di sei mesi (CVS, FSI).

HGU, FSI

Il permesso va concesso solo per il disbrigo di un affare unico o che si ripete solo dopo periodi lunghi e non in maniera regolare.

Cpv. 2

PES, SSF, ZüRe, FIZ, nos, fz, MiBE, Gat
chiedono lo stralcio del capoverso.

SSIC, Inbi

chiedono che le condizioni siano precisate nella legge o in un'ordinanza.

Cpv. 3

GR, BL, SG, NW, BL, ZG, SH, TG, GL, AI, GeBe, UR, TI, PPD, ACPS

La legge dovrebbe prevedere esplicitamente che il permesso per dimoranti temporanei non possa essere trasformato in permesso di dimora ordinario. Il divieto di cambiare posto di lavoro, sancito dalla legge, non ha senso. Una volta ammesso, lo straniero dovrebbe poter cambiare posto di lavoro senza subire lunghe procedure.

NE, PES, JDS, SSF, CSP, HEKS, OSAR, SACC, CRS, FSSS, CTIE, ZüRe, FIZ, nos, fz, MiBE, olyn, Gat

Dev'essere resa possibile la proroga o la trasformazione in un permesso ordinario non limitato del tempo. I permessi temporanei devono parimenti poter essere prorogati e trasformati in soggiorni più lunghi. Dopo due anni di attività professionale, il permesso deve poter essere trasformato in permesso annuale (NE).

ZH, LU, UR, BL, SG, GL, AI, GeBe, PLR

Non è chiaro in quali casi il permesso per dimoranti temporanei può essere prorogato. Il rinnovo del permesso va disciplinato in maniera più circostanziata.

PPD, SAV

La proroga dovrebbe essere possibile solo se, per motivi obiettivi, lo scopo del soggiorno non ha potuto essere raggiunto.

CAR

chiede lo stralcio del capoverso. Se il soggiorno dura oltre un anno, deve poter essere sollecitato un permesso di dimora giusta l'articolo 35.

VEP, FSSC, FIZ

La condizione secondo cui il datore di lavoro dev'essere lo stesso è insensata e indifendibile.

HGU

Il permesso deve poter essere prorogato di sei mesi al massimo.

Cpv. 4

NW, LU, ZH, VD, SH, TG, GL, AI, GeBe, BE, LU, UR, TI, ACS, FSM, FSI, SSIC, LS

La definizione e la durata della ragionevole interruzione vanno stabilite nella legge oppure esplicitamente dall'UFDS (BL, ZG, GL) o nell'ordinanza (SG, SH, SZ, BE, LU, TI, PPD).

PES, SSF, FIZ, nos, fz, MiBE,
chiedono lo stralcio del capoverso.

Ulteriori richieste

FSSC, USS

chiedono la soppressione di questo tipo di permesso e lo stralcio dell'articolo 34.

SSA

Dev'essere possibile rilasciare i permessi anche ripetutamente alla stessa persona.

Art. 35 Permesso di dimora

¹ Per soggiorni di oltre un anno va rilasciato un permesso di dimora.

² La durata di validità è limitata.

³ Esso può essere vincolato a condizioni. Il permesso può segnatamente essere limitato in funzione dello scopo del soggiorno.

⁴ Dopo un soggiorno di cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, lo straniero ha diritto alla proroga dello stesso se:

- a. sono adempite le condizioni;
- b. lo straniero non è a carico dell'assistenza pubblica.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 2

LU

Il limite temporaneo del permesso di dimora non dev'essere disciplinato nella legge. Si raccomanda di mantenere perlomeno il principio secondo cui il permesso di dimora iniziale va rilasciato per la durata di un anno. Con ciò si dovrebbe limitare la durata massima del permesso di dimora.

PPD

chiede che sia aggiunto il complemento seguente: *"Die Bewilligung kann erneut werden, aber es besteht kein Anspruch darauf."*

Cpv. 3

PES, SSF, FIZ, nos, fz, MiBE, Gat

chiedono lo stralcio del capoverso per motivi legati alla politica d'integrazione.

SSIC

chiede che le condizioni siano definite nella legge o nell'ordinanza.

Cpv. 4

NW, LU, SG, GR, SH, GL, OW, SZ, ZH, AI, BE, UR, PPD, ACPS, USAM, SAV, econo, SWM, si oppongono alla concessione di un diritto alla proroga del permesso di dimora. Per la durata del permesso di dimora, la polizia degli stranieri dovrebbe di principio poter condurre fuori del Paese le persone che non vogliono o non possono integrarsi nella società e/o nell'ordine giuridico svizzero, purché ciò possa essere effettuato con spese e sforzi ragionevoli. Accordando un diritto si crea una miscellanea tra permesso di dimora e permesso di domicilio, non dettata da un motivo imperativo.

BL, ACS

propongono il complemento seguente: *"wenn sie oder Personen, für die zu sorgen haben, nicht auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind"* (vedi art. 10 LDDS).

NE, FSSC, CTIE

Il diritto alla proroga del permesso di dimora dovrebbe essere possibile già dopo due anni e non solo dopo cinque, fatti salvi naturalmente eventuali motivi di espulsione.

PLR, USAM, SAV

Al momento della proroga devono ancora essere adempite le condizioni d'ammissione del capitolo 5. Il criterio della dipendenza dall'assistenza pubblica va inoltre formulato come prognosi e non come semplice fatto puntuale.

CFS, CSIAS, COFF

Il capoverso dovrebbe precisare che lo straniero non deve essere a carico dell'assistenza pubblica in modo durevole e rilevante, né interamente. L'espressione "assistenza pubblica" andrebbe sostituita mediante quella di "assistenza sociale".

PES, CFR, JDS, SSF, CAR, CSP, HEKS, OSAR, SBK, ccisi, CRS, VEP, KFG, vbe, ZüRe, ASZ, Inbi, FraBa, FIZ, nos, frabina, SolF, fz, bf, ft, MiBE, olym, ff, Gat
chiedono lo stralcio della lettera b in quanto il diritto alla proroga non dovrebbe dipendere dalle prestazioni assistenziali.

Ulteriori richieste

IGA

propone lo stralcio dell'intero articolo.

Art. 36 Permisso di domicilio

¹ Il permesso di domicilio è di durata illimitata.

² Non può essere vincolato a condizioni.

³ Lo straniero ha diritto al permesso di domicilio se:

- a. soggiorna in Svizzera da almeno dieci anni sulla scorta di un permesso di breve durata o di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente a beneficio di un permesso di dimora;
- b. non è a carico dell'assistenza pubblica.

⁴ Il permesso di domicilio può essere rilasciato entro un termine più breve, previa approvazione della competente autorità federale (art. 87), se sussistono motivi importanti.

⁵ I soggiorni il cui scopo è di natura temporanea, segnatamente in vista di perfezionamento o formazione giusta l'articolo 30, non sono computati per il rilascio del permesso di domicilio ai sensi del capoverso 3 lettera a.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 2**

SSIC

chiede che le condizioni siano definite nella legge o nell'ordinanza.

Cpv. 3

GR, SG, ZG, OW, NW, BL, GL, AI, BE, LU, TI, PLR, ACPS, USAM

Uno straniero cittadino di uno Stato terzo non dovrebbe, per il semplice fatto della sua provenienza, beneficiare di un diritto al rilascio del permesso di domicilio se è in grado di dimostrare una certa durata di soggiorno. Le condizioni materiali per l'esame della domanda del domicilio devono rivestire un maggior peso oppure essere disciplinate più chiaramente. Mancano interamente gli ulteriori motivi di revoca (p.es. art. 58) che possono essere avanzati per rifiutare il permesso. La disposizione va completata in tal senso.

SH

È giustificato prevedere un diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno di almeno dieci anni.

NE, GeBe, SSF, CVS, FSSC, USS, CTIE, econo, ZüRe, FIZ, nos, fz, MiBE, olym, Gat

Il termine di dieci anni è sproporzionato rispetto a quello di cinque anni previsto per i cittadini dell'UE/AELS e va pertanto parimenti ridotto a cinque anni.

SG, AI, ACPS

Le condizioni temporali vanno disciplinate a livello di ordinanza (flessibilità).

CFS

La condizione dei dieci anni di dimora è arbitraria e il capoverso va pertanto stralciato.

ZH, HGU, LS

si chiedono se più soggiorni temporanei legali possono dare luogo a un diritto al domicilio.

VD

Sarebbe utile menzionare le più favorevoli convenzioni di domicilio esistenti.

PPD, ZH

si oppongono alla concessione di un diritto e ritengono che la decisione spetti alle autorità competenti.

PLR, CAR

Il diritto al permesso di domicilio deve esistere unicamente se lo straniero ha inoltre dimostrato di essersi integrato nella società svizzera (aggiungere una lettera c).

PES, CFR, JDS, SSF, CAR, CSP, HEKS, OSAR, CSIAS, ccsi, CRS, VEP, KFG, LS, vbe, ZüRe, ASZ, Inbi, FraBa, FIZ, nos, frabina, SolF, fz, MiBE, olym, kurz, ff, Gat

chiedono lo stralcio della lettera b; il diritto alla proroga non deve dipendere dalle prestazioni assistenziali.

SOS, OSAR, CRS, FSSS, ZüRe, ASZ

Il soggiorno nel contesto di un'ammissione provvisoria dev'essere computato per i dieci anni richiesti onde ottenere il domicilio, compresi i soggiorni nel contesto di una procedura d'asilo (OSAR, CRS, ASZ)

COFF, HGU

Il capoverso va precisato in modo che lo straniero abbia diritto al permesso di domicilio solo se non cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

Cpv. 4

GR, LU, BL, SG, ZG, AI, BE, UR, PPD, ACPS

chiedono lo stralcio del capoverso in quanto temono che la cerchia dei beneficiari si estenda ed aumenti il numero delle domande.

ZH

Il disciplinamento è discutibile dal punto di vista della parità di diritti. Le deroghe andrebbero sancite nella legge.

BS, GeBe, PPD

I motivi importanti andrebbero concretati nella legge, nell'ordinanza o nel messaggio (PPD).

Cpv. 5

NE, GeBe, CUS, CSP

trovano il capoverso troppo restrittivo in quanto i soggiorni per formazione sono sovente vantaggiosi dal punto di vista dell'integrazione.

LU, PLR

chiedono lo stralcio del disciplinamento.

BL

vede una contraddizione rispetto al capoverso 3 lettera a.

UR

chiedono che sia meglio definito il termine "segnatamente".

Ulteriori richieste

Inbi

auspica che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri ottengano immediatamente il permesso di domicilio.

Art. 37 Permesso per frontalieri

¹ Il permesso per frontalieri è di durata limitata.

² Può essere vincolato a condizioni.

³ Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto alla proroga di due anni del permesso per frontalieri, sempreché siano rispettate le eventuali condizioni giusta il capoverso 2.

⁴ Il titolare del permesso per frontalieri si reca almeno una volta la settimana al suo domicilio all'estero.

Pareri delle cerchie consultate

Osservazione generale

FSSC

propone di sopprimere questo tipo di permesso a motivo dei futuri accordi bilaterali. I cittadini di Stati terzi vanno trattati come i cittadini dell'UE.

Cpv. 1

BS

La durata del permesso dev'essere la stessa che per i cittadini dell'UE.

Cpv. 3

NW, GL, AI, GR, ZH, VS, PPD, ACPS, LS

Il diritto alla proroga del permesso va soppresso. Onde evitare abusi, occorre mantenere il disciplinamento attuale.

UR-DFGP

Formulazione non chiara. La si potrebbe interpretare nel senso che esiste un diritto unico di proroga dopo cinque anni.

Cpv. 4

AR

Il rientro al domicilio è difficilmente controllabile.

Art. 38 Luogo di dimora

¹ Il titolare di un permesso di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di dimora entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

² Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario un permesso di soggiorno.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

BS

La mobilità geografica e professionale entro la zona di frontiera va accordata anche ai frontalieri.

Cpv. 2

NW, BL, SG, VS, ZG, GL, AI, GR, ZH, SH, BE, ACPS

La questione del soggiorno temporaneo in un altro Cantone è assai importante. Nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto in tutti i Cantoni nonché della sicurezza giuridica, tale problematica andrebbe disciplinata in maniera più circostanziata e andrebbero definite chiaramente le condizioni temporali. Esse dovrebbero essere concretate a livello di legge (GR, ZH, SH) o nell'ordinanza (BE).

LU, GeBe,

Il luogo di soggiorno in Svizzera deve poter essere scelto liberamente.

GeBe

si chiede quale sia l'impatto di un procedimento penale pendente o di una condanna penale per quel che concerne i diritti, risp. il cambiamento di Cantone.

UDC

Per un soggiorno senza trasferimento del centro degli interessi non dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione.

Art. 39 Cambiamento di Cantone

¹ Il titolare di un permesso di breve durata o di dimora che intende spostare il centro dei suoi interessi in un altro Cantone sollecita dapprima un permesso nel nuovo Cantone.

² Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone purché non sussistano motivi d'espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

³ Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se:

- a. non è a carico dell'assistenza pubblica;
- b. non è senza lavoro.

⁴ Il titolare di un permesso per frontalieri che intende spostare il suo centro d'attività nella zona di frontiera di un altro Cantone sollecita dapprima un permesso nel nuovo Cantone. Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto al cambiamento di Cantone.

Pareri delle cerchie consultate**Osservazioni generali**

BL, PES, JDS

ritengono giusto consentire una maggiore mobilità.

OW

Non bisogna concedere nuovi diritti.

Cpv. 1

UDC, USAM, SOB V

Il cambiamento di Cantone per dimoranti temporanei dovrebbe essere escluso (UDS) o limitato (USAM, SOB V).

SACC

Anche i dimoranti temporanei dovrebbero avere diritto a cambiare Cantone.

CFR, OSAR, CRS, FCPS

I dimoranti di tutte le categorie dovrebbero beneficiare del medesimo trattamento. Il miglioramento della mobilità dovrebbe concernere anche le persone ammesse provvisoriamente.

FraP!, nos, MiBE, IGA, olym, FIZ

Il termine "centro degli interessi" andrebbe sostituito mediante "*domicilio*".

Cpv. 2

NW

Occorre precisare che non solo deve esistere un motivo d'espulsione oggettivo, ma che l'espulsione deve rivelarsi proporzionata ai fatti.

UDC

Il diritto dev'essere vincolato a una durata minima del soggiorno preliminare di due anni.

CFR

chiede lo stralcio delle condizioni.

PES, SSF, ZüRe,

I domiciliati dovrebbero beneficiare di un diritto incondizionato a cambiare Cantone.

Cpv. 3

BL, SG, ZG, BE, NW, SH, GL, AI, GR, ACPS, USAM

respingono di principio il disciplinamento. In presenza di un rischio latente di dipendenza dall'assistenza pubblica non si deve concedere il diritto di cambiare Cantone (lunghi procedimenti d'impugnazione). Anche un contegno criminale, un qualsiasi contegno negativo (SH, GL, GR, AI, USAM) o motivi giusta l'articolo 62 seg. (BL, SG, ZG, BE) dovrebbero condurre alla revoca del diritto.

PES, DJS, SSF, CSP, OSAR, CSIAS, VEP, KFG, LS, ZüRe, Inbi, nos, frabina, SolF, fz, bf, ft, MiBE, ff, chiedono lo stralcio della lettera a. Il diritto a cambiare Cantone non deve venir meno in caso di dipendenza dall'assistenza pubblica.

NE, CSP, SOS, OSAR, CVS, ccsi, CRS, VEP, FSSC, SEI, CTIE, KFG, LS, ZüRe, Inbi, nos, frabina, SolF, fz, bf, ft, MiBE, olym, ff

chiedono lo stralcio della lettera b. Il motivo della disoccupazione è inopportuno e contraddice gli obiettivi della mobilità professionale e geografica perseguiti dalla politica dell'impiego e del trattamento della disoccupazione.

UDC

Il cambiamento di Cantone va negato segnatamente se il dimorante percepisce prestazioni assistenziali o è disoccupato.

PLR

Dato che le condizioni vitali in uso nella regione non sono uguali per tutta la Svizzera, in caso di cambiamento di Cantone il nuovo Cantone di dimora deve poter verificare le condizioni personali.

Cpv. 4

NW, GL, AI, ACPS

I cittadini di Stati terzi non devono beneficiare degli stessi diritti accordati ai cittadini dell'UE.

GR, UDC

respingono il disciplinamento. I frontalieri non devono poter fruire di un soggiorno permanente e della libertà di movimento, aggirando così le prescrizioni d'ammissione ordinarie.

VS

Remplacer "*zone frontière*" par "*zone frontalière*" (concerne il testo francese).

Art. 40 Attività lucrativa

¹ Il titolare di un permesso di domicilio che intende esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente o cambiare posto non necessita di un permesso giusta la presente legge.

² Il titolare di un permesso di dimora ammesso in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare posto.

³ Il titolare di un permesso di breve durata ammesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente, può esercitare l'attività autorizzata in tutta la Svizzera. Se intende cambiare posto, egli necessita di un nuovo permesso. Il cambiamento di posto può essere autorizzato se sussistono motivi importanti e sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 25 e 26.

⁴ Il titolare di un permesso per frontalieri che intende cambiare posto necessita di un nuovo permesso. Il cambiamento di posto può essere autorizzato se sussistono motivi importanti e se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 25. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto al cambiamento di posto.

⁵ Il titolare di un permesso di dimora o per frontalieri può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa indipendente se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 21 lettere a e b.

Pareri delle cerchie consultate

Osservazioni di principio

NW, BL, GR, AI, GeBe, ACPS

approvano esplicitamente l'abolizione degli ostacoli intercantionali. Una liberalizzazione dell'attività lucrativa implicherebbe tuttavia difficoltà nelle singole procedure. La prova dell'attività lucrativa (p.es. in una procedura di ricongiungimento familiare o in caso di ritiro di un permesso di dimora) in un altro Cantone sarebbe assai più difficile da fornire.

SZ

Onde evitare attività apparenti, la libera circolazione andrebbe accordata solo dopo un anno.

Cpv. 2

NW, ZG, AG

Non bisogna che dimoranti e domiciliati beneficino del medesimo trattamento. Concedendo la libertà di cambiare posto senza pertinente permesso si aprirebbe la porta al dumping salariale in quanto verrebbero meno le possibilità di controllo delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione (AG). La disposizione non concorda inoltre con l'articolo 35 capoverso 3 secondo cui il permesso di dimora può essere vincolato a condizioni. I titolari di un permesso di dimora ammessi ad esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente devono pertanto poter cambiare la loro attività senza pertinente permesso solo dopo un anno almeno di attività.

NE

Rischia di provocare il dumping salariale. Si dovrebbe controllare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 24.

VS, FR, SSA, IGA

Non è consigliabile consentire il cambiamento d'impiego senza permesso. Si deve inoltre esigere che siano adempiti i presupposti dell'articolo 25.

Cpv. 3

NW, LU

Per il cambiamento di posto di una persona titolare di un permesso per dimoranti temporanei non è necessaria una nuova unità di contingente. Nel secondo periodo si deve quindi stralciare la parola "*nuovo*".

ZG

si chiede se in caso di cambiamento di posto sia necessaria una nuova unità di contingente.

OSAR, CRS, HGU

Il cambiamento di posto va autorizzato se sono adempiti i presupposti degli articoli 25 e 26.

FSSC

chiede lo stralcio del capoverso.

Cpv. 4

ZH

Non si deve concedere ai frontalieri il diritto di cambiare posto di lavoro.

FSSC

chiede lo stralcio.

Cpv. 5

NW, BL, SG, GL, AI, GR, ZH, GeBe, UDC, ACPS

L'ammissione di cittadini di Stati terzi titolari di un permesso per stagionali in vista di esercitare un'attività lucrativa è troppo generosa e va pertanto respinta. Nessun Paese limitrofo emetterebbe una dichiarazione di reciprocità in merito.

Art. 41 Riserva della sicurezza e dell'ordine pubblici

I diritti conferiti dagli articoli 35 - 40 si estinguono se lo straniero:

- a. viola gravemente o ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero oppure
- b. mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate

NW, LU, BL, GR, SG, ZH, AI, PPD, ACPS

Va mantenuta la formulazione attuale degli articoli 9 capoverso 2 lettera b, risp. 10 capoverso 1 lettera b LDDS. La formulazione proposta è veramente troppo aperta e lascia alle istanze giudiziarie un potere discrezionale nonché una libertà di decisione troppo estesi. Fattispecie penali giusta la nuova legge sugli stranieri dovrebbero poter essere considerate come motivi di estinzione, purché non si tratti di reati di contravvenzione. Varrebbe la pena esaminare se la dipendenza dall'assistenza non vada menzionata solo all'articolo 41 anziché in tutte le singole disposizioni (p.es. art. 39 cpv. 3).

UDC

Si dovrebbe aggiungere una lettera c che evochi la dipendenza dall'assistenza pubblica.

IGA

chiede lo stralcio della lettera b.

Art. 42 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e preavviso delle autorità preposte al mercato del lavoro

¹ I Cantoni sono competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 34 - 40. È fatta salva la competenza dell'autorità federale che decide in materia di contingenti (art. 23), di deroghe alle prescrizioni in materia d'ammissione (art. 33) e di procedura d'approvazione (art. 87).

² Se non esiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessario un preavviso delle autorità preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di una prima attività, il cambiamento di posto o il passaggio a un'attività indipendente.

³ Con l'assicurazione di rilascio del permesso giusta l'articolo 7 capoverso 3, le autorità competenti s'impegnano, dopo l'entrata regolare dello straniero, a rilasciargli il permesso di breve durata o il permesso di dimora.

Pareri delle cerchie consultate**Osservazioni di principio**

NW, LU

La competenza per le decisioni relative ai contingenti massimi (art. 23) deve restare ai Cantoni.

Cpv. 1

NE

Propone la formulazione seguente "I Cantoni sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 24 - 40".

Cpv. 2

ZH

Rinunciare all'esame dal punto di vista del mercato del lavoro significherebbe introdurre un considerevole potenziale d'abuso. Occorre pertanto riconsiderare la disposizione.

BE

Il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro va richiesto anche per le persone che godono di un diritto al permesso. La disposizione va meglio precisata oppure inserita all'articolo 44.

Cpv. 3

UR

chiedono lo stralcio.

Art. 43 Titoli di soggiorno

¹ Lo straniero riceve un titolo di soggiorno che indica, per principio, la portata e il contenuto del permesso di soggiorno.

² Il libretto del titolare del domicilio è rilasciato a fini di controllo per una durata di tre anni.

³ Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 77), bisognoso di protezione⁴ o richiedente l'asilo⁵ riceve un titolo di soggiorno che fissa il suo statuto giuridico.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

BL, FR, BE, CPD

Per motivi legati alla protezione dei dati, il permesso non deve contenere dati personali particolarmente degni di protezione. Le disposizioni d'esecuzione devono contenere un elenco esplicito. Ci si deve limitare ai dati necessari per identificare la persona nonché i suoi diritti e doveri per quel che concerne il soggiorno.

LU, SZ, UR-DFGP, SSIC

L'espressione "*per principio*" necessita un'interpretazione. UR-DFGP chiede lo stralcio in quanto lo straniero deve comunque ottenere un libretto per stranieri.

ZG

Per i dimoranti temporanei occorre segnalare la possibilità di non rilasciare obbligatamente un libretto per stranieri. Esso potrebbe essere sostituito mediante un'assicurazione dell'entrata in Svizzera.

Cpv. 2

GR, NE, LU, BL, BS, SG, SH, AI, ACPS

propongono un termine di controllo di cinque anni. Ciò consentirebbe di diminuire la pressione amministrativa nonché le pertinenti tasse.

Cpv. 3

PES, SSF, USAM, econo

chiede lo stralcio del capoverso in quanto rientra nel settore dell'asilo.

⁴ Art. 66 - 79 legge sull'asilo; **RS 142.31**

⁵ Art. 42 legge sull'asilo; **RS 142.31**

22.07 **Capitolo 7: Ricongiungimento familiare (art. 44 - 52)**

Osservazioni di principio relative al capitolo 7

NW, GL, AI, GR, SG, ACPS, in parte OW

Il ricongiungimento familiare è incontestabilmente la principale causa del costante aumento dell'effettivo degli stranieri in Svizzera (le statistiche lo dimostrano). Colpisce particolarmente il fatto che ad aumentare è soprattutto la proporzione di cittadini di Stati terzi. Tra i principali compiti del nuovo diritto in materia di stranieri in questo contesto vi è un più efficace contenimento dell'aumento del numero di stranieri e con ciò l'introduzione di limitazioni al ricongiungimento familiare. Il disciplinamento proposto dall'avamprogetto per quanto attiene al ricongiungimento familiare non risponde tuttavia in modo soddisfacente a tale esigenza e va pertanto interamente riveduto. In tal senso, il disciplinamento proposto per il ricongiungimento familiare dei domiciliati e dei dimoranti annuali è particolarmente insoddisfacente in quanto le condizioni d'ammissione assai liberali rendono praticamente nulle le prospettive nonché gli sforzi d'integrazione.

TG, in parte SZ

Se sussistono le condizioni di principio sancite dalla legge, è giusto accordare un diritto al ricongiungimento familiare. È però altrettanto importante lottare efficacemente contro possibili abusi in questo campo.

VD

approva il miglioramento della situazione delle vittime della violenza ma teme che rinunciando all'esigenza della convivenza si apra la porta a numerosi problemi di applicazione nonché ad abusi. Esso propone pertanto di mantenere detta esigenza, pur appellando le autorità federali a una maggiore flessibilità nel trattare i casi rigorosi nati da tali situazioni.

NE, CTIE, in parte PS

L'estensione dei diritti e delle opportunità in materia di ricongiungimento familiare è accolta esplicitamente quale importante presupposto per una buona politica d'integrazione. Si deplora invece la disparità di trattamento tra figli di cittadini di Stati terzi e figli di cittadini svizzeri o dell'UE in quanto non fondata su motivi oggettivi. L'esigenza della convivenza andrebbe tralasciata e il coniuge dovrebbe ottenere un permesso indipendente. A determinate condizioni, infine, anche persone non coniugate dovrebbero poter essere ammesse nel contesto del ricongiungimento familiare.

CFS, CFR, JDS, USS, CTIE, kurz, ff, bgs, bf, frabina, e analogamente OSAR, CRS, Infra, MKS, Cevi

Il criterio della convivenza dei coniugi va stralciato. Occorre inoltre creare uno statuto indipendente dallo stato civile.

PS, FraP!, JDS, USS, FraO, FraBa, e analogamente IGA, ccsi

Gli stranieri che entrano in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare devono ottenere un permesso indipendente dallo stato civile.

NE, CTIE, TI, CRS

L'età massima per il ricongiungimento familiare dei figli va fissata in maniera unitaria a 21 anni.

CSP, e analogamente mos

Il ricongiungimento familiare dovrebbe essere un diritto e non dovrebbe poter essere vincolato a condizione alcuna.

PLR

Il compito di coordinamento della Confederazione andrebbe formulato chiaramente nella legge. Ora, non vi sono considerazioni più circostanziate in merito.

SSF, fz, mcp, MiBE, nos, olym, FIZ, bf, FraBa, frabina, in parte KFG, HEKS, Cevi, SolF,
 In un capitolo 7a si dovrebbe disciplinare in modo speciale la tratta degli esseri umani per quel che concerne le donne nonché la problematica delle donne vittime della violenza. Le donne vittime o testimoni di delitti sessuali o contro l'integrità fisica (legati segnatamente alla tratta di esseri umani) dovrebbero ottenere un permesso di dimora per la durata del procedimento penale. Il diritto di soggiorno dovrebbe sussistere anche per casi quali azioni per il pagamento della retribuzione nel contesto di rapporti di lavoro improntati allo sfruttamento (vedi in merito le osservazioni di altre cerchie consultate in merito all'art. 33).

CFS

Occorre definire la nozione di "matrimonio di compiacenza". Le situazioni che fanno sospettare il sussistere di una tale unione andrebbero sancite nella legge.

COFF, in parte KFG, e analogamente bf

L'avamprogetto contiene a più riprese il presupposto secondo cui lo straniero non deve essere a carico dell'assistenza pubblica. Ora, tale presupposto va precisato dicendo che la dipendenza dall'assistenza non dev'essere continua e rilevante (art. 35 f e 45 f).

Forum PMI

I coniugi e i figli dovrebbero ottenere direttamente un permesso di lavoro e poter cambiare posto senza un pertinente permesso.

FSM

Le persone entrate nel contesto del ricongiungimento familiare dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività lucrativa.

VSZ

propone una disposizione che prevede, per la protezione del benessere dei fanciulli, un permesso indipendente dai genitori.

JDS, e analogamente CISS

Gli accordi bilaterali con l'UE prevedono diritti più estesi per quel che concerne il ricongiungimento familiare. Ciò condurrebbe a una disparità di trattamento avulsa da qualsiasi motivazione oggettiva.

Osservazioni relative alle coppie di concubini e alle coppie di stesso sesso

Osservazione preliminare: Per maggiore chiarezza, nei singoli articoli si è rinunciato a riprendere le formulazioni proposte dalle cerchie consultate.

ZH, TF, CFS, COFF, JDS, OSAR, CSP, rei, FSSS, GeBe, e analogamente AG, NE, PS, SSF, CRS, USS, CTIE, fz, PiCr, SLAP, MiBE, nos, olym, FIZ, kel, CSD, CFF, CTIE, FSM, in parte Forum PMI, FSSS, UniNE, mcp

In considerazione della discussione relativa alla vita di coppia all'infuori del matrimonio, si chiede che il ricongiungimento sia disciplinato nella legge.

SSF, IGA, fz, PiCr, SLAP, kel

Le coppie di stesso sesso andrebbero assimilate alle coppie sposate.

PLR, e analogamente gra

Nel contesto delle coppie di stesso sesso, occorre disciplinare la questione del diritto di soggiorno, purché il Parlamento introduca un riconoscimento di stato civile. Si propone di garantire a queste coppie il trattamento riservato ai coniugi stranieri.

FraP!

propone di estendere il diritto al ricongiungimento familiare anche alle coppie di concubini e alle coppie di stesso sesso.

Art. 44 Ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

¹ I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché vivano con essi.

² Sono considerati familiari:

- a. il coniuge e i parenti in linea ascendente, minori di 21 anni o a carico;
- b. i parenti in linea discendente, propri e del coniuge, a carico.

³ Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

⁴ Il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio del permesso di domicilio sempreché viva con i genitori.

⁵ I familiari giusta il capoverso 2 hanno diritto a essere ammessi a esercitare un'attività lucrativa.

Pareri delle cerchie consultate

VS

Il titolo della disposizione andrebbe cambiato in quanto essa concerne anche i familiari dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri.

Cpv. 1

NW, GL, BS, OW, AI, BL, SG, ZG, SH, SO, VS, TI, ACPS, ucs, FSI, ACS, UCS, SSA, GaSu, SSIC, GeBe, St.G

approvano esplicitamente il fatto che il coniuge straniero di un cittadino svizzero debba vivere in unione coniugale con esso onde beneficiare del diritto al rilascio o alla proroga del permesso.

BS, ZG, SO

propongono di rinunciare all'esigenza della convivenza nei casi singoli in cui è dimostrata la plausibilità di un domicilio separato (da precisarsi nella legge).

NE

L'esigenza della convivenza contraddice la libertà personale nella scelta dello stile di vita. Una simile ingerenza nella sfera privata della coppia non si giustifica neppure in virtù della lotta agli abusi. Questi andrebbero combattuti altrimenti, ad esempio sorvegliando lo stato civile.

PS, CSD, COFF, JDS, SSF, CAR, OSAR, CRS, HEKS, USC, CSP, SOS, fz, SEI, USS, CTIE, gat, ALD, CVS, FSSC, FSM, UniNE, mcp, ASZ, SIG, mozaik, kurz, ks, MiBE, nos, olym, MiRA, Inbi, FIZ, vbe, Infra, MKS, ff, bgsg, bf, ft, BAFFAM, FraBa, frabina, Cevi, SolF, ccsi, gra

L'esigenza della convivenza non risolve il problema se la donna straniera è minacciata di violenza da parte del marito. Bisogna pertanto rinunciare a tale esigenza. La società attuale, vieppiù improntata alla mobilità, crea inoltre sempre più sovente situazioni di separazione del domicilio. Si pensi ai casi di sposi che lavorano in luoghi distanti tra di loro, ma anche al semplice desiderio di avere un domicilio autonomo. In caso di crisi matrimoniali, il fatto di abitare separatamente può costituire un importante passo verso una soluzione. L'esigenza della convivenza è inoltre discutibile anche dal punto di vista giuridico in quanto rischia di essere discriminante nei confronti dei cittadini svizzeri coniugati con uno straniero non proveniente da uno Stato terzo.

LU

Con la nuova legge non si dovrebbero introdurre diritti che vadano al di là di quelli garantiti dalla CEDU.

COFF

Per i parenti in linea ascendente si dovrebbe rinunciare all'esigenza della convivenza.

OSAR, HEKS, Inbi

I familiari stranieri di cittadini svizzeri dovrebbero ottenere direttamente il permesso di domicilio.

Cpv. 2

GE, COFF, CAR, OSAR, CRS, HEKS, FCPS, CVS
approvano esplicitamente questa disposizione.

NW, GL, AI, SG, SZ, UR, USAM, in parte ZG (età per il ricongiungimento)
respingono di principio l'introduzione dell'età massima di 21 anni per il ricongiungimento familiare
nonché l'allargamento della cerchia di persone che possono beneficiare del ricongiungimento familiare.

ZH, UDC

Il ricongiungimento familiare va limitato, come sinora, al solo coniuge e ai figli. Il limite massimo d'età
per questi ultimi va fissato a 14 anni – non da ultimo nell'interesse della loro integrazione.

NW, LU, GL, BE, TI, UDC

respingono il ricongiungimento dei familiari in linea ascendente – e il fatto che ciò costituisca un diritto.

BS

Le disposizioni non sono formulate chiaramente. Stando alla formulazione attuale, i figli stranieri del
coniuge straniero di un cittadino svizzero non sarebbero contemplati dal presente disciplinamento. Ora,
nella prassi, la maggior parte di tali casi entrano in considerazione per il ricongiungimento familiare.
Anche questi giovani andrebbero pertanto annoverati tra i familiari.

TF

Si pone la domanda di sapere a partire da che grado di dipendenza, risp. da che portata del sostentamento
garantito cominci a sussistere un diritto. Ciò va concretato nella legge. Si deve operare una distinzione
consapevole tra le formulazioni diverse alle lettere a e b (parenti del coniuge solo alla lettera b).

ASCHPE, e analogamente ACS

Maggiore è l'età, più è difficile che le persone si integrino. Gli interessati vorranno entrare in Svizzera
anzitutto in vista delle opportunità di impiego, il che non coincide con l'idea alla base del
ricongiungimento familiare.

Ulteriori richieste in margine al cpv. 2

COFF, OSAR

propongono un'ulteriore lettera:

*"c die ausländische Mutter oder Vater eines schweizerischen Kindes, welches das 18 Altersjahr noch
nicht erreicht hat."*

Cpv. 3

CRS

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero dovrebbe ottenere il permesso di domicilio sin dalla celebrazione del matrimonio.

Cpv. 4

ZH, VS

Si pone la domanda di sapere se ai giovani entrati nel contesto del ricongiungimento familiare non vada rilasciato, in linea di principio, un permesso di dimora, risp. di domicilio solo dopo un termine, risp. un soggiorno di cinque anni.

ZH

Nel testo di legge dovrebbe figurare una riserva per quanto concerne il pericolo di una dipendenza continua e rilevante dall'assistenza pubblica.

CAR, OSAR, CRS, FSSS, CVS

Il limite d'età va fissato a 21 anni, come al capoverso 2.

CSP

propone di rinunciare all'esigenza della convivenza.

Cpv. 5

NW, AI, SG, SH, ACPS, GeBe

La questione dell'ammissione in vista di un'attività lucrativa per i familiari non dev'essere disciplinata qui, bensì al capitolo 5. La questione del diritto all'esercizio di un'attività lucrativa non è opportuna e va pertanto stralciata.

AUSL

La soluzione speciale per quanto attiene all'attività lucrativa è discutibile. Anche in questi casi occorre sollecitare un preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro.

Ulteriori richieste in margine all'art. 44

ZH

L'alloggio conveniente e i mezzi finanziari sufficienti costituirebbero come sinora altrettante condizioni per la concessione del ricongiungimento familiare. Per motivi di trasparenza e di chiarezza giuridica, tali condizioni andrebbero menzionate esplicitamente.

JDS

propongono la seguente formulazione dell'articolo:

"Familiennachzug von SchweizerInnen und ausländischen Personen mit Niederlassungsbewilligung

¹ *Ausländische Familienangehörige von SchweizerInnen und ausländischen Personen mit Niederlassungsbewilligung haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung.*

² *als Familienangehörige gelten:*

a. der Ehegatte; der geschiedene Ehegatte, wenn die Scheidung während des Aufenthaltes in der Schweiz erfolgt ist; der Partner oder die Partnerin des gleichen Geschlechts, wenn die Beziehung dauerhaft erscheint; der Partner oder die Partnerin, welche nach den Bestimmungen über die registrierte Partnerschaft des ausländischen oder kantonalen Rechts registriert wurde,

b. die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird.

c. die eigenen Verwandten, die Verwandten der in lit. a genannten Personen in aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird.

³ Nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren hat der/die ausländische Partner/in im Sinne von lit. a einer Schweizerin/eines Schweizers oder einer ausländischen Person mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung.

⁴ Ausländische, ledige Kinder unter 18 Jahren einer Schweizerin oder eines Schweizers, oder von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung, haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung.

⁵ (bleibt wie im Entwurf)"

Art. 45 Coniugi e figli di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio

¹ Il coniuge straniero di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché i coniugi convivano.

² Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, i coniugi stranieri hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

³ Il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio sempreché viva con i genitori.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

CSD, COFF, SSF, CAR, OSAR, CRS, HEKS, SEI, SOS, CSP, CTIE, gat, CVS, FSSC, FSM, UniNE, fz, mcp, ASZ, SIG, mozaik, kurz, ks, MiBE, nos, olym, MiRA, FIZ, vbe, Infra, MKS, ff, bgsg, bf, ft, BAFFAM, FraBa, frabina, Cevi, SolF, ccsi

propongono di rinunciare all'esigenza della convivenza (riguardo al motivo vedi art. 44 cpv.1).

COFF

Manca il principio della garanzia degli alimenti (art. 44).

Cpv. 2

PLR

Per analogia all'articolo 36 capoverso 3, anche in questi casi si deve esaminare se, concretamente, è vero che la convivenza con una persona titolare di un permesso C accelera il processo d'integrazione.

Proposta di formulazione:

¹*2* *Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung, wenn*

a. sie während den letzten fünf Jahren ununterbrochen mit ihnen zusammengelebt haben oder wenn die im Ausland verbliebenen Kinder eine besondere Beziehung zur Schweiz haben;

b. sie mit den staatlichen und gesellschaftlichen sowie den örtlichen Lebensbedingungen und einer Landessprache vertraut sind.

³ *stalcicare"*

UDC

solleva delle riserve quanto a sancire nella legge dei diritti al permesso di domicilio.

HEKS

Il coniuge straniero di uno straniero domiciliato in Svizzera dovrebbe ottenere un diritto al domicilio sin dalla celebrazione del matrimonio.

Cpv. 3

BL, ZG, ACS, GeBe,

chiede che l'età massima per il ricongiungimento sia riconsiderata (abbassata).

NW, GL, AR, AI, GR, SG, SH, USAM, e analogamente SZ, UDC
 propongono che l'età massima per il ricongiungimento dei figli sia abbassata a 12 anni, o per lo meno a 14 anni.

LU, e analogamente ZH

L'età massima per il ricongiungimento familiare dei figli va fissata di principio a 14 anni (anche agli articoli 46 e 47). Occorre prevedere deroghe nei casi in cui importanti motivi familiari giustifichino il rilascio di un permesso di dimora al di là di tale limite d'età.

OW, AG, ACPS

Il limite massimo d'età per il ricongiungimento familiare dei figli va abbassato di principio a 13 (ACPS), risp. 16 anni (OW, AG).

VS, TF

Si chiedono se non si debba rilasciare un permesso di dimora, risp. di domicilio ai figli entrati nel contesto del ricongiungimento familiare. Il diritto al permesso di domicilio interverrebbe solo dopo un determinato termine (VS: cinque anni).

UDC

solleva delle riserve quanto a sancire nella legge dei diritti al permesso di domicilio.

CSP

propone di rinunciare all'esigenza della convivenza.

Ulteriori richieste in margine al cpv. 3

LU

chiede che il capoverso sia completato precisando che, di principio, occorre presentare una domanda per l'intera famiglia in quanto il ricongiungimento familiare deve mirare chiaramente alla riunione dell'intera famiglia.

ZH, e analogamente BL

L'alloggio conveniente e i mezzi finanziari sufficienti costituirebbero come sinora altrettante condizioni per la concessione del ricongiungimento familiare. Per motivi di trasparenza e di chiarezza giuridica, tali condizioni andrebbero menzionate esplicitamente.

BL

Il diritto al ricongiungimento dovrebbe sussistere solo per i figli di un genitore residente in Svizzera cui sono affidate le cure dei figli.

VS

Occorre disciplinare la questione dell'ammissione nel contesto del ricongiungimento familiare in vista di esercitare attività lucrativa.

Ulteriori richieste in margine all'articolo 45

OSAR

propone un ulteriore capoverso che dica: "der Nachzug weiterer Familienangehöriger bewilligt werden kann, insbesondere wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht."

UNLD

Nella legge dovrebbero figurare esplicitamente i privilegi accordati sinora ai professori.

Art. 46 Familiari di uno straniero titolare del permesso di dimora

Il titolare del permesso di dimora ha diritto, per la durata del suo soggiorno, al ricongiungimento familiare del coniuge e dei figli celibi minori di 18 anni sempreché:

- a. i membri della famiglia vivano assieme;
- b. sia disponibile un alloggio conveniente;
- c. non siano a carico dell'assistenza pubblica.

Pareri delle cerchie consultate

NW, LU, GL, OW, ZH, AI, GR, ZG, SH, AG, TI, UDC, ACPS, SAV, econo, SWM, USAM respingono di principio la concessione di un diritto al ricongiungimento familiare per i dimoranti annuali. Così facendo si rinunciarebbe a una delle ultime opportunità di manovrare l'immigrazione e si darebbe via libera al ricongiungimento a tappe.

COFF, CSD, CAR, OSAR, CRS, FSI, GeBe, CVS, gra approvano esplicitamente l'introduzione di un diritto.

SG, e analogamente SH

L'età massima per il ricongiungimento dei figli va fissata a 12 anni, con deroghe possibili nei casi in cui i presupposti per il ricongiungimento familiare possono essere adempiuti solo al di là di tale limite d'età.

ZH, UDC

Il limite massimo d'età per il ricongiungimento familiare dei figli va fissato a 14 anni.

PLR

Nell'interesse di un'integrazione a lungo termine, occorre che l'unione familiare sia tale da garantire un'integrazione a lungo termine.

Proposta di formulazione:

"²....., wenn

a.;

b.;

c. *sie nicht auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind oder sein werden.*“

d. *die schulische Bildung und die soziale Anpassungsfähigkeit, die Sprachkenntnisse sowie das Alter ihrer Angehörigen eine nachhaltige Integration in die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen sowie die örtlichen Lebensbedingungen erwarten lässt.*“

Lettera a (convivenza)

CSD, JDS, SSF, OSAR, CSP, fz, kurz, MiBE, nos, olym, FIZ, vbe, Infra, MKS, BAFFAM propongono di rinunciare all'esigenza della convivenza.

Lettera b (alloggio conveniente)

NW, LU, GL, AI, GR, SG, SZ, SH, ACPS, GeBe, in parte TF

considerano tale presupposto come un'importante condizione per l'autorizzazione del ricongiungimento familiare. Nella prassi, tuttavia, tale questione sollecita sempre nuove discussioni, per cui è proposto di esaminare nuovamente la problematica in maniera circostanziata. Se non è possibile giungere a una migliore descrizione della condizione in questione, si propone di riprendere la formulazione dell'articolo 39 capoverso 2 OLS.

CSD, mcp, BAFFAM

chiedono che il presupposto sia concretato.

CSIAS

propone di stralciare la parola "conveniente".

CFS, CFR, JDS, SSF, CSP, gat, fz, MiBE, nos, olym, FIZ,
chiedono lo stralcio.

Lettera c (dipendenza dall'assistenza pubblica)

NW, LU, GL, AI, GR, BL, SG, SH, ACPS, GeBe, e analogamente BE, VS, TI, ACS, SAV, SWM

La nuova disposizione sembra non cambiare in nulla la prassi attuale. Contrariamente all'intenzione del testo, tuttavia, se ne potrebbe anche desumere che il diritto al ricongiungimento familiare viene meno in caso di ricorso effettivo all'assistenza pubblica. Ora, si tratta indubbiamente di un'interpretazione indesiderata in quanto, in passato, le direttive CSIAS hanno dato buona prova. La formulazione andrebbe pertanto migliorata come segue:

"sie genügend finanzielle Mittel für den Unterhalt der Gesamtfamilie hat. Massgeblich sollen die Unterstützungsrichtlinien sein, wie sie für alle Staatsangehörigen in der gleichen Gegend zur Anwendung gelangen."

BL

chiede che sia aggiunto un complemento: "... wenn sie oder Personen, für die zu sorgen haben, nicht auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind".

VEP

propone che il diritto continui a sussistere anche in caso di ricorso all'assistenza pubblica.

CAR, OSAR, CRS, HEKS, SOS, FCPS

Il criterio della dipendenza dall'assistenza pubblica andrebbe limitato ai casi di dipendenza a lungo termine (continua e rilevante).

CSD, JDS, mcp

Nell'ordinanza dovrebbe figurare che, per il computo dei mezzi finanziari sufficienti, si deve tenere conto anche del salario del partner che desidera entrare in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare.

JDS, SSF, USS, SOS, CSP, CSIAS, gat, CVS, FSSC, fz, MiBE, nos, olym, FIZ

chiedono lo stralcio.

Ulteriori richieste in margine all'articolo 46

BL

Occorre aggiungere che il genitore residente in Svizzera deve avere la custodia dei figli per i quali è richiesto il ricongiungimento. Per i figli che necessitano della custodia parentale devono inoltre essere garantite le cure necessarie.

VS

Occorre disciplinare l'ammissione nel contesto del ricongiungimento familiare in vista di esercitare attività lucrativa.

CSD, BAFFAM

La prassi attuale applicata in singoli Cantoni, secondo cui la custodia parentale dev'essere esercitata dalla madre, è inaccettabile.

SSF, gat, fz, MiBE, nos, olym, FIZ

propongono che il criterio determinante per il ricongiungimento familiare dei figli sia il loro benessere.

OSAR, CRS

propongono di introdurre un nuovo capoverso secondo cui "der Nachzug weiterer Familienangehöriger bewilligt werden könne, insbesondere wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht."

OSAR, CRS

sarebbero favorevoli a che le persone ammesse provvisoriamente avessero diritto al ricongiungimento familiare.

Art. 47 Familiari di uno straniero titolare del permesso di breve durata

Il titolare del permesso di breve durata può essere autorizzato, per la durata del suo soggiorno, a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli celibi minori di 18 anni sempreché:

- a. i membri della famiglia vivano assieme;
- b. sia disponibile un alloggio conveniente;
- c. non siano a carico dell'assistenza pubblica.

Pareri delle cerchie consultate**NW, GL, OW, AI, GR, SG, SZ, SH, TI, ACPS, SSA**

rinviano esplicitamente ai loro commenti in margine all'articolo 46 (familiari di stranieri titolari di un permesso di dimora). Essi approvano segnatamente che non sia introdotto un diritto al ricongiungimento familiare.

GE, FSI, UNLS,

approvano la disposizione.

UDC, GaSu, GeBe,

respingono di principio la possibilità di ricongiungimento familiare per i coniugi e i figli non coniugati di stranieri titolari di questo tipo di permesso.

VS, e analogamente ACS

Il permesso per dimoranti temporanei consente unicamente un breve soggiorno in Svizzera, per cui non si giustifica il ricongiungimento familiare. In ogni caso bisogna che tali stranieri non abbiano ricorso all'assistenza pubblica.

PES, PdLS, FraP!, CFR, CSD, CFF, JDS, SSF, CAR, OSAR, CRS, KFG, HEKS, FCPS, CSP, gat, CVS, FSSC, fz, mcp, ASZ, SIG, mozaik, MiBE, nos, olym, MiRA, FIZ, MKS, bf, BAFFAM, frabina, SolF
propongono che sia accordato un diritto al ricongiungimento familiare per i dimoranti temporanei.

FSAG

I figli minori di 18 anni devono beneficiare di un diritto al ricongiungimento.

ZH

L'età massima per il ricongiungimento familiare dei figli dev'essere fissata a 14 anni.

OW

Quale ulteriore condizione bisogna che la partenza dopo la scadenza del permesso possa essere data per scontata.

AR

La disposizione va completata mediante ulteriori condizioni e/o premesse. L'entrata dei familiari deve avvenire contemporaneamente a quella del dimorante temporaneo, o poco dopo. Deve inoltre essere garantito che da ciò non derivino nuovi diritti che si protraggano al di là della durata del permesso per dimoranti temporanei. Questo tipo di ricongiungimento familiare appare problematico, segnatamente per

quel che concerne la formazione e l'integrazione di figli minorenni. Sono pertanto necessarie ulteriori disposizioni in merito.

BL

Se il ricongiungimento familiare deve rimanere un'eccezione, bisogna dirlo espressamente nella legge. In tali casi non deve inoltre intervenire una dipendenza dall'assistenza pubblica. Manca per finire una condizione secondo cui bisogna che sia garantita l'assistenza dei figli minorenni.

PLR

Nel caso dei dimoranti temporanei, il criterio determinante dovrebbe essere l'interesse economico del Paese al mantenimento in Svizzera delle persone che già vi sono attive.

Proposta di formulazione: "....., wenn

- a.;
- b.;
- c. *sie nicht auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind oder sein werden.*"
- d. *es dem gesamtwirtschaftlichen Interesse am Verbleib der in der Schweiz erwerbstätigen Person entspricht.*"

VEP, CSP, CSIAS, gat, CVS, fz, MiBE, nos, oym, FIZ, propongono di rinunciare all'esigenza secondo cui gli stranieri in questione non siano a carico dell'assistenza pubblica.

CSD, CAR, OSAR, CRS, CSP, FSAG, fz, kurz, MiBE, nos, oym, FIZ, vbe, Infra, MKS, propongono di rinunciare all'esigenza della convivenza.

CSP, gat, fz, MiBE, nos, oym, FIZ, propongono di rinunciare all'esigenza dell'alloggio conveniente.

CSIAS

propone di stralciare la parola "conveniente".

JDS, e analogamente **SSF**

Per i dimoranti temporanei dovrebbero valere gli stessi diritti in materia di ricongiungimento familiare di cui beneficiano i dimoranti annuali. La disposizione può pertanto essere stralciata.

OSAR

Il criterio dell'assistenza pubblica va limitato ai casi di dipendenza continua e rilevante.

Art. 48 Ricongiungimento familiare differito

¹ Il cittadino svizzero nonché lo straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio possono far valere il diritto al ricongiungimento familiare (art. 45 e 46) per tutta la famiglia entro un termine di cinque anni.

² Le domande depositate oltre tale scadenza saranno ammesse unicamente se importanti motivi familiari giustificano la ricostituzione differita della comunità familiare.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

ZH, AI, OW, LU, BS, GL, GR, BL, SH, PPD, CFS, ACPS, FSI, SSA, GeBe, FSSC approvano esplicitamente l'idea di fondo del disciplinamento.

NW, LU, GL, OW, AI, GR, BL, SG, SH, ASCHPE, ACPS considerano il termine di cinque anni troppo lungo.

SG, UR, UDC

propongono di abbassare il termine a 2 (SG, UDC), risp. 3 anni (UR).

ZH

Per maggiore semplicità e chiarezza, per le autorità come per gli interessati, il termine di cinque anni per beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare deve cominciare a decorrere dal momento del rilascio del permesso di dimora, risp. di domicilio – sempreché tale rilascio non sia stato preceduto da altri permessi di dimora.

LU

Il testo non è formulato chiaramente, per cui è difficile desumerne se il termine di cinque anni vigerà a decorrere dall'entrata in vigore della legge (necessità di un disciplinamento nelle disposizioni transitorie).

BS

Bisogna chiarire a partire da che momento comincia a decorrere il termine di cinque anni. Nel testo tedesco, il passaggio “nach Entstehung des gesetzlichen Anspruchs” necessita un'interpretazione. Bisogna intendere con ciò il rilascio formale del permesso che dà origine al diritto, oppure il momento a partire dal quale sono adempite le condizioni previste dalla legge, quali l'alloggio conveniente e i mezzi finanziari sufficienti? Presumibilmente s'intende il momento del rilascio del permesso. Non fosse che per motivi legati alla sicurezza del diritto, è necessario un disciplinamento oggettivamente applicabile. Bisogna inoltre evitare possibili contestazioni nella prassi per quel che concerne l'adempimento o no delle condizioni previste dalla legge a un determinato momento.

PLR

Il termine sarebbe superfluo se si definisse la capacità d'integrarsi quale criterio per il diritto al ricongiungimento. Independentemente da ciò, per i cittadini svizzeri il ricongiungimento familiare non dovrebbe essere vincolato a nessuna condizione temporale.

TF, e analogamente FSSS

Dato che la disposizione si applica anche a cittadini svizzeri, occorre verificare se è ossequiato l'obiettivo del legislatore di non porre i cittadini svizzeri in una situazione meno vantaggiosa rispetto ai cittadini dell'UE. Per questi ultimi non vige il termine di cinque anni per il ricongiungimento familiare.

CAR

respinge l'introduzione di un termine rigido di cinque anni e propone quale alternativa che il ricongiungimento familiare debba avvenire, "di regola", entro cinque anni.

Cpv. 2

NW, GL, AI, BL, SG, SZ, SH, ACPS

non vedono perché, nel contesto del ricongiungimento familiare, dovrebbero valere disposizioni speciali per i casi particolarmente rigorosi. Propongono pertanto lo stralcio della disposizione.

SH

propone lo stralcio della parola "familiari".

NW, AI, GR, BL, ACPS

Spetta allo straniero dimostrare dinanzi alla legge l'esistenza di importanti motivi familiari che giustificano una deroga al capoverso 1.

PLR, TF

Occorre concretare la nozione di "importanti motivi familiari".

COFF

La formulazione "importanti motivi familiari" è troppo restrittiva. Proposta di formulazione:

"Die nach dieser Frist eingereichten Gesuche werden nur berücksichtigt, wenn wichtige Gründe für die nachträgliche Wiedervereinigung der Familiengemeinschaft bestehen."

Ulteriori richieste in margine all'articolo 48

JDS, SSF, OAR, KFG, HEKS, SEI, SOS, CSP, fz, kurz, MiBE, nos, olym, e analogamente CRS, FSAG, Inbi, FIZ, bf, frabina, SolF, ccsi, gra
propongono lo stralcio.

FSSS

propone la formulazione seguente:

"Der Familiennachzug wird verweigert wenn:

- a un regroupement familial ne pouvait, en raison des circonstances, être effectué antérieurement*
- b le but premier n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais d'é luder les prescriptions de la présente loi ou des dispositions d'exécution sur l'admission et le séjour;*
- c il n'y a pas d'intérêts familiaux prépondérants à modifier les relations existantes ou il n'est pas établi qu'un tel changement soit impératif;*
- d l'autorité ne fait pas obstacle au maintien des contacts qui ont été entretenues jusque-là."*

Art. 49 Affiliati

¹ L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. è prevista un'adozione in Svizzera;
- b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sulla filiazione in vista dell'adozione;
- c. l'entrata in Svizzera a tal scopo ha avuto luogo legalmente.

² Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata, al rilascio del permesso di domicilio.

Pareri delle cerchie consultate

NW, LU, GL, OW, AI, BL, SG, SH, BE, VS, TI

Onde evitare malintesi, propongono di precisare "L'affiliato in vista di adozione".

Cpv. 1

ZH, VD, COFF, FSSS

L'avamprogetto non si pronuncia esplicitamente sul disciplinamento dell'ammissione di affiliati per i quali non è prevista un'ulteriore adozione.

FSSS

L'avamprogetto non si pronuncia sui casi in cui non è adempita una condizione di cui al capoverso 1 e il fanciullo già si trova in Svizzera.

OW

propone di limitare l'età a 16 anni.

COFF

I fanciulli che saranno ulteriormente adottati da cittadini svizzeri o da stranieri domiciliati devono ottenere direttamente il permesso di domicilio.

CAR, OSAR, CRS

approvano la creazione di un diritto.

Cpv. 2

NW, GL, AI, GR, BL, SG, SH, ACPS

non capiscono come mai anche gli affiliati debbano beneficiare di un diritto di dimora che, di per sé, non serve a nulla. È respinta l'idea di un migliore statuto degli affiliati per quanto concerne il rilascio del permesso di domicilio.

ZH

Il diritto deve sussistere solo se non sono assicurate cure adeguate da parte dei familiari in patria o nello Stato di provenienza e se il fanciullo non dimora in Svizzera già da oltre due anni.

BL

È concepibile che il fanciullo sia entrato in Svizzera per uno scopo diverso e che l'adozione sia presa in considerazione solo in un secondo tempo. Anche in siffatti casi deve sussistere un diritto alla proroga del permesso di dimora.

LU, SH

Caso mai l'adozione non dovesse andare in porto, appare problematico concedere un diritto alla proroga del permesso di dimora. Nella prassi, lo statuto di affiliato è spesso utilizzato abusivamente onde garantire un avvenire migliore ai figli di parenti in patria.

Ulteriore richiesta

NW, GL, AI, GR, BL, SG, SH, UR, ACPS, e analogamente TI, UDC

deplorano l'assenza di una norma che garantisca l'entrata in Svizzera unicamente ad affiliati autentici e in vista dell'adozione in Svizzera. Propongono pertanto di limitare l'età massima del fanciullo (al momento dell'entrata) a 12 o al massimo 14 anni.

Art. 50 Altri familiari

Il ricongiungimento degli altri familiari può essere autorizzato se motivi importanti lo giustificano, segnatamente se un'assistenza necessaria può essere garantita solo in Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate

NW, GL, AI, GR, BL, SG, ZG, SH, AG, UR, ACPS, e analogamente UDC

chiedono che la cerchia di persone che beneficia di questa norma sia limitata nella legge. Una formulazione aperta darebbe luogo ad aspettative poco realistiche che la polizia degli stranieri non potrebbe assolutamente soddisfare. Il ricongiungimento familiare andrebbe limitato ai parenti in linea ascendente.

ZH, in parte SAV

Si dovrebbe restringere la cerchia limitandola ai familiari in linea ascendente e discendente e solo se non può essere garantita l'assistenza, risp. il sostentamento in patria.

OW

Dicendo "familiari" si opta per una formulazione troppo vaga, col rischio di risvegliare speranze poco realistiche. Per i familiari in linea discendente occorre limitare l'età massima per il ricongiungimento familiare.

LU, PPD

respingono la possibilità del ricongiungimento di altri familiari. Nei casi particolarmente rigorosi sussiste già la possibilità, in virtù dell'articolo 33, di rilasciare un pertinente permesso.

SH

Occorre precisare cosa s'intende per "assistenza necessaria... in Svizzera".

BS

chiede se è consapevole la rinuncia a vincolare il ricongiungimento familiare per importanti motivi alle condizioni necessarie per il ricongiungimento del nucleo familiare; segnatamente dal punto di vista finanziario. Occorre concretare questa norma, onde garantire un'applicazione unitaria della legge da parte di tutti i Cantoni.

PLR

La nozione di "familiari" è descritta all'articolo 44 capoverso 2. L'articolo 50 parla della famiglia in un'altra accezione. Onde evitare confusioni si dovrebbe preferire il termine di "altri parenti prossimi". La nozione giuridica indeterminata di "importanti motivi" va inoltre descritta più chiaramente, conformemente ai commenti.

Proposta di formulazione: *"Nachzug von anderen nahen Angehörigen"*

Der Nachzug von anderen nahen Angehörigen kann bewilligt werden, wenn besondere Gründe für die Zusammenführung in der Schweiz sprechen, namentlich wenn sich die im Ausland lebende Person in einer nicht nur vorübergehenden Notlage befindet, für deren Beseitigung es keine zumutbare Alternative als die Aufnahme in der Schweiz gibt."

SAV

Il richiedente dovrebbe poter fornire una garanzia per l'insorgere di eventuali spese.

CAR, e analogamente HEKS, FCPS, Inbi

In caso di rapporti di dipendenza si deve introdurre un diritto generale ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Art. 51 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio del permesso di dimora in virtù degli articoli 45 e 46 è valevole se importanti motivi personali rendono necessario il proseguo del soggiorno in Svizzera. Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è disciplinato dall'articolo 36.

Pareri delle cerchie consultate

ZH, BL, UR, BE, CSD, CFF, FSI, FSM, vbe, bf, BAFFAM, SOIF, gra

La disposizione dovrebbe essere completata con un rinvio all'articolo 44.

BL, GE, NE, CSD, COFF, FCPS, GeBe, vbe
approvano questa norma.

NW, GL, AI, GR, SG, SZ, SH, OW, UR, TI, ACPS, parzialmente VS, SAV, SWM, USAM sono contrari a un diritto generale del coniuge e dei figli alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale (VS, SAV, SWM, USAM). Se del caso, potrebbe essere introdotto un diritto legale alla proroga del permesso di dimora a contare da un determinato termine (ad es. dopo 5 anni di unione coniugale vissuta).

ZH

propone che per i familiari di dimoranti non sia previsto nessun diritto al rilascio del permesso. Nei casi di rigore potrebbe essere tenuto conto delle circostanze particolari a discrezione delle autorità. L'esigenza di "importanti motivi personali" non sarebbe sufficientemente precisata. Un ritorno in Patria non dovrebbe esser preteso – nella misura in cui ci si attendesse al diritto statuito. Per contro sarebbe indispensabile far

dipendere un diritto da una durata minima dell'unione coniugale risp. dalla comunità familiare e proporre il concretamento a livello di legge.

LU, BL, GeBe, parzialmente TF

Sarebbe comprovata l'esigenza di un disciplinamento il più unitario possibile per la possibilità del mantenimento del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare. Tuttavia il concetto proposto comporterebbe un non irrilevante potenziale di abuso per cui i motivi importanti dovrebbero essere maggiormente concretati nella legge.

UDC, per analogia FSI

In caso di scioglimento dell'unione familiare dovrebbe essere previsto un disciplinamento più restrittivo dei casi di rigore.

Proposta di testo:

"Dopo lo scioglimento della comunità familiare sussiste un diritto del coniuge e dei figli al rilascio del permesso di dimora in virtù degli articoli 45 e 46 soltanto se il diniego di un'ulteriore dimora in Svizzera costituisce un rigore improporzionato."

TF

La disposizione dovrebbe essere riconoscibile come disposizione d'eccezione già dal suo tenore. Il TF si chiede inoltre se in qualche modo si intende creare dei diritti propriamente giuridici.

CSD, ff, bgs, bf, ft, BAFFAM, Fraba, per analogia FFSC

Il problema delle straniere minacciate dal coniuge non viene risolto dal presente progetto. Il disciplinamento del caso di rigore previsto nella LStr non sarebbe sufficiente in siffatto contesto.

CSD, mcp

La formulazione dei casi di rigore dovrebbe comunque essere ulteriormente riassunta. Proposta di formulazione: *"se restare in Svizzera è giustificato da importanti motivi personali"*.

COFF

Il riferimento agli articoli 36 e 45 seg. costituisce una connessione con la dipendenza dall'assistenza e potrebbe comportare difficoltà interpretative. Gli importanti motivi personali potrebbero entrare in conflitto con argomenti di dipendenza economica dalla famiglia. Una volta fissati gli importanti motivi personali, questi dovrebbero portare a un permesso di dimora indipendente dalle condizioni per il ricongiungimento familiare.

COFF, OSAR, CRS

Gli importanti motivi personali dovrebbero essere così concretati nella legge:

"2 Sono importanti motivi personali in particolare:

- a il decesso di persone dal cui statuto giuridico era derivato originariamente il permesso,*
- b un reinserimento familiare e sociale difficoltoso nel Paese d'origine per rottura delle relazioni,*
- c stretti rapporti con i figli che hanno diritto di dimora in Svizzera,*
- d il fatto di non poter pretendere l'ulteriore proseguo della comunità in seguito a maltrattamento*
- e la situazione dei figli,*
- f ..."*

HEKS

Gli importanti motivi dovrebbero essere concretati in un'ordinanza alla LStr.

Ulteriori richieste

CSP, FIZ

La proroga del permesso dovrebbe essere garantita incondizionatamente.

CSD, vbe

I familiari di dimoranti temporanei vittime di una situazione di rigore dovrebbero parimenti avere diritto alla dimora.

CFF, mcp, bf, ft, BAFFAM, Fraba, frabina, per analogia FSSS

Il previsto disciplinamento dei casi di rigore, secondo cui deve continuare a sussistere per importanti motivi personali il diritto di dimora del coniuge (e dei figli) anche dopo scioglimento del matrimonio risp. della comunità familiare, non sarebbe sufficiente: avrebbe effetto soltanto dopo l'uso della violenza e pertanto non avrebbe effetto preventivo.

COFF, OSAR, CRS, mcp

L'articolo 51 dovrebbe essere applicato a tutte le persone che vengono ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare.

JDS

Sono favorevoli a un diritto alla dimora per coniugi indipendente dallo stato civile sin dall'entrata e a prescindere dalla convivenza. La disposizione è pertanto superflua.

SSF, fz, MiBE, nos, olym, per analogia gat, vbe, ft, ff, bgsg, bf, Fraba, frabina, Cevi, SOIF

La disposizione dovrebbe essere formulata come segue:

"Dopo lo scioglimento del matrimonio il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora è valevole se la partenza dalla Svizzera non può essere pretesa a causa delle condizioni personali e se la moglie straniera o il marito straniero

a) è stato sottoposto a violenza psichica o fisica;

b) è stato costretto a rapporti sessuali;

c) verrebbe sottoposto a pericolo nel Paese d'origine."

CAR, CRS

La cerchia degli aventi diritto dovrebbe essere ampliata ad altri congiunti conformemente all'articolo 44 capoverso 2 e il limite d'età dei figli dovrebbe essere innalzato conformemente al disciplinamento di cui nell'articolo 44 capoverso 2 lett. a LStr.

Art. 52 Ricongiungimento familiare escluso

Il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli articoli 45, 46, 49 e 51 si estingue allorquando:

- a. è invocato abusivamente, in particolare per eludere le prescrizioni della presente legge o le disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e la dimora;
- b. lo straniero viola gravemente e ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero;
- c. lo straniero mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate

NW, LU, GL, AR, OW, ZH, AI, GR, BL, SG, SH, ACPS, GeBe

chiedono un complemento secondo cui il diritto si estingue anche quando il permesso era stato ottenuto in maniera fraudolenta, segnatamente sulla base di false indicazioni.

NW, GL, OW, ZH, AI, BL, SG, SH, UR, TI, UDC, ACPS, GeBe, parzialmente BS, SZ

Manca il riferimento secondo cui in caso di importante e progressiva dipendenza dall'assistenza i diritti al rilascio e alla proroga del permesso di dimora verrebbero estinti. Avendo tenuto conto di questa fattispecie nell'articolo 52 si potrebbe rinunciare al pertinente elenco negli articoli 46 e 47. Viene espressamente accolto favorevolmente il fatto che in tutti i titoli sulla dimora venga applicato il medesimo motivo d'esclusione dell'articolo 52 lett. b.

BE, SBV

L'articolo dovrebbe essere intitolato "Estinzione del diritto".

LU

Nella lettera b sarebbe auspicata la ripresa del tenore del vigente articolo 10 lettera b LDDS che nella prassi ha fatto buona prova.

PLR

Sulla scorta delle proposte del Consiglio nazionale in margine all'iniziativa parlamentare Goll, il Consiglio federale dovrebbe ottenere la competenza di creare presupposti giuridici per i casi di abuso.

Proposta di testo: *"² Il Consiglio federale può creare presupposti giuridici per i casi di abuso secondo la lettera a"*

PPD

L'articolo dovrebbe essere riformulato e completato con fattispecie penali quali la delinquenza, la dipendenza dall'assistenza, un continuo ed eccessivo indebitamento (esecuzione, ecc.) e una disoccupazione permanente.

JDS, CSP, FIZ

L'articolo dovrebbe essere stralciato senza sostituzione.

SSF, fz, MiBE, nos, olym, parzialmente gat

propongono la seguente formulazione:

*"I diritti ai sensi degli articoli 44 - 49 e 51 possono essere **revocati** allorquando:*

a.) sono stati ottenuti per il tramite di dati intenzionalmente inveritieri o tacendo scientemente fattispecie importanti;

b) esiste una condanna giudiziaria e punizione (di oltre due anni?) contro la persona a causa di un grave reato in Svizzera;

c) stralciare; sostituire con:

Alla revoca del permesso di dimora non sottostanno gli altri familiari."

22.08 **Capitolo 8: Integrazione (Art. 53 - 55)**

Pareri delle cerchie consultate

Osservazioni generali

BE, PS, PSdL, USS, HEKS, OSAR, AD, ZüRe, COES

Le disposizioni legali sull'integrazione (soli 4 articoli) sono veramente carenti.

PES, PS, SSF, JDS, USS, IGA, ZüRe, FIZ

Le disposizioni sull'integrazione dovrebbero figurare in una legge specifica sulla medesima.

CSP

Il capitolo dovrebbe intitolarsi "Mise en œuvre de l'intégration" (Attuazione dell'integrazione).

VS, GR, GeBe, AI, NW, UR, OW, GL, AR, ZG, SG, UDC, PLR, ACS, USAM, SAV, Ges
Ritengono indispensabile e necessario che non soltanto le autorità intensifichino gli sforzi in questo ambito, ma che gli stranieri facciano parimenti prova della loro capacità e volontà di integrarsi (Integrationswilligkeit - UR). Gli sforzi d'integrazione dovrebbero essere attesi innanzitutto dagli stranieri stessi (ACPS).

TG, PLR, USAM, SAV

Dovrebbe essere chiaramente espresso che è un obbligo fondamentale dello straniero quello di fare tutti gli sforzi possibili per integrarsi con successo.

BS

Le disposizioni sarebbero troppo generali e, per quanto concerne il sostegno finanziario di progetto d'integrazione, mancherebbe il necessario coinvolgimento della Confederazione. Mancherebbero anche indicazioni preliminari per la struttura di realizzazione, il che sarebbe di fondamentale importanza per la "coerenza" postulata nell'articolo 3 del disegno.

TG, BE

Le disposizioni sarebbero "troppo concise" e mancherebbero i compiti concreti dei Cantoni.

GR, AI, SG, ACPS

chiedono se sia veramente possibile raggiungere le finalità di questa norma poiché i Comuni e la maggioranza dei Cantoni sono assai riservati nel concedere contributi d'integrazione.

NW

I disciplinamenti liberali d'ammissione del ricongiungimento familiare per domiciliati e dimoranti annuali annullerebbero la maggior parte degli sforzi d'integrazione.

AG, SG, ASCHPE

Il ricongiungimento familiare per quanto possibile immediato è un importante fattore per un'integrazione effettiva di figli e giovani.

PES, SSF, JDS, CSP, ZüRe, Inbi

auspicano la creazione di un "Ufficio dell'integrazione" che organizza e coordina le attività e le misure d'integrazione a loro volta eseguite dai Cantoni. Ogni anno, il Consiglio federale assegnerebbe un premio destinato alla persona o all'autorità che ha contribuito a promuovere l'integrazione.

ACS

Sarebbe necessario coinvolgere i Comuni nella messa a punto delle misure integrative e menzionare gli stessi nella legge.

Art. 53 Promovimento dell'integrazione

¹ Nell'adempiere ai loro compiti rispettivi, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze dell'integrazione e incoraggiano la cooperazione in questo settore tra le autorità e le organizzazioni private.

² La Confederazione può prevedere dei contributi finanziari all'integrazione degli stranieri. Di regola, tali contributi saranno accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi partecipano alle spese.

³ La commissione consultiva istituita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 54 è autorizzata a richiedere lo stanziamento di contributi e a prendere posizione sulle domande di contributi inoltrate.

⁴ L'Assemblea federale fissa, nel suo preventivo, l'importo annuo massimo attribuito.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Pareri delle cerchie consultate

UDC

L'articolo dovrebbe intitolarsi "Principi".

Cpv. 1

GR

L'informazione degli stranieri riguardo ai loro diritti e doveri dovrebbe incombere alla Confederazione e non ai Cantoni.

BL, ACS

Anche i Comuni dovrebbero tener conto, nelle loro attività, delle esigenze dell'integrazione.

PPD, CFS

La Confederazione non dovrebbe promuovere l'integrazione, ma coordinarla. La disposizione dovrebbe essere completata in questo senso.

PES, SSF, olym, MiBE, Nos, Fz, Gat

propongono che la Confederazione e i Cantoni perseguano una politica d'integrazione comune e promuovano la collaborazione tra le autorità, i delegati alla migrazione e le organizzazioni private.

Inbi

I Cantoni dovrebbero essere obbligati a creare degli uffici di consulenza in grado di offrire un sostegno sociale e psicologico a cittadini stranieri e svizzeri per quel che concerne l'integrazione. Le prestazioni di tali uffici dovrebbero essere gratuite.

Cpv. 2

GeBe, ACS, UCS, LS, HGU, CSIAS, HEKS, OSAR, CISS, IGA

Dieci milioni di franchi sarebbero "affatto" insufficienti. La Confederazione dovrebbe assumere ulteriori compiti nonché la responsabilità finanziaria principale.

BS, BL, GeBe, PES, PPD, CFS, ACS, UCS, SSF, LS, HGU, CSIAS, HEKS, OSAR, SOS, CAR, SKR, KFG, Inbi, ALD, IGA, ZüRe, olym, Kurz, MiBE, Nos, Bf, Fz, Frabina, SOIF, Gat

La "prescrizione potestativa" sarebbe insufficiente. La Confederazione dovrebbe essere obbligata a pagare i contributi finanziari. Essa non può limitarsi al coordinamento degli sforzi di Cantoni, Città e Comuni.

SH

La Confederazione non dovrebbe avere la possibilità di trasferire gli oneri finanziari delle misure integrative su Cantoni, Comuni o terzi.

LU, SH, Bf, Frabina, SOIF

sono favorevoli al versamento di contributi finanziari per l'integrazione se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente ai costi.

OW

La competenza e la responsabilità della Confederazione e dei Cantoni per l'integrazione non risultano chiaramente dal disegno. I doveri e in pari tempo anche il sostegno finanziario connesso con i compiti da parte della Confederazione dovrebbero risultare chiaramente dalla legge.

UDC

I contributi finanziari per progetti di apprendimento di una lingua nazionale, per l'introduzione alla cultura svizzera, agli usi e costumi come anche ai rapporti con le autorità dovrebbero essere assegnati soltanto a stranieri con dimora duratura. Devono essere evidenti la disponibilità e il desiderio d'integrazione. I Cantoni, i Comuni e i terzi dovrebbero inoltre partecipare adeguatamente ai costi.

OSAR, HEKS, SOS, CAR, CRS, COFF, ZüRe

L'aiuto all'integrazione dovrebbe essere esteso a tutte le persone d'origine straniera.

PS

Ciascun datore di lavoro che occupa degli stranieri dovrebbe inoltre contribuire alla loro integrazione.

PEV

Il datore di lavoro dovrebbe fornire in particolare un contributo finanziario e di tempo.

Cpv. 3

BS

Sono necessari il coordinamento attivo e il sostegno prescritto cogentemente da parte della Confederazione. Così i Cantoni dovrebbero essere obbligati a creare strutture proprie risp. uffici di coordinamento.

UDC

propone di stralciare le competenze della CFS in materia di assegnazione di sussidi

CFR

La Confederazione e i Cantoni dovrebbero praticare una politica attiva della comunicazione per promuovere la convivenza pacifica della popolazione indigena con quella immigrata.

FFSC

La competenza della commissione nell'assegnazione dei sussidi va rafforzata. La CFS dovrebbe poter gestire da sola i sussidi fino a un certo ammontare; il Dipartimento sarebbe competente per somme più importanti. Se del caso, si potrebbe prevedere un diritto di ricorso.

Art. 54 Commissione degli stranieri

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di cittadini svizzeri e stranieri. Esso può fissare i loro incarichi. La commissione si occupa segnatamente:

- a. della situazione degli stranieri;
- b. dell'appoggio alle autorità e alle organizzazioni che favoriscono l'integrazione degli stranieri;
- c. dell'informazione ai sensi dell'articolo 55.

Pareri delle cerchie consultate

BS

Questi compiti statali importanti non dovrebbero essere delegati a una commissione consultiva. Sarebbe molto meglio che Confederazione, Cantoni e Comuni esercitassero e praticassero la politica d'integrazione come questione centrale. La partecipazione a tutti i livelli e in tutti gli ambiti esistenziali dovrebbe essere effettiva.

UDC

La commissione, la sua composizione e le sue competenze devono essere definite con maggiore precisione nella legge. Il Consiglio federale dovrebbe istituire una commissione consultiva di 16 persone al massimo, di cui non più di un quarto di nazionalità straniera, presieduta da uno Svizzero. La Commissione dovrebbe occuparsi della situazione degli stranieri, dell'appoggio alle autorità e alle organizzazioni nell'integrazione degli stranieri e dell'informazione. Dovrebbero essere esclusi interventi in casi singoli.

ACS

I Cantoni e i Comuni come anche le associazioni professionali e degli stranieri dovrebbero essere rappresentati adeguatamente in seno alla CFS.

SSF, PES, olym, MiBE, Nos, Fz, Gat

La proposta composizione della commissione dà l'impressione che l'integrazione come misura d'assimilazione si riferisca a una particolare categoria di emigranti (la commissione non ha rappresentanti di non appartenenti all'UE). La CFS dovrebbe essere sottoposta direttamente al Consiglio federale. I suoi membri dovrebbero essere nominati pariteticamente secondo l'origine e il sesso. Dovrebbe anche occuparsi della convivenza di indigeni e emigranti e della creazione di un clima di tolleranza e di rispetto reciproco.

IGA

La CFS dovrebbe eleggere un delegato per la migrazione. Almeno tre quarti dei membri come anche i delegati dovrebbero essere stranieri. La sua composizione e la presidenza dovrebbero tener conto della parità dei sessi come anche della rappresentanza dei gruppi stranieri in Svizzera. I compiti della CFS, che invero sono contenuti nella vigente ordinanza sull'integrazione, dovrebbero essere elencati nella legge.

PES, SSF, olym, MiBE, Nos, Fz, Gat

propongono un nuovo articolo per un delegato degli stranieri (art. 54a nuovo) che funga da intermediario tra autorità ed emigranti nonché tra organizzazioni private e singole persone.

JDS,CSP

Considerato che propongono un Ufficio federale dell'integrazione, la CFS non ha ragione di esistere. Nel caso fosse mantenuta, deve essere indipendente dall'amministrazione federale e composta di terzi esterni (sindacati, ambienti stranieri, opere assistenziali). Potrebbe organizzare e coordinare l'informazione prevista all'articolo 55.

KFG, Bf, Frabina, SOIF

Si deve inoltre tener conto delle condizioni specifiche ai due sessi per quel che concerne migrazione e integrazione.

PLR

Nei compiti della CFS stabiliti dal Consiglio federale non devono essere comprese competenze decisionali.

Art. 55 Informazione

¹ Le competenti autorità federali e cantonali informano in modo adeguato lo straniero sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera e sui suoi diritti e doveri.

² La Confederazione e i Cantoni favoriscono gli sforzi per informare la popolazione sulla politica migratoria e per agevolare la comprensione reciproca tra cittadini stranieri e cittadini svizzeri.

Pareri delle cerchie consultate

BS

Il presente tenore sarebbe per sua natura rivolto al lavoro commissionale (cfr. art. 54 lett. c). Inoltre sarebbe formulato in modo troppo generale e aperto. Già qui dovrebbe essere stabilito l'obbligo di frequentare corsi integrativi risp. la disposizione secondo cui bisogna offrire siffatti corsi. È invece discutibile se l'obbligo sancito dalla legge di frequentare un corso sia costituzionale.

UDC

La competenza dovrebbe essere stabilita più chiaramente. L'informazione all'estero spetterebbe alla Confederazione, quella in Svizzera ai Cantoni. Il Consiglio federale dovrebbe informare la popolazione riguardo alla politica migratoria della Svizzera.

CFS

Invero, la CFS non sarebbe un'autorità. Pertanto dovrebbe essere trovata un'altra formulazione.

JDS, CSP, ZüRe

L'informazione dovrebbe avvenire nella lingua dell'immigrato.

SBV

Il datore di lavoro e gli interlocutori sociali (sindacati) dovrebbero parimenti avere un dovere di informare i lavoratori stranieri. Questo dovere dovrebbe essere inserito nella legge. A titolo d'esempio, questi corsi d'integrazione sono organizzati in Spagna e in Portogallo per i lavoratori di questi Paesi che sono assunti per la prima volta in Svizzera.

Cpv. 1

GSP, SSF, ZüRe, olym, MiBE, nos, fz, gat

Dovrebbe essere disciplinata anche l'informazione sulle condizioni di vita e di lavoro degli indigeni (non soltanto su quelle degli immigranti) come anche sul possibile aiuto in caso di difficoltà e conflitti.

Cpv. 2

OW

Le misure necessarie dovrebbero essere adeguatamente sostenute dalla Confederazione.

GeBe

Il capoverso dovrebbe essere formulato in modo più attivo e positivo.

Kurz

Dovrebbe risultare in particolare che maggiori sforzi d'integrazione sarebbero interessanti anche per la popolazione svizzera.

JDS, CSP

La Confederazione e i Cantoni dovrebbero esplicitare un lavoro di sensibilizzazione nonché formare i responsabili in materia d'integrazione a livello federale, cantonale e comunale.

LS

Teme che i Cantoni facciano soltanto il minimo indispensabile.

Ulteriori richieste

HEKS

propone un nuovo capoverso 3 che prescriva l'allestimento periodico di un rapporto sugli effetti della politica dell'informazione.

OSAR, HEKS, CAR, FCPS, Kurz

propongono un nuovo articolo 55a o 56 sulla comunicazione. Confederazione e Cantoni dovrebbero praticare una politica di comunicazione attiva per promuovere la cultura nonché la convivenza pacifica della popolazione svizzera e straniera in Svizzera.

SKR

La Confederazione dovrebbe ogni due anni valutare la propria politica dell'informazione e informare l'opinione pubblica sui risultati (nuovo capoverso 3).

22.09 Capitolo 9: Documenti di viaggio per stranieri privi di documenti e apolidi (Art. 56)

Art. 56

¹ Allo straniero privo di documenti può essere rilasciato un documento di viaggio.

² Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

- a. può essere considerato rifugiato giusta la Convenzione, del 28 luglio 1951, sullo statuto dei rifugiati;
- b. è stato riconosciuto come apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione, del 28 settembre 1954, sullo statuto degli apolidi;
- c. è privo di documenti e titolare di un permesso di domicilio.

³ Non ha diritto al rilascio di un documento lo straniero che viola gravemente o ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SR-DFGP, ASZ

sono del parere che l'espressione "stranieri privi di documento" dovrebbe essere definita da sola nella legge. L'SR-DFGP propone di riprendere la definizione dell'art. 6 ODV. ASZ vorrebbe includere anche il caso in cui le autorità competenti del Paese di provenienza o di origine neghino il rilascio o la proroga dei documenti di viaggio senza motivo valido.

Cpv. 2

ASZ

ritiene che anche gli stranieri privi di documento ma in possesso di un permesso di dimora abbiano diritto a documenti di viaggio per potersi recare all'estero. Inoltre, se siffatto diritto fosse ancorato nella legge, decadrebbe il potere discrezionale delle autorità per cui la procedura verrebbe semplificata.

AI, GL, GR, NW, SG, ACPS

sostengono che gli stranieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio dovrebbero avere un diritto legale al documento di viaggio svizzero soltanto se un siffatto diritto è previsto da accordi internazionali.

22.10 Capitolo 10: Fine del soggiorno (art. 57 – 74)

22.101 Sezione 1: Estinzione e revoca dei permessi (art. 57 - 58)

Art. 57 Estinzione dei permessi

¹ Il permesso di breve durata e il permesso di dimora perdono ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza all'estero;
- b. in seguito al rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. al momento della scadenza del permesso;
- d. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

² Il permesso di domicilio perde ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza all'estero;
- b. in seguito al rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

³ Se il soggiorno effettivo in Svizzera prende fine senza notificazione della partenza, i permessi seguenti perdono ogni validità:

- a. il permesso di breve durata, dopo tre mesi;
- b. il permesso di dimora, dopo sei mesi;
- c. il permesso di domicilio, dopo sei mesi; su richiesta, tale permesso può essere mantenuto durante tre anni al massimo.

⁴ Il permesso per frontalieri perde ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza;
- b. al momento della cessazione dell'attività in Svizzera;
- c. in seguito al rilascio di un nuovo permesso in un altro Cantone;
- d. al momento della scadenza del permesso;
- e. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

Pareri delle cerchie consultate

GR, SH, NW, AI, ACPS

ritengono che le fattispecie d'elusione menzionate nell'articolo 58 (motivi di revoca) debbano essere menzionate esplicitamente come motivi di estinzione nell'articolo 57.

BL

riterebbe di grande ausilio se i motivi adottati per la mancata proroga del permesso di dimora fossero riportati in questo articolo.

FSI

approva la formulazione più esaustiva del previgente disciplinamento.

CSP

chiede che il fatto di essere a carico dell'assistenza non possa mai costituire motivo di estinzione o di revoca.

Cpv. 1

FFSC

propone di rinunciare in generale alla creazione di un permesso di dimora di breve durata. L'articolo 57 LStr dovrebbe essere corrispondentemente adeguato.

Cpv. 3

SZ, SG, GR, OW, ZG, AI, ACPS

propongono che il permesso di domicilio sia mantenuto soltanto se gli averi della cassa pensione sono stati depositati su un conto bloccato presso una banca o un'assicurazione per la durata del mantenimento del permesso. Se si rinunciasse a questo disciplinamento, SG, GR e ZG propongono, nel caso di riammissione, di esigere che siano ripagati i pertinenti averi della cassa pensione. Senza questo pagamento il mantenimento del permesso decadrebbe retroattivamente.

BL, SH, AI, TI, ACPS

chiedono un disciplinamento espresso secondo cui il termine di sei/tre mesi non venga interrotto da una dimora temporanea (vacanze, colloqui di affari, ritiro di una rendita). BL teme inoltre che il disciplinamento porterebbe a far sì che gli stranieri che notificano secondo l'ordinamento la partenza sarebbero svantaggiati rispetto a quelli che non la notificano. Si dovrebbe quindi verificare se alle persone che fanno la notifica secondo la norma non dovrebbe poter essere nuovamente rilasciato, a determinate condizioni, il permesso di domicilio.

VS

fa presente che dovrebbe essere trovata una soluzione per impedire che gli stranieri si rechino all'estero unicamente per poter prelevare gli averi del 2° pilastro e ritornino in Svizzera prima dell'estinzione del permesso.

ZH

propone che la disposizione sia formulata in modo che alle persone che non notificano la partenza venga estinto il permesso il giorno in cui effettivamente abbandonano la dimora. Inoltre dovrebbe essere precisata la lettera c in modo che la richiesta di mantenimento della dimora debba essere fatta prima della partenza.

LU

è del parere che il mantenimento del permesso di dimora dovrebbe essere ammesso soltanto per motivi fondati.

AI, ACPS

propongono per tutti i tipi di permessi di dimora un termine unico per il mantenimento di sei mesi (AI) / quattro mesi (ACPS).

UDC

chiede di precisare la disposizione per cui la richiesta debba essere presentata sei mesi dopo la partenza.

FSI,

è d'accordo con il mantenimento del permesso per tre anni.

ASCHPE

osserva che il precedente termine di due anni per il mantenimento del permesso era sufficiente.

ACS

Dovrebbe essere garantito che il permesso di domicilio si estingua automaticamente se una persona si reca all'estero senza fare la notifica. Per una richiesta di mantenimento del permesso per gli stranieri dovrebbe essere previsto un termine di almeno un anno.

JDS

propongono che il permesso di domicilio per gli stranieri cresciuti in Svizzera che hanno dimorato in Svizzera per almeno dieci anni non debba generalmente estinguersi in casi di soggiorno all'estero.

FSSS

chiede che il permesso di dimora sia mantenuto, su richiesta, per un anno e il permesso di domicilio per quattro anni.

Cpv. 4

NE

fa presente che anche la partenza dalla zona di confine dovrebbe portare all'estinzione del permesso per frontalieri.

JU, VS, ACPS

si chiedono se un frontaliere possa essere espulso soltanto perché non possiede un permesso di dimora.

Art. 58 Revoca delle decisioni

¹ Giusta la presente legge, l'autorità competente può revocare i permessi nonché altre decisioni allorquando:

- a. durante la procedura siano state date indicazioni false o siano stati taciuti o dissimulati scientemente fatti d'importanza essenziale;
- b. l'ordine pubblico sia stato gravemente o ripetutamente violato oppure minacciato;
- c. la sicurezza interna o esterna sia minacciata;
- d. non sia soddisfatta una delle condizioni legate alla decisione;
- e. l'interessato sia a carico dell'assistenza pubblica in modo rilevante.

² La competente autorità cantonale può revocare il permesso di domicilio unicamente se durante la procedura siano state date indicazioni false o siano stati taciuti o dissimulati scientemente dei fatti d'importanza essenziale. È fatta salva l'espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

Pareri delle cerchie consultate

GR, ACPS

chiedono che nella legge o nel messaggio sia menzionato che i permessi possano essere revocati anche qualora fossero presentati documenti falsi o falsificati. Non sarebbe affatto ovvio che la dipendenza dall'assistenza debba essere rilevante. Fondamentalmente sarebbe sufficiente qualsiasi dipendenza assistenziale. Per quanto concerne la verifica della proporzionalità dovrebbe infine essere valutato se la revoca del permesso sia giustificata.

ZH

ritiene che la formulazione "l'ordine pubblico sia stato gravemente o ripetutamente violato oppure minacciato" nell'ambito penale debba essere più chiara e debbano essere segnatamente menzionati i reati contro il diritto degli stranieri.

LU

si chiede se sia sensato disciplinare separatamente la revoca e l'espulsione. Le due disposizioni dovrebbero essere riunite. La disposizione lascia aperte più questione rispetto al disciplinamento previgente. Non sarebbe chiaro che cosa succede ai membri della famiglia in caso di revoca.

NE, ACS

ritengono troppo vaga la descrizione nella lettera e "in modo rilevante". Dovrebbe essere disciplinata la durata massima della dipendenza dall'assistenza.

BL, NE, FR, CPD

sottolineano l'opportunità di garantire nella legge che le altre autorità comunichino le loro informazioni alle autorità di polizia degli stranieri. Un siffatto obbligo di notifica necessiterebbe di una base legale formale. L'articolo 58 non costituirebbe una sufficiente base legale per un'elaborazione dei necessari dati particolarmente degni di protezione per l'esecuzione della presente disposizione. Dovrebbe pertanto essere introdotto un obbligo legale di annunciare secondo cui le altre autorità sarebbero costrette a fare conoscere questi dati alle autorità straniere.

JDS

fanno notare che si debba rinunciare alla descrizione minuziosa dei motivi di revoca, a formulazioni non chiare e a concetti giuridici vaghi. Dovrebbe essere stralciato anche il motivo di revoca della dipendenza all'assistenza.

OSAR, HEKS, CRS, FIZ

chiedono lo stralcio delle lettere b, c ed e. I motivi di espulsione non dovrebbero contemporaneamente essere quelli della revoca. Inoltre la lettera e discriminerebbe le donne e le madri che allevano i figli da sole, poiché queste, a causa dei loro obblighi educativi, sarebbero esposte a un maggior rischio di aver bisogno d'assistenza.

CAR, ASZ, PEV, CSP

chiedono di stralciare la lettera e. La dipendenza dall'assistenza non dovrebbe essere motivo d'espulsione.

SSA

è per contro del parere che ci si debba attenere proprio alla lettera e.

Cpv. 2

SG, BL, GL, NW, AI, ACPS

si chiedono se per il permesso di domicilio possa essere applicato anche il capoverso 1; la disposizione dovrebbe assolutamente essere precisata.

22.102 Sezione 2: Misure di allontanamento e di respingimento (art. 59 - 65)

Osservazioni fondamentali

SO

accoglie con piacere il chiaro ed esaustivo disciplinamento delle misure di allontanamento e respingimento.

SG, GR, BL, AI, ACPS, GeBe

non vedono perché debba essere fatta una distinzione tra espulsione, non proroga e allontanamento. Propongono che si parli esclusivamente di espulsione dacché gli estranei, in caso di partenza involontaria, non capirebbero la differenza tra allontanamento ed espulsione.

ZG propone che sia introdotto un articolo completivo che fissi quali misure di allontanamento e respingimento valgano per i cittadini UE.

Art. 59 Allontanamento

¹ Lo straniero è allontanato dalla Svizzera dalle competenti autorità federali o cantonali se:

- a. durante il soggiorno in Svizzera esente da permesso non adempie le condizioni d'entrata (art. 7);
- b. necessita di un permesso ma non ne possiede uno (art. 12 e 13);
- c. il permesso è rifiutato, revocato o non è prorogato.

² Di regola, l'allontanamento dev'essere pronunciato con un termine di partenza adeguato. Si può rinunciare a fissare un termine di partenza se l'allontanamento dev'essere eseguito immediatamente onde salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici.

³ Il ricorso contro la decisione d'allontanamento giusta il capoverso 1 lettere a e b non ha effetto sospensivo.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SZ, SG, GR, AR, ZG, BL, GL, ZH, AG, NW, BE, UR, AI, TI, ACPS, UDC
chiedono che continui ad essere possibile l'allontanamento senza formalità ai sensi dell'articolo 12 LDDS, in particolare per le persone entrate illegalmente. Una rinuncia comporterebbe un notevole maggior dispendio (giuridico) per le autorità di polizia degli stranieri.

ZH

osserva che non sarebbe sufficiente la revoca dell'effetto sospensivo in caso di allontanamento poiché si tratta di una decisione negativa che non può avere effetto sospensivo.

LU

è contrario al fatto che si possa impugnare la decisione d'allontanamento; in particolare non sarebbe chiaro chi pagherebbe i costi assistenziali durante la procedura.

SG, OW, BS, AR, ZG, BL, SH, TG, GL, ZH, AI, JU, VS, ACPS
sono favorevoli al fatto che si rinunci alla così detta "decisione di estensione dell'UFDS".

BE, TI

sono parimenti favorevoli alla rinuncia della decisione di estensione, ma segnalano che i Cantoni in siffatto caso dovrebbero ricevere gli strumenti necessari per poter verificare se l'esecuzione della partenza sia possibile ed esigibile.

UR

teme che la disposizione porti confusioni poiché non è chiaro se ogni volta sia necessario un ufficio federale come anche uno cantonale.

TF

fa notare che la rinuncia alla decisione di estensione comporterebbe che le decisioni cantonali d'allontanamento potrebbero essere impuginate mediante ricorso con la motivazione che la decisione lede i diritti fondamentali (art. 3 CEDU).

HEKS, OSAR, CAR, CRS, COFF, SOS, kurz

sottolineano che nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento debba essere tenuto conto del principio dell'unità della famiglia.

Cpv. 2

BL, SH, AI

sono del parere che non basterebbe soltanto un ricorso per revocare l'effetto sospensivo. Un'esecuzione immediata dovrebbe essere possibile non soltanto per proteggere l'ordine e la sicurezza pubblici, ma anche per proteggere i beni giuridici privati.

GR, ACPS

rilevano che le autorità dovrebbero decidere nei singoli casi sulla fissazione del termine di partenza. Pertanto il capoverso 2 dovrebbe essere così formulato: "*L'autorità d'esecuzione decide nel singolo caso in merito alla fissazione del termine di partenza*".

Cpv. 3

BS

Dovrebbe essere introdotto il termine "*fondamentalmente*" per tener conto dei singoli casi.

JDS

sono del parere che possa essere revocato l'effetto sospensivo soltanto in presenza di stretti motivi descritti con precisione. Anche gli stranieri, in particolare i così detti "Sans-papiers", dovrebbero ricevere un termine adeguato di partenza.

CFR

è del parere che il capoverso 3 dovrebbe essere stralciato per motivi attinenti ai diritti dell'uomo.

HEKS, OSAR, CAR, CRS, SOS, kurz

chiedono che anche in siffatti casi l'esecuzione dell'allontanamento possa avvenire il più presto dopo dieci giorni affinché si possa effettivamente far uso del diritto di ricorso. Gli stranieri dovrebbero quindi essere informati circa i loro diritti.

ASZ

chiede di stralciare il capoverso poiché l'esecuzione di un allontanamento avrebbe conseguenze sul diritto internazionale oppure non potrebbe essere preteso.

CSP

è del parere che ciascuna decisione di allontanamento dovrebbe avere effetto sospensivo.

Art. 60 Respingimento all'aeroporto

¹ Se l'entrata è rifiutata all'aeroporto, l'interessato deve lasciare immediatamente la Svizzera.

² Il respingimento avviene senza formalità. Se l'interessato non è d'accordo con il provvedimento, esso deve richiedere immediatamente una decisione impugnabile. La stessa è emanata dall'autorità federale competente entro 48 ore. Il ricorso contro il rinvio e l'esecuzione dello stesso va inoltrato entro 24 ore dall'apertura della decisione presso la competente istanza di ricorso. Quest'ultima emana la propria decisione entro 72 ore.

³ La persona respinta può soffermarsi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto onde preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non sia disposta nei suoi confronti l'espulsione (art. 66) o la carcerazione in vista di sfratto (art. 71). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 77) e il deposito di una domanda d'asilo giusta l'articolo 22 LAsi.

Pareri delle cerchie consultate

OSAR, CAR

chiedono un'elaborazione completa della disposizione sulla scorta del disciplinamento della legge sull'asilo. Per il fermo all'aeroporto si tratterebbe di una privazione della libertà. Pertanto dovrebbero essere disciplinati in particolare la protezione giuridica (informazione, rappresentanza e rimedio giuridico) come anche il pertinente alloggiamento.

CRA

ne chiede parimenti una rielaborazione, in particolare i termini dovrebbero essere più lunghi e fissati non in ore ma in giorni, sia per la presentazione, sia per il trattamento del ricorso, poiché questi termini sarebbero troppo brevi nell'ottica dell'articolo 13 CEDU. Inoltre dovrebbe essere disciplinata la questione della rappresentanza per chiarire che durante il trattamento di un ricorso l'allontanamento è impossibile in quanto in contrasto con la procedura ricorsuale.

Cpv. 1

SG, BL, AI, ACPS

sono favorevoli alla disposizione proposta ma dubitano che sia praticabile.

Cpv. 2

UDC

rileva che il respingimento dovrebbe avvenire senza alcuna formalità e che non dovrebbe esservi possibilità di ricorso.

TF, HEKS, CRS, FSSS

sono del parere che l'emanazione di una decisione impugnabile deve avvenire d'ufficio. Secondo la FSSS dovrebbe essere previsto che un ricorso debba essere presentato entro 72 ore.

JDS

ritengono che debba essere garantito l'accesso incondizionato a una consulenza giuridica.

Cpv. 3

NE

si domanda chi si assuma i costi per la dimora nella zona di transito.

UDC

chiede una precisazione: dopo che l'allontanamento sia divenuto esecutivo, gli stranieri dovrebbero poter rimanere nella zona di transito solamente 15 giorni al massimo.

Art. 61 Divieto d'entrata

¹ Le competenti autorità federali possono vietare l'entrata a uno straniero che:

- a. compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera, i suoi obblighi internazionali o i suoi interessi;
- b. ha contravvenuto all'ordine pubblico o costituisce una minaccia per lo stesso, segnatamente violando gravemente o ripetutamente le disposizioni in materia di diritto degli stranieri;
- c. ha causato spese assistenziali;
- d. è stato espulso;
- e. deve essere incarcerato in previsione dell'allontanamento o dello sfratto (art. 70 e 71).

² Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata limitata o indeterminata.

³ Lo straniero colpito da un divieto d'entrata non è autorizzato a entrare nel territorio svizzero. L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi particolari lo giustificano.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SG, BL, AI

sono del parere che la menzione di un divieto d'entrata come elemento della fattispecie dell'articolo 101 rafforzerà il significato di questo provvedimento.

GR, ACPS

chiedono che nel capoverso 1 vada introdotta l'espressione "*insbesondere*" (in particolare) dacché l'elencazione dei motivi per il divieto d'entrata non è esaustiva.

ZH

esige che il divieto d'entrata debba poter essere deciso anche contro persone senza mezzi e persone per cui esisterebbe il pericolo che provvedano al proprio sostentamento con mezzi illegali. Inoltre nella lettera e non sarebbe chiaro se sia sufficiente l'ordine d'incarcerazione da parte della polizia degli stranieri oppure se si deve trattare di un questo ordine di incarcerazione giudiziario. Inoltre ZH è del parere che soltanto le autorità federali possano decidere un divieto d'entrata

NE

si chiede se la formulazione "*gravemente*" non sia troppo limitativa segnatamente nella lotta contro il lavoro nero.

BE, NE

chiedono una limitazione della lettera c: dovrebbero ricevere il divieto d'entrata soltanto le persone che hanno causato *notevoli* spese assistenziali

JDS, FIZ

domandano una descrizione chiara dei motivi per un divieto d'entrata. Inoltre dovrebbero essere garantiti i diritti procedurali minimi. Dovrebbero essere evitati i concetti giuridici vaghi.

FraP!, GBI, HEKS, OSAR, CAR, ASZ, CRS CFR, gra, CFS, PEV, SOS, CSP, CSIAS, vbe respingono l'idea che possa essere vietata l'entrata a causa delle spese assistenziali. Questa disposizione sarebbe da stralciare.

ASZ

fa notare che l'incarcerazione ingiustificata non può essere motivo per un divieto d'entrata.

Cpv. 3

JDS

chiedono che siano esplicitamente menzionati i motivi per una sospensione del divieto d'entrata.

Art. 62 Espulsione

¹ Le autorità cantonali competenti possono espellere uno straniero dalla Svizzera se:

- a. è stato condannato a una pena privativa della libertà di lunga durata;
- b. ha messo in pericolo l'ordine pubblico o vi ha contravvenuto gravemente;
- c. egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, è continuamente e in misura considerevole a carico dell'assistenza pubblica.

² L'autorità competente per la decisione fissa un termine di partenza ragionevole.

³ L'espulsione può essere vincolata a un divieto d'entrata in Svizzera di durata limitata o indeterminata. L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi particolari lo giustificano.

Pareri delle cerchie consultate**Osservazioni generali**

SG

ritiene che il dualismo tra l'espulsione di diritto penale e quella della polizia degli stranieri costituisca una situazione giuridica altamente insoddisfacente. In futuro soltanto un'autorità dovrebbe decidere sulla permanenza di stranieri condannati.

JDS, FIZ

chiedono una chiara descrizione delle fattispecie che portano all'espulsione. Non dovrebbero essere usate clausole generali.

Cpv. 1

SG

propone di ancorare nella legge come linea di massima la così detta vigente "regola dei due anni" del Tribunale federale: nessun rilascio o nessuna proroga del permesso di dimora in caso di condanna a una pena privativa della libertà di due anni o più. Questo limite dovrebbe però essere ridotto (18 mesi senza condizionale).

GR, BL, SH, GL, NW, AI, ACPS

sono del parere che in caso di pene privative della libertà più lunghe, l'espulsione non dovrebbe sottostare alla discrezionalità delle autorità di polizia degli stranieri, ma essere ordinata per legge; per i delitti di droga anche una detenzione con condizionale inferiore a 18 mesi dovrebbe comportare un'espulsione. Questo disciplinamento dovrebbe essere introdotto anche in caso di revoca giusta l'articolo 58. Eccezionalmente vi si potrebbe rinunciare se la misura nel caso concreto fosse sproporzionata. In siffatti casi sarebbe rilasciato un permesso di dimora in prova e intimata l'espulsione.

SH

ritiene urtante il fatto che gli stranieri possano essere espulsi anche in caso di un'invalidità pluriennale. Ciò non dovrebbe più essere possibile. Il capoverso 1 dovrebbe essere corrispondentemente completato.

ZH

propone che nella lettera b venga scelta la medesima formulazione che il Cantone ha proposto nell'articolo 41 (formulazione più chiara, cfr. anche osservazione all'articolo 58).

BE

è del parere che gli stranieri condannati a gravi pene privative della libertà debbano fundamentalmente essere espulsi. La permanenza in Svizzera deve rappresentare un'eccezione. Anche in questi casi dovrebbe essere sempre pronunciato un adeguato divieto di entrata.

UR

chiede che un'espulsione debba essere possibile anche nei casi di pene privative della libertà con beneficio della condizionale.

VS

ritiene che non sia d'importanza determinante la durata della pena privativa della libertà, bensì lo siano il reato, il comportamento e i moventi. In particolare dovrebbe essere evitato che siano pronunciate espulsioni soltanto in caso di pene privative della libertà di due anni o più.

PLR

è del parere che l'espulsione venga ordinata se è dato uno dei motivi d'espulsione menzionati ("*Le autorità cantonali espellono se...*"). Può essere tenuto conto dei casi di rigore nel quadro dell'esame della proporzionalità giusta gli articoli 64 e 65.

UDC

propone che in caso di pena privativa della libertà superiore a sei mesi debba sempre essere ordinata l'espulsione. Pertanto dovrebbe essere precisato il concetto di pena privativa della libertà di lunga durata.

TF

sottolinea che l'espulsione debba essere prevista non soltanto per pene privative della libertà di lunga durata, ma anche per misure penali ai sensi degli articoli 42 e 100^{bis} CP.

SAV, USAM, SWM (per analogia)

chiedono le seguenti formulazioni più chiare del capoverso 1:

"Le autorità cantonali... dalla Svizzera se:

- a. *è stato condannato a una pena privativa della libertà;*
- b. *ha messo in pericolo l'ordine pubblico o vi ha contravvenuto gravemente o ripetutamente;*
- c. *egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, è a carico dell'assistenza pubblica."*

JDS, GBI, FraP!, FFSC, HEKS, OSAR, CAR, ASZ, CRS, CFR, CFS, PEV, FIZ, SOS, CSP, CSIAS, vbe, rifiutano l'idea che gli stranieri possano essere espulsi o allontanati se in Svizzera vanno a carico dell'assistenza. Contrariamente alla DTF 122 II 193 segg. il diritto fondamentale alla garanzia esistenziale non può essere limitato (art. 36 in connessione con l'art. 12 Cost.). La dipendenza dall'assistenza non può essere messa sullo stesso piano dell'espulsione di autori di reati. Un'espulsione si giustificerebbe se fosse in pericolo l'ordine pubblico. Inoltre esisterebbe un maggior rischio di espulsione a causa dei salari inferiori e degli obblighi di educazione per la donna o la madre che alleva da sola i figli.

Inbi

chiede lo stralcio della lettera a. Gli stranieri non dovrebbero, a causa della parimenti possibile espulsione penale dal Paese, poter essere puniti due volte. Inoltre la dipendenza dall'assistenza non può rappresentare un motivo d'espulsione.

Cpv. 3

SZ, SG, GR, BS, ZG, GL, ZH, AG, NW, BE, UR, AI, ACPS, UDC, SR-DFGP

sono del parere che l'espulsione deve essere sempre connessa con un divieto d'entrata limitato o illimitato (AG almeno per il capoverso 1 lettere a e b).

ZH

fa notare che soltanto le autorità federali devono poter decidere il divieto d'entrata.

Art. 63 Espulsione volta a salvaguardare la sicurezza interna e esterna

Per salvaguardare la sicurezza interna e esterna, l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, le competenti autorità federali possono espellere uno straniero giusta l'articolo 62.

Pareri delle cerchie consultate

GR, AI, ACPS

propongono di stralciare la disposizione poiché la faccenda sarebbe già disciplinata a livello costituzionale.

OSAR

è d'accordo con la disposizione dacché in siffatto modo potrebbe essere data la possibilità di ricorrere al Tribunale federale.

Art. 64 Limitazione all'espulsione

Lo straniero che vive in Svizzera dalla nascita o che vi risiede regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni può essere espulso unicamente in base agli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b nonché 63.

Pareri delle cerchie consultate

GR SG, AR, ZG, BL, TG, GL, ZH, AG, NW, AI, TI, ACPS, UDC

chiedono di stralciare questa disposizione senza sostituirla. L'esame della proporzionalità dovrebbe essere lasciato, senza determinate indicazioni, alle autorità che applicano il diritto. Nella prassi, questa disposizione potrebbe portare a risultati urtanti poiché esistono stranieri che non sono ancora integrati dopo 15 anni oppure sono andati a carico dell'assistenza.

VS

si chiede per le medesime riflessioni se la presente disposizione sia effettivamente sensata. Di fronte ai congiunti degli Stati membri dell'UE l'espulsione a causa della dipendenza dall'assistenza sarebbe praticamente impossibile. La presente disposizione potrebbe poi negli altri casi portare a risultati urtanti.

USP

ritiene problematica la presente disposizione.

JDS

chiedono parimenti lo stralcio di questa disposizione poiché, in generale, non potrebbe essere ordinata un'espulsione a causa della dipendenza dall'assistenza.

TF

fa notare che nel rapporto esplicativo non sarebbe chiaro se si possa ordinare un'espulsione anche sul fondamento dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b.

HEKS, OSAR, CAR, CRS

approvano espressamente la presente disposizione. Ritengono però che la disposizione possa essere stralciata se la dipendenza dall'assistenza non costituisce un motivo per un divieto d'entrata e un'espulsione.

Art. 65 Proporzionalità e ammonimento

¹ Al momento della decisione relativa a un divieto d'entrata, una revoca, un rinvio o un'espulsione, l'autorità tiene conto della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno, del grado d'integrazione nonché del pregiudizio che il provvedimento causerebbe a lui stesso o alla sua famiglia.

² Se, date le circostanze, il provvedimento non appare opportuno, lo straniero può essere ammonito.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

GR, BL, AI, VS, ACPS

auspicano lo stralcio del presente capoverso poiché l'esame della proporzionalità è già stato concretato esaurientemente dalla giurisprudenza.

LU

è del parere che la presente disposizione vada effettivamente troppo oltre per i casi di allontanamento e divieto d'entrata. Nel quadro dell'esame della proporzionalità bisognerebbe includere anche gli interessi pubblici.

Cpv. 2

ZG

è del parere che la formulazione scelta sia equivoca. Bisognerebbe evidenziare chiaramente che, nonostante la presenza delle premesse per la misura, si giustifichi, sul fondamento delle circostanze concrete, la non esecuzione e sia invece pronunciato un ammonimento.

ZH e per analogia AI come anche BE, ACPS, UDC, GeBe

propongono la seguente formulazione: "...*ammonito o è minacciata l'espulsione*". L'istituto della minaccia dell'espulsione ha fatto buona prova nella prassi.

22.103 Sezione 3: Sfratto (art. 66 -68)

Osservazioni fondamentali

BE

propone di ampliare la sezione 3 con una normativa generale sulla decisione e sull'uso di mezzi coercitivi di polizia.

Art. 66 Decisione di sfratto

¹ L'autorità cantonale competente sfratta uno straniero se:

- a. lo straniero lascia trascorrere il termine che gli è fissato per la partenza;
- b. l'allontanamento o l'espulsione possono essere immediatamente eseguiti;
- c. lo straniero è in carcere in base all'articolo 71 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione cresciuta in giudicato.

² Se, date le circostanze, il provvedimento non appare opportuno, lo straniero può essere ammonito.

Pareri delle cerchie consultate

ACS

chiede che il termine di "sfratto" venga sostituito con una formulazione più moderna (ad es. rinvio, esecuzione dell'allontanamento).

Cpv. 1

GR, BL, NW, AI, ACPS

sono contrari al fatto che uno sfratto possa essere eseguito soltanto quando è passata in giudicato una decisione di allontanamento o d'espulsione. Ciò porterebbe a procedure ricorsuali abusive volte a prolungare il soggiorno.

ZH

ritiene che nella lettera c dovrebbe bastare la semplice esecuzione della decisione d'allontanamento.

BE, PLR (per analogia)

chiedono che gli stranieri senza permesso (senz'atto e nullatenenti, rei, lavoratori al nero, ecc.) nei casi chiari possano essere allontanati senza formalità ed eventualmente sfrattati senza particolare procedura.

Cpv. 2

SG, GR, ZG, BL, GL, NW, AI, ACPS

sono del parere che gli stranieri non debbano poter decidere in quale Paese essere sfrattati. Tale decisione spetterebbe piuttosto all'autorità d'esecuzione.

JDS

ritengono che gli stranieri debbano poter decidere in quale Paese essere sfrattati.

Art. 67 Perquisizione

¹ Durante una procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può perquisire lo straniero e i suoi beni al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione può essere effettuata unicamente da una persona dello stesso sesso.

² Se è stata emanata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un appartamento o di altri locali se presume che lo straniero colpito da una decisione di allontanamento o di espulsione vi si nasconda.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SG, GR, BL, AI, ACPS

sono del parere che questa norma non possa assumere, nel diritto vigente, il significato che si voleva attribuirle.

Cpv. 2

GR, OW, ZG, ZH, JU, VS, ACPS, UDC

chiedono che in futuro (dopo decisione d'allontanamento emanata e motivata; ZH) possa essere fatta la perquisizione anche soltanto in base ai documenti delle persone in questione e non, come attualmente, soltanto in base alle persone e ai documenti.

JU

ritiene sensato che in futuro, per semplificare la procedura, un'autorità amministrativa e non un'autorità giudiziaria possa ordinare la perquisizione in base ai documenti.

BE

deplora che non siano stati disciplinati anche altri ambiti d'applicazione dei mezzi coercitivi della polizia.

Art. 68 Appoggio della Confederazione alle autorità d'esecuzione

L'autorità federale competente appoggia i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri adottando in particolare le misure seguenti:

- a. collabora per l'ottenimento dei documenti di viaggio;
- b. organizza possibilità di partenza;
- c. coordina la collaborazione tra più Cantoni coinvolti nonché la collaborazione con l'autorità federale competente in materia di affari esteri.

ZH

propone la seguente formulazione:

"Im Rahmen des Vollzugs einer Wegweisung ist das EJPD zuständig für:

- a. die Feststellung der Identität des betroffenen Ausländers;*
- b. die Beschaffung von Reisepapieren*
- c. die Organisation von Reisemöglichkeiten;*
- d. die Koordination der Zusammenarbeit zwischen den Kantonen, den Kantonen und den beteiligten Bundesstellen, zwischen den beteiligten Bundesstellen, mit dem EDA sowie weiteren Stellen.*

Im übrigen obliegt der Vollzug der Wegweisung den Kantonen."

ZH fa notare che il gruppo di lavoro "Esecuzione dell'allontanamento" ha chiesto a un gruppo di progetto la proposta di soluzioni per una centralizzazione e una professionalizzazione degli sfratti per via aerea. All'uopo dovrebbe essere formato, in particolare, un servizio aeroportuale creato e gestito dalla Confederazione e dovrebbe essere introdotta una specie di Pool che formi i funzionari di polizia specializzati negli sfratti per via aerea. Le basi legali necessarie dovrebbero essere istituite nella LStr. In pari tempo dovrebbero essere disciplinati unitariamente a livello federale anche lo statuto giuridico dell'accompagnatore di polizia e le misure coercitive che verrebbero applicate. Poiché verrebbero coinvolti settori giuridici diversi, sarebbe impossibile attuarlo a livello dei diritti di polizia cantonale. Inoltre non sarebbe sufficiente l'appoggio della Confederazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio. Non è accettabile che 26 Cantoni debbano mettersi in relazione con l'estero e le organizzazioni

internazionali per ottenere i documenti di viaggio. In determinati casi sarebbe necessario costringere gli Stati a collaborare applicando una pressione di politica estera.

VS

ritiene non necessaria la formulazione "*mehrere*" ("più").

PLR

propone il seguente completamento: "*d. emana istruzioni sull'applicazione dei mezzi coercitivi*" ("*Weisungen über die Anwendung von Zwangsmitteln erlässt*"). Poiché non tutti i Cantoni disporrebbero del necessario personale specializzato e delle pertinenti esperienze, non sarebbe chiaramente disciplinata la questione dell'ammissibilità e dell'intensità dei mezzi coercitivi. Sarebbe pertanto necessario che la Confederazione, mediante direttive e istruzioni unitarie, facesse in modo che gli sfratti difficili per via aerea potessero essere debitamente eseguiti.

UDC

ritiene che la Confederazione dovrebbe essere la sola competente per l'ottenimento dei documenti e non dovrebbe soltanto collaborare. Dovrebbe quindi essere prevista la collaborazione con "*altre organizzazioni*".

PPD

presuppone che sia compresa anche la collaborazione tra DFGP e DFAE. Nella lettera b sarebbe meglio parlare di possibilità di partenza.

22.104 Sezione 4: Misure di sicurezza e misure coercitive (art. 69 - 74)

Osservazioni generali

AI, AR, BL, GR / ACPS, per analogia GL, SG, ZG, TI

giudicano globalmente positive le misure coercitive, però ritengono auspicabile un massivo inasprimento delle medesime affinché l'esecuzione dell'allontanamento diventi il più possibile semplice ed efficiente. Pertanto le modifiche legali devono essere attuate in modo che l'esistente ambito d'interpretazione dei tribunali sia limitato al fine di poter applicare coerentemente e uniformemente siffatte misure in tutta la Svizzera. In alcuni Cantoni avviene spesso che il giudice di prima istanza, sfruttando a fondo l'ambito d'interpretazione conferito dalla legge, influisca in misura eccessiva sull'interpretazione della legge e pertanto privi di significato le disposizioni legali. L'efficacia delle misure coercitive potrebbe aumentare soltanto se fossero applicate uniformemente in tutta la Svizzera in modo che le persone in questione non possano facilmente eludere le misure trasferendosi in un altro Cantone.

LU

constata che cinque anni dopo l'introduzione delle presenti misure debbano essere migliorate in quanto adempiono soltanto parzialmente lo scopo.

JU, VS

ritengono sufficienti le disposizioni vigenti attualmente.

AI, BL, SG, UR / GeBe

si chiedono se non fosse sensato riunire le sezioni 3 e 4 sotto il titolo "Misure di sicurezza e misure coercitive" dacché anche lo sfratto effettivamente sarebbe una misura coercitiva.

PES / CAR, JDS, HEKS, OSAR, CRS / FFSC, SOS

sono contrari all'inasprimento proposto.

OSAR, per analogia PS / CFR, FSSS / SOS

vedono nella revisione della LDDS un'opportunità per fare un primo bilancio cinque anni dopo l'introduzione delle misure coercitive e di trovare e colmare eventuali lacune. Mentre il Tribunale federale

sarebbe esaurientemente espresso nella sua giurisprudenza, le informazioni fornite dai Cantoni sarebbero troppo sommarie.

CFR / OSAR, per analogia PS / SOS

propongono, in considerazione dei singoli interessi in gioco, che debba venire prossimamente allestita una perizia indipendente che elucidi in merito all'applicazione di questi provvedimenti e le loro conseguenze riguardo alle disposizioni in materia di diritti dell'uomo, al principio di uguaglianza del diritto e al divieto di discriminazione. Pertanto dovrebbero essere chiarite le seguenti questioni: quando e in quale momento le competenti autorità cantonali informano le persone interessate e i loro eventuali rappresentanti legali circa i loro diritti e i motivi della revoca della libertà? In quanti casi viene eseguito lo sfratto dopo l'arresto oppure senza carcerazione preventiva e quali motivi di carcerazione sono presenti in siffatti casi? Quanto dura di media la carcerazione? In quale misura le competenti autorità cantonali tengono in considerazione le prescrizioni riguardanti i diritti dell'uomo e quelli dei fanciulli? Quale regime di carcerazione applicano i Cantoni tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale? Le persone in questione vengono divise da quelle in custodia cautelare e in espiazione di pena e viene tenuto conto del divieto di discriminazione e della situazione dei „vulnerable groups“?

PS

ritiene inaccettabile la criminalizzazione degli emigranti e rinvia alla mozione del CN Patrick Mugny. Le misure coercitive devono essere limitate agli stranieri che minacciano seriamente la sicurezza pubblica. Altrimenti tutti quanti verrebbero spinti nell'illegalità. Del resto il PS propone la cancellazione di tutte le misure coercitive. Qualora questa proposta fosse inaccettabile, il PS si oppone in ogni caso all'inasprimento di queste misure.

JDS, per analogia PES

fanno notare che il massiccio smantellamento della protezione giuridica nel campo delle misure coercitive si rispecchia nel considerevole numero di decisioni del Tribunale federale. Questa istanza ha continuamente dovuto adeguare la propria prassi soprattutto per quanto concerne i motivi dell'arresto, le condizioni del medesimo e la rispettiva procedura.

OSAR, per analogia SOS

constatano che i nuovi motivi di carcerazione proposti non corrispondono più allo scopo prestabilito originariamente ovverosia alla lotta contro la criminalità e ai casi di gravi asocialità. È inammissibile che vengano puniti tutti gli stranieri privi di documenti in quanto, fra questi, possono esserci persone che sono effettivamente perseguitate ma che, a causa di esperienze traumatiche, non riescono, al momento dell'arrivo, a narrare esattamente l'accaduto. Poiché in siffatti casi non esistono indizi di persecuzione è probabile che si decida la non entrata in materia con conseguente immediata esecuzione dell'allontanamento senza il beneficio dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso. Pertanto il malcapitato corre il pericolo di essere arrestato dalle competenti autorità cantonali. A questo punto non è più in grado di chiedere aiuto all'esterno e di reagire contro lo sfratto poiché la sua situazione è resa ancora più difficile per carenza di conoscenze linguistiche e giuridiche.

KFG / bf, SOIF, frabina

sono del parere che queste misure coercitive abbiano prodotto soltanto svantaggi. Si associano pertanto al parere di una minoranza del gruppo peritale (abbandono delle misure coercitive). Le sanzioni penali previste nella LDDS sarebbero più che sufficienti.

JDS, per analogia PES / CSP

ritengono le misure coercitive pressoché inconciliabili con la Costituzione federale e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quindi dovrebbero essere applicate con la massima cautela e non possono risolvere i problemi riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento (anche SIG). Inoltre esistono già nella legge sugli stranieri altre disposizioni penali. JDS / CSP: sono provvedimenti che comportano crassi abusi da parte della polizia nel trattamento dei sottoposti a misure coercitive.

SIG

Le misure coercitive possono essere applicate soltanto in casi eccezionali.

Ulteriori richieste

CFR

valuta queste misure al limite dell'ammissibile. Comporterebbero una disparità di trattamento fra stranieri e Svizzeri. Dovrebbe essere esattamente valutato se le misure vengono applicate in modo differente a seconda dell'origine delle persone interessate.

OSAR, CRS, per analogia PS / SOS

propongono di adeguare la legge sulle misure coercitive alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Poiché anche i minori, a contare dal compimento del quindicesimo anno d'età, possono essere incarcerati, dovrebbe essere garantito, in siffatto caso, che le autorità assegnino loro, se del caso d'ufficio, un patrocinio legale gratuito.

JDS, per analogia PES

propongono una nuova disposizione secondo cui le condizioni di carcerazione vengano esaminate d'ufficio qualora fossero notevolmente modificate.

OSAR, CRS, per analogia SOS

auspicano l'introduzione di una serie di misure che garantiscano una protezione giuridica per le persone interessate. Dovrebbe essere introdotta la seguente precisazione: „Die Anwendung weiterer Zwangsmittel bei der Ausschaffung muss verhältnismässig sein. Sie darf die Menschenwürde, das Recht auf Leben und persönliche Freiheit sowie das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung nicht verletzen. Der Bund erlässt spezielle Richtlinien.“ Per evitare effetti che mettano in pericolo l'integrità fisica, dovrebbero inoltre essere fissate direttive pertinenti in collaborazione con medici, organi preposti all'esecuzione e opere assistenziali.

Art. 69 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

¹ Allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, l'autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti.

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

³ Contro le misure ordinate è dato il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Pareri delle cerchie consultate

OSAR, CRS

richiamano la situazione particolare dei minori non accompagnati che praticamente non sono in grado di far valere i propri diritti proponendo l'introduzione di un capoverso che costringa le autorità cantonali a ordinare d'ufficio, all'atto di emanare una decisione ai sensi della presente disposizione, il patrocinio legale gratuito per minori non accompagnati nella misura in cui non siano già assistiti e (soltanto OSAR) è improbabile che lo siano entro termini congrui (cfr. art. 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo e art. 11 Cost. come anche la più recente giurisprudenza del TF e della CRA).

Art. 70 Carcerazione preliminare

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che:

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo;
- b. abbandona il territorio che gli è attribuito o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 69;
- c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- d. presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione amministrativa cresciuta in giudicato secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a o b, nonché 63 o dopo un'espulsione giudiziaria senza condizionale;
- e. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

² L'autorità competente decide immediatamente in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

AG, AI, BE, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, ZH / ACPS

ritengono assolutamente necessario inserire quale ulteriore motivo per la carcerazione preliminare l'inosservanza degli ordini delle autorità (anche AR) e la presenza di un crimine oppure di un delitto (OW: recidivo).

AG

vede nella violazione dell'obbligo di collaborare un'inosservanza degli ordini delle autorità. Il secondo motivo di carcerazione proposto non dovrebbe essere limitato ai reati contro l'integrità fisica.

GR, ZH / TF / ACPS

chiedono di introdurre come ulteriore motivo di carcerazione il pericolo di fuga. ACPS: così il numero delle partenze non controllate sarebbe ridotto.

UDC

esige un completamento secondo cui la carcerazione preliminare può essere ordinata anche se gli stranieri non osservano gli ordini delle autorità o vi è motivo di presumere che esista un pericolo di fuga.

BS

chiede che la carcerazione preliminare sia ordinata anche per le persone che hanno violato gravemente l'ordinamento giuridico svizzero con ripetuti o continuati atti di delinquenza e pertanto sono state perseguite o giudicate penalmente. Infatti la carcerazione di stranieri entrati illegalmente in Svizzera per perpetrarvi delitti è nell'interesse della pubblica sicurezza.

GR / ACPS

troverebbero apprezzabile la semplificazione delle condizioni d'applicazione del capoverso 1 lettera e nell'interesse dei collaboratori presso installazioni per l'alloggio di richiedenti l'asilo.

NE

è del parere che dovrebbe essere precisata l'autorità cantonale competente sottintesa, soprattutto nei casi menzionati nell'articolo 1 lettera d.

Art. 71 Carcerazione in vista di sfratto

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 70;
- b. incarcerare lo straniero se:
 1. sono dati motivi giusta l'articolo 70 lettere b, c oppure e;
 2. l'ufficio competente ha pronunciato una decisione di non entrata in materia ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 lettere a - c, o dell'articolo 33 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998⁶ ;
 3. indizi concreti fanno temere che lo stesso intenda sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non collabora secondo il suo dovere (art. 80 cpv. 1 lett. c della presente legge nonché art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) o perché il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
 4. le autorità devono procurarsi esse stesse i documenti di viaggio mancanti a causa del rifiuto di collaborare.

² La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

³ Se la carcerazione è pronunciata in applicazione del capoverso 1 lettera b cifra 4, la stessa non può eccedere 20 giorni.

⁴ Va fatto subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

Pareri delle cerchie consultate

VS

chiede l'introduzione del comportamento passivo dello straniero come nuovo motivo di carcerazione.

LU

sostiene che il giudice dell'arresto potrebbe interpretare le presenti disposizioni in modo troppo restrittivo, pertanto i presupposti previsti dalla legge per ordinare la carcerazione dovrebbero essere riassunti in modo più chiaro.

CAR

rammenta che il CF Koller aveva fatto presente già nel 1994 che fossero stati raggiunti i limiti dell'ammissibile secondo il diritto internazionale. Le nuove proposte nei numeri 2 e 4 non sarebbero una mera concretazione dell'articolo 13b capoverso 1 lettera b LDDS, ma creerebbero ulteriori possibilità di incarcerare i richiedenti l'asilo, cosa completamente incompatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU.

CRS

ritiene che la „kleine Ausschaffungshaft“ sarebbe particolarmente problematica e auspica una maggiore protezione giuridica per le persone in questione.

⁶ RS 142.31

Cpv. 1 lett. b n. 2

PES / ASZ, CAR, JDS, HEKS, OSAR, per analogia CRS / SOS chiedono lo stralcio del presente numero. ASZ: Questa misura impedirebbe di fatto che possa essere presentata, entro 24 ore, una domanda di ripristino dell'effetto sospensivo giusta l'articolo 112 LAsi. CRS: certamente non tutte le persone colpite da una decisione di non entrata in materia minacciano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Una persona incarcerata per questo motivo dovrebbe per lo meno ottenere il patrocinio gratuito per poterle garantire il diritto di ricorso (cfr. art. 13 CEDU).

OSAR, per analogia SOS

fanno notare che questo motivo di carcerazione non corrisponderebbe più allo scopo originario perseguito con l'introduzione delle misure coercitive, poiché, all'epoca, ci si sarebbe sforzati soltanto di lottare contro la criminalità e i casi gravi di asocialità (anche PES / JDS, FSSS). Con siffatto disciplinamento sarebbero svantaggiati anche i richiedenti l'asilo che a causa della precipitosa fuga non sono in grado di comprovare la propria identità (cfr. lo stringato concetto di documenti d'identità da recare seco) in quanto sono già puniti a seguito della decisione dell'autorità competente di non esaminare i motivi della richiesta d'asilo (cfr. aumento dell'aliquota di decisioni di non entrata in materia). Il provvedimento oltre a sostituirsi alla carcerazione in vista di sfratto di cui all'articolo 112 capoverso 3 LAsi crea un ulteriore rischio di violazione del principio del Non-Refoulement garantito dall'UNHCR. Il disegno di legge rende possibile l'incarcerazione anche quando non è ancora entrata in vigore la decisione sull'asilo e ciò costituisce una discriminazione degli interessati rispetto ad altri stranieri. Il fatto che numerosi richiedenti l'asilo giunti che siano in Svizzera trovano spesso problemi d'incomprensione linguistica, non sono cogniti in materia di diritto (anche PES / JDS), e talvolta denunciano persino carenze di salute, quando vengono incarcerati hanno difficoltà a procurarsi un patrocinio giuridico dall'esterno riduce praticamente a zero le possibilità offerte dall'articolo 71 capoverso 1 lettera b numero 2 di chiedere quella proroga di 24 ore che consentirebbe loro di ripristinare, prima che venga eseguito l'allontanamento, l'effetto sospensivo del ricorso presentato (cfr. art. 13 CEDU e il termine assegnato in Austria di 10 giorni). La pratica dimostra che la CRA, in caso di ricorso, grazie al ripristino dell'effetto sospensivo, impossibilita l'allontanamento immediato (cfr. aliquota dei ricorsi accettati dalla CRA dando facoltà all'interessato di esprimersi in merito a quelle persecuzioni subite che nell'immediatezza, per i traumi subiti, non era in grado di raccontare. Un motivo di carcerazione quindi che va oltre i limiti stabiliti dalla CEDU e dalla Costituzione federale e che cela il pericolo di ineguaglianza a livello d'applicazione da parte delle autorità cantonali competenti. Inoltre tale modo di procedere non risolve affatto il problema dell'esecuzione dell'allontanamento di stranieri privi di documenti (anche PES / JDS) né tantomeno quello dei validi motivi che possono indurre il richiedente l'asilo a negare la collaborazione (paura del rinvio nello Stato del perseguimento).

FSSS

propone la cancellazione del rinvio all'articolo 32 capoverso 2 lettera a - c. Tale estensione dei motivi di carcerazione si urta palesemente contro i principi della proporzionalità e della sussidiarietà in quanto, oltre alla decisione di non esaminare i motivi della domanda d'asilo e di sottrarre all'effetto sospensivo il ricorso, viene introdotta, con la carcerazione, un'altra grave sanzione. I motivi adottati dall'autorità, come ad esempio il pericolo di fuga, sono spesso d'importanza differenziata e persino valutati diversamente da un Cantone all'altro o, addirittura, dai diversi collaboratori. In virtù del principio della sussidiarietà per siffatto comportamento, riconducibile alla negligenza, si applica l'articolo 83 lettera c oppure g LAsi.

Cpv. 1 lett. b n. 3

AI, AR, BL, GL, GR, NW, SG / ACPS, per analogia LU, SH, ZG

accordano la massima importanza alla presente disposizione che in pratica è quella applicata più sovente (anche GeBe). Chiedono però una riformulazione che chiarisca le fattispecie d'applicazione e dovrebbe limitare l'eccessivo ambito discrezionale di cui l'autorità giudiziaria dispone oggi nel singolo caso. BL: inoltre dovrebbe essere garantito che la carcerazione in vista di sfratto sia ordinata per impedire la clandestinità dello straniero.

AG

è d'accordo che la violazione dell'obbligo di collaborare sia ripreso come ulteriore motivo di carcerazione.

PES / ASZ, CAR, JDS, HEKS, OSAR, SOS

rigettano tutte le modifiche proposte nel presente numero.

OSAR, per analogia PES / JDS, SOS

vedono una disparità di trattamento rispetto a quei casi in cui viene applicato unicamente l'articolo 292 CP. Il comportamento passivo, da solo, non sarebbe un'indicazione sufficiente che la persona in questione abbia voluto sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento e non giustificerebbe una sanzione siffatta con carattere penale che non sarebbe d'altronde compatibile né con la Costituzione federale né con la CEDU.

JDS, per analogia PES ritengono che questa misura coercitiva in pratica servirebbe soprattutto alle persone con conoscenze giuridiche e linguistiche insufficienti. Infatti quando vi sono effettivamente i documenti di viaggio, questi ultimi di regola vengono scoperti o presentati prima della carcerazione o al più tardi in un termine di 96 ore fino all'esame della carcerazione.

Cpv. 1 lett. b n. 4

GR / ACPS

sono del parere che tale motivo di carcerazione non dovrebbe basarsi su un elemento soggettivo come la disponibilità a collaborare, ma sulla mancanza oggettiva dei documenti di viaggio.

ZH

auspica che la carcerazione in vista di sfratto possa già essere ordinata se la rappresentanza straniera ha garantito il rilascio dei documenti di viaggio. Qualora il documento di viaggio dovesse in ogni caso essere presentato prima della carcerazione, sarebbe resa più difficile l'esecuzione dell'allontanamento poiché la persona in questione non sarebbe a disposizione o potrebbe darsi alla clandestinità. Le rappresentanze straniere chiederebbero, prima di rilasciare il documento di viaggio, di conoscere i dati esatti del volo.

FR, VD / FFSC

chiedono di stralciare questa disposizione.

FR fa notare che la mancata collaborazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio sarebbe difficile da comprovare poiché le persone in questione fanno quasi sempre intendere che si sforzano di ottenerli.

VD trova che questo motivo di carcerazione sia già contenuto nella formulazione del numero 3 del medesimo capoverso. L'attuale formulazione in francese farebbe concludere che la carcerazione potrebbe esser ordinata soltanto per l'ottenimento dei documenti di viaggio e che la durata della carcerazione prevista nel capoverso 3 si aggiunga a quella di cui al capoverso 2, il che non corrisponderebbe alla versione formulata con il „passé composé“ del rapporto e alla tabella del compendio.

OSAR, per analogia SOS

respingono l'accettazione di una siffatta disposizione nella legge; l'OSAR fa riferimento all'argomentazione concernente il numero 3 del medesimo capoverso. Non si tratta qui di una sanzione penale, ma esclusivamente di garantire lo sfratto (cfr. art. 5 CEDU).

PES / CRS / ASZ, CAR, JDS, HEKS / FFSC

respingono la creazione di una siffatta prescrizione legale per i medesimi motivi.

ASZ osserva che il rilascio dei documenti di viaggio è molto spesso rifiutato dalle rappresentanze estere. In tali casi non sarebbe comprovabile la violazione dell'obbligo di collaborare dello straniero e pertanto non sarebbe ammissibile una siffatta carcerazione.

CAR, HEKS, CRS:

Vi sarebbero motivi legittimi per rifiutare la collaborazione, in particolare in caso d'emergenza. Ad esempio quando lo straniero volesse presentare una domanda di revisione e avesse paura di essere perseguito dopo lo sfratto.

CAR: I casi evidenti e urtanti di mancanza di collaborazione sarebbero da paragonare al pericolo di sottrarsi all'espulsione descritto nel numero 3 del medesimo capoverso; pertanto il numero 4 sarebbe superfluo.

JDS, PES:

Nella prassi una siffatta disposizione sarebbe applicabile soltanto per esercitare pressione sugli stranieri che non potessero difendersi da soli a causa delle mancate conoscenze giuridiche e linguistiche. Inoltre i documenti di viaggio che effettivamente potrebbero essere ottenuti dovrebbero essere presentati in ogni caso prima o entro un termine di 96 ore dell'articolo 72 capoverso 2 del disegno.

Altri motivi di carcerazione

AI, AR, BL, GL, GR, NW, OW, SG, UR / ACPS / GeBe

auspicano l'introduzione di un nuovo motivo d'incarcerazione che renda possibile la carcerazione in vista di sfratto quando la persona straniera (GeBe: senza permesso di dimora ordinario) è stata condannata per un crimine (OW: recidivo) o un delitto (ACPS: durante la procedura d'asilo).

LU

cita il reato (crimine o delitto) come motivo di carcerazione.

ZH

ritiene che per la carcerazione basta una sentenza penale di prima istanza. Altrimenti la carcerazione in vista di sfratto può essere prorogata mediante ricorsi contro il giudizio.

AG, LU / UDC

propongono che la carcerazione in vista di sfratto possa essere ordinata quando non vengono ottemperati gli ordini delle autorità.

Cpv. 2

AI, BL, GR, SG, TI / ACPS, per analogia LU / PPD

constatano che la durata massima di carcerazione di nove mesi prevista in questa disposizione di norma è sufficiente, tuttavia chiedono una proroga di tre mesi della durata massima, quindi un anno. BL, SG / ACPS: nella prassi vi verificano sempre nuovi casi in cui sarebbe necessaria una durata maggiore di carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento.

Cpv. 3

AI, AR, BL, GL, GR, LU, NW, SG, SH, TI, ZG / ACPS

segnalano che nella prassi un termine di 20 giorni non basterebbe per ottenere i documenti necessari per lo sfratto (AR: una durata troppo ridotta potrebbe indurre le persone interessate a non render noto il nascondiglio dei documenti dato che il luogo di custodia spesso non è quello di dimora). Pertanto la durata massima di carcerazione dovrebbe essere portata a 30 giorni (GR: 2 mesi; NW: 3 mesi).

ZH

è dell'opinione che è impossibile, in un termine tanto breve, ottenere i documenti necessari per lo sfratto di congiunti di Stati differenti e pertanto propone di stralciare questo capoverso al fine di lasciare, anche per questi casi, i termini previsti nel capoverso 2.

UDC

respinge questa limitazione in quanto una persona che viola l'obbligo di collaborare non dovrebbe trarre vantaggio dalla situazione.

VD /TF

mettono in dubbio la legittimità di una siffatta durata della carcerazione nei casi in cui debba essere cumulata a quella prevista nel capoverso 2.

TF propone di precisare il rapporto esistente tra il numero 3 e il numero 4 del capoverso 1 lettera b.

VD fa riferimento al punto di vista del proprio Tribunale cantonale il quale ha messo in discussione l'utilità di una disposizione siffatta a causa della brevità del termine concesso. In tale contesto, dovrebbero essere introdotte prescrizioni speciali per l'esame della carcerazione e per i rimedi giuridici.

Art. 72 Autorità competenti ed esame della carcerazione

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

² La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, dopo audizione in procedura orale.

³ Si può rinunciare alla procedura orale se l'allontanamento avrà luogo presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e se l'interessato si è dichiarato espressamente d'accordo con la procedura. Se, contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, l'allontanamento non può avvenire entro tale termine, occorre svolgere la procedura orale al massimo 12 giorni dopo l'inizio della carcerazione.

⁴ Nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di sfratto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁵ Lo straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, sulla base di un'audizione. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 70 e dopo due mesi se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 71.

⁶ La carcerazione termina se:

- a. il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Pareri delle cerchie consultate

AI, BL, GL, GR, NW, OW, SG / ACPS

sono dell'opinione che l'odierno concetto di procedura d'esame della carcerazione dovrebbe essere riveduto perché risulta troppo complicato e suscita incomprensibilità – anche degli stranieri -. Inoltre è proposto che il giudice debba esaminare i motivi della carcerazione soltanto su richiesta degli interessati e in una procedura semplificata.

Cpv. 1

CAR, HEKS, OSAR, CRS, per analogia SOS

auspicano che l'incarcerazione sia ordinata dal giudice dell'arresto.

OSAR, per analogia SOS:

La prassi dimostrerebbe che gli stranieri spesso sono incarcerati senza motivo e rilasciati poi senza un riesame della carcerazione. La certezza del diritto potrebbe essere garantita soltanto da una completa distinzione delle facoltà di decidere.

CAR

Nell'80 per cento dei casi l'incarcerazione è accompagnata nelle 96 ore successive dallo sfratto in modo che sarebbe impossibile il riesame della carcerazione avvenuta spesso senza un vero motivo. Pertanto sarebbe d'interesse pubblico che i tribunali, in questo ambito, potessero influire sulla prassi amministrativa.

HEKS

Poiché in molti casi lo sfratto ha luogo entro otto giorni, l'esame giudiziario della carcerazione sarebbe l'unica garanzia per una corretta applicazione della legge.

OSAR, CRS, per analogia SOS

propongono l'introduzione della disposizione seguente: „Die Personen werden in einer ihnen verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzuges und über ihre Rechte unterrichtet“. CRS: L'articolo 31 capoverso 2 Cost. assume particolare significato in quest'ottica. Il fatto di ancorarla espressamente nella LStr dovrebbe essere un monito per le autorità cantonali e conseguentemente una maggiore sicurezza procedurale nello Stato di diritto.

Cpv. 2**AI, BL, GL, GR, NW, SG / ACPS, per analogia AR, LU, SZ, UR**

si riferiscono alla prassi secondo cui la polizia spesso dovrebbe incarcerare persone soltanto per chiarire la loro identità. Per le competenti autorità di polizia preposte agli stranieri si pone la questione di sapere se sul fondamento di siffatti chiarimenti possa essere ordinata la carcerazione in vista di sfratto o quella preliminare. Quindi dovrebbero essere subito avviati i lavori preparatori per la procedura dell'esame di carcerazione, in quanto il termine fissato legalmente di 96 ore appare appena sufficiente. Pertanto in questa disposizione dovrebbe essere precisato che non dovrebbe essere compreso in questo termine di 96 ore il tempo necessario alla polizia per stabilire l'identità di uno straniero privo di permesso di dimora o di documenti d'identità validi.

Cpv. 3**AI, AR, BL, GL, SG / ACPS**

sono favorevoli alla non obbligatorietà della procedura orale. Ciò significa per la polizia degli stranieri e i tribunali una benvenuta semplificazione della procedura e uno sgravio evidente di lavoro. I risparmi attesi sarebbero tanto più considerevoli in quanto anche gli stranieri stessi spesso non auspicano un'audizione in procedura orale che considerano una specie di angheria.

AI, GL, SG, / ACPS

si battono in favore della completa rinuncia alla procedura orale e quindi non soltanto nei casi in cui può seguire lo sfratto entro otto giorni.

NW

trova insoddisfacente la formulazione proposta e auspica la rinuncia generale a una procedura orale se lo sfratto può avvenire entro otto giorni. Ciò comporterebbe una riduzione dei costi (trasporto, interprete, tribunale, ecc.) e minore lavoro a carico delle autorità.

BE

chiede invece di modificare la disposizione in modo che il termine di otto giorni inizi con l'arresto e non con l'ordine della carcerazione.

VS

approva siffatta limitazione se la persona in questione rinuncia espressamente alla procedura orale e lo sfratto può seguire entro otto giorni.

GR

auspica la rinuncia alla procedura orale, a determinate condizioni, in quanto ciò comporterebbe una semplificazione della procedura. Tuttavia entrerebbe in considerazione anche una formulazione più ampia.

VD

ritiene minima l'utilità di questa disposizione in quanto vincolata all'accettazione da parte del carcerato. In ogni caso non sarebbe applicabile nella regione del Canton Vaud poiché la costituzione cantonale prevede che ogni persona deve essere udita da un giudice entro 24 ore dall'arresto.

NE

chiede lo stralcio di questa disposizione che potrebbe comportare abusi.

TF

ha constatato che gli stranieri colpiti da una misura coercitiva non sono consci della portata di una rinuncia ai diritti che spettano loro in una procedura. Poiché la formulazione proposta potrebbe indurre le autorità competenti a valutare in modo piuttosto "ottimistico" la possibilità di sfratto entro otto giorni il giudice viene praticamente privato della facoltà di riesaminare la carcerazione.

PES / JDS, HEKS, OSAR, CRS, per analogia ASZ, CAR / SOS

auspicano lo stralcio di questa disposizione dacché le persone straniere che non conoscono il diritto né la lingua non potrebbero difendersi da una siffatta misura.

CRS:

La legittimità della carcerazione potrebbe essere esaminata soltanto dal giudice dell'arresto; né le autorità amministrative né gli incarcerati potrebbero decidere in merito.

JDS, per analogia PES

temono che questa misura comporti una limitazione inammissibile del termine di 96 ore e aumenterebbe il lavoro dei giudici in quanto nella maggior parte dei casi questi ultimi dovrebbero occuparsi di un ulteriore esame orale della carcerazione.

FSSS

non può nemmeno immaginarsi che le persone in questione, viste le insufficienti conoscenze delle nostre lingue nazionali e del nostro sistema giuridico, possano rinunciare alla procedura orale in piena conoscenza di causa e in completa libertà. Prima della carcerazione, il giudice dovrebbe essere autorizzato a porre tutte le domande opportune in un caso siffatto. Pertanto questo capoverso dovrebbe essere stralciato.

Cpv. 4

OSAR, SKR, per analogia SOS

chiedono il seguente completamento „Haft darf bei Minderjährigen nur als letztes Mittel und für die kürzest angemessene Zeit angeordnet werden. Es ist für eine altersgerechte Betreuung zu sorgen“.

NE / COFF

sono contrari a qualsiasi carcerazione di minori che non hanno ancora compiuto 18 anni. COFF: queste persone non avrebbero perpetrato nessun crimine e non potrebbero essere parificati alle persone passibili di pena (cfr. la soluzione scelta nel Cantone GE).

FSSS

chiede di rinunciare in ogni caso all'incarcerazione di minori. Deve essere messo in dubbio che le misure coercitive, se già avessero una qualche utilità, possano essere applicate ai fanciulli „als letztes Mittel“ ai sensi dell'articolo 37 lettera b della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Cpv. 5

ZH

non vede perché debba essere possibile già dopo un mese presentare istanza di scarcerazione e propone di prorogare questo termine a due mesi. L'inizio del termine entro cui l'autorità giudiziaria deve decidere sull'istanza, solleva discussioni in quanto nella legge non sarebbe chiarito se il termine inizia a decorrere dal ricevimento dell'istanza presso la polizia degli stranieri oppure dalla trasmissione della procedura al giudice.

FSSS

chiede la modifica di questa disposizione in modo che vengano riconosciuti ai minori incarcerati i diritti di cui nell'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo. In particolare dovrebbero avere il diritto d'impugnare la legittimità della privazione della libertà (in qualsiasi momento ai sensi della pertinente legislazione ginevrina), di essere trattati umanamente e, tenendo conto della loro dignità, di avere sempre accesso a un patrocinio legale e di essere separati dagli adulti nella misura in cui un altro procedimento non corrisponda meglio al benessere del fanciullo.

Art. 73 Condizioni di carcerazione

¹ I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera designata dal carcerato sia informata. Questi può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

² La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Va evitato di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, è offerta al carcerato un'occupazione adeguata.

Pareri delle cerchie consultate

FSSS

chiede che questa disposizione venga modificata in considerazione dell'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo corrispondentemente alle spiegazioni fatte all'articolo 72 capoverso 5.

Cpv. 1

ZH

constata che spesso viene abusato del regime liberale di carcerazione, in particolare della libera comunicazione con il mondo esterno, al fine di sventare la procedura d'allontanamento e pertanto chiede la creazione di una base legale che consenta, in caso di abuso, di limitare la comunicazione orale e scritta con il mondo esterno.

SR-DFGP

propone di stralciare „verbalmente e per scritto“ in quanto la modifica proposta sarebbe priva di qualsiasi fondamento.

OSAR, per analogia SOS

chiede l'introduzione della seguente precisazione: „Bei Anordnung der Haft werden Inhaftierte von Amtes wegen verbeiständet.“ Corrisponderebbe al vigente disciplinamento di diritto penale della maggior parte

dei Cantoni e terrebbe conto del fatto che le persone interessate avrebbero difficoltà di comprensione linguistica, spesso non conoscono il diritto e sono privi di mezzi finanziari; una limitazione della libertà personale che avrebbe conseguenze pesanti.

HEKS, OSAR, CRS, per analogia SOS

menzionano la seguente variante sulla precisazione summenzionata: „Den Inhaftierten ist Gelegenheit zu geben, sich verbeiständen zu lassen“. Per garantire questo diritto, avrebbero bisogno dei pertinenti aiuti: libero accesso agli apparecchi telefonici e ai fax, intervento di interpreti, consegna dell'elenco degli indirizzi di avvocati con particolari conoscenze linguistiche e specialistiche come anche organizzazione di un picchetto d'avvocatura.

HEKS, OSAR, CRS, per analogia SOS propongono il seguente completamento:

„Unbegleitete Minderjährige werden von Amtes wegen verbeiständet.“ Infatti, in base alla loro limitata capacità di agire dovuta alla minore età devono poter contare su un sostegno speciale in difesa dei loro diritti.

CRS

auspica che siano assistite tutte le persone incarcerate d'ufficio in base all'articolo 71 capoverso 1 lettera b numero 2.

CAR

propone la nuova seguente disposizione: „Ausländerinnen und Ausländer, gegen welche Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft angeordnet wird, haben Anspruch auf Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes, sofern sie mittellos sind.“

ASZ

chiede un'ulteriore precisazione: „Die Inhaftierten erhalten unverzüglich einen Rechtsbeistand. Im Falle mangelnder Sprachkenntnisse wird eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher beigezogen.“ Mediante questa misura, che dovrebbe essere presa al momento dell'ordine di carcerazione, sarebbe garantito un efficace patrocinio all'atto dell'esame della carcerazione, in particolare durante il fine settimana o se l'autorità cantonale stessa emani la decisione di non entrata in materia.

Cpv. 2

GR

chiede di stralciare questa disposizione in quanto risulta praticamente difficile offrire un'occupazione adeguata ai carcerati.

ZH

propone di sostituire l'espressione „geeignete Räumlichkeiten“ con la formulazione „Räumlichkeiten, die für einen Aufenthalt der vorgesehenen Dauer geeignet sind und eine Flucht ausschliessen“.

HEKS, OSAR, CRS, per analogia ASZ / SOS

auspicano una precisazione nella legge che impedisca limitazioni della libertà degli incarcerati oltre a quanto imposto dallo scopo e dalle esigenze d'esercizio dell'istituto. In particolare gli incarcerati dovrebbero avere il diritto illimitato di scambiare corrispondenza e di avere contatti con il mondo esterno e con gli altri incarcerati. In alcuni Cantoni vigono per la carcerazione coercitiva. Tuttavia i presupposti per l'incarcerazione sono completamente diversi in quanto non vi è pericolo di collusione per gli incarcerati in attesa di sfratto.

CRS: gli incarcerati devono poter curare i contatti sociali all'interno dell'istituto e fare passeggiate.

CFR / ASZ

chiedono la separazione tra coloro che subiscono carcerazione preventiva e quelli che scontano la pena.

HEKS, OSAR, CRS, per analogia SOS

esigono la seguente precisazione: „Minderjährige sind im Haftvollzug getrennt von Erwachsenen unterzubringen, sofern nicht ein anderes Vorgehen dem Wohl des Kindes besser entspricht“.

OSAR, per analogia SOS prendono come esempi per siffatte eccezioni i motivi familiari o il collocamento in alloggi collettivi (nel messaggio al disegno di legge manca un riferimento).

CRS: Se è impossibile trovare un'altra soluzione idonea, si dovrebbe rinunciare ad ordinare la carcerazione.

JDS, per analogia PES

trovano incomprensibile che nella legge non siano fissati almeno gli standard minimi stabiliti dal Tribunale federale. Si tratta principalmente di disposizioni che prescrivono la chiara separazione tra l'incarcerazione preventiva e quella di espiazione della pena.

Art. 74 Finanziamento da parte della Confederazione

¹ La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 5-8 della legge federale, del 5 ottobre 1984, sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

² La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Questa somma è versata per:

- a. richiedenti l'asilo;
- b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
- c. persone la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'espulsione della competente autorità federale;
- d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998.

Pareri delle cerchie consultate

JU

condivide la partecipazione finanziaria della Confederazione.

LU

è del parere che non debbano sorgere costi ulteriori per i Cantoni rispetto al disciplinamento vigente.

TG

solleva la questione a sapere se la Confederazione, competente per l'osservanza e l'applicazione della LStr, non debba concedere ai Cantoni un importo forfettario.

Cpv. 1

GR

troverebbe inaccettabile una rinuncia della Confederazione all'assegnazione di contributi di incentivazione poiché sono ancora pendenti molte richieste cantonali di contributo che devono essere trattate come le richieste già autorizzate di altri Cantoni.

FR

auspicerebbe che la Confederazione, in base a questa disposizione, possa finanziare anche le divisioni speciali nell'ambito di un istituto esistente (cfr. divisione per le misure coercitive della prigione centrale

friburghese). Siffatta soluzione risulta finanziariamente vantaggiosa e rispondente alle esigenze della legislazione e del diritto.

TI

desidera una partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio di istituti che, pur non essendo costruiti esclusivamente per l'esecuzione di misure coercitive, risultano rispondenti alle esigenze per l'esecuzione delle medesime.

ZH

esige l'introduzione di una disposizione comparabile a quella dell'articolo 79 che obbligherebbe le persone straniere che hanno provocato la propria incarcerazione a sopportare una parte dei costi e a fornire le sicurezze corrispondenti.

Cpv. 2

AI, BL, BS, GR, NW, SG, SH, TI, ZH / ACPS, per analogia OW, UR, VS

sono del parere che la Confederazione dovrebbe partecipare ai costi per l'allontanamento di "illegali" in particolare di persone incarcerate in base a un accordo di riammissione. Con ciò sarebbe agevolata l'esecuzione dell'allontanamento di Cantoni cittadini e di confine e verrebbe creata una certa comprensione tra questi Cantoni e gli altri indubbiamente meno toccati da questa misura.

UDC

integra nell'elenco di questo capoverso le persone entrate in Svizzera oppure che vi soggiornano senza autorizzazione e senza prima aver posseduto un permesso di dimora, anche breve, o di domicilio.

22.11 Capitolo 11: Ammissione provvisoria (art. 75 - 79)

PES / CAR, JDS, HEKS, per analogia ASZ, OSAR

esprimono diverse riflessioni in merito allo statuto dell'ammissione provvisoria. Il concetto di „ammissione provvisoria“ significa implicitamente che non può trattarsi di un istituto giuridico duraturo. La prassi dimostra tuttavia che già nel momento in cui è riconosciuta l'ammissione provvisoria sperano fermamente di poter soggiornare illimitatamente sul nostro territorio (anche ASZ). Infatti, fra coloro che sono stati ammessi provvisoriamente vi sono gruppi di persone che, durante numerosi anni, persino dieci e oltre, hanno soggiornato legalmente in Svizzera senza che l'espulsione già decisa abbia potuto essere messa in esecuzione. Rientrano fra questi rifugiati e richiedenti l'asilo per cui l'espulsione non ha potuto essere eseguita a causa di gravi emergenze personali, stranieri per cui siffatta esecuzione avrebbe costituito una minaccia per la loro vita o per la loro integrità fisica o psichica oppure risultava impossibile in quanto vi sarebbe stata violazione degli obblighi di diritto internazionale della Svizzera o ancora inesequibile per motivi umanitari (ad es. condizioni di salute) come anche persone contro la cui espulsione sorgono ostacoli tecnici non imputabili alle medesime.

PES / CAR, JDS, per analogia HEKS, OSAR, CRS

accertano che le limitazioni generali originariamente generate dallo scopo di questo statuto creano situazioni insostenibili allorquando persone ammesse provvisoriamente vivono per parecchi anni nel nostro Paese senza entrare a beneficio dei diritti ampliati che la legge riconosce agli altri stranieri. Si citano in particolare le limitazioni per il ricongiungimento familiare, per l'esercizio di attività lucrativa, per il cambiamento di Cantone e per la commisurazione delle prestazioni assistenziali.

PES / CAR, JDS, HEKS, OSAR, CRS, per analogia ASZ

concordano che lo statuto dell'ammissione provvisoria sia equiparato a quello della legge sull'asilo riguardante le persone bisognose di protezione in quanto non risulti essere soltanto una misura palliativa all'ineseguibilità dell'espulsione bensì una soluzione stabile e meglio adeguata alla realtà. CAR: nel caso di ammissione provvisoria la legge sugli stranieri deve distinguere tra le persone per cui il soggiorno in

Svizzera è permesso soltanto per breve tempo e quelle che presumibilmente possono rimanervi per un periodo più lungo.

HEKS, OSAR, CRS

adducono i seguenti argomenti per il miglioramento di questo statuto:

- i motivi per concedere l'ammissione provvisoria sono identici o strettamente apparentati ai presupposti per lo statuto delle persone bisognose di protezione;
- l'ammissione provvisoria garantita si prolunga spesso per parecchi anni;
- durante questo periodo deve essere possibile l'integrazione della persona interessata;
- il cambiamento di questo statuto in un permesso annuale di dimora non è disciplinato nella legge; inoltre la prassi nei Cantoni è assai differenziata (cfr. art. 13 lett. f OLS).

Le cerchie consultate propongono inoltre le seguenti completazioni e modifiche in favore delle persone ammesse provvisoriamente:

PES / JDS, HEKS, OSAR, CRS / CVS

- Diritto al ricongiungimento familiare per coniugi e figli minorenni dal momento in cui è ordinata l'ammissione provvisoria (CRS: rispettivamente dall'inizio del diritto alla dimora);

ASZ, HEKS, OSAR, CRS

- Diritto al rilascio di un permesso annuale di dimora dopo una dimora quinquennale in Svizzera e due anni di ammissione provvisoria;

FSSS, HEKS, SOS, OSAR, CRS

- Diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo una dimora decennale in Svizzera;

SOS, OSAR, CRS

- Liberalizzazione dell'accesso al mercato del lavoro al fine di ridurre le spese assistenziali;

OSAR

- Rendere possibile ai giovani l'inizio di una formazione professionale,
- Abrogare l'obbligo di fornire una garanzia;

HEKS, OSAR

- Abrogazione della facoltà attribuita al Consiglio federale di emanare disposizioni più severe (cfr. art. 77 cpv. 7 del disegno di legge).

CFS

accerta come le nuove prescrizioni proposte limitino ulteriormente in modo drastico determinati diritti come il ricongiungimento familiare o l'accesso al mercato del lavoro. Questo risultato è accettabile in quanto l'ammissione provvisoria non implica il riconoscimento di rifugiato e quindi il rimpatrio dipende da fattori esterni (situazione nel Paese d'origine, rifiuto della riammissione da parte di questi Stati, assenza di documenti di identità, ecc.). Tuttavia si tratta di persone che si trattengono spesso per numerosi anni in Svizzera sempre restando esclusi dalla partecipazione alla vita sociale ed economica. Orbene, un siffatto "modus vivendi" in perenne attesa è insoddisfacente e poco dignitoso. La situazione è recepita in modo frustrante dalle autorità e dagli interessati. Quindi appare legittimo che, trascorso un tempo determinato, queste persone abbiano a beneficiare di maggiori diritti come ad esempio, trascorso un periodo quinquennale, diritto a un permesso di domicilio oppure di accesso al mercato del lavoro. Questo problema deve essere ulteriormente approfondito.

CFR

ritiene inaccettabile che un significativo gruppo di persone soggiornante per dieci e più anni in Svizzera goda di diritti molto limitati (ricongiungimento familiare, accesso al mercato del lavoro, cambiamento di Cantone, commisurazione delle prestazioni assistenziali, necessaria prestazione di garanzia) e venga frenato nell'integrazione. Ciò costituisce una discriminazione contrastante il trattato internazionale per

l'eliminazione di qualsiasi discriminazione razziale. CFR propone pertanto che agli interessati, trascorso che sia un periodo di cinque anni, venga rilasciato il permesso di domicilio con tutti i diritti ad esso connessi.

JDS, per analogia PES

rammentando che, a fine 1999, soggiornavano in Svizzera ben 20'000 persone ammesse provvisoriamente, fanno le seguenti proposte:

- le persone, il cui allontanamento dalla Svizzera contrasterebbe con gli obblighi di diritto internazionale, dovrebbero essere ammesse provvisoriamente senza decidere l'allontanamento ed essere a beneficio della medesima situazione giuridica come i rifugiati riconosciuti;
- le persone che adducono motivi diversi da quelli di cui al vigente articolo 3 capoverso 1 LAsi per ostare al loro allontanamento devono poter beneficiare di un trattamento speciale derogante dall'usuale procedura d'asilo;
- l'istituto giuridico dell'ammissione provvisoria deve essere limitato alle persone per cui l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile per motivi meramente tecnici.

FSM

rinvia a ricerche condotte sul tema le quali fanno concludere che una situazione provvisoria di lunga durata riguardante l'integrazione degli stranieri è controproducente e causa ingenti costi. FSM auspica pertanto che nell'ambito di un termine da determinare l'ammissione provvisoria venga trasformata in permesso di dimora. Ciò impedirebbe in particolare la discriminazione fra fanciulli e adulti stranieri viventi in Svizzera (aiuto sociale minimo, accesso a possibilità di formazione). Questo statuto, introdotto agli inizi degli anni Novanta, pregiudica la trasparenza della politica d'immigrazione ed è divenuto ampiamente superfluo dopo l'introduzione del nuovo istituto della protezione temporanea.

CSP

deplora il fatto che il libretto per stranieri F non valga come permesso di dimora o breve dimora e non è prevista nessuna possibilità di trasformazione. Migliaia di persone ammesse provvisoriamente rimangono per decenni al beneficio di questo statuto senza avere diritto a una situazione giuridica più stabile. Questo gruppo di stranieri non può recarsi all'estero a piacimento e tantomeno pretendere il ricongiungimento familiare. Nei casi in cui una famiglia – senza colpa propria – perda l'indipendenza finanziaria, le competenti autorità vedesi in base all'articolo 13 lettera f OLS negherebbe il diritto di chiedere la trasformazione in un permesso di dimora. La medesima situazione è riscontrata nel caso di madri che allevano da sole i propri figli nonché nel caso di ammalati di AIDS. I costi per le persone ammesse provvisoriamente sono sopportati dalla Confederazione. I costi previdenziali di quelli con permesso di dimora vanno invece a carico dei Cantoni. Quindi occorre urgentemente rivedere questo statuto.

Art. 75 Disposizione dell'ammissione provvisoria

¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'autorità federale competente dispone l'ammissione provvisoria.

² L'autorità federale competente può ordinare l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe per il richiedente l'asilo una situazione personale rigorosa ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998.

³ L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle competenti autorità federali o cantonali.

⁴ L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.

⁵ L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in un Paese terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale della Svizzera.

⁶ L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un pericolo concreto.

⁷ I capoversi 2 e 6 non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha compromesso gravemente o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici o ha messo in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Pareri delle cerchie consultate**BE**

rileva che, come avrebbero dimostrato le esperienze con persone provenienti dalla Bosnia e dall'ex Jugoslavia, l'istituto dell'ammissione provvisoria non tiene sufficientemente conto delle necessità formative dei giovani. In contrasto con il disciplinamento attuale, un apprendistato professionale ha scopi soprattutto formativi e non di lucro. Inoltre, in caso di revoca dell'ammissione provvisoria dovrebbe essere possibile portare a termine la formazione iniziata.

Cpv. 2**PLR**

vede in questa disposizione un'enorme contraddizione con lo statuto di persona ammessa provvisoriamente, che dovrebbe restare una misura sostitutiva all'esecuzione dell'allontanamento. Nei casi in cui, giusta il capoverso 2, la situazione personale in Svizzera dell'interessato è determinante per la decisione dovrebbe essere rilasciato un permesso di dimora senza decisione preventiva di allontanamento a causa della presenza di un caso rigoroso.

OSAR

per motivi di uguaglianza giuridica respinge la limitazione del disciplinamento dei casi rigorosi relativi ai richiedenti l'asilo e propone che l'autorità federale competente possa disporre l'ammissione provvisoria anche nel caso di stranieri che si trovano in tale situazione in seguito all'allontanamento deciso nei loro confronti.

ASZ

obietta che la formulazione scelta limita l'articolo 44 capoverso 3 LAsi. Infatti, una situazione personale rigorosa potrebbe derivare da motivi diversi da un'esecuzione dell'allontanamento.

KFG, SolF, frabina

insistono affinché il termine „situazione personale rigorosa“ includa anche la situazione particolare delle donne dato che per queste ultime la reintegrazione nel Paese d'origine potrebbe comportare particolari difficoltà. Questo vale soprattutto per le donne separate o divorziate con o senza figli. KFG fa riferimento alle misure strutturali o individuali che le autorità del Paese d'origine potrebbero adottare contro di esse e

propone di considerare questo aspetto in occasione della verifica dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi del capoverso 6.

Cpv. 3

ASZ, SOS, OSAR, CRS

chiedono che anche gli stranieri abbiano il diritto di richiedere la loro ammissione provvisoria (ASZ: se la decisione di allontanamento risale a molto tempo addietro).

OSAR, per analogia CRS:

siccome l'ammissione provvisoria non è disposta spesso, sebbene le condizioni necessarie siano adempiute, gli interessati non possono richiedere l'ammissione provvisoria presso le autorità competenti. Perciò devono scegliere altre vie per evitare l'esecuzione dell'allontanamento.

Cpv. 4

OSAR, CRS

propongono di modificare il presente capoverso in base alla giurisprudenza della CRA come segue: „l'esecuzione non è possibile se per motivi tecnici il ritorno nel Paese d'origine o in un Paese terzo non è stato o probabilmente non sarà attuabile né volontariamente né in modo forzato nel corso di un anno“.

OSAR, CRS

sono dell'opinione che la formulazione scelta nella versione tedesca „dorthin gebracht werden kann“ non rispecchi a sufficienza la giurisprudenza della CRA secondo cui in occasione dell'allontanamento in un Paese terzo un'entrata legale è il requisito per una dimora legale e duratura.

Cpv. 6

OSAR, CRS

rilevano che nella versione francese del disegno manca l'analogia a „in particolare“.

Cpv. 7

FSSS

lamenta che l'effetto di questa disposizione sul capoverso 2 sia formulato come obbligatorio dato che in tal modo sarebbero definitivamente escluse le persone cambiate dopo un precedente comportamento sbagliato e la cui situazione familiare e professionale denota da svariati anni la loro chiara e continua integrazione. Questa sanzione amministrativa punisce ingiustamente anche i familiari stretti, mentre gli articoli 44 capoverso 3 LAsi e 33 capoverso 2 OAsi 1 consentono l'ammissione provvisoria anche nel caso di persone che si sono chiaramente reinserite nel sistema giuridico vigente. Dato che il contenuto giuridico del capoverso 7 appare troppo vago, si propone di tralasciare il riferimento al capoverso 2.

Art. 76 Fine dell'ammissione provvisoria

¹ L'ammissione provvisoria deve essere revocata allorquando non siano più adempiti i presupposti dell'articolo 75.

² L'ammissione provvisoria decade se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

AI, AR, BE, BL, GL, GR, NW, OW, SG / ACPS / GeBe, per analogia SH, UR / UDC lamentano che nella presente disposizione non sia citata l'autorità competente per la revoca dell'ammissione provvisoria. A tal fine la competenza spetta alla relativa autorità federale (BL, UR non si esprimono sulla competenza concreta).

PPD

propone il seguente completamento: „si procede a un riesame almeno una volta all'anno“.

Ulteriori richieste

OSAR, per analogia HEKS, CRS

propongono di introdurre il seguente capoverso nella legge sugli stranieri: „se l'ammissione provvisoria è revocata, va verificata la presenza di una situazione personale rigorosa ai sensi degli articoli 33 rispettivamente 75 capoversi 2 e 2bis“.

OSAR

deplora la disparità di trattamento correlata all'applicazione dell'articolo 14 LAAsi. In base all'interpretazione restrittiva della presente disposizione, alcuni Cantoni, in caso di revoca dell'ammissione provvisoria, si rifiuterebbero di verificare mediante l'Ufficio federale dei rifugiati se ai richiedenti l'asilo in precedenza ammessi provvisoriamente possa essere rilasciato un permesso di dimora in seguito alla presenza di un caso rigoroso (art. 13 lett. f OLS). Per contro, gli stranieri giunti da un Paese in guerra civile e quindi ammessi provvisoriamente dall'Ufficio federale degli stranieri potrebbero usufruire di un disciplinamento dei casi rigorosi giusta l'articolo 13 lettera f OLS in caso di revoca del loro statuto. Anche se l'ammissione provvisoria è stata concessa per gli stessi motivi, gli stranieri che hanno presentato una domanda d'asilo in occasione della revoca dell'ammissione provvisoria si trovano in una situazione di svantaggio poiché, contrariamente a coloro che si sono limitati a domandare l'ammissione provvisoria, sono esclusi da un disciplinamento dei casi rigorosi.

OSAR, per analogia ASZ, CAR, HEKS, CRS

lamentano che la soluzione adottata nella legge sull'asilo per le persone bisognose di protezione non sia stata ripresa anche per le persone ammesse provvisoriamente. Nel caso di queste ultime dovrebbe essere possibile convertire il proprio statuto in un permesso di dimora annuale. Pertanto si propone la seguente disposizione: „dopo un soggiorno di al massimo cinque anni in Svizzera (o secondo CAR, CRS: cinque anni dopo l'entrata in Svizzera) e due anni dopo l'ammissione provvisoria (CAR: non cita tale condizione) uno straniero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora annuale (OSAR: limitato fino alla revoca dell'ammissione provvisoria) (CAR, CRS: se a questo momento un allontanamento non è attuabile in un prossimo futuro; CAR: e se non sussiste nessun motivo di espulsione)“.

Art. 77 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente ottiene un titolo di soggiorno stabilito, per motivi di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo. Di regola e fatto salvo l'articolo 76, il Cantone di soggiorno ne proroga la durata di 12 mesi per volta.

² La competente autorità federale ripartisce tra i Cantoni gli stranieri provvisoriamente ammessi secondo un criterio di distribuzione previsto dall'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998, a meno che i Cantoni riescano a mettersi d'accordo su un altro criterio di distribuzione. È tenuto conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi provvisoriamente.

³ Lo straniero provvisoriamente ammesso deposita la domanda di cambiamento di Cantone presso la competente autorità federale. Fatto salvo il capoverso 4, la stessa decide in maniera definitiva dopo aver sentito i Cantoni interessati.

⁴ La decisione di attribuzione e la decisione relativa al cambiamento di Cantone possono essere impugnate unicamente se violano il principio dell'unità familiare.

⁵ Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di soggiorno nel Cantone di residenza o nel Cantone cui è stato attribuito.

⁶ L'autorità cantonale può autorizzare lo straniero ammesso provvisoriamente a esercitare un'attività lucrativa. Il Consiglio federale determina le condizioni per l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa (art. 33).

⁷ Il Consiglio federale può emanare disposizioni più severe nei confronti delle persone il cui allontanamento non è possibile in quanto le stesse rifiutano di collaborare.

Pareri delle cerchie consultate

AI, AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG / ACPS / GeBe, per analogia GR, ZH
chiedono il completamento di un capoverso in cui sia chiaramente stabilito in che modo sanzionare il comportamento sbagliato di persone ammesse provvisoriamente.

Cpv. 1

PPD

per motivi di uguaglianza giuridica non accetta che la competenza della proroga del titolo di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente sia delegata ai Cantoni. La competenza in tale ambito spetta all'autorità federale poiché le condizioni per l'ammissione provvisoria sono state esaminate dalla Confederazione e soltanto tale autorità decide in merito alla sua concessione. Pertanto si richiede la seguente modifica del secondo periodo: „fatto salvo l'articolo 76, quest'ultimo può essere prorogato di dodici mesi“.

PES / SSF

giudicano l'ammissione provvisoria un titolo di soggiorno precario per persone con la prospettiva di vivere in Svizzera più a lungo termine. Pertanto, le persone ammesse provvisoriamente dovrebbero ottenere immediatamente un permesso di dimora temporaneo e dopo tre anni un permesso di dimora annuale.

Cpv. 2

NE

si chiede se la presente disposizione sarà mai effettivamente applicata poiché l'ammissione provvisoria, contrariamente allo statuto di persona bisognosa di protezione che ottiene un permesso S, è disposta

individualmente. NE chiede perlomeno di precisare che il presente disciplinamento riguarda soltanto gli stranieri che non sono stati ancora assegnati a un determinato Cantone.

Cpv. 3

ASZ

propone di riprendere nei capoversi da 3 a 5 il disciplinamento vigente per i dimoranti temporanei.

OSAR, CRS

non concordano sulle limitazioni che la presente disposizione comporta per le persone ammesse provvisoriamente e chiedono di modificare il secondo periodo come segue: „fatta salva la disposizione dell'articolo 39 capoverso 1, la domanda di cambiamento di Cantone va depositata dalle persone ammesse provvisoriamente presso la competente autorità federale...“ Una simile soluzione sarebbe favorevole anche per il mercato del lavoro.

Cpv. 5

AR, TG

chiedono la soppressione del presente capoverso. Se la Confederazione può stabilire la ripartizione nei Cantoni delle persone ammesse provvisoriamente, anche i Cantoni dovrebbero poter decidere liberamente in merito alla ripartizione nei Comuni. TG ritiene che la libera scelta del luogo di soggiorno sia meno sensata e che non sia praticamente possibile garantirla (cfr. le possibilità previste in merito nella legge sull'asilo). È indispensabile che il Consiglio federale si avvalga del nuovo articolo 77 capoverso 7 per sopprimere la scelta sostanzialmente libera del luogo di soggiorno nel caso di persone ammesse provvisoriamente affinché a queste ultime possa essere attribuito un luogo di soggiorno.

AG

sebbene sia in linea di massima d'accordo con il disciplinamento delle persone ammesse provvisoriamente per come è formulato nell'articolo 77, propone di disporre nel capoverso 5 il diritto della competente autorità cantonale di assegnare il luogo di soggiorno alle persone ammesse provvisoriamente in caso di dipendenza duratura dall'assistenza. Ciò, a seconda dei casi, comporterebbe più considerevoli risparmi per i Cantoni.

Cpv. 6

OSAR, CRS, per analogia FR / CFR / ASZ, SOS / IGA

sostengono che le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera dovrebbero essere trattate come lavoratori indigeni ai sensi dell'articolo 24 dell'avamprogetto di legge. Infatti è importante e nell'interesse di tutta la società autorizzare queste persone a esercitare un'attività lucrativa per agevolare la loro integrazione e per ridurre la loro dipendenza dall'assistenza. Pertanto, ritengono che il secondo periodo del presente capoverso vada soppresso e il primo periodo modificato come segue: „le autorità cantonali autorizzano le persone ammesse provvisoriamente a esercitare un'attività lucrativa“. Infatti la formulazione potestativa non dovrebbe sostituire il tenore attuale. ASZ limita l'autorizzazione all'attività lucrativa non indipendente.

Cpv. 7

AI, BL, GL, GR, NW, OW, SG / ACPS / GeBe, per analogia AR, ZH

temono che la formulazione generale e vaga nell'avamprogetto di legge non sia sufficiente a influire sul comportamento delle persone ammesse provvisoriamente. Nel testo di legge deve essere stabilito con chiarezza in che modo è possibile sanzionare un comportamento sbagliato.

ZH

ritiene insufficiente la formulazione potestativa. Il comportamento abusivo deve comportare obbligatoriamente sanzioni restrittive. È nell'interesse pubblico rendere il soggiorno delle persone ammesse provvisoriamente il meno attrattivo possibile e limitare le loro possibilità di movimento dato

che altrimenti queste non sarebbero incoraggiate a collaborare con le autorità. La legge deve prevedere quindi misure incisive relative alla libertà di movimento e al luogo di soggiorno. In base alla sua competenza nell'attribuzione, la Confederazione, in accordo con i Cantoni, può allestire centri federali al di fuori delle città. L'allestimento più preciso di tali misure e della procedura può essere disciplinato a livello di ordinanza.

UDC

auspica la seguente precisazione del testo: „Il Consiglio federale può assegnare una zona nonché un alloggio ivi situato alle persone il cui allontanamento non è possibile in quanto le stesse rifiutano di collaborare. Può emanare disposizioni più severe“.

ASZ, CAR, HEKS, OSAR, CRS

respingono la presente disposizione e ne auspicano la soppressione.

OSAR: ritiene che questa norma di delega sia priva di una base legale e che la soluzione proposta non sia applicabile poiché l'offerta di prestazioni per persone ammesse provvisoriamente si situa già al limite di quanto ammissibile. Inoltre, un tale inasprimento riuscirebbe soltanto a rendere la vita più difficile a questi stranieri poiché in tal modo sarebbero incitati tra l'altro a dedicarsi al lavoro in nero e alla criminalità. CAR, HEKS: il già precario statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente non può essere ancora una volta peggiorato, nemmeno in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione. Ciò non sarebbe conciliabile con il principio della dignità umana, tanto più che il minimo stabilito dal diritto costituzionale è già raggiunto. CAR, CRS respingono con decisione le proposte del gruppo di lavoro „Finanziamento asilo“ istituito dal DFGP.

Ulteriori richieste

GR / ACPS

constatano la mancanza nella legge di una disposizione relativa al ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Dato che tale questione è attualmente disciplinata a livello di ordinanza, le autorità competenti dispongono di un ampio margine di manovra. Perciò sarebbe auspicabile un disciplinamento federale unitario che ammetta il ricongiungimento familiare soltanto in via eccezionale e a rigide condizioni.

PPD

ritiene che il ricongiungimento familiare non debba essere possibile per le persone ammesse provvisoriamente.

PES / JDS, HEKS, OSAR, CRS / CVS

si mostrano stupiti che lo statuto di persona ammessa provvisoriamente non conceda nessun diritto legale al ricongiungimento familiare e propongono di riprendere nella legge la nuova disposizione seguente: „nel corso del loro soggiorno, le persone ammesse provvisoriamente hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge o con il partner di un'unione simile a quella coniugale, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, e con i figli di età inferiore ai 18 anni. Il ricongiungimento con altri familiari può essere autorizzato, segnatamente se sussiste un rapporto di dipendenza“. Inoltre, CRS vincola tale diritto alla condizione che le persone ammesse provvisoriamente dispongano di un'abitazione adeguata e che non dipendano per lungo tempo e in modo rilevante dalle prestazioni d'assistenza. HEKS non chiede il ricongiungimento con adulti del medesimo sesso.

Art. 78 Copertura da parte della Confederazione delle spese legate all'ammissione provvisoria

¹ L'importo, il versamento e il conteggio delle prestazioni d'assistenza sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998, si applica per analogia. È fatto salvo il capoverso 2. L'assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è disciplinata giusta le disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo.

² Se l'ammissione provvisoria è stata decisa in quanto l'allontanamento non era possibile a motivo della mancanza di cooperazione da parte dello straniero, le prestazioni d'assistenza accordate si limiteranno alle condizioni minime d'esistenza.

³ La Confederazione attribuisce ai Cantoni una cifra forfettaria per ogni persona ammessa provvisoriamente, in applicazione dell'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo, sempreché l'interessato non sia stato in precedenza titolare di un permesso di breve durata, di dimora o di domicilio. L'obbligo di rimborsare le spese prende inizio al momento dell'inoltro della domanda giusta l'articolo 75 capoverso 2 o al momento dell'ammissione provvisoria giusta l'articolo 75 capoverso 1. Tale obbligo dura sino a che le autorità competenti abbiano pronunciato la revoca dell'ammissione provvisoria.

⁴ La somma forfettaria giusta il capoverso 3 può essere fissata in funzione dello stato d'indigenza, della durata del soggiorno nonché del contributo del Cantone all'aiuto al ritorno e all'esecuzione degli allontanamenti. È fatto salvo il capoverso 2. La somma può variare da un Cantone all'altro, tenuto conto del principio della neutralità dei costi. Se dovesse risultare che il Cantone non si adegua o solo in modo insufficiente ai suoi obblighi d'esecuzione, la Confederazione può ridurre o sopprimere la somma forfettaria.

⁵ Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie basandosi sul costo probabile delle soluzioni vantaggiose. Esso disciplina i dettagli.

⁶ Gli articoli 92 e 93 della legge sull'asilo si applicano alla copertura da parte della Confederazione delle spese di viaggio nonché al versamento di un aiuto al ritorno, sempreché siano applicabili ai richiedenti l'asilo.

Pareri delle cerchie consultate**PLR**

accoglie con soddisfazione la disponibilità del Consiglio federale a ripartire tra i Cantoni il finanziamento dell'ammissione provvisoria. Tuttavia, questo non va disciplinato nella legge sugli stranieri, bensì nella legge sull'asilo.

Cpv. 1**TG**

ritiene necessario un chiarimento del termine „rifugiati ammessi provvisoriamente“, dato che non appare nella legge sull'asilo. Quest'ultima riporta soltanto richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente.

Cpv. 2**AI, BL, GR, NW / ACPS**

non vedono perché si dovrebbe ammettere provvisoriamente una persona che rifiuta di collaborare.

AI, BL, GR, NW, OW, SG, per analogia NE / ACPS

chiedono una precisazione del termine „condizioni minime d'esistenza“. GR, NW / ACPS: Sarebbe necessaria una spiegazione perlomeno nel messaggio relativo all'avamprogetto di legge sugli stranieri. NE propone di riprendere la chiara formulazione utilizzata (perlomeno in francese) nel rapporto esplicativo: „...sono limitate al minimo vitale garantito dalla Costituzione“. Inoltre, questa disposizione è palesemente in contraddizione con l'articolo 82 della legge sull'asilo, il quale prevede che l'assistenza cantonale sia di competenza dei Cantoni e non contiene nessuna ulteriore prescrizione in merito.

SH

pur accogliendo con soddisfazione la più ampia ripresa nella legge sugli stranieri del disciplinamento esistente nella legge sull'asilo, propone di riesaminare la riserva introdotta con questo capoverso poiché in tal modo si favorisce la fuga degli interessati.

TG

in linea di massima non ha nulla da obiettare alla limitazione proposta. Si deve tuttavia evitare che i Cantoni stessi debbano assumersi i costi addizionali esistenti (soprattutto per alloggio e assistenza).

UDC

auspicherebbe completare questa disposizione come segue: "la prestazione d'assistenza può essere fornita in natura".

ASZ, JDS, OSAR, CRS, per analogia PES
chiedono di tralasciare tale limitazione.

OSAR, CRS, per analogia ASZ: La presente disposizione comporterebbe, nei rari casi in cui sarebbe applicata, nuove procedure di ricorso. Inoltre, non sarebbe più possibile un'ulteriore diminuzione delle prestazioni d'assistenza le quali già oggi, nel caso di persone ammesse provvisoriamente, sono inferiori del 20 per cento circa rispetto a quelle dei cittadini svizzeri. JDS, per analogia PES vi vedono soltanto un raggio che spalancherebbe la strada all'arbitrio.

Cpv. 3

AG

ritiene inaccettabile che la Confederazione debba avere la possibilità di disporre l'ammissione provvisoria e nel contempo di sobbarcare ai Cantoni una parte dei costi da essa risultanti. Pertanto i capoversi 3 e 4 vanno modificati in modo che la Confederazione debba versare importi forfettari che coprano i costi.

CSIAS

è dell'opinione che la Confederazione debba pagare anche un importo forfettario per i costi d'assistenza (cfr. il disciplinamento nella LAsi).

AR, GR, per analogia LU, UR

rifiutano che i Cantoni debbano assumersi i costi per l'ammissione provvisoria delle persone che in precedenza erano in possesso di un permesso di dimora temporaneo, di un permesso di dimora o di domicilio.

LU ritiene che la presente disposizione non sia equa e vada pertanto rielaborata poiché i Cantoni, fondandosi sulle disposizioni legali in vigore, avrebbero rilasciato il permesso di polizia degli stranieri e non sono in questi casi responsabili dell'allontanamento o dell'espulsione. Inoltre, la revoca dell'autorizzazione in base all'articolo 62 capoverso 1 lettere a e b può essere nell'interesse globale della Svizzera.

UR richiama l'attenzione sul fatto che i Cantoni non avrebbero nessuna competenza decisionale per quanto concerne la disposizione dell'ammissione provvisoria. Inoltre, non è comprensibile perché tale prescrizione verrebbe in ogni caso applicata unicamente in base al precedente rilascio di un permesso di polizia degli stranieri.

GR è dell'opinione che non si può incolpare i Cantoni del fatto che queste persone non possono essere allontanate. Perciò non è nemmeno accettabile punirli per questa ragione sotto il profilo finanziario.

AR reputa determinante esclusivamente il bisogno d'assistenza.

OSAR, CRS

rilevano che sussistono considerevoli differenze tra i Cantoni per quanto concerne le prestazioni d'assistenza fornite ai richiedenti l'asilo e propongono di ovviare a questo inconveniente introducendo il seguente periodo: „la Confederazione stabilisce standard minimi ed effettua controlli regolari“. Inoltre, sarebbe eventualmente utile anche l'introduzione di una norma di delega che attribuirebbe la responsabilità alla Confederazione.

Cpv. 4

TG

dubita che sia possibile una variazione degli importi forfettari a seconda dei Cantoni garantendo il principio della neutralità dei costi di cui al capoverso 4. Un tale disciplinamento non deve innanzitutto arrecare svantaggi ai Cantoni che gestiscono i loro mezzi in modo parsimonioso.

Cpv. 5

NE

reputa la presente disposizione superflua dato che esiste già un riferimento al 5° e al 6° capitolo della legge sull'asilo.

Ulteriori richieste

OSAR, CRS

sono dell'opinione che la Confederazione debba rimborsare la metà dei costi cagionati dalle persone ammesse provvisoriamente occorsi dopo il rilascio del permesso di dimora fino al rilascio del permesso di domicilio.

CAR, CRS

propongono di introdurre in un'ordinanza d'esecuzione una disposizione formulata analogamente all'articolo 20 capoverso 2 OAsi 2, la quale preveda che le persone ammesse provvisoriamente abbiano diritto a un permesso di dimora dopo cinque anni. Infatti i Cantoni potrebbero, in casi eccezionali, proporre l'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 3 LAsi), ma in nessun caso prendere una decisione.

Art. 79 Garanzie

Le persone ammesse provvisoriamente devono fornire delle garanzie per il rimborso degli importi percepiti e legati all'assistenza, alla procedura, alla partenza e all'esecuzione. Gli articoli 85 - 87 e il capitolo 10 della legge sull'asilo si applicano per analogia.

Pareri delle cerchie consultate

OSAR, per analogia ASZ, HEKS, CRS

chiedono la soppressione del presente articolo perché una tale intromissione nella libertà personale non giustifica nessun interesse pubblico. Tale misura non porta a nessun risultato di rilievo, bensì causa soltanto un enorme dispendio amministrativo. Inoltre, in tal modo vi è una disparità di trattamento rispetto ad altri stranieri che dipendono parimenti dall'assistenza o possono causare costi di sfratto. ASZ ritiene molto più importante agevolare l'accesso di queste persone a un'attività lucrativa e in tal modo promuovere la loro indipendenza finanziaria.

22.12 **Capitolo 12: Doveri in generale (art. 80 - 83)****Art. 80** Obbligo di collaborare

¹ Lo straniero e i terzi partecipanti alla procedura giusta la presente legge collaborano alla constatazione dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare, essi sono tenuti a:

- a. fornire indicazioni corrette sugli elementi essenziali del regolamento del soggiorno;
- b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o sforzarsi di presentarli entro un termine ragionevole;
- c. procurarsi documenti di viaggio validi o collaborare a tal fine con le autorità.

² I terzi partecipanti alla procedura ai sensi del capoverso 1 sono segnatamente il datore di lavoro, il beneficiario dei servizi e i familiari.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SG e per analogia GR, ACPS, BL
propongono di completare come segue la lettera a: "...indicazioni corrette e *complete*...". Nessuna indicazione può essere taciuta. L'obbligo di collaborare può essere violato anche omettendo di menzionare elementi importanti.

SG, GR, AR, BL, GL, NW, AI, TI, ACPS, ACS
lamentano l'assenza di una disposizione che disciplini le conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo di collaborare (revoca del permesso).

ZG

propone di configurare l'obbligo di collaborare in modo che lo straniero sia da parte sua obbligato a rendere noti gli elementi essenziali.

ZH

chiede che in occasione dell'ottenimento di documenti di viaggio siano ripresi espressamente anche l'obbligo di pubblicazione dell'identità e la collaborazione.

JU

accoglie favorevolmente tale disposizione.

VS

ritiene tale disposizione sensata e rileva che in pratica si rivelano problematici soprattutto i molti documenti falsificati e il loro esame.

ASCHPE

accoglie favorevolmente l'obbligo di collaborare del datore di lavoro. Tale obbligo consente anche al datore di lavoro di procedere ai chiarimenti necessari.

<p>Art. 81 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del mandante</p> <p>¹ Prima che il lavoratore straniero assuma un impiego, il datore di lavoro si accerta che il lavoratore è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.</p> <p>² La persona in Svizzera che fa capo a un prestatore di servizi con sede all'estero, si accerta che quest'ultimo è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.</p>
--

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

FSI

sottolinea la particolare importanza del fatto che il datore di lavoro e il mandante siano obbligati a controllare i titoli di soggiorno degli stranieri.

FSSC

accoglie favorevolmente tale disposizione.

Cpv. 2

SG, GR, BL, AI, TI, ACPS

sono espressamente d'accordo con il disciplinamento proposto con cui è colmata una lacuna da tempo riconosciuta. Nei pressi della frontiera gran parte dei lavori è eseguita nell'ambito di mandati.

Art. 82 Obbligo di diligenza dell'impresa di trasporto

¹ L'impresa di trasporto aereo prende tutte le disposizioni necessarie al fine di trasportare unicamente le persone in grado di dimostrare, al momento dell'imbarco, che dispongono dei documenti di viaggio richiesti dallo Stato di transito e dallo Stato di destinazione.

² Le competenti autorità federali e cantonali lavorano in collaborazione con le imprese di trasporto aereo. Le modalità della collaborazione possono essere fissate in una concessione o un accordo tra competenti autorità federali e imprese di trasporto. In tal caso, queste ultime possono essere esonerate dalla somma forfettaria di contributo alle spese giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera b.

³ Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente le imprese ferroviarie internazionali e le imprese internazionali di bus e di taxi, alle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Esso disciplina i dettagli.

Pareri delle cerchie consultate

AR, AI, BL, TG, SG, SH, GR, ZG, TI, GeBe, ACPS

sostengono, talvolta vivamente, l'introduzione delle „carrier sanctions“ o l'obbligo di diligenza e di assistenza.

TI

è dell'opinione che le compagnie aeree debbano essere ben informate e che debba essere allestito un servizio di picchetto presso le autorità federali.

USAM

adduce che un'organizzazione partecipante (Aerosuisse) chiede la soppressione dell'articolo a causa delle massicce spese supplementari.

econo

Secondo le organizzazioni partecipanti, l'ampliamento degli obblighi delle compagnie aeree supera in larga misura quanto accettabile.

JDS

rifiutano nettamente le disposizioni, tra l'altro a causa della delega a privati del compito sovrano del controllo alla frontiera e a causa dell'effetto denunciatorio.

HEKS

si adopera per la soppressione delle disposizioni, segnatamente poiché l'esame dell'entità del pericolo riguarda un compito centrale dello Stato, che uno Stato sovrano non può delegare a una compagnia aerea privata.

ASZ

vorrebbe sopprimere l'articolo poiché tale disciplinamento impedirebbe ai rifugiati di presentare una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero.

CAR

respinge tale disciplinamento poiché non tiene conto degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Ciononostante, se dovesse essere introdotto, sarebbe auspicabile che le imprese di

trasporto siano coadiuvate da guardie di confine, sempreché siano state sensibilizzate in merito alla problematica dei rifugiati e dei diritti dell'uomo e abbiano seguito una formazione adeguata.

OSAR

respinge decisamente le „carrier sanctions“ e il conseguente spostamento dei controlli alla frontiera nei Paesi di partenza.

CRS

considera l'articolo molto problematico dal punto di vista dei diritti dell'uomo e ne propone la soppressione. Dovrebbe perlomeno essere prevista l'impunità per le imprese di trasporto, se risulta che le persone trasportate sono rifugiati.

SAir

rileva che, secondo il giudizio del Prof. Kälin, gli obblighi imposti alle compagnie aeree non sono compatibili né con l'allegato 9 OACI né con la Costituzione svizzera (sproporzionalità del disciplinamento proposto). Vorrebbe che l'articolo fosse modificato in modo da prendere in considerazione il diritto vigente e gli obblighi internazionali della Svizzera.

IATA

è dell'opinione che le compagnie aeree dovrebbero farsi carico di un problema di cui non sono in gran parte responsabili e su cui spesso non possono influire. Né IATA né i suoi membri potrebbero sostenere una legislazione nazionale che delega la responsabilità e i costi di un problema politico dallo Stato a imprese private. È necessaria una legislazione fondata sulla collaborazione tra il governo e le compagnie aeree.

Cpv. 1

ZH

propone di sostituire „disposizioni necessarie“ con „disposizioni adeguate“.

SAir

riconosce di dover verificare i documenti d'entrata secondo misure appropriate ed è pronta ad assumersi determinati costi nei casi in cui avesse violato il proprio obbligo di diligenza. Rileva che il disciplinamento proposto coincide con l'allegato 9 OACI nella misura in cui le imprese di trasporto aereo sono tenute ad adottare le „disposizioni necessarie“ al controllo dei documenti di viaggio e tale obbligo è limitato al momento dell'imbarco. Tuttavia, (secondo il parere del Prof. Kälin) la preoccupa che il rapporto esplicativo dell'avamprogetto estenda tale obbligo alla „distruzione dei documenti di viaggio prima dell'arrivo“.

BARS

rileva che l'attuazione di tali controlli e misure richiede molto tempo, è dispendiosa e non è possibile con i mezzi attualmente a disposizione e senza causare ritardi.

IATA

rileva che il capoverso non è abbastanza preciso e non contempla situazioni problematiche concrete relative ai documenti di viaggio dei passeggeri.

Cpv. 2

IATA

lamenta l'assenza di una distinzione tra i casi in cui la compagnia aerea ha agito in modo negligente e i casi al di fuori del suo controllo e rinvia a un chiaro disciplinamento nell'allegato 9 OACI.

Cpv. 3

SAir

rileva che il disciplinamento previsto comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre imprese di trasporto e lo descrive come sproporzionale e non idoneo per le imprese di trasporto aereo.

BARS

considera il nuovo disciplinamento una discriminazione inaccettabile del traffico aereo.

IATA

rileva una disparità di trattamento rispetto ad altre imprese di trasporto e quindi una contraddizione con l'allegato 9 OACI.

CRair, Aero

osserva che il carico aggiuntivo riguarda soltanto le compagnie aeree.

Art. 83 Obbligo di presa a carico per l'impresa di trasporto

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali competenti, prendere immediatamente a carico i suoi passeggeri. Tale obbligo comprende:

- a. il trasporto dalla Svizzera a destinazione del Paese di provenienza o, se ciò non è possibile, in un altro Stato ove il passeggero può entrare legalmente;
- b. la copertura delle spese amministrative, di mantenimento o di cura, comprese le spese legate a incidenti, malattia o scorta occasionate alla comunità, fino a 30'000 franchi per persona trasportata;
- c. se in un secondo tempo dev'essere autorizzata l'entrata (art. 60 cpv. 3), l'obbligo di coprire le spese vale per un soggiorno fino a tre mesi, sempreché l'entrata non sia avvenuta nel contesto della procedura d'asilo. Il Consiglio federale fissa una somma forfettaria basata sulle spese prevedibili per soluzioni vantaggiose.

² Il Consiglio può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle prescrizioni di cui al capoverso 1.

Pareri delle cerchie consultate

AR, AI, BL, TG, SG, SH, GR, ZG, TI, GeBe, ACPS

sostengono, talvolta vivamente, l'introduzione delle „carrier sanctions“ o l'obbligo di diligenza e di assistenza.

NE

nutre dubbi circa l'applicabilità del disciplinamento.

USAM

adduce che un'organizzazione partecipante (Aerosuisse) chiede la soppressione dell'articolo a causa delle massicce spese supplementari.

econo

Secondo le organizzazioni partecipanti, l'ampliamento degli obblighi delle compagnie aeree supera ampiamente quanto accettabile.

JDS

rifiutano nettamente le disposizioni, tra l'altro a causa della delega a privati del compito sovrano del controllo alla frontiera e a causa dell'effetto denunciatorio.

ASZ

concorda sul tenore dell'articolo.

CAR

respinge tale disciplinamento poiché non tiene conto degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Ciononostante, se dovesse essere introdotto, sarebbe auspicabile che le imprese di trasporto siano coadiuvate da guardie di confine, sempreché siano state sensibilizzate in merito alla problematica dei rifugiati e dei diritti dell'uomo e abbiano seguito una formazione adeguata.

OSAR

respinge decisamente le „carrier sanctions“ e il conseguente spostamento dei controlli alla frontiera nei Paesi di partenza.

SAir

rileva che, secondo il giudizio del Prof. Kälin, gli obblighi imposti alle compagnie aeree non sono compatibili né con l'allegato 9 OACI né con la Costituzione svizzera (sproporzionalità del disciplinamento proposto). Vorrebbe che l'articolo fosse modificato in modo da prendere in considerazione il diritto vigente e gli obblighi internazionali della Svizzera.

CRair, Aero

rilevano che, secondo il giudizio del Prof. Kälin, gli obblighi imposti alle compagnie aeree non sono compatibili né con l'allegato 9 OACI né con la Costituzione svizzera (sproporzionalità del disciplinamento proposto). Inoltre, le innovazioni comporterebbero costi annuali pari a svariati milioni di franchi per le compagnie aeree svizzere (in particolare a causa di voli charter dispendiosi per lo sfratto di persone renitenti).

IATA

è dell'opinione che le compagnie aeree dovrebbero farsi carico di un problema di cui non sono in gran parte responsabili e su cui non possono spesso influire. Né IATA né i suoi membri potrebbero sostenere una legislazione nazionale che delega la responsabilità e i costi di un problema politico dallo Stato a imprese private. È necessaria una legislazione fondata sulla collaborazione tra il governo e le compagnie aeree.

Cpv. 1

ZH

propone di lasciar cadere la limitazione della responsabilità e di menzionare espressamente che devono essere coperti anche i costi di un eventuale alloggio e di una carcerazione preliminare o in vista di sfratto.

AI, BL, SG, ZG, ACPS

propongono un aumento del tetto massimo da 30'000 fr. a 50'000 fr. e un prolungamento del termine da 3 a 6 mesi.

GR

propone un aumento del tetto massimo da 30'000 fr. a 50'000 fr. e un prolungamento del termine da 3 a 9 mesi.

NE

osserva che con il disciplinamento proposto le compagnie aeree avrebbero interesse a incitare i passeggeri a presentare una domanda d'asilo.

SAir

Secondo il Prof. Kälin, l'obbligo generale di assistenza e riammissione giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera a è ammissibile indipendentemente da una violazione dell'obbligo di diligenza nel luogo d'imbarco. Lo stesso vale per le spese di mantenimento e di cura all'aeroporto prima dell'entrata nonché i costi di una misura sostitutiva, se la compagnia aerea si rifiuta senza sufficienti motivi di riprendere a bordo un

passaggero. Tuttavia, SAir ritiene ingiustificata l'introduzione di una responsabilità oggettiva rigida. In particolare considera chiaramente illegale l'obbligo di coprire i costi in caso di resistenza del passeggero e di entrata autorizzata in un secondo tempo.

BARS

è dell'opinione che l'importo di 30'000 fr. non è assolutamente proporzionale al prezzo e al profitto di un trasporto. In linea di massima è il viaggiatore ad avere la responsabilità dei suoi documenti. Non è perciò comprensibile perché chi effettua il trasporto debba assumersi tali costi.

IATA

richiama l'attenzione sul pericolo che con l'assistenza la compagnia aerea debba assumersi compiti di polizia e menziona l'eventualità a ciò collegata di violazione dei diritti dell'uomo.

Nel caso in cui la compagnia aerea non avesse nessuna colpa, ritiene ingiustificati i costi che dovrebbero essere assunti.

Cpv. 2

Analogamente all'articolo 82 capoverso 3.

22.13 Capitolo 13: Obblighi delle autorità (art. 84 -88)

Art. 84 Esercizio del potere discrezionale

Nel quadro della presente legge, le autorità competenti decidono sulla base del loro potere discrezionale, fatti salvi le prescrizioni legali e gli Accordi con l'estero. Esse tengono conto della situazione personale dello straniero e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Pareri delle cerchie consultate

SG

propone di citare espressamente la volontà e il grado di integrazione come criteri per l'esercizio del potere discrezionale.

AI, UDC

ritiene superflua tale disposizione poiché si tratta di un principio generale.

FIZ

rileva che l'avamprogetto di legge presenta svariate disposizioni potestative. Le autorità avrebbero quindi un margine di manovra troppo ampio. Per quanto concerne le prevedibili pretese oggettive e temporali eccessive delle autorità vanno pertanto ricercate soluzioni supplementari (ad es. commissioni per casi rigorosi, perfezionamento mirato ecc.)

SIG

deplora che questa clausola generale di diritto in materia di stranieri sia stata ripresa dall'articolo LDDS nella LStr.

Art. 85 Assistenza amministrativa

¹ Nel contesto dell'assistenza amministrativa, le autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, nel caso singolo, a rendere noti i fatti che possono essere determinanti per l'esecuzione della presente legge. Di regola, la richiesta avviene per iscritto ed è debitamente motivata.

² Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge sono tenute al corrente regolarmente e su richiesta dei seguenti dati relativi allo straniero:

- a. avvio di inchieste penali;
- b. sentenze del tribunale;
- c. modifiche dello stato civile.

Pareri delle cerchie consultate

SSF

chiede la soppressione di tutto l'articolo, è sufficiente che l'UFDS abbia accesso al casellario giudiziale.

Cpv. 1

SG, BS, BL, SH, AG, NW, BE, LU, AI, VD, VS, ACPS

propongono di disciplinare l'obbligo d'informazione analogamente alle disposizioni attuali dell'articolo 15 ODDS.

BS

propone come titolo della disposizione "*obbligo di collaborare da parte delle autorità*".

BL

chiede l'espreso disciplinamento nella legge dell'obbligo d'informazione del tribunale.

FSSS

sostiene che bisogna evitare che gli organi dell'AVS e dell'AI debbano fornire assistenza amministrativa poiché altrimenti vi sarebbe il pericolo di un aumento dei lavoratori in nero.

Cpv. 2

SG, GR, GL, ZG, BL, TG, OW, ZH, AG, NW, BE, AI, VD, VS, ACPS, GeBe

reputano che tale disciplinamento comporti un netto peggioramento per le autorità di polizia degli stranieri poiché si passerebbe a un obbligo d'informazione meno severo. Le autorità di cui al capoverso 2 dovrebbero essere tenute a trasmettere per conto loro le relative comunicazioni alle autorità di polizia degli stranieri.

BS

teme che tale disposizione possa essere intesa in modo contraddittorio. "Su richiesta" e "regolarmente" si escluderebbero a vicenda. L'espressione "su richiesta" va pertanto soppressa.

AR

richiede una notificazione automatica. Segnatamente deve essere garantito che gli stranieri che non sono detenuti nel Cantone di domicilio o non sono detenuti in un altro Cantone in esecuzione della pena, siano notificati alle autorità competenti.

TG, NE

propongono di stabilire nella legge anche l'entità della notificazione in modo che soprattutto i tribunali sarebbero tenuti a pubblicare il tenore della sentenza e non soltanto il dispositivo.

ZH, UDC

chiedono che debba essere possibile anche lo scambio di dati tra l'autorità assistenziale e quella scolastica.

JU

propone di rielaborare la disposizione. Tutte le autorità (Confederazione, Cantone, Comuni) vanno obbligate a collaborare. Questo vale segnatamente per le autorità giudiziarie, di polizia e comunali. Deve essere altresì garantito che lo scambio di informazioni tra i Cantoni funzioni e che un Cantone, all'oscuro di una condanna penale in un altro Cantone, non rilasci un permesso a uno straniero.

FR

si chiede se con la presente disposizione non sarà disciplinato soltanto l'obbligo d'informazione nel singolo caso.

VD

osserva che anche i Comuni dovrebbero trasmettere le loro informazioni alle autorità di polizia degli stranieri.

ACS

ritiene che dovrebbero essere menzionate tutte le autorità comunali che hanno un obbligo di assistenza amministrativa, segnatamente le autorità di polizia e di assistenza sociale.

USAM

propone di sopprimere la formulazione "*su richiesta*".

JDS

respingono questa assistenza amministrativa in quanto troppo ampia. Essa ha unicamente lo scopo di fornire il materiale che può fungere da mezzo di prova per l'esame dell'espulsione e di uno sfratto.

Art. 86 Competenze

¹ Le autorità federali sono competenti per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati alle autorità cantonali.

² Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno:

- a. dei membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di posti consolari;
- b. dei funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un Accordo di sede;
- c. delle persone che accompagnano le persone descritte alle lettere a e b, segnatamente i familiari e il personale domestico privato;
- d. di tutte le altre persone chiamate in veste ufficiale presso una missione diplomatica o permanente, un posto consolare o un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un Accordo di sede.

³ Ciascun Cantone designa le autorità che assumono i compiti attribuiti ai Cantoni.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

BS

propone un capovolgimento del disciplinamento. Fatta salva la competenza (speciale) della Confederazione, in genere la competenza dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri deve spettare ai Cantoni.

Cpv. 2

JDS

propongono che la legge sugli stranieri possa essere applicata in larga misura al personale diplomatico giusta il capoverso 2 e che queste persone ricevano il permesso di domicilio dopo un soggiorno di dieci anni.

Art. 87 Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di breve durata, di dimora e di domicilio, nonché i preavvisi delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono sottoposti all'approvazione della pertinente autorità federale. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione, limitare la portata della decisione cantonale o abilitare le autorità cantonali a rilasciare un permesso più esteso.

Pareri delle cerchie consultate

GR, BL, AI, ACPS

accolgono la presente disposizione; la procedura attuale è ritenuta insoddisfacente da tutti i partecipanti.

OW

chiede di rinunciare alla procedura di approvazione e di ripartire ai Cantoni i contingenti dei cittadini di Paesi terzi.

ZH

approva espressamente il nuovo disciplinamento. Tuttavia, le autorità federali dovrebbero continuare ad avere la possibilità di prorogare in un determinato singolo caso la procedura d'approvazione.

FSI, HGU

ritengono particolarmente importante che in futuro potranno essere sottoposti ad approvazione anche i preavvisi delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro.

Art. 88 Accordi con altri Stati

¹ Il Consiglio federale può concludere con altri Stati delle Convenzioni su :

- a. l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;
- b. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
- c. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, nonché lo statuto giuridico delle persone accompagnanti delle parti contraenti;
- d. il termine per ottenere il permesso di domicilio;
- e. la formazione e il perfezionamento professionale;
- f. il reclutamento di lavoratori;
- g. la circolazione dei servizi transfrontalieri;
- h. lo statuto giuridico delle persone giusta l'articolo 86 capoverso 2.

² I Dipartimenti competenti possono concludere convenzioni sull'applicazione tecnica delle convenzioni giusta il capoverso 1 con autorità straniere o con organizzazioni internazionali.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SG, GR, SH, AI, VS, ACPS

chiedono la partecipazione dei Cantoni all'elaborazione delle prescrizioni d'entrata. Nella disposizione va pertanto espressamente previsto che tali accordi possano essere conclusi soltanto "*nach Anhörung der Kantone*" rispettivamente "*unter Einbezug der Stellungnahme der Kantone*" (SH).

22.14 **Capitolo 14: Protezione dei dati (art. 89 - 96)**

PS

ritiene che tale capitolo rispecchi un approccio estremamente lacunoso della protezione dei dati. Le autorità dispongono di „pieni poteri“ per il trattamento dei dati relativi agli stranieri. Esiste una deplorabile confusione tra dati amministrativi e dati della sfera penale. Il PS conclude che „*lorsque l'on sait que le registre des données au sujet des personnes étrangères en Suisse est le plus important dans notre pays, on ne s'étonne guère de l'approche des autorités, qui au mépris des droits garantis, ne voient dans les personnes immigrées que des objets du contrôle policier*“.

PES, JDS / FraP, SSF, MKS

deplorano che le disposizioni in materia di protezione dei dati sanciscano soltanto il dominio delle autorità sul trattamento dei dati dimenticando i diritti degli interessati (diritto d'accesso, diritto all'estinzione dei dati, ecc).

Art. 89 Trattamento dei dati

Le competenti autorità federali o cantonali e, nei limiti delle sue competenze, l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale competente possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure giusta la presente legge. Ciò comprende in particolare anche i dati degni di protezione e i profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Pareri delle cerchie consultate

NE

propone di completare il titolo con „di dati personali“. Inoltre, se si fa riferimento alla terminologia della legge federale sulla protezione dei dati, nella versione francese è opportuno correggere l'ultimo periodo come segue: „...i dati personali degni di particolare protezione o i profili della personalità ai sensi dell'articolo 3...“

BE

auspica che sia chiarito se i servizi giuridici dei Cantoni vanno considerati autorità di polizia degli stranieri in senso lato.

GeBe

riesce difficilmente a comprendere che possano essere trattati soltanto i dati relativi agli stranieri. Infatti, le autorità d'esecuzione sono chiamate a trattare anche i dati relativi a cittadini svizzeri.

UR-DFGP

ritiene che, dato che tale disposizione è recente, non vi sia alcun motivo per non riprendere l'elenco di cui alle lettere a-e dell'attuale articolo 22b LDDS. Inoltre, occorre sostituire la denominazione „Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale competente“ con „l'autorità federale di ricorso competente“.

CAR

accoglie favorevolmente il fatto che le disposizioni in materia di protezione dei dati valgano anche per i Cantoni.

Art. 90 Rilievo di dati per stabilire l'identità

¹ Allo scopo di stabilire l'identità di uno straniero, è possibile prenderne le impronte digitali, farne fotografie o effettuare analisi genetiche in occasione dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera nonché di procedure di polizia degli stranieri.

² Le analisi genetiche possono essere effettuate unicamente nel quadro di una domanda di ricongiungimento familiare o per stabilire l'identità. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sugli esami genetici umani.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

AI, AR, BL, GR, ZG, SH, GL / GeBe / ACPS

accolgono favorevolmente tale disposizione che fornisce mezzi supplementari per verificare l'identità dello straniero. ZH /UDC desiderano aggiungervi la possibilità di effettuare radiografie, in particolare al fine di determinare l'età dello straniero.

ZH

auspica la creazione di una base legale per l'allestimento di videocamere negli aeroporti volte a sorvegliare i passeggeri quando scendono dall'aereo. In tal modo sarebbe possibile addebitare i costi di ritorno e di accompagnamento alla compagnia aerea che ha violato il suo obbligo di diligenza.

AI, AR, BL, GL, GR, LU, SG, SH / GeBe

auspicano che il testo precisi che tutte le autorità partecipanti alla procedura (in particolare le rappresentanze svizzere all'estero) siano tenute congiuntamente a chiarire l'identità dello straniero.

AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, NW, SG, SZ, VS , ZH / GeBe / ACPS

desiderano che l'articolo precisi che i costi d'identificazione sono a carico degli stranieri.

PES, JDS

chiedono la soppressione di tale disposizione in quanto la registrazione di dati allo scopo di identificazione deve spettare soltanto alle autorità di polizia nel caso in cui sussista il sospetto di un reato.

CRA

constata che attualmente una tale disposizione manca nel settore dell'asilo.

HEKS, OSAR, CRS, FCES

ritengono che le analisi genetiche non debbano diventare sistematiche e vadano effettuate unicamente su base volontaria. Inoltre, in caso di rifiuto lo straniero non deve essere penalizzato. OSAR propone dunque di modificare il primo capoverso come segue: *...prenderne le impronte digitali e farne fotografie Le autorità non possono richiedere analisi genetiche. Tuttavia, queste ultime costituiscono un mezzo di prova ammissibile in relazione all'articolo 90 capoverso 2.*

Cpv. 2

AG, BL, FR, NE / CPD / frabina, KFG, SolF, Inbi, FIZ, bf

sottolineano che tale disposizione non rispetta il principio della proporzionalità e che andrebbe soppressa.

BS

propone di precisare questo capoverso affinché rispetti il più possibile il principio della proporzionalità. Suggestisce che debba essere possibile ordinare un'analisi soltanto se in un caso particolare sussistono dubbi circa l'identità della persona che desidera raggiungere la sua famiglia in Svizzera.

UDC

auspica la soppressione del primo periodo del presente capoverso per combattere in modo più efficace gli abusi.

COFF

ritiene che tale capoverso debba essere riveduto alla luce della decisione presa dalla Commissione di ricorso in materia d'asilo che ha giudicato illegale il ricorso a radiografie del polso per determinare l'età del richiedente l'asilo che afferma di essere minorenne.

CAR / kurz

suggeriscono che il presente capoverso precisi che saranno sollecitate analisi genetiche soltanto nella misura in cui non sarà possibile presentare documenti di stato civile attendibili.

Art. 91 Comunicazione di dati all'estero

¹ Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro reati commessi nel settore degli stranieri, le competenti autorità federali e cantonali possono comunicare, per trattamento, dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.

² I dati personali seguenti possono essere comunicati in virtù del capoverso 1:

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se del caso, dei congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;
- d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- e. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati;
- f. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1****ZH / UDC**

sono dell'opinione che l'esigenza di una protezione equivalente dei dati trasmessi non è realistica nella misura in cui gran parte dei Paesi d'origine o di provenienza non soddisfano tale condizione. Di conseguenza, l'esecuzione delle misure di respingimento rischia di diventare problematica.

PES, JDS

deplorano che tale disposizione confonda gli obiettivi di polizia e quelli amministrativi. L'Ufficio federale degli stranieri e le polizie cantonali degli stranieri non devono assumersi compiti del settore del perseguimento penale. La comunicazione dei dati deve essere possibile soltanto nell'ambito dell'esecuzione di una misura di respingimento o di un'espulsione.

Cpv. 2

NW, OW, SZ, UR, ZG

auspicano che tale disposizione menzioni altresì la possibilità di trasmettere dati concernenti l'esercizio dell'attività lucrativa, segnatamente per permettere il calcolo degli importi delle assicurazioni sociali.

ZH

propone di aggiungere alla lettera a il luogo di nascita, che è un dato indispensabile quando si tratta di verificare l'identità a livello internazionale. È altresì necessario prevedere la trasmissione delle impronte digitali, delle fotografie e dei dati quando sono commessi reati.

Art. 92 Comunicazione di dati allo Stato d'origine o di provenienza

¹ In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare i dati seguenti alle autorità straniere, sempreché ciò non metta in pericolo l'interessato o i suoi familiari:

- a. cognome, nome(i), pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognome e nome(i) dei genitori e ultimo indirizzo noto nello Stato d'origine o di provenienza;
- b. se del caso, impronte digitali e fotografie;
- c. indicazioni sullo stato di salute, a condizione che tale misura sia nell'interesse dello straniero.

² L'interessato dev'essere informato dell'intenzione di comunicare i dati.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

ZH

ritiene che tale disposizione sia troppo restrittiva. Innanzitutto il Paese d'origine o di provenienza non è sempre definito. Inoltre, la presente disposizione deve consentire la comunicazione di altri dati per stabilire l'identità dello straniero. Essa va pertanto formulata come l'articolo 91 capoverso 2 lettera c del presente avamprogetto.

Inbi

si oppone alla comunicazione di dati nell'ambito dell'esecuzione del rinvio o dell'espulsione. Essa deve essere possibile soltanto per fatti della sfera penale.

Cpv. 2

AI, BL, GL, GR, LU, OW, NW, SG, SH, VS, ZH, / UDC /ACPS

respingono l'obbligo d'informare la persona e s'interrogano circa le conseguenze di un rifiuto della persona in questione.

PES, JDS

esigono che la persona sia informata non soltanto quando la comunicazione è indirizzata al suo Paese d'origine o di provenienza ma anche in occasione di ogni comunicazione dei suoi dati all'estero. La riserva relativa alla messa in pericolo della persona in questione o dei membri della sua famiglia dovrebbe altresì essere applicata in occasione di ogni comunicazione all'estero. Dovrebbe anche essere previsto un rimedio giuridico contro la decisione di comunicare i dati.

FSSS

auspica l'introduzione di un terzo capoverso che preveda espressamente che, se lo straniero ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, non sarà in alcun caso fatta menzione di tale statuto alle autorità estere. Una tale garanzia, esplicita, potrebbe aiutare la persona prossima al rinvio a considerare il suo ritorno con maggior serenità e dunque la inciterebbe maggiormente a collaborare alla preparazione della sua partenza. Infatti, la menzione di tale statuto può comportare gravi conseguenze per l'interessato o la sua famiglia.

Art. 93 Comunicazione di dati nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

¹ Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 88, le autorità federali e cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un'equivalente protezione dei dati.

² Ai fini della riammissione di suoi cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) delle persone interessate e, se del caso, dei congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona.

³ Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. dati giusta il capoverso 2;
- b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- c. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati.

⁴ Lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti sono precisati nel relativo accordo.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

PES, JDS

precisano che una comunicazione dovrebbe essere possibile soltanto se gli accordi in questione garantiscono che le autorità estere competenti rispetteranno lo scopo per cui i dati sono stati trasmessi. Il capoverso 4 sarebbe dunque superfluo.

Cpv. 2

ZH

auspica che il presente capoverso preveda anche la comunicazione del luogo di nascita, delle impronte digitali e delle fotografie.

Art. 94 Sistema di registrazione

¹ L'autorità federale competente gestisce, in collaborazione con i servizi federali menzionati all'articolo 95 e con la partecipazione dei Cantoni, un sistema centrale di registrazione relativo agli stranieri.

² Il sistema di registrazione serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa. Esso serve inoltre al rilascio e al controllo automatizzato dei visti.

³ Nel sistema di registrazione sono elaborati i dati personali necessari per l'adempimento degli incarichi giusta i capoversi 1 e 2. Ciò comprende in particolare anche i dati personali degni di protezione relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi o penali (art. 3 lett. c cifra 4 LPD).

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti l'organizzazione e la gestione del sistema di registrazione, il catalogo dei dati da rilevare, l'accesso ai dati nonché le autorizzazioni di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

AI, GL, LU, SG, ZH / ACPS

auspicano che tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza (compresi i cittadini svizzeri), che svolgono un ruolo nella procedura d'ammissione o di rilascio di un permesso di dimora possano essere registrate nel RCS. In tal modo si eviterebbe la gestione di svariati registri paralleli che non è auspicabile né sotto il profilo della protezione dei dati né nell'ottica della razionalizzazione del lavoro.

AG, ZH

richiedono la creazione di una base legale per le banche dati cantonali gestite dalle polizie cantonali degli stranieri nell'ambito dei compiti legali a loro delegati.

AI, GR, NW, SG, ZG / GeBe / ACS / ACPS

reputano che il presente capoverso o una disposizione transitoria debba menzionare la futura fusione delle banche dati RCS e AUPER.

FSM

sottolinea che attualmente il RCS non è più in grado di considerare i principali criteri d'ammissione previsti all'articolo 26 capoverso 2. Una revisione del RCS è una condizione necessaria per l'allestimento, in seguito per la valutazione, della nuova politica proposta nel presente avamprogetto.

Cpv. 2

AR

parte dal presupposto che il presente capoverso consente alle autorità di controllo delle assicurazioni sociali di avere un accesso al RCS. In caso contrario, è necessario prevedere una disposizione ad hoc.

Cpv. 3

NE

propone di stralciare il termine "*in particolare*".

NE, JDS

rilevano che il RCS non deve permettere di trattare dati dell'ambito penale. Soltanto una separazione tra un sistema di polizia e la gestione delle questioni inerenti al diritto in materia di stranieri garantisce la tutela dei principi che reggono la protezione dei dati.

Art. 95 Comunicazione di dati personali mediante procedura di richiamo

¹ L'autorità federale competente può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali contenuti nel sistema di registrazione, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:

- a. le competenti autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e le ordinanze d'esecuzione;
- b. le rappresentanze di Svizzera all'estero, per l'esame delle domande di visto;
- c. le autorità federali incaricate delle questioni dell'asilo, per l'adempimento dei loro compiti in virtù della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 e della presente legge;
- d. l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento competente, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;
- e. i posti di frontiera, per il controllo d'identità e il rilascio di visti d'eccezione;
- f. le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge nonché per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale;
- g. la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e per il calcolo delle prestazioni dovute loro;
- h. le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia:
 1. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 2. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995,
 3. per l'adempimento degli incarichi previsti agli articoli 61 e 63 allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
 4. esclusivamente per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

² Di norma i dati personali relativi a terzi non coinvolti non devono essere accessibili con la procedura di richiamo e non devono in alcun caso essere trattati ulteriormente.

³ L'autorità federale competente può comunicare in altro modo alle autorità federali competenti per l'esecuzione della statistica giusta la legge sulla statistica federale, del 9 ottobre 1992, dati personali anonimizzati contenuti nel sistema di registrazione; ovvero sotto forma di pacchetti dati o di elenchi elettronici.

Pareri delle cerchie consultate

AI, AR, BL, GL, GR, LU, OW, NW, SH, ZG /GeBe / ACS / PEV/ CP

chiedono la redazione di una disposizione che consenta di trasmettere, su richiesta, dati a altre autorità cantonali per l'adempimento dei loro compiti legali.

Cpv. 1

TI

è dell'opinione che tutte le amministrazioni pubbliche che necessitano dei dati del RCS per l'adempimento dei loro compiti legali dovrebbero avere un accesso diretto.

BS

auspica che la lettera h precisi che i Cantoni saranno consultati in occasione dell'accesso o della trasmissione di dati concernenti gli stranieri residenti sul loro territorio.

AR

desidera che le autorità competenti in materia di assicurazione malattia possano accedere al RCS per controllare l'obbligo imposto ai frontalieri in tale ambito.

VD, ZH /UDC

auspicano che la lettera a menzioni altresì le autorità comunali.

econo

sottolinea che tale disposizione non deve consentire alle autorità di polizia di accedere ai dati relativi alle assicurazioni degli stranieri.

PES, JDS

chiedono di sopprimere le lettere f e h dato che il RCS non deve essere uno strumento di polizia e di perseguimento penale. Le autorità di polizia hanno a disposizione altri strumenti che consentono loro di svolgere i loro compiti legali (es. RIPOL).

UR-DFGP

propone di sostituire il termine „l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento competente“ con „la competente autorità federale di ricorso“.

Cpv. 3

NE

è dell'opinione che tale disposizione non sia necessaria né nell'ottica della protezione dei dati, dato che si tratta di dati anonimi, né in quella della legge federale sulla statistica, che disciplina questo tipo di comunicazione. Se questa disposizione dovesse essere mantenuta, bisognerebbe perlomeno sopprimere il termine „*personali*“.

Art. 96 Sistema di fascicoli personali, di informazione e di documentazione

L'autorità federale competente amministra, assieme al Servizio dei ricorsi del Dipartimento competente e alle pertinenti autorità cantonali, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. Tale sistema permette di semplificare le operazioni di procedura necessarie per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge e rende possibile un accesso rapido e semplice alla documentazione.

Pareri delle cerchie consultate

AI, AG, BL, GR, NW, SG, SH, ZG, ZH / ACPS

rilevano la scarsa chiarezza del campo di applicazione della presente disposizione. Si chiedono se i Cantoni sono obbligati a partecipare al sistema e a assumersene i costi. Se dovesse essere il caso, desiderano avere il diritto di partecipare all'elaborazione del sistema.

UDC

auspica, per la certezza del diritto, che l'ultimo periodo menzioni espressamente la Confederazione e i Cantoni.

UR-DFGP

propone di sostituire il termine „l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento competente“ con „la competente autorità federale di ricorso“. D'altronde, dato che l'UR-DFGP diventerà un'autorità giudiziaria, non è sicuro che potrà continuare ad accedere al sistema.

22.15 Capitolo 15: Rimedi giuridici (art. 97 - 100)**Art. 97 Procedura**

¹ La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

² Le disposizioni relative alla sospensione dei termini, previste dalla legge sulla procedura amministrativa e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, non si applicano alle procedure previste agli articoli 69 - 71.

³ La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

AI

ritiene che tali disposizioni procedurali non siano necessarie nel diritto in materia di stranieri poiché qui al principio della celerità non è attribuita la medesima importanza di cui gode nel settore dell'asilo.

Cpv. 3

SG propone di sopprimere legalmente, ai sensi di una prescrizione federale in materia di procedura, l'effetto sospensivo dei rimedi giuridici per gli stranieri che sono stati condannati senza la sospensione condizionale alla detenzione o alla reclusione.

Art. 98 Procedura relativa al preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro

Il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro previsto dall'articolo 42 è impugnabile se il diritto cantonale di procedura prevede che autorità diverse siano responsabili per il rilascio del permesso di breve durata, di dimora o per frontalieri e per il preavviso.

Pareri delle cerchie consultate

nessuna osservazione

Art. 99 Autorità di ricorso

¹ Sono autorità di ricorso:

- a. per le decisioni delle autorità cantonali:
 - 1. un'autorità giudiziaria prevista dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale conferisca un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno;
 - 2. un'autorità prevista dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non conferisca un diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
- b. per le decisioni federali, il dipartimento competente per l'ufficio che ha emanato la decisione, ad eccezione delle decisioni emanate in applicazione dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998;
- c. il Tribunale federale, in caso di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni emanate in ultima istanza cantonale di ricorso, e il Dipartimento federale, sempreché, giusta la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
- d. il Consiglio federale contro:
 - 1. i provvedimenti decisi dal dipartimento competente in applicazione dell'articolo 63 ,
 - 2. la decisione di ricorso emanata in ultima istanza secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura amministrativa, sempreché, giusta il capoverso 2 lettera c di tale disposizione, non sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

² La decisione emanata in ultima istanza cantonale e quella del Dipartimento federale sono definitive fintantoché non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o il ricorso al Consiglio federale.

³ Contro le decisioni esecutive emanate in ultima istanza è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SO, ZG

giudicano sensato il disciplinamento proposto. Esso corrisponde alle disposizioni cantonali vigenti in materia di procedura.

AG

si dichiara d'accordo, sempreché possa essere mantenuta la procedura d'opposizione cantonale.

SZ, BE GR, AR, BL

respingono la presente disposizione poiché la procedura in due fasi senza splitting (con o senza diritto) ha fornito buoni risultati. Altrimenti sussiste anche il pericolo di giudici politici e dell'aumento della mole di lavoro dei tribunali amministrativi. I Cantoni dovrebbero essere liberi di continuare a prevedere, nell'ambito della loro sovranità organizzativa, anche una procedura interna all'amministrazione.

LU

propone di imporre che i tribunali non dovrebbero essere tenuti a procedere al completo riesame della discrezionalità se decidono su diritti soggettivi previsti dalla legge.

NE

pur non essendo contrario a tale disposizione, non ne vede l'utilità; perlomeno dovrebbe esistere la possibilità di un ricorso al capo del dipartimento dato che altrimenti sussisterebbe il pericolo di un sovraccarico dei tribunali.

VS

rileva che la presente disposizione è anticostituzionale dato che secondo la Costituzione ognuno ha diritto che il suo ricorso sia giudicato da un tribunale (art. 30 Cost). Altresì spetta ai Cantoni determinare l'iter procedurale. Tuttavia lo scopo della disposizione, ossia snellire la procedura è accolto favorevolmente.

VS propone quindi che in generale i ricorsi contro le decisioni di prima istanza non abbiano effetto sospensivo se non sussiste nessun diritto al rilascio di un permesso.

CVS

approva l'articolo 99 proposto.

TF, UR-DFGP, UNLD

rilevano l'incompletezza della lettera a dato che il ricorso al Tribunale federale è ricevibile anche contro la revoca del permesso e l'allontanamento nonché la disposizione di misure coercitive. Un'autorità giudiziaria dovrebbe decidere allorquando è ammissibile, in un secondo tempo, il ricorso al Tribunale federale. Del resto tale disposizione dovrebbe essere adeguata alla nuova Costituzione (nessun ricorso al Consiglio federale; art. 73 PA). UNLD si chiede se un'autorità giudiziaria non dovrebbe decidere anche nei casi in cui non vi è alcuna pretesa.

CAR, gtr, SIG

chiedono che via sia sempre un'istanza giudiziaria cantonale che possa controllare soprattutto le decisioni discrezionali delle autorità.

gra

è dell'opinione che tale disposizione sia anticostituzionale dato che si intromette nella sovranità organizzativa cantonale.

FSSS

osserva che un tribunale deve sempre decidere allorquando sussiste una pretesa giuridica al rilascio o al prolungamento di un permesso di dimora.

Art. 100 Ricorsi relativi alla protezione dei dati

I ricorsi basati sulle disposizioni relative alla protezione dei dati (art. 89 - 96) sono retti:

- a. dall'articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati se la decisione è emanata dalle autorità federali;
- b. dal diritto procedurale cantonale se la decisione è emanata dalle autorità cantonali.

Pareri delle cerchie consultate

SG, BS, ZH

sostiene che le leggi federali e cantonali sulla protezione dei dati sono applicabili a tutti i procedimenti rilevanti in materia di protezione dei dati e non sarebbero limitate agli articoli 89-96.

SG, BL, ZH, AG, NE, FR, DSB

propongono pertanto la seguente formulazione:

"per i ricorsi che fanno riferimento al trattamento dei dati vige:

- a. *per le autorità federali l'articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati*
- b. *per le autorità cantonali il diritto cantonale e l'articolo 33 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla protezione dei dati".*

BS, AR, GL, NW, UR, AI, ACPS, UDC

propongono che tali ricorsi non abbiano nessun effetto sospensivo in relazione a eventuali procedure ad essi collegate o parallele.

Inbi

chiede l'introduzione di una commissione federale di ricorso che possa decidere anche su procedure cantonali.

22.16 **Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative (art. 101 - 108)**

Considerazioni generali

SO, SZ, BS, GR, SG, GL, AR, SH

accolgono favorevolmente il generale inasprimento delle pene e in particolare considerano assolutamente necessario il sanzionamento penale dell'inganno delle autorità.

BS

chiede in aggiunta una norma esplicita di competenza secondo cui i Cantoni sono competenti per il perseguimento penale dato che altrimenti, in applicazione dell'articolo 86 capoverso 1, la competenza spetterebbe alla Confederazione.

VD

osserva altresì che per disciplinare e chiarire la competenza in materia di perseguimento penale l'articolo 24 LDDS dovrebbe essere ripreso nella LStr.

FR

in linea di massima respinge i previsti inasprimenti delle disposizioni penali. Non corrisponderebbero alle condizioni economiche e sociali nel Cantone.

CSP

è parimenti contraria alle disposizioni penali. Va piuttosto trovata una soluzione per tutti gli stranieri la cui presenza è illegale. Questi ultimi apporterebbero anche un importante contributo economico e pagherebbero le tasse nonché contributi alle assicurazioni sociali.

TF

rileva che il generale inasprimento delle disposizioni penali costituisce una decisione legislativa. La minaccia di una detenzione di almeno un anno negli articoli 102 capoverso 2, 103 capoverso 3 e 104 capoverso 2 LStr è problematica poiché può essere rapidamente dato lo scopo di arricchimento. Inoltre, le disposizioni sono molto rigide anche rispetto all'articolo 146 CP (truffa) e 14 DPA (frode fiscale). Sebbene l'introduzione di pene minime illustri la volontà di inasprimento delle pene del legislatore, in non pochi casi concreti può portare a un rigore insostenibile.

Art. 101 Entrata, partenza, soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

¹ Chiunque viola le prescrizioni in materia di entrata, segnatamente entra in Svizzera nonostante un divieto, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della dimora non sottostante ad autorizzazione o della dimora autorizzata, chiunque esercita illegalmente un'attività lucrativa in Svizzera, chiunque lascia la Svizzera passando da un posto di confine non autorizzato (art. 9) è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20'000 franchi. La stessa pena è pronunciata allorquando l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, violi le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena inflitta è la multa.

³ In caso di rinvio immediato dello straniero, si può rinunciare a punire o a perseguire penalmente o giudizialmente lo straniero entrato o uscito illegalmente.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SG, GR, BL, AI, ACPS

sostengono che il termine "posto di confine" non è comprensibile ai non addetti ai lavori e necessita di essere chiarito.

SG, GR, ZG, BL, GL, UR, AI, CVS, ACPS, FSSC, TF, FSSS

non vedono perché uno straniero debba essere punito per una violazione delle disposizioni in materia d'entrata di altri Stati. Non è compito della Svizzera imporre le condizioni d'entrata di altri Stati. Inoltre, vi è il rischio di rendere più difficile l'allontanamento di stranieri sprovvisti di documenti. L'applicazione della presente disposizione potrebbe comportare difficoltà.

SG, SG, GR, BS

temono che la presente disposizione comporti il rischio della violazione del principio "ne bis idem".

JDS, HEKS, CRS, CAR, CSP, Inbi

si oppongono alla presente disposizione; altrimenti anche la Svizzera non tutelerebbe l'ordinamento giuridico di altri Stati (segreto bancario, sottrazione d'imposta). Inoltre, vi è il rischio che le persone siano punite due volte per lo stesso reato. Sarebbe sufficiente introdurre una tale disposizione se dovesse effettivamente giungere a compimento la prevista Convenzione ONU.

GR, ACPS

lamentano la mancanza di un chiaro disciplinamento della competenza locale per il perseguimento penale di reati relativi alla LDDS.

UDC

propone di completare il primo periodo come segue: "...*punito e sfrattato*".

SEI

rifiuta la punizione più severa dei lavoratori.

MiBE, SSF, nos, gat, olym, fz

propongono la creazione di un diritto generale al soggiorno senza visto né permesso fino a tre mesi. Le prescrizioni in materia d'entrata non potrebbero dunque più essere violate. Ma anche l'attività lavorativa non autorizzata dovrebbe restare non punibile nell'ottica del diritto in materia di stranieri e in caso di un soggiorno non autorizzato la persona in questione dovrebbe essere soltanto avvisata. Va punita soltanto la violazione di diritti del lavoro, soprattutto l'appropriazione indebita delle prestazioni sociali e la sottoretribuzione.

FIZ

rileva che l'orientamento repressivo della legge nei confronti delle donne migranti è sbagliato. La loro dipendenza da protettori, mariti, padroni di casa e datori di lavoro sarebbe incrementata dalla minaccia di sfratto.

ASZ, CRS

rifiutano la disposizione data l'eccessiva portata della minaccia della pena. Un'entrata o una partenza illegale non può essere punita con la detenzione.

SFM

osserva che siccome il passaggio illegale della frontiera può costituire soltanto un'inosservanza delle prescrizioni d'ordine e non comporta nessun illecito dal punto di vista morale, una multa è sufficiente. Poco comprensibile è anche la ragione perché la partenza illegale debba essere punita.

SolB

chiede una nuova formulazione della disposizione nell'ottica della chiara delimitazione richiesta dello statuto e della protezione giuridica di persone il cui soggiorno non è disciplinato.

Cpv. 2

ZH

critica nei capoversi 1 e 2 il limitato margine di punibilità che non tiene sufficientemente conto dei casi più gravi (nel cpv. 1: soltanto detenzione senza limitazione temporale e nel cpv. 2: arresto e multa).

Cpv. 3

Per SG non è chiaro cosa si intende con la formulazione "*immediato*".

GR, GL, AI, TI, ACPS

propongono di sostituire la formulazione "*immediato*" con "*entro il termine utile*" per evitare una inutile pressione per l'esecuzione dell'allontanamento.

ZH

propone di introdurre un termine definito.

JDS

chiedono l'impunità delle persone fuggite e di privilegiare i delitti in materia di documenti, come contemplato attualmente nella LDDS.

Inbi

vorrebbe sopprimere il capoverso 3 dato che impedisce di procedere contro le attività dei passatori e la tratta di esseri umani.

FSI, SP, HEKS, CRS, FIZ, CSP

deplorano la mancanza della possibilità prevista nell'articolo 23 capoverso 3 LDDS della rinuncia alla punizione di persone che sono fuggite.

Art. 102 Incitazione a entrare, soggiornare o partire illegalmente dalla Svizzera

¹ Chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi. La stessa pena è pronunciata allorquando l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, violi le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato. Nei casi di minima gravità, la pena può consistere unicamente nella multa.

² Chiunque, in Svizzera o all'estero, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero è punito con la detenzione di almeno un anno o con la multa fino a 100 000 franchi. La stessa pena è applicabile se:

- a. l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, viola le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato;
- b. l'autore agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Pareri delle cerchie consultate

GR, GL, AI, ACPS

propongono di introdurre il criterio dell'"appartenenza a una banda" e un inasprimento supplementare della pena con una pena minima di 18 mesi e una multa fino a 250'000 franchi in modo che in futuro non sarà più pronunciata nessuna pena con la sospensione condizionale.

SG, GR, AI, ACPS, GeBe

rilevano che le pene sono meno severe rispetto a quelle della Repubblica federale tedesca e dell'Austria e chiedono il relativo adeguamento della disposizione.

OW, BL, NW, UR, ACPS, CRS

accolgono favorevolmente le pene più severe nei confronti dei passatori e l'introduzione nella legge di una pena minima.

BS, LU

vorrebbero che la presente disposizione registrasse anche le persone che incitano, concludono o mantengono matrimoni di compiacenza.

ZH, NW, UDC

chiedono pene più severe: va prevista una detenzione o multa senza limitazione (UDC: detenzione non inferiore a un anno).

BE

chiede di prevedere sanzioni più dure per i funzionari passibili di pena.

MiBE, SSF, nos, gat, olym, fz

vogliono che siano tenute in speciale considerazione le circostanze particolari che caratterizzano le attività dei passatori (trattamento inumano, ma anche motivi rispettabili). Le persone giunte per mezzo di passatori vanno "regolarizzate" il più presto possibile.

Inbi, SolB

chiedono di privilegiare dal punto di vista del diritto penale le persone che offrono gratuitamente aiuto in caso di entrata illegale. L'aiuto per la partenza illegale dovrebbe restare altresì impunito.

Cpv. 2

ZH, AG, LU, UDC

chiedono pene più severe. Ciò deve valere segnatamente in caso di azione in banda (ZH: reclusione o detenzione non inferiore a un anno e multa di un milione di franchi; LU, UDC: pena minima non inferiore a 18 mesi).

JU, FR, GE, VS

accolgono favorevolmente l'inasprimento delle pene per i passatori.

VD

propone che vi sia la possibilità, come in Francia, di confiscare i veicoli dei passatori. Tuttavia, nel contempo fa riferimento all'articolo 58 CP il quale prevede già la confisca degli strumenti serviti per commettere un reato.

JDS, CSP

rilevano che la pena è troppo severa nei confronti di una persona che ha fatto giungere illegalmente in Svizzera un parente.

FSI

non può accettare che in caso di aiuto all'entrata illegale la pena è raddoppiata rispetto alla disposizione in vigore mentre la pena per i passatori è rimasta la stessa.

SAV

è dell'avviso che la multa è troppo esigua rispetto all'articolo 103 (multa fino a 500'000/1 milione di franchi) e chiede anche qui una multa fino a 500'000 franchi.

Art. 103 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

¹ Chiunque procura un impiego a uno straniero che non è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

² Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri sprovvisti di permesso ai sensi della presente legge o accetta in qualità di datore di lavoro il contributo di un prestatore di servizi con sede all'estero è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. Nei casi gravi, la pena è la detenzione e la multa. È fatta salva una pena complementare ai sensi dell'articolo 102.

³ Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 2 ed entro cinque anni reimpiega illegalmente uno straniero è punito con la detenzione di almeno un anno e con la multa fino a 1 000 000 franchi.

⁴ È fatta salva la confisca dei valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 59 del Codice penale svizzero.

Pareri delle cerchie consultate**BE, FSSC**

ritengono che nel presente articolo dovrebbero essere introdotte multe minime in considerazione del giudizio piuttosto mite del giudice. Tuttavia, in tal modo FSSC intende altresì evitare che i lavoratori in nero siano puniti troppo severamente.

GBI, FSI, HEKS, CRS, KFG

accolgono favorevolmente le disposizioni penali più severe nei confronti di datori di lavoro e passatori. Il lavoro in nero non deve essere vantaggioso per il datore di lavoro. Tuttavia, bisogna garantire che i datori di lavoro sarebbero puniti più severamente dei lavoratori dato che le loro responsabilità sarebbero maggiori.

USAM

chiede che la prevista quintuplicazione della pena venga abrogata. Si accoglie invece favorevolmente un inasprimento delle pene nei confronti dei passatori.

Cpv. 1**GR, AR, BL, ZH, AI, ACPS**

deplorano che non sia chiaro chi sia il destinatario del presente capoverso. Va chiarito che sono incluse anche le agenzie di collocamento professionali.

FSI, HGU

chiedono che debba essere punibile anche chiunque agisce per negligenza ("*intenzionalmente*" va soppresso).

Cpv. 2**SZ, TI (per analogia)**

sono dell'opinione che la presente fattispecie è concepita in senso troppo stretto e propongono un'altra formulazione: "*Chiunque, in qualità di titolare di un'impresa, impiega stranieri e consente loro o offre*

loro la possibilità di esercitare un'attività lucrativa dipendente o autonoma non autorizzata nella sua azienda. Chiunque, in qualità di datore di lavoro..."

GR, ACPS

accolgono favorevolmente l'inaspimento delle pene in caso di lavoro nero, ma lamentano che non sia chiaro in che modo eliminare i deficit d'esecuzione esistenti. Pertanto questa concezione della lotta va fondamentalmente rielaborata ancora una volta.

VD

rileva che verrebbero eccessivamente puniti i datori di lavoro nel settore alberghiero, edile, nell'agricoltura nonché nell'orticoltura, che non hanno potuto trovare legalmente forza lavoro a causa del restrittivo sistema d'ammissione binario.

GE

considera sproporzionate le pene minime previste poiché la stessa pena vige anche per trafficanti di droga o rapinatori.

TF

rileva che anche qui la minaccia di una pena minima è troppo severa dato che si verificherebbero anche casi di minore portata.

SAV

chiede una multa inferiore: 250'000 franchi al capoverso 2 rispettivamente 500'000 franchi al capoverso 3.

SWM

propone di comminare la stessa multa ai datori di lavoro e ai passatori.

USC

chiede parimenti un dimezzamento delle pene (multe e pene privative della libertà personale).

Cpv. 3

OW, AI

accolgono favorevolmente l'inaspimento delle pene per i datori di lavoro che impiegano ripetutamente lavoratori in nero. Il lavoro in nero non costituisce un reato minore.

SSIC

è sostanzialmente d'accordo che il datore di lavoro sia punito; tuttavia, rileva che una multa di 1'000'000 di franchi può rovinare un'impresa. Si deve pertanto garantire che la multa sia adeguata alla rispettiva colpa.

SAV

chiede una multa inferiore: 250'000 franchi al capoverso 2 rispettivamente 500'000 franchi al capoverso 3.

SWM

propone anche qui un adeguamento delle multe. Queste ultime dovrebbero essere fissate a 500'000 franchi.

Cpv. 4

JDS, CSP

propongono pene più miti se, in seguito a circostanze concrete, un datore di lavoro è riuscito a trovare soltanto un lavoratore in nero e sono pagati i salari conformi al settore e le assicurazioni sociali.

Art. 104 Inganno nei confronti delle autorità

¹ Colui che inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo scientemente fatti essenziali, e ottiene in tal modo il rilascio di un permesso o il mancato ritiro di un permesso per sé o per altri, è punito con la detenzione o la multa fino a 20 000 franchi.

² Se l'interessato agisce al fine di procurare a sé o ad altri un guadagno illecito, la pena è la detenzione di almeno un anno e la multa fino a 100 000 franchi.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

SO, SG, SZ, AR, VS, GeBe

giudicano assolutamente necessario il sanzionamento penale dell'inganno delle autorità.

SG, BL, GL, ZH, BE, AI

si chiedono se non sarebbe stato più opportuno menzionare le singole azioni volte all'inganno e le omissioni che si verificano nella pratica. La disposizione penale dovrebbe essere sviluppata in modo più concreto.

GR, TI, ACPS

dubitano che le azioni menzionate nel rapporto esplicativo possano essere riassunte effettivamente in questa norma penale formulata in modo molto generale.

SH

auspica espressamente che sia punita la mediazione di matrimoni di compiacenza.

ZH

rileva che tale disposizione penale dovrebbe valere anche per i rappresentanti legali.

VD

accoglie favorevolmente soprattutto la possibilità di punire i matrimoni di compiacenza e la loro mediazione. In tal modo le autorità di perseguimento penale avrebbero uno strumento importante per poter procedere contro gli abusi.

JDS, CSP

chiedono una concretizzazione dell'articolo. Dovrebbe essere punito soltanto l'inganno doloso.

FSI

è espressamente d'accordo con la disposizione.

TF

rileva che in tal modo è colmata una lacuna; tuttavia si chiede se questa disposizione includa anche la conclusione, la mediazione e il mantenimento di un matrimonio di compiacenza.

Art. 105 Violazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

¹ Lo straniero che non rispetta le misure previste all'articolo 69 è punito con la detenzione fino a un anno.

² In caso di recidiva, la detenzione sarà di almeno sei mesi.

³ L'interessato può essere esentato da qualsiasi pena, azione penale o giudiziaria se:

- a. può essere allontanato immediatamente;
- b. è stato incarcerato in vista di sfratto o in fase preparatoria.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SG

giudica una pena privativa della libertà senza la condizionale una sanzione commisurata in caso di violazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio.

ZH

vede una contraddizione tra la limitazione della pena al massimo a un anno di detenzione nel capoverso 1 e la severa minaccia della pena con una pena minima di sei mesi al capoverso 2. Pertanto nel capoverso 1 si dovrebbe rinunciare alla determinazione della durata massima.

TI

si chiede se in base alla lettera b del disciplinamento in questione i tribunali non sono inutilmente gravati. In casi meno gravi anche un'autorità amministrativa dovrebbe poter disporre una pena privativa della libertà.

Cpv. 2

GR, ACPS

accolgono favorevolmente l'introduzione di una pena minima.

BS

approva espressamente la presente disposizione. Tuttavia andrebbe chiarito che è punibile soltanto il reato intenzionale.

TF

non considera necessario l'inasprimento delle pene.

Cpv. 3

SG, GR, AR, GL, ZH, AI, ACPS

rifiutano la rinuncia all'esecuzione della pena in quanto ingiustificata se lo straniero si trova in detenzione in previsione del rinvio o in vista di sfratto. La lettera b va pertanto soppressa.

Art. 106 Altre infrazioni

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 12 - 18);
 - b. senza esserne autorizzato, cambia posto di lavoro o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38);
 - c. viola l'obbligo di chiedere un nuovo permesso al Cantone in cui intende trasferirsi (art. 38 cpv. 4);
 - d. trasgredisce le condizioni cui è sottomesso il permesso (art. 34, 35 e 37);
 - e. viola l'obbligo di cooperare previsto all'articolo 80 capoverso 1 lettera c
- è punito con la detenzione o la multa.

² Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5 000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

³ È riservata la punizione per disobbedienza a una singola decisione notificata con comminatoria della pena secondo l'articolo 292 del Codice penale svizzero.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 1**

GR, BS, BL, SH, ZH, NW, BE, AI, ACPS

temono che all'enumerazione definitiva delle singole azioni sia legato il rischio di incompletezza e chiedono l'introduzione di una clausola generale dato che soprattutto i reati relativi al libretto per stranieri non sarebbero inclusi.

Art. 107 Confisca di documenti di viaggio contraffatti o falsi

Su istruzione dell'autorità federale competente, le rappresentanze di Svizzera all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi, contraffatti o autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per conto dell'avente diritto. È riservata la confisca nell'ambito di una procedura penale.

Pareri delle cerchie consultate

GR, ZH, AG, SG, SH, GL, BE, LU, AI, ACPS, UDC, GeBe,

propongono che le autorità debbano poter confiscare anche i libretti per stranieri falsificati, contraffatti o utilizzati in modo abusivo.

Art. 108 Sanzioni amministrative e copertura delle spese

¹ L'autorità competente può respingere o accettare solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non possono prevalersi di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la legislazione sugli stranieri.

² L'autorità competente può escludere per una durata fino a cinque anni l'aggiudicazione di appalti pubblici al datore di lavoro o all'impresa che ha violato reiteratamente il dovere di diligenza previsto all'articolo 81.

³ L'autorità competente può parimenti minacciare di applicare delle sanzioni al contravventore.

⁴ Le spese di sostentamento, comprese le spese legate a infortunio o malattia, oppure le spese causate dall'allontanamento del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa, sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che ha avuto l'intenzione di farlo.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

SG, NW, AI, ACPS, GeBe

si chiedono se le chiusure d'esercizio che attualmente sono disposte dalle autorità preposte al mercato del lavoro non dovrebbero in futuro essere decise dagli uffici degli stranieri dato che alle autorità preposte al mercato del lavoro in seguito agli accordi bilaterali spetterebbero molti altri compiti.

GR

propone che le commissioni tripartite operanti in materia di accordi bilaterali siano competenti per la disposizione di sanzioni.

GR, ACPS

chiedono un massiccio inasprimento della presente disposizione.

BL

propone che sia possibile anche un blocco generale, eventualmente limitato, dei permessi.

NE

deplora l'assenza di un rinvio alla legge sul collocamento (art. 5 e 16 LC, RS 823.11).

Cpv. 2

SO, SZ, CVS, FSSC, HEKS, CRS

in linea di massima accolgono favorevolmente la disposizione.

SO

è tuttavia dell'opinione che essa non faccia parte del diritto in materia di stranieri e vada pertanto soppressa.

UCS

ritiene che tale disposizione vada soppressa poiché porterebbe a una disparità di trattamento tra i datori di lavoro che eseguono appalti pubblici e quelli che non lo fanno.

SO, SG, GR, ZH, NW, AI, PLR, ACPS, GeBe

non vede perché la presente disposizione sia stata formulata come prescrizione potestativa; in tal modo l'obiettivo prefissato non può essere conseguito.

SZ

si chiede chi e in che modo è competente per l'esecuzione.

GR, AI, ACPS

chiedono che sia altresì garantito che la presente disposizione non possa essere elusa mediante ricostituzioni.

FR

pur accogliendo favorevolmente la disposizione, vorrebbe che quest'ultima si applicasse soltanto ai datori di lavoro che hanno ripetutamente contravvenuto alle prescrizioni di legge.

SSIC

approva questa disposizione. Tuttavia, si deve continuare a garantire che la presente disposizione riguardi le infrazioni di tutte le imprese e che non sia applicata soltanto all'edilizia.

USAM
chiede la soppressione di questa disposizione.

Cpv. 4

FR, HEKS, CRS
considerano l'obbligo della copertura dei costi un mezzo molto efficace.

TF
propone la seguente precisazione: "*le spese non coperte per...*".

CSIAS
chiede che debbano essere assunte anche le spese di sostentamento (alloggio, alimentazione).

22.17 Capitolo 17: Emolumenti (art. 109)

Art. 109

¹ Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge si può riscuotere un emolumento.

² Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

Pareri delle cerchie consultate

Cpv. 1

BL
parte dal presupposto che il Cantone può riscuotere un emolumento anche se la Confederazione non ha stabilito nessun ammontare massimo degli emolumenti.

LU, TI
chiedono che nello stabilire l'ammontare massimo degli emolumenti sia lasciato sufficiente margine di manovra ai Cantoni per riscuotere emolumenti che coprano le spese.

22.18 Capitolo 18: Disposizioni finali (art. 110 - 113)

Art. 110 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione..

² I Cantoni designano le autorità competenti e emanano le disposizioni d'esecuzione.

Pareri delle cerchie consultate

nessuna osservazione

Art. 111 Abrogazione e modifica delle disposizioni

¹ Sono abrogati la legge federale, del 26 marzo 1931, concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e il decreto federale, del 15 giugno 1909, che mette a carico della Confederazione le spese di rimpatrio degli stranieri indigenti.

² La legge sull'asilo è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 1 secondo periodo

...Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare in modo generale per altri tre mesi l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa.

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo)

Le condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla legge sugli stranieri e dalle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 75 cpv.1 secondo periodo

...Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla legge sugli stranieri e dalle sue disposizioni d'esecuzione

³ La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 lett. b cifra 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

b. in materia di polizia degli stranieri:

1. il rifiuto e il divieto d'entrata;

⁴ La legge federale, del 6 ottobre 1989, sul collocamento e il personale a prestito è modificata come segue:

Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera

¹ Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego.

² È possibile derogare al principio del capoverso 1 segnatamente se importanti motivi economici lo giustificano.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Pareri delle cerchie consultate**Cpv. 2**

CAR

chiede la soppressione del termine "in modo generale" dato che è in contraddizione con una disposizione potestativa.

Cpv. 4

SG, GR, GL, NW, AI, ACPS

chiedono che soltanto gli stranieri in possesso di un regolare permesso di dimora possano essere impiegati mediante prestito del personale.

FSI, HGU

sono contrari, la presente disposizione va soppressa, data l'eccessiva apertura nei confronti dei lavoratori stranieri. La non meglio motivata competenza del Consiglio federale ad ammettere eccezioni suscita molta diffidenza.

Art. 112 Disposizioni transitorie

¹ Il nuovo diritto si applica alle procedure in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente in virtù del vecchio diritto tratta le procedure in corso.

² Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore se sono più favorevoli all'autore che non le vecchie disposizioni.

³ L'articolo 93 vale unicamente per gli Accordi di transito e sulla riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

Pareri delle cerchie consultate

nessuna osservazione

Art. 113 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Pareri delle cerchie consultate

nessuna osservazione

Appendice Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Cantoni e Principato del Liechtenstein

Regierungsrat des Kantons Zürich	ZH
Regierungsrat des Kantons Bern	BE
Militär-/Polizei- und Umweltdepartement des Kantons Luzern	LU
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri	UR
Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz	SZ
Landammann und Regierungsrat des Kantons Obwalden	OW
Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden	NW
Regierungsrat des Kantons Glarus	GL
Regierungsrat des Kantons Zug	ZG
Conseil d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Regierungsrat des Kantons Solothurn	SO
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt	BS
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen	SH
Regierungsrat des Kantons Appenzell A.Rh.	AR
Landamman und Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh.	AI
Regierung des Kantons St. Gallen	SG
Regierung des Kantons Graubünden	GR
Regierungsrat des Kantons Aargau	AG
Regierungsrat des Kantons Thurgau	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino	TI
Conseil d'Etat du Canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du Canton du Valais	VS
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel	NE
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève	GE
Gouvernement de la République et Canton du Jura	JU

Regierung des Fürstentums Liechtenstein FL

Tribunali

Tribunale federale svizzero TF

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo CRA

Partiti

Partito liberale-radical svizzero PLR

Partito popolare democratico svizzero PPD

Partito socialista svizzero PS

Unione democratica di centro UDC

Partito evangelico svizzero PEV

Partito liberale svizzero PLS

Partito ecologista svizzero PES

Democratici svizzeri DS

Partito svizzero del lavoro PSdL

Frauen macht Politik! FraP!

Servizi federali

Ufficio dei ricorsi DFGP UR-DFGP

Commissione federale degli stranieri CFS

Commissione federale per i problemi della donna CFF

Commissione federale contro il razzismo CFR

Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari COFF

Forum PME, commission fédérale d'experts PME

Conferenze e associazioni

Conferenza universitaria svizzera CUS

Les commissaires suisses à la protection des données CPD

Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale CSIAS

Association des communes suisses	ACS
Unione delle città svizzere	ucs
Association suisse des chefs des contrôles d'habitants et de police des étrangers	ASCHPE
Association suisse des officiers de l'état civil	SVZ
Associazione dei capi della polizia cantonale degli stranieri	ACPS

Istituzioni di soccorso e organizzazioni per i rifugiati

Asylbrücke Zug	ASZ
Caritas Svizzera	CAR
Movimento cristiano per la pace	mcp
Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere	HEKS
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati	OSAR
Soccorso operaio svizzero	SOS
Croce Rossa svizzera	CRS
Solidarité sans frontières	SSF

Chiese e organizzazioni ecclesiali

Association Suisse des Centres sociaux protestants	CSP
Conferenza dei vescovi svizzeri	CVS
Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera	FCPS

Organizzazioni economiche e associazioni professionali

Aerosuisse	Aero
Board of airline representatives in Switzerland	BARS
Centre Patronal	CP
Federazione svizzera dei sindacati cristiani	FSSC
Juristes démocrates de Suisse	JDS
economiesuisse	econo
Fédération romande des syndicats patronaux	FRSP

Forum delle piccole e medie imprese	ForumPMI
Gastro Suisse	GaSu
Hotel & Gastro Union	HGU
Sindacato edilizia e industria	SEI
Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen, Basel	IGA
Unione svizzera degli imprenditori	SAV
Unione svizzera dei contadini	USC
Società svizzera degli impresari-costruttori	SSIC
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Unione sindacale svizzera	USS
Federazione svizzera delle levatrici	FSL
Società svizzera degli albergatori	SSA
Unione delle contadine svizzere	UCS
Associazione svizzera frutta (direzione)	ASF
Solothurnischer Bauernverband	SOBV
Swiss-American Chamber of Commerce	SACC
Swissmen, die Schweizer Maschinen- Elektro- und Metall-Industrie	SWM
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken	ASCO
Federazione delle società svizzere degli impiegati	FSI

Organizzazioni femminili

Arbeitsgruppe "Verbleib beim Ehemann"	vbe
Beratungsstelle für Ausländerfrauen und ihre Familien, Bern	BAFFAM
Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare, Bern	frabina
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, Wintherthur	bgsg
Berner Frauenhaus	bf
Cevi-Frauengruppe, Winterthur	Cevi
Solidarité femmes, Bienne	SoIF

Solidarité femmes, Fribourg	ff
Frauenhaus Thun	ft
Frauenhaus Zürich	fz
Fraueninformationszentrum, Zürich	FIZ
Frauenliste Basel	FraBa
Frauenpodium Oberrieden	FraO
Informations- und Beratungsstelle von Frauen für Frauen, Bern	Infra
Kontaktstelle Schweizerinnen - Immigrantinnen	ccsi
Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz	MKS
Migrantinnen Raum Aarau	MiRA
Migrantinnenforum Bern	MiBE
Nosotras-Wir Frauen, Zürich	nos
Olympe Heft, Feministische Arbeitshefte zur Politik, Zürich	olym

Diverse prese di posizione

Ausländerdienst Baselland	ALD
Bachofner Hans R., Zürich	bac
Commune de Pully, syndic	SyP
Communauté de travail pour l'intégration des étrangers, Neuchâtel	CTIE
Communauté espagnole, Lausanne	COES
Crossair	CRair
Les commissaires suisses à la protection des données	CPD
Gemeinderat der Stadt Bern	GeBe
Gessler Peter; Basel	ges
Grant Philip, Genève	gra
Groupe de travail des responsables cantonaux de suisse romande et Tessin en matière de main-d'œuvre étrangère	gtr
Grupo atitude, Bern	gat
Interessengemeinschaft Binational, Zürich	Inbi

Associazione di servizi per l'interculturalismo in Svizzera	CISS
International air transport association	IATA
Kantonale Fachkommission für Gleichstellungsfragen	KFG
Keller Martin, Heimberg	kel
Kroatischer Sozialdienst	ks
Moser Jean-Pierre; Rechtsanwalt, Lausanne	mos
MOZAIK, Bibliothek und Begegnungsort, Zürich	mozaik
Municipalité de Lausanne	LS
Pink Cross	PiCr
Reifferscheidt Claus, Feldmeilen	rei
Federazione svizzera delle associazioni giovanili	FSAG
Fondation suisse du service social international	FSSS
Forum suisse pour l'étude des migrations	FSM
Federazione svizzera delle comunità israelite	SIG
Schwule und Lesben mit ausländischen PartnerInnen, Bern	SLAP
Sindaco di Locarno	SiL
Solidaritätsnetz Region Basel	SolB
Stadtamman der Stadt St. Gallen	St.G
Stiftung Gertrud Kurz, Bern	kurz
Swissair	SAir
Université de Neuchâtel (institut d'ethnologie)	UniNE
Université de Lausanne (faculté de droit)	UNLD
Université de Lausanne (service juridique)	UNLS
Ville de Fribourg, syndic	SyFr
Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich	VSZ
Zürcher Regionalkomitee zur Unterstützung der "Sans-Papiers"	ZüRe

Elenco delle abbreviazioni (in ordine alfabetico)

Aero	Aerosuisse
ACPS	Associazione dei capi della polizia cantonale degli stranieri
ACS	Association des communes suisses
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh.
ALD	Ausländerdienst Baselland
AR	Regierungsrat des Kantons Appenzell I.Rh.
ASCHPE	Association suisse des chefs des contrôles d'habitants et de police des étrangers
ASCO	Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken
ASF	Associazione svizzera frutta (direzione)
ASZ	Asylbrücke Zug
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
bac	Bachofner Hans R., Zurigo
BAFFAM	Beratungsstelle für Ausländerfrauen und ihre Familien, Berna
BARS	Board of airline representatives in Switzerland
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
bf	Berner Frauenhaus
bgsg	Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, Winterthur
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
CAR	Caritas Svizzera
ccsi	Kontaktstelle Schweizerinnen – Immigrantinnen
Cevi	Cevi-Frauengruppe, Winterthur
CFF	Commissione federale per i problemi della donna
CFR	Commissione federale contro il razzismo
CFS	Commissione federale degli stranieri
CISS	Associazione di servizi per l'interculturalismo in Svizzera
COES	Communauté espagnole, Losanna
COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
CP	Centre Patronal
CPD	Les commissaires suisses à la protection des données
CRA	Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Crair	Crossair
CRS	Croce Rossa Svizzera
CSD	Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes

CSIAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale
CSP	Association Suisse des Centres sociaux protestants
CTIE	Communauté de travail pour l'intégration des étrangers, Neuchâtel
CUS	Conferenza universitaria svizzera
CVS	Conferenza dei vescovi svizzeri
DS	Democratici svizzeri
econo	economiesuisse
FCES	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
ff	Solidarité femmes, Friburgo
FIZ	Fraueninformationszentrum, Zurigo
FL	Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Forum PMI	Forum delle piccole e medie imprese
FR	Conseil d'Etat du Canton de Fribourg
FraBa	Frauenliste Basel
frabina	Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare, Berna
FraO	Frauenpodium Oberrieden
FraP!	Frauen macht Politik!
FRSP	Fédération romande des syndicats patronaux
FSAG	Federazione svizzera delle associazioni giovanili
FSI	Federazione delle società svizzere degli impiegati
FSL	Federazione svizzera delle levatrici
FSM	Forum suisse pour l'étude des migrations
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
FSSS	Fondation suisse du service social international
ft	Frauenhaus Thun
fz	Frauenhaus Zürich
GaSu	Gastro Suisse
gat	Grupo atitude, Berna
GE	Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
GeBe	Gemeinderat der Stadt Bern
ges	Gessler Peter; Basilea
GL	Regierungsrat des Kantons Glarus
GR	Regierung des Kantons Graubünden
gra	Grant Philip, Ginevra
gtr	Groupe de travail des responsables cantonaux de suisse romande et Tessin en matière de main-d'œuvre étrangère
HEKS	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
HGU	Hotel & Gastro Union

IATA	International air transport association
IGA	Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen, Basilea
Inbi	Interessengemeinschaft Binational, Zurigo
Infra	Informations- und Beratungsstelle von Frauen für Frauen, Berna
JDS	Juristes démocrates de Suisse
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura
kel	Keller Martin, Heimberg
KFG	Kantonale Fachkommission für Gleichstellungsfragen
ks	Kroatischer Sozialdienst
kurz	Stiftung Gertrud Kurz, Berna
LS	Municipalité de Lausanne
LU	Militär-/Polizei- und Umweltdepartement des Kantons Luzern
mcp	Movimento cristiano per la pace
MiBE	Migrantinnenforum Bern
MiRA	Migrantinnen Raum Aarau
MKS	Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz
mos	Moser Jean-Pierre; avvocato, Losanna
mozaik	MOZAIK, Bibliothek und Begegnungsort, Zurigo
NE	Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
nos	Nosotras-Wir Frauen, Zurigo
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
olym	Olympe Heft, Feministische Arbeitshefte zur Politik, Zurigo
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
OW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Obwalden
PES	Partito ecologista svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
PiCr	Pink Cross
PLR	Partito liberale-radicale svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PME	Forum PME, commission fédérale d'experts
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
PSdL	Partito svizzero del lavoro
rei	Reifferscheidt Claus, Feldmeilen
SACC	Swiss-American Chamber of Commerce
Sair	Swissair
SAV	Unione svizzera degli imprenditori
SEI	Sindacato edilizia e industria

SG	Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
SIG	Federazione svizzera delle comunità israelite
SiL	Sindaco di Locarno
SLAP	Schwule und Lesben mit ausländischen PartnerInnen, Berna
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
SolB	Solidaritätsnetz Region Basel
SolF	Solidarité femmes, Bienne
SOS	Soccorso operaio svizzero
SSA	Società svizzera degli albergatori
SSF	Solidarité sans frontières
SSIC	Società svizzera degli impresari-costruttori
St.G	Stadtamman der Stadt St. Gallen
SVZ	Association suisse des officiers de l'état civil
SWM	Swissmen, die Schweizer Maschinen- Elektro- und Metall-Industrie
SyFr	Ville de Fribourg, syndic
SyP	Commune de Pully, syndic
SZ	Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz
TF	Tribunale federale svizzero
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
UCS	Unione delle contadine svizzere
ucs	Unione delle città svizzere
UDC	Unione democratica di centro
UniNE	Université de Neuchâtel (institut d'ethnologie)
UNLD	Université de Lausanne (faculté de droit)
UNLS	Université de Lausanne (service juridique)
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri
UR-DFGP	Ufficio dei ricorsi del DFGP
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
vbe	Arbeitsgruppe "Verbleib beim Ehemann"
VD	Conseil d'Etat du Canton de Vaud
VS	Conseil d'Etat du Canton du Valais
VSZ	Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich
ZG	Regierungsrat des Kantons Zug

ZH
ZüRe

Regierungsrat des Kantons Zürich
Zürcher Regionalkomitee zur Unterstützung der "Sans-Papiers"